

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE

“AMEDEO AVOGADRO”

Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche,
Economiche e Sociali



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

Corso di Dottorato di ricerca in Ecologia dei sistemi
culturali e istituzionali

Curriculum: Democrazia sostenibile e solidale

XXXVI ciclo

TESI DI DOTTORATO

***La gestione delle acque da parte della famiglia dei
Valperga di Masino fra l'Ottocento e i primi anni del
Novecento***

Coordinatrice:
Prof.ssa Chiara Tripodina

Tutor:
Prof. Michele Rosboch

Co-Tutor:
Prof. Federico Alessandro Goria

Dottoranda: Ordine Morgane

Indice

Fonti archivistiche

Abbreviazioni

Introduzione

PARTE I

Capitolo I – Diritti e prerogative feudali nella prima età moderna

I.1. Tracce di un dibattito storiografico

I. 1.1. Feudalità e Prima età moderna

I. 1.2. Feudalità e Stato

I.2. Gli elementi di un “feudalesimo moderno”

I. 2.1. La concezione istituzionale di feudo

I. 2.2. La natura giuridica del feudo

I.3. La feudalità negli Stati sabaudi

I. 3.1. Nobiltà e feudalità negli Stati sabaudi

I. 3.2. L’antica nobiltà feudale

I. 3.3. Le nuove nobiltà

I.4. Verso l’abolizione della feudalità

I. 4.1. La situazione politica, economica e sociale in Piemonte nel XVIII secolo

I. 4.2. L’opera di eversione della feudalità: gli editti del 7 marzo e 29 luglio 1797

I. 4.3. La cancellazione del sistema feudale

Capitolo II – Disciplina giuridica sulle acque: origini e sviluppi

II. 1. La legislazione sabauda in materia di acque nell’età moderna

II. 1.1. «Delle acque e loro passaggio»: il decreto del 15 gennaio 1584»

II. 2. L’affermazione del diritto regio: il dettato delle Regie Costituzioni

II. 2.1. Le Regie Costituzioni del 1723

II. 2.2. «La demanialità dei bona publica» nelle Regie Costituzioni del 1729

II. 2.3. *Le modeste innovazioni di Carlo Emanuele III: le Regie Costituzioni del 1770*

II. 3. La dominazione francese

Capitolo III – I Valperga di Masino

III. 1. Introduzione storica

III. 1.1. *La famiglia dei Valperga di Masino: origine ed espansione*

III. 1.2. *La seconda dinastia*

III. 1.3. *Cesare Valperga: il ritorno della prima dinastia*

III. 2. La politica nobiliare dei Savoia

III. 3. I Valperga nel sistema curiale sabauda

III. 3.1. *Carlo Francesco I da uomo prediletto alla corte sabauda a esiliato nel castello di Masino*

III. 3.2. *Carlo Francesco II: la rivincita a corte della famiglia Valperga*

III. 4. I feudi della famiglia dei Valperga

PARTE II

Capitolo IV – Il «tenimento» di San Damiano Carisio

IV. 1. Il controllo di un territorio e delle sue acque

IV. 1.1. *Cenni introduttivi*

IV. 1.2. *Note storiche sul territorio di San Damiano Carisio*

IV. 1.3. *La gestione e l'implementazione del sistema idrico*

IV. 2. La Bealera di Gravellino

IV. 2.1. *Cenni introduttivi*

IV. 2.2. *La costruzione del Naviglio di Ivrea*

IV. 2.3. *Due canali a confronto: il Naviglio di Ivrea e la Bealera di Gravellino*

IV. 2.4. *Le controversie nella gestione della Bealera di Gravellino*

IV. 2.4.1. *Il termine della controversia fra il conte di Masino e il marchese Solaro del Borgo*

IV. 3. Cesare Valperga di Masino e la difficile tutela dei diritti sulle acque

Capitolo V – *Il Regio Naviletto della Mandria di Santhià*

V. 1. Considerazioni introduttive

V. 2. Il Regio Naviletto della Mandria di Santhià: Carlo Francesco II e la «concessione in perpetuo» dell'acqua del Regio canale

V. 2.1. *Le proposte dei diversi conti e la definitiva convenzione per la derivazione dell'acqua*

V. 3. La dominazione francese e la nuova disciplina in materia di acque

V. 4. La controversia fra il conte Carlo Francesco II Valperga di Masino e il marchese Giuseppe Berzetti di Murazzano

Capitolo VI – *Il Porto di Vestigné*

VI. 1. Politiche edilizie: brevi cenni

VI. 2. L'importanza del porto e il suo utilizzo da parte della famiglia

VI. 3. L'acqua dei fiumi: navigazione e circolazione

VI. 4. La gestione del porto di Vestigné

VI. 4.1. *I contratti d'affitto*

VI. 4.2. *Le tariffe per l'attraversamento del porto*

VI. 4.3. *I diritti di pesca nel fiume Dora Baltea*

VI. 5. Il porto e la normativa durante il periodo napoleonico

VI. 6. La Restaurazione di Vittorio Emanuele I e il reintegro del porto ai Valperga

PARTE III

Capitolo VII – *Progressiva erosione delle prerogative feudali sulle acque*

VII. 1. Brevi cenni sulla disciplina giuridica delle acque tra l'Età napoleonica e la Restaurazione

VII. 1.1. *Il Regolamento per le acque e strade del 1817*

VII. 1.2. *I provvedimenti successivi al Regolamento generale per le acque del 1817*

VII. 2. La codificazione albertina: note introduttive

VII. 2.1. – Il pensiero del Romagnosi

VII. 2.2. – Dal Romagnosi ai progetti del Giovanetti

VII. 2.3. – Le proposte degli idraulici per la redazione del Codice albertino

VII. 3. Il Codice civile: alcune considerazioni

Capitolo VIII – Tra norma e consuetudine: controversie in materia d'acqua fra Ottocento e i primi anni del '900

VIII. 1. La centralità del potere statale nella gestione delle risorse idriche: l'impatto sui diritti della famiglia dei Valperga di Masino nel XIX secolo

VIII. 1.2. L'evoluzione della legislazione sull'espropriazione per pubblica utilità e la gestione delle risorse idriche: la Legge del 1839

VIII. 2. Le dinamiche di conflitto e trasformazione nella gestione delle risorse idriche sulle acque del torrente Elvo

VIII. 3. L'Associazione Ovest-Sesia: la sua costituzione e i rapporti con i Valperga di Masino

VIII. 4. Considerazioni conclusive

Conclusioni

Bibliografia

FONTI ARCHIVISTICHE

ASTo = Archivio di Stato di Torino

ASVC = Archivio di Vercelli

ASCM = Archivio Storico del Castello di Masino

ABBREVIAZIONI

F. A. DUBOIN, *Collezione progressiva e per ordine di materie delle decisioni dei Supremi Magistrati negli Stati di terraferma di Sua Maestà il Re di Sardegna*, tomo VIII, Torino, 1837, (d'ora in poi F.A. Duboin, *Decisioni*).

F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cioè Editti, Patenti, Manifesti ecc... emanate negli Stati di Terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia*, t. XXIV, Torino, 1818-1868, PP. 110-114 (d'ora in poi F. A. Duboin, *Leggi*).

Cfr. = confronta

fasc. = fascicolo

fascc. = fascicoli

m. = mazzo

t. = tomo

vd = vedi

vol. = volume

voll. = volumi

Introduzione

Il tema delle risorse idriche è stato al centro di numerosi studi negli ultimi anni, riflettendo l'importanza crescente delle questioni ambientali.

Nel contesto della storia del diritto e delle istituzioni, possiamo affermare che, fino alla nascita di quello che gli storici definiscono "Stato moderno", i sovrani non si interessarono molto alla gestione delle risorse idriche, lasciando tale compito alle grandi famiglie feudali dell'epoca.

Con l'affermazione dello Stato moderno, però, si ebbe una sempre più intromissione da parte del governo centrale nel controllo di tali risorse.

Gli Stati sabaudi non rimasero immuni a tali trasformazioni sebbene i feudatari continuassero a mantenere un ruolo di rilievo nella gestione del territorio, esercitando storiche prerogative sulle risorse ambientali. In effetti, la *legge del Principe*¹ affrontò numerose difficoltà nella sua espansione, in particolare nelle aree periferiche dello Stato.

All'interno degli Stati sabaudi infatti, le acque, che fino a quel momento erano disciplinate dalle consuetudini locali e dal diritto comune, iniziarono ad essere oggetto di attenzione, dapprima, da parte della giurisprudenza e, in un secondo momento, vennero fatte rientrare all'interno delle disposizioni del Principe, fino a confluire nelle Regie Costituzioni.

Inoltre, la maggior attenzione verso il problema delle acque fece sì che venissero a crearsi nuovi istituti come quello dell'acquedotto coattivo².

Prima dell'Ottocento non molte furono le leggi emanate per regolare il regime delle acque, così che, come in ogni altra materia, anche in questa si attingeva dai principi direttivi del diritto comune che offrivano diverse soluzioni, soddisfacenti a vari casi pratici.

La diversa stratificazione che venne a crearsi anche a causa delle disposizioni previste dal sistema feudale, ebbe una importanza determinante sul regime di proprietà e di regolamentazione delle acque; saranno infatti argomento meritevole di particolare attenzione i tentativi ripetuti della legislazione sabauda di promuovere un processo di accentramento e di semplificazione del regime feudale della proprietà fondiaria.

Con la pubblicazione delle Regie Costituzioni si incominciò, nonostante queste riprendessero molto la disciplina precedente, a riconoscere l'autonomia della problematica del regime delle acque, e, in questo modo, vennero dettate in materia disposizioni in veste più organica.

¹ *La Loi du Prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII – Les Statuts de Savoie d'Amédée VIII de 1430. Une œuvre législative majeure*, a cura di F. Morenzoni, Torino, Palazzo Carignano, 2019.

² L. Moscati, *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, 1993.

La struttura del presente lavoro è stata suddivisa in tre parti, ciascuna delle quali è composta da diversi capitoli. L'approccio è stato quello di voler partire da una descrizione generale e teorica per poi rilevare, attraverso l'analisi dei documenti d'archivio, come concretamente avvenisse la gestione delle risorse idriche da parte dei Valperga di Masino, una famiglia nobile piemontese che costituisce il *case study* di questa ricerca.

Il progetto di ricerca parte da un'attenzione particolare verso il tema ambientale, con un *focus* specifico sulle risorse idriche. Oggi, infatti, l'acqua è al centro di importanti dibattiti data la sua rilevanza e le molteplici preoccupazioni legate ai cambiamenti climatici.

Tuttavia, nel periodo preso in esame, essa rappresentava non solo oggetto di contestazioni legali, ma anche un elemento cruciale per l'economia del contado di Masino e per la famiglia stessa.

L'obiettivo di questo lavoro è quindi quello di analizzare l'interazione esistente fra l'uomo e l'acqua, in particolare fra le risorse idriche e la famiglia dei Valperga di Masino che visse, fino alla fine del '900, nel territorio canavesano.

La famiglia dei Valperga di Masino fu una famiglia nobile piemontese che abitò nel castello di Masino sino al 1988 quando la proprietà venne ceduta al FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano) dall'ultimo discendente.

I Valperga facevano parte di quella categoria che viene definita da Andrea Merlotti come la «grande feudalità d'origine medievale»³.

Studiare la storia dei Valperga di Masino in relazione alle risorse idriche vuol dire analizzare le modalità con cui le acque, oggetto di diritti feudali anticamente riconosciuti alla famiglia, venivano gestite. In tal senso, la prima parte di questo lavoro è dedicato a quel concetto di "feudalesimo moderno", termine con il quale si va a delineare una feudalità diversa da quella medievale. Infatti, questo tipo di feudalità prevedeva una "concessione governativa" con la quale il Sovrano concedeva l'utilizzo delle risorse idriche, dietro pagamento di un corrispettivo, alle famiglie nobili-feudali che ne facessero richiesta, fra cui la stessa famiglia dei Valperga di Masino.

Questa modalità di concessione più recente si differenziava rispetto alla "concessione feudale" con la quale venivano concessi dei veri e propri diritti feudali su beni oggetto di infeudazione.

L'analisi dei documenti conservati all'interno dell'archivio del castello di Masino mi ha permesso di evidenziare, nella seconda parte di questo lavoro, due esempi che avessero ad oggetto, da un lato, una concessione feudale (Bealera di Gravellino) e, dall'altro, una concessione, che si è definita, governativa (Regio Naviletto della Mandria di Santhià).

³ A. Merlotti, *L'enigma della nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Perugia, 2000.

Il primo capitolo della Parte I analizza, pertanto, il concetto di “feudalesimo moderno”, termine che permette di affermare l’esistenza di una feudalità diversa da quella medievale e che viene a svilupparsi con la nascita dello Stato moderno.

Il secondo capitolo prende in esame l’evoluzione della disciplina giuridica delle acque fino ad arrivare alla pubblicazione delle Regie Costituzioni. In questo modo si cercherà di mettere in luce come la progressiva erosione dei diritti feudali, compresi quindi anche quelli della famiglia dei Valperga di Masino, sia andata di pari passo con una sempre più netta intromissione da parte del governo all’interno della gestione del territorio e specificatamente, per quanto riguarda l’oggetto di questo lavoro, delle risorse idriche.

Il terzo e ultimo capitolo di questa prima parte sarà invece focalizzato sulla famiglia dei Valperga di Masino con un’analisi approfondita dei personaggi più importanti e di come questi si siano relazionati con la corte dei Savoia.

La Parte II, composta da tre capitoli, esamina un primo esempio di concessione feudale attraverso l’analisi del territorio di San Damiano. Quest’ultimo fece, e fa tuttora parte, del comune di Carisio in provincia di Vercelli.

La frazione di San Damiano fu una vasta tenuta appartenente alla famiglia dei Valperga di Masino che in qualità di feudatari, dopo esservi stati investiti, esercitarono su tale territorio le varie competenze e facoltà.

Il secondo capitolo mette, invece, in evidenza un esempio di “concessione governativa” che attraverso l’approfondimento di documenti concernenti il Regio Naviletto della Mandria di Santhià permette di rilevare come la proprietà rimanesse in capo ai Savoia, i quali concedevano, dietro pagamento, alla stessa famiglia Valperga, la facoltà di estrarre il quantitativo d’acqua che era loro necessario.

Pertanto, i Valperga si trovarono in una posizione ambivalente, fungendo sia da meri concessionari dei Savoia che da soggetti concedenti nei confronti di altri. Questo significava che, da un lato, i Valperga furono obbligati a rispettare le disposizioni e le richieste formulate dai Savoia che detenevano il controllo delle terre e delle risorse. Dall’altro lato, però, avendo stipulato delle convenzioni, la famiglia poté concedere a loro volta il quantitativo d’acqua necessario richiesto dai diversi conti delle zone limitrofe, che ne avevano bisogno per le loro attività agricole o industriali. Questa dinamica stabilisce un sistema di interrelazioni tra le varie entità nobiliari, nel quale i Valperga agirono come intermediari nella gestione delle risorse idriche, influenzando così non solo la loro economia locale, ma anche le relazioni di potere tra le varie famiglie aristocratiche.

In questo modo, i Valperga non furono solo meri concessionari ma anche attori attivi nel mercato delle risorse naturali, gestendo le esigenze di altri nobili e riconoscendo al contempo, però, la loro dipendenza dai Savoia.

L'ultimo capitolo di questa parte riguarderà il porto di Vestignè, struttura costruita dalla stessa famiglia e che rappresentò, per molto tempo, il più importante punto di attraversamento del fiume Dora Baltea nella zona. Anche in questo caso si metterà in luce come i Valperga si siano comportati, fino all'invasione francese che sequestrò loro il porto, come veri signori feudali i quali permettevano l'attraversamento del fiume dietro il pagamento di un corrispettivo che variava a seconda del quantitativo di persone e di animali che dovevano passare da un lato all'altro.

La terza e ultima parte, principalmente il primo capitolo, prenderà ad esame il periodo compreso fra l'età napoleonica e della Restaurazione. In particolare, si analizzeranno le disposizioni normative dell'epoca in materia di acque sino ad arrivare all'analisi del codice civile albertino. Quest'ultimo fu di fondamentale importanza costituendo un modello per altri Stati.

Durante il periodo della dominazione francese si ebbe l'estensione del *Code Napoléon* che, limitandosi a stabilire alcune regole generali, si affiancò a varie leggi e disposizioni particolari regionali. I nuovi governanti stranieri tollerarono ciò, mostrando di saper comprendere e apprezzare la situazione piemontese sia legislativa che idraulica, indubbiamente più avanzata della loro.

Al ritorno dei Savoia, pertanto, la Restaurazione non apportò, in questa materia, disposizioni stridenti con la nuova realtà del Paese, sebbene con il riordinamento amministrativo, quasi subito attuato, venne emanato il Regolamento generale per le acque del 1817 che, sancito nell'ambito di una rigida centralizzazione amministrativa, fu parzialmente abrogativo e modificativo delle norme delle Regie Costituzioni.

Al clima riformista del regno di Carlo Alberto si deve la formazione di un codice cui va il merito di aver saputo temperare le esigenze della pratica con i principi della teoria.

Nella redazione della parte del codice riguardante il regime delle acque, le esigenze del progresso e gli interessi economici ebbero, come si avrà modo di vedere, un valido interprete nel Giovanetti, e furono sostenuti dalla Commissione legislativa nominata dal re e dal guardasigilli Barbaroux. Non fu da meno l'apporto delle vivaci discussioni create dall'esame dei Senati, che in alcuni casi sortirono l'effetto di ridimensionare i progetti, grazie all'esperienza dei diversi territori.

In passato, la legislazione riguardante l'acqua si era concentrata principalmente sul suo valore economico in relazione all'imposizione dei tributi. Al contrario, il codice albertino ha affrontato in modo più completo e sistematico questa tematica, occupandosi anche della prevenzione dei danni legati all'uso dell'acqua, ma anche della regolamentazione dei diritti e dei benefici che ne derivavano.

Inoltre, il momento storico richiedeva una sicura impostazione in ordine all'applicazione delle leggi riformatrici riguardanti tanto di derivazione feudale, quanto la reintegrazione dei diritti privati, e, pertanto, si doveva anche considerare la materia delle acque secondo lo speciale regime giuridico che con la codificazione si era sostituito al sistema tradizionale delle fonti.

Assunse quindi fondamentale importanza la determinazione di un sicuro criterio per la distinzione tra acque pubbliche e acque private al fine di accertare i concreti effetti della eversione della feudalità e della costituzione del demanio idrico.

A tal proposito fu di rilevanza primaria il pensiero ispiratore del Romagnosi, maestro del succitato Giovanetti, con il quale si stabilì la demanialità di tutte le acque, principio peraltro già appartenente alla tradizione legislativa piemontese ma in netto contrasto con il vecchio criterio della navigabilità disciplinato dal codice Napoleone e dai codici che, successivamente, si improntarono alla legislazione francese. Per questa ragione, sarà dedicato un intero paragrafo al pensiero del giurista, che sarà ripreso dal suo allievo Giovanetti e che, a sua volta, influenzerà la redazione del Codice civile.

In ultimo si tratterà della progressiva erosione dei diritti feudali appartenuti alla famiglia. Infatti in questa parte si rileverà come i vari cambiamenti sia a livello normativo che di organizzazione territoriale, siano andati ad incidere sulla titolarità che i Valperga avevano vantato, fino a quel momento, sulle risorse idriche. Il venir meno di queste prerogative verrà messo in luce attraverso l'analisi di conflitti giudiziari documentati all'interno dell'archivio di famiglia che vede la stessa cercare di affermare i propri diritti sulle acque. Nel corso dell'800 nasceranno, infatti, dei Consorzi i quali vennero creati con lo scopo di gestire in maniera più equa la distribuzione delle acque nel territorio. Proprio per tale ragione, in questo ultimo capitolo, si analizzerà la posizione della famiglia sia rispetto al Consorzio, denominato, "Consorzio dei Condomini della Roggia Madama" che con l'Associazione Ovest-Sesia.

PARTE I

Capitolo I –

Diritti e prerogative feudali nella prima età moderna

I. 1. Tracce di un dibattito storiografico

Fino al Settecento e Ottocento, il termine “feudalesimo” era spesso avvolto in un velo di ambiguità e confusione. Ciò era derivato anche dai pensatori dell’epoca, come gli illuministi, che tendevano a usarlo in modo vago, associandolo a qualsiasi forma di dominio aristocratico o a istituzioni politiche che sembravano antitetico al progresso e alla modernità.

Infatti in questo periodo non esisteva un’unica definizione precisa e questo portò ad avere diverse interpretazioni. Intorno al concetto di “feudalesimo” vennero, quindi, a delinearsi, in particolare, due diversi approcci: quello storico-istituzionale e quello storico-sociale.

Il primo approccio vede il suo massimo ispiratore nella figura di Otto Hintze, storico tedesco, il quale è noto per il suo lavoro che collega i fenomeni storici a strutture più ampie, come la burocrazia e lo statuto del potere. In particolare egli evidenziava la transizione dal feudalesimo a forme di governo più centralizzate e moderne, analizzando come le istituzioni politiche si siano evolute nel tempo, con un *focus* sull’organizzazione del potere e sulla sua interazione con le varie istituzioni.

François-Louis Ganshof⁴, importante storico belga, dal canto suo, invece, contribuendo all’analisi sul concetto di feudalesimo, propose una definizione più rigorosa e sistematica basata sulla relazione tra signori e vassalli, mettendo in risalto l’aspetto giuridico e patrimoniale di queste relazioni.

Marc Bloch⁵, storico francese e co-fondatore della Scuola dei Annales, dal lato suo ha adottato un approccio interdisciplinare che unisce la storia economica, sociale e culturale, concentrandosi sull’analisi delle strutture sociali e delle dinamiche storiche, enfatizzando l’importanza delle pratiche quotidiane e delle esperienze delle persone comuni, utilizzando un’analisi critica delle fonti storiche e confrontando diverse epoche e contesti sociali.

⁴ F. L. Ganshof, *Che cos’è il feudalesimo?*, Torino, 1989.

⁵ M. Bloch, *La société féodale*, Paris, 1939.

Fu grazie a questi approcci che gli studiosi delle generazioni successive poterono definire il concetto di feudalesimo, riducendo le ambiguità precedenti, e facendo acquisire definizioni più chiare e contestualizzate. In tal modo, infatti, il feudalesimo venne considerato non solo come un sistema politico ma anche come una rete di relazioni sociali e giuridiche. Inoltre, l'analisi delle istituzioni ha rivelato il feudalesimo come una struttura complessa, in cui le relazioni di potere erano dinamiche e in continua evoluzione, e approcci come quello di Bloch hanno sottolineato l'importanza di considerare i fattori sociali, economici e culturali per una comprensione più elaborata.

La svolta fornita da Hintze, Ganshof e Bloch ha modernizzato lo studio sul feudalesimo, permettendo una comprensione più sfumata nonché multidimensionale e gettando le basi per ulteriori ricerche storiche, rendendo il concetto di feudalesimo meno monolitico e più aperto alla complessità delle esperienze storiche umane.

Fu proprio da queste considerazioni che, a partire dagli anni cinquanta del Novecento all'interno del macrotema "feudalesimo", molti storici hanno cercato di analizzare e approfondire alcuni aspetti specifici, come i legami familiari, il rapporto potere-terra, la distinzione tra poteri signorili e rapporti vassallatico-beneficiari, gli assetti istituzionali. Basti pensare alle ricerche di Robert Boutruche⁶ in Francia o a quelle, ad esempio, di Giovanni Tabacco⁷ in Italia.

Tali ricerche sono state condotte talvolta in dialogo, talvolta in aspro contrasto con il terzo modello epistemologico di feudalesimo, quello marxista, che, sviluppatosi a partire dalle teorie di Marx ed Engels, aveva influenzato soprattutto, ma non solo, la medievistica dei paesi come la Germania orientale, la Polonia o l'Unione Sovietica⁸. Tra gli esiti maggiori di questi studi possiamo ricordare quelli dello storico polacco Witold Kula⁹, che ha cercato di costruire una "teoria economica feudale" o quelli dello storico russo Aaron Gurevič¹⁰.

Le molte ricerche condotte a partire dagli anni cinquanta hanno aperto importanti dibattiti storiografici, per esempio sulla distinzione tra signoria e feudalesimo o su come la formazione dello Stato moderno abbia impattato sulle strutture feudali esistenti dal Medioevo. Queste ricerche non hanno prodotto, però, un nuovo modello di feudalesimo che sostituisca i tre dominanti dalla prima metà del Novecento - quello marxista, quello storico-sociale, quello istituzionale e giuridico -, benché vi abbiano apportato importanti chiarimenti e correzioni. Tuttora non esiste un modello dominante nelle ricerche sul feudalesimo. Si pensi, ad esempio, alle risalenti teorie di alcuni storici come Alain

⁶ R. Boutrouche, *Signoria e feudalesimo*, Vol. I: *Ordinamento curtense e clientele Vassallatiche*, Bologna, 1971, p. 300.

⁷ G. Tabacco, *Il feudalesimo*, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, vol. II, t. II, Torino 1983, p. 58.

⁸ E. Bournazel, J.-P. Poly (a cura di), *Les féodalités*, Paris, 1998.

⁹ W. Kula, *Teoria economica del sistema feudo*, Torino, 1970.

¹⁰ A. J. Gurevič, *Le origini del feudalesimo*, Bari, 1982.

Guerreau¹¹ e Susan Reynolds¹² che ritenevano proficuo abbandonare il concetto stesso di feudalesimo, visto come un costrutto successivo all'età medievale e quindi totalmente inutile per spiegare una realtà in cui era assente. In tal modo viene posto un problema epistemologico di portata generale circa la legittimità di ricorrere nell'analisi di un determinato periodo storico a concetti generali elaborati successivamente. Tuttavia, chi ritiene necessario abbandonare il concetto di feudalesimo trascura il fatto che non poche fonti a partire dall'VIII secolo attestano la consapevolezza che i contemporanei avevano delle peculiarità dello strumento vassallatico-beneficiario.

Partendo proprio da queste fonti, ho scelto di esaminare, seppur brevemente, le tappe dei dibattiti che si sono sviluppati attorno al concetto di "feudalesimo".

I. 1.1. Feudalità e Prima età moderna

La feudalità durante i secoli del cosiddetto Antico Regime presenta caratteristiche differenti rispetto alla feudalità "classica"¹³. Non è un caso che lo stesso Marc Bloch inserisca in conclusione del suo classico volume del 1939 *la Société Féodale* un paragrafo sulle *Sopravvenienze e reviviscenze* del feudalesimo nella prima età moderna. Il passaggio da una "feudalità medievale" a una "feudalità moderna" ha – però – causato un lungo confronto storiografico tra gli specialisti dei due ambiti cronologici¹⁴. Non è certo questa la sede per ripercorrere l'intero dibattito che ha animato gli studi sulle istituzioni feudali dal secondo Novecento, tuttavia, per meglio comprendere quanto si andrà a considerare nei capitoli successivi, non pare sconveniente tracciare brevemente i punti di confronto tra l'approccio medievistico e quello modernistico.

Si può dunque ricordare come i primi ritenevano che il regime feudale, caratterizzato da una catena di legami da uomo a uomo, fondati sulla fedeltà e l'omaggio in contropartita del feudo, non doveva essere confuso con il regime signorile, basato sulla proprietà della terra e sui diritti che ne derivavano¹⁵. Pertanto utilizzare il lessico al di fuori del suo preciso contesto era – a detta loro – del tutto scorretto. D'altro canto, i modernisti, non volevano rinunciare all'idea di una feudalità moderna che, tra l'altro, influiva direttamente sulla lettura che si poteva (o si voleva) dare della società alla vigilia della Rivoluzione francese e sugli stessi avvenimenti rivoluzionari.

In questo senso – infatti – già Alexis de Tocqueville aveva sostenuto che il regime feudale non era stato distrutto nel 1789, ma si era da tempo dissolto spontaneamente, cancellato dall'evoluzione della

¹¹ A. Guerreau, *Le féodalisme. Un horizon théorique*, Paris, 1980.

¹² S. Reynolds, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford, 1994.

¹³ F. L. Ganshof, *op. cit.*, pp. 5-11.

¹⁴ G. Sergi, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, vol. 2, Torino, 1986, p. 388.

¹⁵ F.E. Guasco, *Dizionario feudale degli antichi Stati sardi e della Lombardia. Dall'epoca carolingica ai nostri tempi (774-1909)*, 5 voll, Pinerolo, 1911.

società¹⁶. La tesi della lenta fine del feudalesimo in età moderna, contrapposta alla tesi incentrata sulla rottura rivoluzionaria, è stato oggetto di interessanti riletture e dibattiti lungo tutto il Novecento. Tra queste si può ricordare il colloquio promosso nel 1971 a Parigi dal *Centre d'études et de recherches marxistes* dal titolo “*Sur le Féodalisme*”, durante il quale si confrontarono due interpretazioni antitetiche sulla materia. Alcuni infatti, come ad esempio la sovietica Lublinskaija, sostenevano che non si può parlare propriamente di un “feudalesimo moderno”, né tantomeno identificare elementi della feudalità nel XVIII secolo. A questi rispondevano altri, come il francese Albert Soboul, che evidenziavano come senza una dimensione feudale della modernità non si sarebbero potute spiegare le vicende successive al 1789, quindi né la rivoluzione contadina né la controrivoluzione aristocratica.

Eppure, qualche anno prima del dibattito parigino, il *Centre national pour la recherche historique* aveva organizzato un convegno a Tolosa nel 1968 su *l'Abolition de la féodalité dans le monde occidental*. Quella era stata la sede di un vivace dibattito tra storici medievisti e modernisti che non giunse soltanto ad affermare che alla fine del Settecento il regime feudale aveva ormai perduto ogni valore reale e che non si poteva quindi più parlare né di feudo, né di feudalità; ma inoltre ebbe l'effetto di produrre una più precisa e rigorosa definizione dei concetti correlati all'aggettivo “feudale”, consentendone l'applicabilità anche al di fuori del contesto altomedievale¹⁷. Il problema della precisione terminologica è un problema assai ricorrente e – come si è visto poc'anzi – risalente nel tempo e, proprio in occasione del convegno di Tolosa, Kenneth G. Davies, preoccupato per l'uso disinvolto del termine che emergeva anche in sede di discussione affermava che non fosse «vantaggioso mettere la totalità del governo o della società del Medioevo sotto la designazione della parola feudale». Egli, infatti, sosteneva che gli studiosi del Medioevo «usano il termine feudale in senso più rigoroso» teso quindi a designare «le relazioni tra il re e i possessori di feudi, relazioni che si caratterizzano per l'obbligo del servizio militare»¹⁸.

Per i medievisti – dunque – la feudalità è un regime fondato sul sistema del feudo, cioè è qualcosa di completamente diverso da ciò che generalmente va sotto il nome di regime signorile, nel quale la grande proprietà assumeva un carattere particolare in conseguenza di una certa dissoluzione del potere politico da cui traevano profitto i grandi proprietari¹⁹.

Dell'ingombrante pluralità di significati che si potevano attribuire all'aggettivo “feudale” erano d'altronde consapevoli anche gli uomini del XVIII secolo. Infatti sebbene con il termine “diritti feudali” si faceva riferimento ai diritti che derivano dal contratto di feudo e di cui l'infeudazione

¹⁶ A. De Tocqueville, *L'antico regime e la Rivoluzione (1856)*, Milano, 1989, p. 126.

¹⁷ AA.VV., *Actes du Colloque internationaux du centre national de la recherche historique, L'abolition de la féodalité dans le monde occidental*, Toulouse 12-16 novembre 1968, Éditions du Centre national de la recherche scientifique. Paris, 1971.

¹⁸ A. Musi, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, 2004, p. 34.

¹⁹ M. Montorzi, *Diritto feudale nel basso medioevo*, Torino, 1991.

stessa è il principio diretto, nell'uso non si ometteva di estenderne il significato a tutti i diritti che trovandosi ordinariamente tra le mani dei signori, formavano nel loro insieme quello che si chiama il "complesso feudale". Così, le rendite signorili, i diritti di *champart*, le *corvées*, le bannalità, le prestazioni rappresentative di antiche servitù, vengono inserite in quei diritti feudali²⁰.

Sulla base di tali considerazioni pertanto gli studiosi dell'Antico regime prendevano le distanze da una concezione troppo ristretta dell'aggettivo "feudale". Jacques Godechot, durante lo stesso convegno di Tolosa, parlando di diritto feudali e feudalità affermava che nel XVIII e anche nel XIX secolo, in alcuni paesi vi erano ancora feudi, e dunque vi fosse una feudalità. Nonostante questa feudalità avesse caratteri diversi da quella del XIII secolo, ciò non toglie che era una feudalità. Si concludeva, quindi, alla fine di questo colloquio, circa l'esistenza di un regime feudale in età moderna, caratterizzato da un complesso di diritti e doveri, così come era stato pensato dai contemporanei.

A partire dalla tesi di Godechot si sono sviluppati una serie di studi con diversi approcci²¹ che consentono di arrivare ad affermare pacificamente che nell'Antico regime la feudalità era tutt'altro che un fantasma o una forma priva di contenuto²². In sintesi si può perciò confermare che – nel complesso – sia gli studi di storia politica che sociale abbiano prestato una notevole attenzione alla presenza e al ruolo della feudalità, arrivando a confermare che nel XVIII e XIX secolo, in alcuni paesi, si riscontra la presenza di feudi e istituzioni feudali e dunque – estendendo il campo – si può affermare che vi era una feudalità. Essa quindi, pur avendo caratteri diversi da quella del XIII secolo, restava a pieno diritto un tipo di feudalità che, tra l'altro, conservava un rilievo specifico nell'Italia del Nord tra XVI al XVIII²³.

Assodata la persistenza dell'istituzione feudale nell'età moderna, la seconda questione che vale la pena considerare riguarda le caratteristiche tipiche della feudalità moderna. Essa è ancora una forma sociale di raccordo tra chi giura fedeltà e chi offre protezione, ma è al contempo un sistema politico e istituzionale, essendo l'esercizio di un insieme di poteri da parte di un signore, sottoposto gerarchicamente a un principe che riconosceva e limitava il suo potere²⁴.

²⁰ A.VV., Actes du Colloque internationaux du centre national de la recherche historique, *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental*, Toulouse 12-16 novembre 1968, Éditions du Centre national de la recherche scientifique. Paris, 1971.

²¹ A. Musi, *op. cit.*, pp. 35-39.

²² *Ibidem*.

²³ G. Giarizzo, *La questione feudale nel '700 europeo*, in AA.VV., *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, II, Firenze, 1982, pp. 755-774.

²⁴ A. Musi, *op. cit.*, p. 39.

Il processo di statualizzazione moderna ha portato a un consolidamento della sovranità, che si è progressivamente affermata come unica e indivisibile. Tuttavia, al suo interno, molte dinamiche e strutture legate al sistema feudale hanno continuato ad esercitare la loro influenza.

Queste persistenti realtà feudali non devono essere interpretate semplicemente come elementi di opposizione alla nuova idea di sovranità, ma piuttosto come parti integranti e interconnesse nel processo di formazione degli Stati moderni.

In questo contesto vi era un continuo scambio e interazioni fra le antiche strutture feudali e la nascente sovranità statale da cui scaturivano relazioni di collusione – sfide e alleanze tra i due ambiti – e collisione – conflitti e tensioni derivanti dalle differenze strutturali e di potere.

La storiografia modernistica ha riconosciuto queste complessità, suggerendo che il rapporto di vassallaggio, tipico del sistema feudale, possa essere reinterpretato come un anticipatore della moderna concezione di sovranità²⁵. In altre parole, gli aspetti di lealtà, obbligo e gerarchia che caratterizzavano il rapporto vassallatico possono essere visti come precursori delle relazioni di potere e autorità che si svilupperanno negli Stati moderni, in cui l'idea di sovranità si sarebbe poi affermata in forma più articolata e sistematica.

Questa visione amplia la nostra comprensione delle dinamiche storiche, mostrando che l'evoluzione verso la modernità è stata caratterizzata non solo da una rottura con il passato feudale, ma anche da una sua rielaborazione e integrazione nel nuovo ordine politico.

D'altra parte secondo lo storico spagnolo José Antonio Maravall²⁶, la trasformazione da vassalli a sudditi era stato un passaggio quasi lineare. L'autore già nel 1972 ricordava che, ancora nel testamento della regina Isabella, si parlava di «sudditi e nativi», non eliminando l'uso di «vassalli». Nella formula in cui veniva definita la posizione del suddito rispetto al potere si sovrapponevano termini come fedeltà, lealtà, reverenza, obbedienza, soggezione, vassallaggio. Negli stessi anni Roland Mousnier forniva non pochi elementi di riflessione sul ruolo svolto dal feudale nelle vie della modernità. Il punto di partenza era assai simile alle posizioni di Maravall²⁷: il regno, come nuovo quadro di integrazione e senso di appartenenza, conservava il legame tra le persone e poteva non abolire, ma, al contrario, incorporare il legame di tipo feudale.

Sussistono molteplici i livelli di compenetrazione tra gli elementi più propriamente feudali e gli elementi che compongono la modernità. Lo stesso Mousnier affermava che la persistenza del feudalesimo era visibile anche nella visione gerarchica e nel sistema di valori. Egli, infatti, sosteneva che:

²⁵ M. Bloch, *op. cit.*, pp. 171-187.

²⁶ J.A. Maravall, *Stato moderno e mentalità sociale*, vol. I, Bologna, 1972, p. 490.

²⁷ *Ibidem*.

«Une réputation particulière restait liée, au XVIIe siècle, au fief et à la seigneurie, qui étaient l'ancienne récompense du soldat. La survie du régime seigneurial et du système féodal peut donc sans doute être liée à la survie dans les esprits et la sensibilité collective du principe militaire sur lequel la société a été fondée. Tout comme dans l'armée, la société était également organisée par rangs hiérarchiques. Ces rangs sociaux étaient liés à la hiérarchie des terres. Posséder des terres de rang hiérarchique supérieur signifiait donc aussi progresser dans les rangs sociaux».

Pertanto nelle complesse dinamiche che interessavano il rapporto fra Stato e feudalità lungo la Prima età moderna, il concetto di feudalesimo subiva una profonda trasformazione che non ne comportava la fine, ma, al contrario, un arricchimento delle sue tipologie originarie.

Il concetto di feudalesimo tra Cinque e Settecento veniva assimilato a molteplici significati: l'ordine di grandezza e di potenza, in primo luogo; la giurisdizione, l'insieme dei diritti signorili considerati come delega dei diritti di sovranità, vero e proprio valore aggiunto della proprietà feudale rispetto alla semplice condizione di proprietario terriero privato; infine il livello dell'amministrazione feudale. Dunque il sistema feudale si trasformava in una macchina sempre più complessa: un sistema di interconnessioni fittissime fra diritto ed economia, poteri di diritto e poteri di fatto, dinamiche che investivano la produzione e il mercato, apparato che aveva bisogno, ad esempio, di magistrati, funzionari esperti in gestione finanziaria²⁸.

Considerando tutte le argomentazioni presentate in precedenza, si può affermare che il feudalesimo, nei secoli dell'Antico regime, non rappresentasse soltanto un rapporto di scambio con la sovranità, ma si configurasse anche come un potere politico in grado di influenzare le forme e l'evoluzione dello Stato moderno²⁹.

La feudalità durante la Prima età moderna può essere quindi definita come un viluppo di legami sociali, forme di esercizio del potere (giurisdizioni), raccordi istituzionali e funzionamenti economici fondati prevalentemente sulla rendita da giurisdizione e sulla patrimonializzazione dei diritti signorili³⁰.

I. 1.2. Feudalità e Stato

A partire dagli anni Settanta del XX secolo, consolidato il fatto che la feudalità – pur trasformata – persiste per tutti i secoli dell'Età moderna, si apre un nuovo dibattito sulla relazione che esiste tra il processo di formazione statale e la struttura feudale ereditata dall'esperienza medievale.

Un'autorevole tradizione storiografica, risalente con buona probabilità al testamento politico di Richelieu, riteneva che l'accentramento del potere nelle mani del principe era stato osteggiato proprio

²⁸ A. Musi, *op. cit.*, pp. 42-43.

²⁹ R. Boutrouche, *op. cit.*, p. 300.

³⁰ *Ibidem*.

dalla nobiltà feudale, che si vedeva privata del proprio autonomo ruolo, costringendo il sovrano ad appoggiarsi alle comunità e all'alta borghesia³¹. In questo senso lo Stato moderno «si presenta soprattutto come fenomeno di accentramento»³² e di unificazione del potere, che fa capo al principe. Si legge infatti nell'introduzione al volume III di Rotelli e Schiera che:

«Il sovrano può portare avanti la sua opera di accentramento statale, che si protrae per alcuni secoli, nella misura in cui vi siano classi sociali interessate a sostenere tale disegno e dotate di forza sufficiente a consentirgli di riuscire, con il loro appoggio, nell'impresa. Deve trattarsi, naturalmente, di classi nuove, emergenti economicamente e politicamente, e tese, proprio per questo, a spezzare i vecchi equilibri e a crearne di più rispondenti alla loro consistenza. È noto che, in effetti, una classe sociale interessata al disegno della costruzione dello Stato ci fu e che essa è stata definita borghesia. È il nuovo aggregato sociale rappresentato dalla borghesia che sostiene il processo di accentramento monarchico riconoscendosi nel suo risultato, lo Stato moderno»³³.

Qualche anno prima su tali concetti si era espresso anche lo storico russo Boris Porchnev, il quale sosteneva che lo Stato assoluto agiva da “conservatore” dell'ordine feudale³⁴. Di un'altra idea era invece Mousnier il quale negava che si potesse vedere «nella monarchia assoluta uno Stato difensore di un regime feudale³⁵». Allo storico francese sembrava infatti incerta l'ipotesi che si potesse parlare di ordine feudale in Antico regime in quanto l'affermazione dello Stato moderno rompeva o, comunque, indeboliva i legami da uomo a uomo, che costituivano l'essenza del sistema feudale. Contemporaneamente J.R. Major, storico francese, correggeva il tiro sull'azione dirompente dello Stato, sostenendo che fino alla metà del Seicento è riscontrabile il fatto che le monarchie europee utilizzavano esattamente gli stessi strumenti feudali³⁶.

Lo Stato come ente politico, dopo anni di eclissi dovuta all'imporsi della scuola delle *Annales*, rientra prepotentemente nel dibattito storiografico. Perry Anderson nel suo fortunato saggio su *Lo stato assoluto*, pubblicato nel 1974, osservava che «la fine della servitù non significò la scomparsa dei rapporti feudali nelle campagne³⁷». Al contrario lo storico continua affermando che «la classe economicamente e politicamente dominante» continuava ad essere l'aristocrazia feudale che «dall'inizio alla fine dell'assolutismo non fu mai cacciata dal dominio del potere politico»³⁸. Ciò

³¹ A. J. Gurevič, *op. cit.*, p. 25.

³² *Ibidem*.

³³ E. Rotelli, P. Schiera, *Lo Stato moderno*, vol. III, *Accentramento e rivolte*, Bologna, 1974, p. 11.

³⁴ R. Ago, *La feudalità in Età moderna*, Roma-Bari, 1994, p. 204.

³⁵ R. Mousnier, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, vol. I, *Société et Etat*, vol. II, *Les organes de l'Etat et la société*, Paris, 1974, p. 101.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ P. Anderson, *Lo stato assoluto: origini e sviluppo delle monarchie assolute europee*, Milano, 1974, p. 19.

³⁸ G. Albertoni, L. Provero, *Il feudalesimo in Italia*, Roma, 2003, pp. 10-25.

voleva dire che «nella sua essenza, l'assolutismo fu un apparato di dominio feudale ripristinato e reimpiegato»³⁹. Stando alle tesi di Anderson quindi, il fatto che la sovranità diventava sempre più assoluta e accentratrice non comportava il venire meno dell'apparato di governo feudale, facendone emergere gli elementi continuità con il Medioevo.

Agli occhi dello storico di origine britannica la presenza o l'assenza di forme esplicitamente feudali di dominio assumevano un'importanza relativa, consentendogli di ricostruire quelli che per lui erano i lineamenti generali dello Stato assoluto. La sua interpretazione, inoltre, non escludeva l'idea di un'evoluzione statale verso l'assolutismo, limitandosi a negare che questo avveniva ai danni della nobiltà feudale. L'aristocrazia di cui parlava Anderson, almeno per l'Europa occidentale, aveva infatti perso gran parte dei propri connotati feudali per assumere piuttosto i tratti di una classe di proprietari terrieri, che le consentirono di integrarsi, anche se a prezzo di qualche conflitto, nello Stato moderno⁴⁰.

Nella stessa direzione si muovevano le ricerche dello storico medievista Philippe Contamine, in quanto egli sosteneva che «il legame feudale tarda a perdere la propria importanza politica e umana⁴¹».

Gli studi di questi ultimi anni hanno quindi messo in luce come sia l'atteggiamento della nobiltà nei confronti della corona, sia la politica del potere centrale in relazione al problema feudale non siano affatto omogenei ma anzi si differenzino accuratamente a seconda delle circostanze e delle persone coinvolte.

Come si vede dunque, le discussioni in merito a una continuità o meno fra feudalità e Stato moderno, sono ancora aperte e solo una moltiplicazione delle ricerche potrà darci un quadro più completo. Tuttavia quello che comunque emerge è un rapporto fra potere centrale e locale, intendendo in questo senso lo Stato che si stava affermando e il sistema feudale, caratterizzato da un gioco di scambi e compromessi⁴².

I. 2. Gli elementi di un “feudalesimo moderno”

Paradossalmente un'idea su che cosa si possa intendere con feudalesimo moderno può essere fornita dai decreti di abolizione del regime feudale: elementi costitutivi del sistema venivano considerate le servitù personali, residuo dell'antico servaggio; i diritti feudali o signorili come – ad

³⁹ O. Brunner, *Terra e potere*, Milano, 1983.

⁴⁰ P. Anderson, *op. cit.*, pp. 22-25.

⁴¹ K.O. Von Aretin, *L'ordinamento feudale in Italia nei secoli XVI e XVII e le sue ripercussioni sulla politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 48, Bologna, 1978.

⁴² R. Ago, *op. cit.*, pp. 204-214.

esempio – il monopolio di caccia o di pesca, la giustizia signorile costituita dai tribunali di villaggio presieduti dal signore o da un suo rappresentante, i canoni corrispondenti ad una quota del raccolto e gli altri oneri gravanti sulle terre contadine⁴³. Emerge da questi brevi accenni preliminari che del sistema feudale “originale” era sopravvissuta soprattutto il legame con la terra, ossia la base fondiaria, la signoria sulla terra, con i diritti di prelievo sul lavoro contadino che essa accordava al signore e con i privilegi specifici e distintivi che assegnava ai nobili. Erano invece venute meno le originarie implicazioni militari e di consiglio del legame fra *senior* e *vassus*⁴⁴.

Dal punto di vista terminologico quindi parlare di feudo, feudalità, vassallaggio durante i secoli dell’Antico regime sarebbe inappropriato. Tuttavia il linguaggio utilizzato dai contemporanei continuava ad attingere al vocabolario feudale, per quanto molte parole avessero conosciuto notevoli slittamenti di significato. In origine, per esempio, il vassallaggio veniva inteso come «la forma di dipendenza delle classi superiori, caratterizzate innanzi tutto dalla vocazione guerriera e di comando⁴⁵». Il vassallo nella Prima età moderna viene invece considerato come colui che era soggetto alla giurisdizione del signore. Allo stesso modo il concetto di omaggio, che in origine suggellava un patto tra guerrieri, fu progressivamente esteso anche ai contadini, per le loro mansioni servili, perdendo perciò qualsiasi connotazione cavalleresca.

D’altra parte lo stesso termine feudo che non aveva inizialmente una connotazione prevalentemente terriera, viene con il tempo a identificarsi sempre più strettamente con il concetto di signoria fondiaria, tanto che i due vocaboli sul finire dell’Antico Regime finiscono per essere interscambiabili⁴⁶, accrescendo la sua importanza come principio di organizzazione del territorio e di esercizio della sovranità⁴⁷.

È indubbio quindi che, pur usando in gran parte lo stesso lessico, il sistema feudale del tardo Antico regime – considerato in queste pagine – presenta caratteri originali, profondamente diversi da quelli che i medievisti tracciano sul solco di Marc Bloch per la società feudale⁴⁸. Ciononostante il feudo continua a costituire un insieme coerente, dotato di una sua logica funzionale, capace di integrare e interagire con le strutture ereditate dal passato, di trasformarle eventualmente dall’interno⁴⁹. Lo studio sulla feudalità in Età moderna non può quindi essere ridotto all’individuazione dei singoli istituti feudali. Per tale ragione l’analisi qui condotta non vuole consistere tanto nella precisazione degli scarti rispetto a un ipotetico modello medievale di riferimento, quanto nell’individuazione degli

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ M. Bloch, *op. cit.*, pp. 263-265.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ R. Ago, *op. cit.*, p. 161.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ R. Del Gratta, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all’Età Moderna*, Pisa, 1994.

⁴⁹ *Ibidem*.

elementi che caratterizzarono il feudalesimo nella sua “ultima stagione”, finché questi non sono venuti a mancare precipitandolo in una crisi irreversibile.

I. 2.1. La concezione istituzionale di feudo

Stabilire cosa sia, istituzionalmente, un feudo è un’operazione meno semplice del previsto. La normativa e la trattatistica che, sulla scia dei *Libri feudorum*, si erano succedute fino all’Ottocento inoltrato, elencavano infatti una grande varietà sia di feudi sia di diritti feudali⁵⁰. Ma poiché, per procedere nell’analisi, è necessario adottare una definizione non troppo vaga del nostro oggetto, di fronte alla diversità delle accezioni può essere utile ripercorrere l’analisi compiuta da Marc Bloch sul significato originario del termine e sulle ragioni della sua diffusione.

«Les langues germaniques anciennes - écrit donc Bloch - possédaient toutes un mot qui, apparenté de loin au latin pecus, servait de temps à autre ou selon les divers dialectes, à désigner tantôt les biens mobiliers en général, tantôt les plus répandus et les plus forme précieuse de ces actifs : le bétail. L’Allemand qui a fidèlement conservé le second de ces sens l’utilise encore aujourd’hui : Vieh. Les gallo-romains, la dérivant des envahisseurs germaniques, en firent un fief [...]. Au départ, il devait garder au moins une de ses acceptions : la plus large, celle de “bien meuble” [...]. Mais ce terme - issu de langues qu’en Gaule romane plus personne ne comprenait, donc dénué de tout lien avec le vocabulaire qui l’avait jadis soutenu - pouvait facilement s’écarter de son contenu étymologique. Dans les maisons des seigneurs, où il était d’usage quotidien, on s’habitua à ne retenir que l’idée de rémunération en soi, sans prêter aucune attention au caractère meuble ou immeuble des dons. Un compagnon, jusque-là nourri par le maître, recevait de lui des terres. C’était, à son tour, appelé le feu de l’homme. Puis, la terre devenant peu à peu le salaire normal du vassal, c’est à cette forme de rétribution, à l’exclusion de toute autre, que l’ancien nom, partant du sens opposé, fut finalement réservé [...]. Dans les pays de langue germanique, cependant, Vieh a conservé son sens de “bétail”, excluant les sens plus nobles [...]. Les distributions de terres dont bénéficiaient les militaires étant en principe provisoires, il était d’usage de les désigner par un nom tiré d’un verbe très courant dont le sens était : «céder, prêter». Le fief était un prêt : Lehn»⁵¹.

Il feudo costituisce dunque la retribuzione di un servizio e, come tale, aveva carattere provvisorio, legato al servizio stesso e a colui che lo prestava. Esso poteva consistere in un bene immobile, un castello o una terra. Ma il dominio che su un tale bene poteva esercitare colui che lo riceveva in feudo non era incondizionato. Un feudo, infatti, non era una proprietà privata che si poteva comprare, vendere, dividere, trasmettere liberamente. Al contrario esso introduce un’incongruenza rispetto al diritto di proprietà, quale è stato codificato dal diritto romano. Proprio per sanare questa

⁵⁰ M. Montorzi, *Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d’aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo*, Verona, 2005.

⁵¹ M. Bloch, *op. cit.*, p. 239.

contraddizione, a partire dal XIII secolo i giuristi presero quindi ad elaborare la teoria del doppio dominio, distinguendo tra proprietà eminente e dominio utile su un bene, cioè tra proprietà e disponibilità. Ciò che il signore concedeva al suo vassallo era solo quest'ultimo tipo di facoltà, mentre conservava per sé la proprietà eminente⁵². A queste condizioni i diritti del concessionario non potevano essere altro che parziali, limitati da quelli superiori del concedente. Perciò il vassallo aveva bisogno dell'assenso di quest'ultimo per disporre a qualunque titolo del feudo⁵³. Inoltre, se il concessionario moriva senza eredi, ma anche se veniva meno al giuramento di fedeltà che aveva pronunciato, il diritto di devoluzione prevedeva che la concessione feudale venisse revocata e i beni detenuti a tale titolo ritornavano al signore.

A partire dallo stesso periodo "la cultura dei giuristi" offriva la possibilità di dare una risposta anche al problema dei rapporti tra il titolare del territorio concesso in feudo e quanti abitano su di esso, proponendo un'interpretazione coerente del fenomeno delle giurisdizioni signorili. Di per sé, il dominio sulla terra accordava a chi lo deteneva una certa potestà su coloro che vivevano entro i confini della medesima. In molte aree d'Europa la giurisdizione signorile era perciò spesso il risultato di un processo "spontaneo" di appropriazione dell'autorità⁵⁴, che conferiva loro nuova legittimità. La concessione feudale così definita prevedeva quindi che insieme al bene il vassallo ricevesse dal signore il mandato ad esercitare una parte più o meno ampia di prerogative sovrane, soprattutto per quel che riguardava l'amministrazione della giustizia. Per un numero variabile di materie gli abitanti del feudo non venivano quindi sottoposti all'immediata autorità del sovrano, ma dipendevano invece da quella di un conte.

Può esserne un esempio il tenimento di San Damiano di Carisio, territorio ottenuto dal Conte Carlo Francesco Valperga di Masino il quale «delli 20 Dicembre 1636 venne regolarmente messo nel suo possesso di San Damiano suoi beni, acque, ragioni ecc.»⁵⁵ All'interno di questo territorio i conti di Masino, come si vedrà successivamente, detenevano diritti sulle acque di natura feudale. Tali prerogative venivano esercitate in vari modi: concedendo l'uso delle risorse idriche a intere comunità o stipulando contratti di affitto a singoli individui. Ne sono un esempio le acque della roggia «detta dell'Isolata» che «dopo aver bagnato le prateria di San Damiano sopra e sotto li molino e dato acqua allo stesso molino, venivano lasciate scorrere a beneficio di quelle di Nebbione esistenti oltre il fiume

⁵² R. Ago, *op. cit.*, pp. 3-10. Cfr anche P. Grossi, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992. Vd anche F.A. Goria, *Fra rinnovamento e tradizione. Lo speculum feudorum di Claude de Seyssel*, Milano, 2010.

⁵³ P. Brancoli Busdraghi, *Le origini del concetto di feudo come istituto giuridico*, in *Mélanges de l'école française del Rome*, 2002, pp. 955-968.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Archivio Storico del Castello di Masino (d'ora in poi ASCM), Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. III, Amministrazione dell'agenzia di San Damiano Carisio 1635-metà circa XX sec.

Elvo e al di là del medesimo di sopra in più delle otto oncie stabilite, ma ciò senza danno alcuno al territorio di San Damiano»⁵⁶.

La polemica antifeudale del XVIII secolo vedeva in questa delega di diritti giurisdizionali un elemento di disgregazione, una pericolosa limitazione della sovranità⁵⁷. Eppure alcuni secoli prima la costruzione stessa dello Stato era passata attraverso il meccanismo delle infeudazioni⁵⁸. Difatti, in assenza o in condizioni di forte debolezza dell'autorità centrale, le concessioni feudali offrivano al principe la possibilità di controllare più saldamente la compagine sociale proprio grazie ai legami verticali creati dalle infeudazioni che a lui facevano capo.

L'origine delle diverse prerogative signorili è assai varia: alcuni baroni le derivavano da una concessione dell'Imperatore; altri da quella di un Comune urbano; altri ancora semplicemente dalla consuetudine. Per disciplinare questa situazione, il diritto feudale offriva lo strumento giuridico più idoneo. Ciò legittimava la pienezza dei diritti giurisdizionali e signorili esercitati dai potentati locali⁵⁹. Ogni volta, infatti, che il duca di Savoia riusciva ad entrare in possesso di un castello, una terra, o anche solo di un diritto di giustizia, egli passava rapidamente ad infeudarlo, cioè a concederlo ad altri, ma in base ad un contratto che lo vedeva agire in veste di signore. Si viene così a creare una fitta rete di giurisdizioni feudali su quasi tutto il territorio⁶⁰.

Questo processo di riconoscimento o attribuzione di facoltà giurisdizionali si rivelava in grado di strutturare lo spazio, di riorganizzarlo attraverso la nuova integrazione che si stava venendo a creare tra autorità statale e feudalità.

I. 2.2. La natura giuridica del feudo

Da quanto si è detto finora emerge chiaramente come il feudo, l'investitura feudale e i diritti ad essi connessi ponevano grossi problemi di definizione che facevano molto discutere i giuristi.

L'Età moderna aveva comportato una spinta verso la privatizzazione del feudo, la cd "allodizzazione". Il primo passo in questo senso veniva compiuto nel momento in cui si stabiliva il diritto di trasmetterlo in eredità per poi di darlo in dote, dividerlo o alienarlo⁶¹.

Il feudo per tutta l'Età moderna poteva essere quindi definito come un complesso territoriale a cui erano legate alcune facoltà giurisdizionali che vincolavano gli abitanti del feudo e li obbligavano ad

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ R. Ago, *op. cit.*, pp. 7-8.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ G. Chittolini, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna, 1979, p. 48.

⁶⁰ *Ibidem*, p. 36.

⁶¹ F. A. Gorla, *Vicende della proprietà feudale in età moderna. Spunti sull'applicazione in Piemonte dei decreti ducali in materia di alienazione dei feudi: fra dottrina e giurisprudenza*, in *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*. Torino, 9-10 ottobre 2009 - troisième colloque P.R.I.D.A.E.S., Serre éditeur, Nice, 2012, p. 6.

una serie di oneri e di prestazioni⁶². Si vedrà nei paragrafi successivi che cosa concretamente si intenda con “facoltà giurisdizionali”.

Come si è detto precedentemente, il feudo era prima di tutto un beneficio, una ricompensa del servizio prestato dal vassallo, ma era anche la forma di dipendenza delle classi superiori, caratterizzate innanzitutto dalla vocazione guerriera e di comando⁶³. Il feudo era quindi la remunerazione propria del nobile, e poiché il servizio per antonomasia del nobile era quello delle armi, la concessione del feudo e l’esercizio delle prerogative ad esso connesse prevedevano che in cambio il vassallo fosse pronto a prestare omaggio al suo signore e a riconoscerlo come suo superiore. Durante l’Età moderna, come si è avuto modo di segnalare, veniva meno l’aspetto militare e quindi «l’onere di correre in suo aiuto in caso di guerra» e queste concessioni si trasformarono in un onere di ricognizione in denaro o in un tributo in natura⁶⁴.

Il diritto ad esercitare un qualche potere sui propri “dipendenti” aveva origini diverse: di per sé, la signoria fondiaria, quindi il dominio sulla terra, conferiva al conte la facoltà di disciplinare le attività di quanti vivevano all’interno dei suoi possedimenti. Nei confronti degli abitanti, il conte si trovava quindi investito di alcune prerogative, riassumibili nei poteri di «banno», cioè di comando e di coercizione. In virtù dell’investitura feudale, il concessionario aveva inoltre, generalmente, acquisito il diritto a sostituirsi al sovrano per esercitare in proprio alcune facoltà appartenenti alla sfera pubblica. Tuttavia quest’ultima prerogativa poteva anche essere concessa a posteriori, con il risultato di ampliare i privilegi connessi a un feudo. Spinti dal bisogno di ottenere denaro, i sovrani europei, avevano venduto un gran numero di giurisdizioni. Varie comunità venivano quindi infeudate proprio in Età moderna.

Generalmente i diversi titoli necessari ad esercitare la giurisdizione feudale, connessi rispettivamente alla signoria fondiaria, alla detenzione del potere giurisdizionale in senso proprio e alla signoria sui contadini venivano a cumularsi nella stessa persona o nella stessa famiglia. Questo è quanto avveniva con la famiglia dei Valperga di Masino, in particolare, nel territorio di San Damiano di Carisio. Essi esercitavano tali prerogative in maniera esclusiva e in regime di monopolio. Si vedrà successivamente in cosa esse si concretizzavano⁶⁵.

Tutti i feudatari godevano inoltre dei diritti di sorveglianza e polizia su alcuni fondamentali aspetti della vita del feudo. Sotto la loro giurisdizione rientravano, per esempio, sia i furti che i danni campestri, i quali erano tra le maggiori occasioni di controversie all’interno delle comunità rurali. Il

⁶² M. Bloch, *op. cit.*, p. 239.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ R. Ago, *op. cit.*, p. 181.

⁶⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. III, Amministrazione dell’agenzia di San Damiano Carisio 1635-metà circa XX sec.

fatto che il feudatario si trovava nel ruolo del danneggiato o del danneggiante, cioè di parte in causa nel processo, non bastava ad annullare la sua competenza.

La giurisdizione feudale, intesa come facoltà di controllo e di “disciplinamento”, si estendeva anche a quanto avveniva nelle strade e piazze del villaggio, dove le quotidiane occasioni di contatto e scambio sociale potevano facilmente trasformarsi in controversie e litigi. Le relazioni di vicinato potevano dar adito a tensioni, sia all’interno dell’abitato che tra i campi. Una delle più frequenti cause di conflitto riguardava la determinazione dei confini, sia degli edifici che dei terreni. La famiglia dei Valperga di Masino, infatti, è parte in causa di numerose controversie che la vedono contrapposta sia alle comunità limitrofe che a singoli particolari. Gli atti di causa riguardavano spesso la questione delle acque in particolare, per quanto riguarda i documenti analizzati, l’estrazione dell’acqua del fiume della Dora Baltea⁶⁶. Un atto di causa esaminato vedeva il Conte di Masino contro la Città d’Ivrea. La questione riguardava il fatto che «essendosi riempita dalla Dora l’asta della roggia che conduce l’acqua al mulino di detto Contado» il Conte di Masino «aveva mandato i suoi lavoranti a fare il cavo vicino a quello che era stato riempito». La Città d’Ivrea decideva di far imprigionare gli uomini del conte ritenendo che «nessuno potendo cavare acqua da’ fiumi senza espressa concessione la città negò l’allegato possesso, di cui non constarne e quando ne constasse, disse, che sarebbe clandestino, usurpativo, e senza titolo, di fatto de’ signori Conti passati. E che non doveva permettersi tanto danno alla Città per un sol molino». La causa si concludeva con il riconoscimento alla famiglia del «proposto immemorabile possesso di derivare, e trasportare l’acqua dalla Bealera predetta»⁶⁷.

Altra controversia in materia di acqua, vedeva contrapposta la famiglia ai signori conti Pietro Giacomo Cacciotti, Ludovica e Ottavia sorelle di Tina d’Ivrea. Il Conte di Masino, in questi documenti, affermava «che teneva, e possedeva in primogenitura feudale, e per convenzione seguita col serenissimo Duca Lodovico di Savoia una roggia, che leva dalla Dora Baltea vicino alle mura d’Ivrea, che serve alli suoi molini di Gravellino che si andavano facendo in detta roggia molte usurpazioni dalli signori Milani, e Cacciotti d’Ivrea, ed altri con romperli l’alveo, e sottrargli l’acqua ad un loro molino sì di giorni, che di notte in grave danno di esso sig. Supplicante, perciò ha pensato ricorrere e, supplicò venire inibita ogni molestia reale, e personale dai detti Milani, e Cacciotti, e da qualsivoglia altra persona sotto gravi pene»⁶⁸.

Come si può facilmente dedurre da quanto si è detto finora, l’esercizio dei poteri giurisdizionali da parte dei feudatari erano estremamente significativi. Da un lato essi sancivano lo stato di

⁶⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. III, Gestione delle acque irrigue di San Damiano Carisio 1670-1960

⁶⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. II, San Damiano Naviletto. Atti di lite 1686-1858;

⁶⁸ *Ibidem*.

dependenza dei concessionari e ne garantivano l'immutabilità, dall'altro contribuivano a creare una gerarchia all'interno della feudalità, il cui prestigio si misurava anche sulla loro portata.

Dal punto di vista economico la rendita da esercizio della giurisdizione era particolarmente redditizia. Difatti a tal proposito si parla di "diritti bannali" o "bannalità".

Il dominio sulle terre che appartenevano al feudatario assicurava allo stesso il diritto esclusivo di fornire i servizi fondamentali e, ovviamente, di incamerarne i proventi. Mulini, forni, macelli, osterie, pizzicherie, torchi, frantoi erano quindi esercizi esclusivi del signore, che li dava in gestione o li appaltava a mugnai, osti, fornai. Inoltre il diritto di monopolio non implicava solo l'esclusione di altri dall'esercizio di quelle attività ma anche l'obbligo per gli abitanti di utilizzare solo i servizi offerti dal conte: quindi, per esempio, vietava loro di recarsi fuori del territorio del feudo per rifornirsi presso un altro fornaio o presso un altro mulino.

Il mulino portava ai suoi proprietari una posizione di supremazia all'interno della società. Proprio da questo punto di vista i mulini rappresentavano un formidabile strumento politico ed economico. L'estrazione delle acque era infatti utile anche per il funzionamento dei mulini stessi, utilizzati principalmente per la macinazione del grano. Quindi, l'importanza di far funzionare questi mulini era grandissima. Difatti, i conti di Masino, come si legge dai documenti, «si sono sempre serviti dell'acqua del naviglio per uso delli molini di Gravellino», di cui la stessa famiglia era proprietaria.

Come si è detto le «bannalità» rendevano bene e costituivano spesso la percentuale maggiore delle entrate del feudo. Non stupisce quindi che esse fossero assai apprezzate. A volte accadeva che il feudatario le appaltasse o le "vendesse", in tutto o in parte, alla comunità.

Da tali considerazioni si evince come l'istituto del feudo, benché con caratteristiche diverse in Età moderna, era tutt'altro che scomparso. Ciò ci permette di accogliere la tesi secondo cui la formazione dello Stato moderno non ha fatto venir meno l'importanza politica e umana del legame feudale.

I. 3. La feudalità negli Stati sabaudi

Parlare di feudalità negli Stati sabaudi significa analizzare il rapporto esistente fra Stato e nobiltà nel Piemonte del Settecento⁶⁹. Nel lungo periodo che va dalla salita al trono di Vittorio Amedeo II, nel 1684, alla Restaurazione non vennero promulgate leggi che specificassero chi fosse nobile.

Per tutto l'Antico regime, infatti, negli spazi sabaudi quello di nobiltà era un concetto giuridicamente non definito⁷⁰. La conseguenza era che ogni volta che veniva promulgata una legge che garantiva ai nobili un qualche privilegio, i funzionari dello Stato si trovavano in difficoltà a chiarire con esattezza chi vi avesse diritto. Un esempio di ciò è quanto occorso fra 1723 e 1724,

⁶⁹ C. Pecorella, *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, 1995.

⁷⁰ P. Bianchi, A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi 1416-1848*, Brescia, 2017.

quando Vittorio Amedeo II ordinava ai governatori e ai prefetti delle città e province piemontesi di «preettare chiunque pretendesse esser gentiluomo» allo scopo di formare «uno stato di tutte le persone nobili» ed ovviare, così, ai «diversi inconvenienti che accadono soventi per parte delle persone ignobili che pretendono esser nobili e gioire di prerogative che non li competono»⁷¹. In mancanza d'una chiara legge in materia, l'operazione si rivelava assai ardua, al punto che, dopo pochi mesi, si decise di abbandonarla.

Problemi analoghi si ripresentavano ogni qualvolta che si cercava di dare una precisa consistenza alla nobiltà piemontese, non solo nel Settecento, come in occasione della riforma «de' pubblici» del 1775, ma ancora nella Restaurazione⁷².

Come correttamente osservato da Andrea Merlotti nella sua opera *L'enigma della nobiltà*, nel Piemonte sabauda la nobiltà piemontese non era solo quella feudale, che era sicuramente la più importante e quella numericamente più estesa, ma coesistevano più tipi di nobiltà. Pertanto sulla base di tale considerazione pare corretto affermare che, in Piemonte, nobiltà era un termine che andava declinato al plurale⁷³.

Nel Settecento, come si avrà modo di approfondire nei paragrafi successivi, la politica nobiliare dei sovrani sabaudi era volta a raccogliere all'interno del proprio sistema degli onori le diverse nobiltà presenti nei domini: un percorso segnato dalla continua vendita di feudi⁷⁴. Solo però alcuni di questi erano degni di questo nome: per lo più, infatti, si trattava di cascinali “eretti” in feudo, dai quali l'acquirente non derivava l'esercizio d'alcun potere, se non quello usufruire legalmente d'un titolo.

In realtà, tale acquisto costituiva per molte famiglie una sorta di tassa, pagata allo Stato per continuare a far parte del governo di questa o quella città. Vale la pena, però, sottolineare che, spesso, tali famiglie già da secoli facevano parte del ceto dirigente di quelle città e quindi erano già percepite come nobili. Adottando tale prospettiva, anche la politica nobiliare amedeana, della quale s'è spesso sottolineato l'intento filo-borghese, assume altre e differenti caratteristiche.

I. 3.1. Nobiltà e feudalità negli Stati sabaudi

Prima di analizzare più nel dettaglio la politica nobiliare di Vittorio Amedeo II è necessario comprendere quali erano le nobiltà presenti in Piemonte al momento della sua ascesa al trono. All'interno della nobiltà piemontese si potevano individuare tre grandi gruppi: 1) la feudalità medievale; 2) la nobiltà, feudale e non, creata dai Savoia, 3) la nuova nobiltà che venne a crearsi nel 1722.

⁷¹ A. Merlotti, *L'enigma della nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Perugia, 2000.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ P. Bianchi, A. Merlotti, *op. cit.*, p. 89.

⁷⁴ A. Merlotti, *op. cit.*, pp. 5-11.

Il primo gruppo era costituito dalla grande feudalità d'origine medievale, a sua volta composta da due nuclei principali: 1a) le antiche famiglie che discendevano dall'aristocrazia longobarda o franca dei secoli VIII e IX, come i Valperga, i San Martino e i Biandrate; 1b) la nobiltà d'origine basso-medievale, la quale, in Età moderna, entrava, in momenti diversi, al servizio sabauda. Entrambe queste nobiltà erano il nucleo più rilevante della nobiltà presente a Corte, nell'esercito e nella diplomazia, senza, peraltro, restare estranee, almeno sino alla prima metà del Seicento, alle magistrature e alle cariche civili⁷⁵.

Il secondo gruppo era formato da tutte quelle famiglie che acquistarono la nobiltà dai Savoia, i quali potevano creare nuovi nobili in virtù del titolo di vicari dell'Impero loro conferito, da Federico II, nel 1226⁷⁶. Ciò poteva avvenire principalmente attraverso tre modalità: a) l'acquisto d'un feudo; b) l'acquisto di una patente di nobiltà; c) l'esercizio d'una carica che comportava la nobiltà personale⁷⁷. Da Emanuele Filiberto in poi erano centinaia coloro che avevano acquistato feudi dai Savoia. Tenuto conto dell'esiguità territoriale dello Stato sabauda, ciò non sarebbe stato possibile se ogni feudo avesse avuto un solo feudatario⁷⁸. D'altra parte, i Savoia pur avendo interesse ad aumentare il numero dei feudatari, non ne avevano affatto ad aumentare quello dei centri infeudati. Essi vi provvedevano parcellizzando il più possibile i feudi a loro disposizione, vendendone parti anche piccolissime, cui però era appoggiato almeno il titolo di vassallo⁷⁹. Come osservava Stumpo, «nel corso del Seicento le nuove infeudazioni avvenivano soprattutto per parti di feudo, o meglio, per punti di giurisdizione»⁸⁰. Vi erano feudi divisi in tanti punti di giurisdizione che potevano essere ripartiti fra più famiglie.

Il secondo mezzo per creare nuovi feudi, senza aumentarne realmente il numero, avveniva attraverso i cosiddetti "smembramenti": il sovrano, cioè, "smembrava" dal territorio di città e comunità dei cascinali periferici, li erigeva in feudo, dando ad essi nomi accattivanti e ponendoli in vendita al miglior offerente. Carlo Emanuele I aveva utilizzato per primo tale mezzo, nel 1618, per rimpinguare le casse dell'Erario durante la guerra del Monferrato⁸¹. Egli aveva messo in vendita oltre cento feudi "smembrati": in tale modo, non solo si aveva avuto un forte afflusso di denaro nelle casse

⁷⁵ G. Castelnuovo, *Principi e città negli Stati sabaudi*, in Sergio Gensini (a cura di), *Principi e città alla fine del Medioevo*, Roma, 1996, pp. 77-93.

⁷⁶ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 45. Cfr anche I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati Sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, 2008.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ G. Tabacco, *op. cit.*, p. 58.

⁸⁰ E. Stumpo, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Settecento*, Roma, 1979, p. 317.

⁸¹ *Ibidem*.

dello Stato ma vi era stato anche un aumento nelle fila della nobiltà di nuovi titolati. Da allora, sino alla fine del Settecento, il ricorso agli “smembramenti” fu pratica costante dei sovrani sabaudi⁸².

Questa nobiltà creata dai Savoia fra Cinque e Seicento, ma analogo discorso vale anche per quella settecentesca, era altra cosa rispetto a quella medievale, che i duchi avevano accettato, magari favorito, ma con cui non erano mancati rapporti complessi e non sempre lineari. Basti pensare ai San Martino, che molto avevano investito per promuovere la leggenda della loro discendenza dal re Arduino, mezzo per proclamare sì la propria differenza rispetto alla nuova nobiltà, ma anche, e soprattutto, un’antichità e un prestigio tale da concorrere con quello dei Savoia stessi⁸³. Altro caso esemplare era quello dei Valperga, i cui rapporti con la Casa regnante erano, sino alla fine del Settecento, un alternarsi di momenti di collaborazione e di scontro.

Per comprendere quanto la nobiltà feudale fosse diversa dalla nuova che si stava venendo a creare, bastava considerare quali erano le ricchezze e gli spazi d’azione d’una famiglia di feudalità medievale ancora fra Sei e Settecento. Le vicende di grandi famiglie medievali piemontesi quali i San Martino, i Valperga, i Luserna e gli Avogadro erano un esempio in questo senso⁸⁴.

La nobiltà medievale manteneva il primato delle ricchezze anche oltre la fine dell’Antico regime. Riprendendo gli elenchi dei piemontesi più ricchi negli anni Novanta del Settecento analizzati da Luigi Bulferetti⁸⁵ si nota che dei 19 nobili con patrimoni superiore al milione, 17 provenivano da famiglie della feudalità medievale e solo due appartenevano a famiglie nobilitate del Seicento; delle sessanta famiglie il cui patrimonio era inferiore al milione, ma superiore a mezzo milione, più della metà erano già nobili nel Quattrocento e solo sei lo erano divenute nel Settecento⁸⁶. Un dato, questo, destinato a non mutare sostanzialmente nemmeno nell’Ottocento: dei 18 nobili plurimilionari deceduti a Torino fra 1860 e 1912 studiati da Anthony Cardoza, quasi tutti appartenevano a famiglie della feudalità medievale e solo uno ad una famiglia entrata nella feudalità durante il XVIII secolo⁸⁷.

Tornando, ora, al secondo dei tre gruppi di cui si faceva riferimento all’inizio del paragrafo, va detto che, oltre alla vendita di un feudo, i Savoia potevano nobilitare emanando apposite patenti.

⁸² E. Ricotti, *Storia della monarchia piemontese*, vol. 6, Firenze, 1861-1869, p. 312.

⁸³ C. Rosso, *Una burocrazia d’Antico regime: i segretari di Stato dei duchi di Savoia*, vol. I (1559-1637), Torino, 1992, p. 209.

⁸⁴ M. Grosso, M. F. Mellano, *Su una vicenda di Carlo Francesco Valperga, conte di Masino*, in *Spunti e profili nella storia del Piemonte nei sec. XVII e XVIII*, Torino, 1961, pp. 73-81. Interessante, per il suo valore simbolico, l’interpretazione fortemente antisabauda che la famiglia canavesana dava del proprio motto: *Ferme toy*. Esso avrebbe rimandato, infatti, a un duello fra un Valperga ed Amedeo VII di Savoia, il conte rosso: questi, disarcionato e in pericolo di vita, avrebbe alzato le mani verso di lui, esclamando «ferme toy, je suis ton prince», implorando la propria salvezza. Una vicenda che ancora a metà Settecento i Valperga vollero far raffigurare in un affresco nel loro castello di Masino.

⁸⁵ L. Bulferetti, *I piemontesi più ricchi degli ultimi cento anni dell’assolutismo sabauda*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe*, Firenze, 1958, p. 77-80.

⁸⁶ *Ibidem*.

⁸⁷ E. Genta, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, 1983, p. 90.

Questa era una pratica abbastanza frequente fra Cinque e Seicento. La caratteristica della nobiltà così concessa era, dunque, di non esser appoggiata su nessun feudo, per cui chi ne godeva non poteva fregiarsi d'un titolo nobiliare, ma solo dell'appellativo di nobile, premesso al suo cognome nei documenti ufficiali. Lo stesso Bulferetti scriveva «la nobilitazione talora creava i nobili, talora li riconosceva tali»⁸⁸, una considerazione che si adattava bene alle patenti di nobilitazione, poiché in molti casi si trattava del riconoscimento da parte sabauda d'una vita *more nobilium* praticata già da tempo⁸⁹. Non sempre però: basti pensare alle patenti che erano concesse «per merito di milizia», quale riconoscimento di particolari virtù militari. Vi erano poi una serie di cariche e professioni che nobilitavano chi le svolgeva. Non si trattava solo di magistrati e burocrati vicini al sovrano, ma di intere categorie, come i notai, riconosciuti nobili da Carlo Emanuele I nel 1614⁹⁰. Essi godevano della nobiltà personale, anche se, mancando una norma precisa in proposito, la prassi voleva che l'esercizio continuato, per più generazioni, di professioni nobilitanti trasformasse la nobiltà da personale in “generosa”, radicandola, cioè, nella famiglia. A tal proposito è opportuno precisare che l'abilitazione non era da confondere con la concessione della nobiltà. Un conto era, infatti, ricevere l'abilitazione a possedere feudi, alla quale, nella quasi totalità dei casi, seguiva immediatamente l'investitura di un feudo, altro era la concessione di nobiltà, come segno distintivo e onorifico, o la concessione di un titolo nobiliare indipendentemente dal possesso feudale⁹¹.

La politica di Vittorio Amedeo II aveva creato, invece, la terza categoria di nobiltà. Il sovrano nel 1720 si accingeva alla rivoluzionaria opera della avocazione dei feudi al Demanio mosso da considerazioni punitive nei confronti dell'antica nobiltà⁹². Infatti Vittorio Amedeo II nel suo desiderio di riaffermare la propria assoluta sovranità aveva, con la sua politica, da un lato ampiamente spogliato la nobiltà feudale, e dall'altro causato il sorgere di una nobiltà nuova, definita come la nobiltà del '22⁹³.

Il sovrano, infatti, dopo aver messo in vendita i feudi avvocati, essendo carenti di compratori «y attache la noblesse: ce qui révolta infiniment l'ancienne. Enfin pour accélérer ladite vente, il déclara quel es nouveaux annoblis pourraient venir à Cour»⁹⁴. Sotto lo stesso profilo si possono inquadrare i numerosi Editti principeschi, con i quali si delimitava l'area nobiliare, ma in direzione non meramente

⁸⁸ L. Bulferetti, *La feudalità e il patriziato nel Piemonte di Carlo Emanuele II (1663-1675)*, in *Annali delle Facoltà di Lettere, Filosofia e di Magistero dell'Università di Cagliari*, XXI, Cagliari, 1953, p. 121.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ C. Rosso, *op. cit.*, pp. 209-210.

⁹¹ E. Genta, *Le abilitazioni a possedere feudi negli Stati sabaudi nel sec. XVIII*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Milano 1981, pp. 187-188.

⁹² C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari, 1988, p. 318.

⁹³ *Ibidem*.

⁹⁴ E. Genta, *Le abilitazioni a possedere feudi op.cit....*, p. 189.

di chiusura e altezzosità, quanto piuttosto nell'accorto disegno di allettare i meritevoli facendo loro intravedere la concreta possibilità di entrare in quel ceto privilegiato⁹⁵.

Ciò aveva permesso, quindi, un allargamento dei quadri nobiliari alla borghesia la quale infatti, nel periodo in esame, trovava e realizzava in Piemonte uno dei momenti più favorevoli.

I. 3.2. L'antica nobiltà feudale

La ridefinizione del rapporto fra Stato e ceti nobiliari era una delle linee guida della politica sabauda per tutta l'epoca di Vittorio Amedeo II⁹⁶. Sin dai primi anni dopo la sua ascesa al trono, avvenuta al termine della reggenza materna nel 1684, il sovrano aveva messo in opera alcuni provvedimenti che, pur non sembrando apparentemente diretti a modificare gli assetti del secondo stato, potevano considerarsi i primi atti della sua politica nobiliare. Il primo provvedimento era quello dei "consegnamenti d'arma" del 1687⁹⁷. Con tale espressione s'intendeva l'ordine a tutte le famiglie che usavano, o intendevano usare, un'"arma" (cioè uno stemma), di registrarla presso dei funzionari ducali, previo il pagamento d'una tassa. Non si trattava d'un provvedimento nuovo: il primo sovrano sabauda ad ordinarlo era stato Emanuele Filiberto con un editto dell'8 aprile 1579. In esso, riprendendo un concetto già presente negli *Statuta* di Amedeo VIII (1430), il duca definiva gli stemmi una «honoranza che di autorità propria non è lecito ad alcuno attribuirselà, ma regalie a principi riservate e che si debba dalla liberalità loro concedere, in considerazione di qualche degna causa di benemerito»⁹⁸. Pertanto, egli ne proibiva l'uso a chi non era nobile (per sangue, dignità o grado) o non era in grado di attestare l'antichità dell'adozione della propria arma. Con un successivo ordine alla Camera dei conti del 21 giugno, il duca stabiliva, però, che, se qualcuno avesse voluto «ottenere privilegio di nobiltà et facultà di portare et usare arme», questi poteva rivolgersi ai delegati sabaudi preposti alle operazioni del consegnamento, ai quali era spettato raccogliere le informazioni su «qualità e meriti degli impetranti»⁹⁹. Sin dal loro apparire, i consegnamenti s'erano configurati come strumento insieme d'esazione fiscale e di promozione sociale. Nel 1597 un nuovo provvedimento in materia d'uso d'armi veniva promulgato dalla duchessa Caterina, moglie di Carlo Emanuele I. In esso, constatata l'inosservanza di quanto prescritto negli editti precedenti, veniva proibito «d'usare e valersi di armi nobili in pubblico né in privato senza haverne privilegio imperiale o nostro o sia de' nostri antecessori e maggiori». Il fatto stesso che, poco più d'un anno dopo, Carlo Emanuele I

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena, 1957.

⁹⁷ L.C. Gentile, *I consegnamenti d'arma: araldica e regolamentazione nello Stato sabauda*, in *L'identità genealogica e araldica. Fonti, metodologie, interdisciplinarietà, prospettive*, Atti del XXIII congresso internazionale di scienza araldiche, Torino, 21-26 settembre 1998.

⁹⁸ K.F. Werner, *Nascita della nobiltà. Lo sviluppo delle élites politiche in Europa*, Torino, 2000, p. 8.

⁹⁹ ASTo, Corte, *Mat. giur., Editti a stampa*, mz. 1, f. 58.

promulgasse un nuovo editto dello stesso tenore, che prevedeva, tuttavia, inasprimenti di pena, costituisce una testimonianza di quanto fossero forti le resistenze opposte dal basso alla volontà sabauda di disciplinare l'uso degli stemmi¹⁰⁰.

Quindici anni dopo, con un editto del 4 dicembre 1613, Carlo Emanuele I aveva ordinato un nuovo consegnamento. L'«arma» era stata definita «un contrassegno onorevole, introdotto per ornamento e decoro delle casate e famiglie nobili e qualificate, indirizzato ancora come per una testimonianza perpetua del molto valore e splendore acquistato tal'ora da persona virtuosa e memoria sua», e il duca aveva ordinato, per porre fine agli abusi, di «formare uno o più libri dentro quali registrare e dipingere tutte le insegne o arme sì di nobiltà che di famiglia, quali si potranno usare con suoi colori, figure e circostanze in ogni compimento»¹⁰¹. La custodia di tali «libri d'arme» era affidata alla Camera dei conti. L'editto aveva stabilito, poi, che, entro due mesi, dovesse partecipare al consegnamento «ogni capo di casa di qualsivoglia stato, grado e conditione si sia, benché privilegiato, etiandio vassalli, ufficiali et altre comunità»¹⁰². In realtà, per ottenere il privilegio, era sufficiente pagare una tassa aggiuntiva: la possibilità di usare legalmente uno stemma era, quindi, aperta anche a famiglie che sino a quel momento erano restate all'esterno del secondo stato. Il provvedimento nasceva da esigenze fiscali contingenti: si svolgeva, infatti, nei pochi mesi intercorsi fra la prima e la seconda guerra del Monferrato e il gettito che si sperava di ricavarne sarebbe stato impiegato per risanare le casse dello Stato¹⁰³. Esso era espressione anche della volontà ordinatrice del potere sabauda nei confronti del secondo stato. Si sperava, cioè, regolando l'uso degli stemmi, di dare maggiore unitarietà ad un ceto che, all'epoca, era ancora lontano dal riconoscersi compiutamente nel sistema degli onori sabauda. L'operazione però non si poteva considerare un successo: già nel 1620 il principe di Piemonte, il futuro Vittorio Amedeo I, invitava la Camera dei conti ad una maggiore risolutezza nel far osservare gli editti precedenti «pour ne laisser prendre plus de suite à la liberté de tel abuse»¹⁰⁴. Nel 1636, divenuto duca, aveva iniziato le procedure per un nuovo consegnamento, ma esse erano state interrotte, dalla sua improvvisa morte, l'anno successivo. Nei venticinque anni della prima reggenza e del governo di Maria Cristina (1637-1663) non fu emanato alcun provvedimento per regolamentare l'uso degli stemmi. Carlo Emanuele II, da parte sua, una volta assunto effettivamente il potere, pareva intenzionato ad ordinare un nuovo consegnamento, ma anche in

¹⁰⁰ G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia, delle loro tutrici, e de' Magistrati di qua da' Monti, raccolti dal Senatore G.B. Borelli*, Torino, 1681, 572. Vd anche F. A. DUBOIN, *Decisioni*, pp. 264-266.

¹⁰¹ A. Merlotti, *op. cit.*, pp. 14-20.

¹⁰² *Ibidem*.

¹⁰³ A. Merlotti, *op. cit.*, pp. 17-18.

¹⁰⁴ F.A. Duboin, *Decisioni*, t. VIII, p. 270.

questo caso il progetto rimase lettera morta, fino a quando, nel 1687, Vittorio Amedeo II fece indire il terzo ed ultimo consegnamento della storia dello Stato sabauda¹⁰⁵.

Anche in questo caso alla base vi erano considerazioni economiche. L'idea era stata avanzata, infatti, nel dicembre 1686, dal controllore generale delle finanze, Francesco Giacinto Gallinati, «per soccorrere le urgenze» delle casse dello Stato, provate dalle ingenti spese stanziare per reprimere la ribellione del monregalese e per la persecuzione contro i valdesi¹⁰⁶. Esito ultimo del consegnamento erano stati i «libri d'arme», la cui realizzazione era stata affidata al regio blasonatore, Tomaso Borgonio¹⁰⁷. Nelle intenzioni del duca, però, essi non dovevano presentarsi come dei «libri d'oro», sul modello di quelli esistenti, ma come un catalogo delle famiglie nobili e di quelle che, attraverso il servizio del principe, si candidavano a diventarlo in seguito. Nell'editto del 23 maggio 1687, infatti, era dichiarata l'intenzione non solo «di rilevare lo splendore» della nobiltà già esistente, ma di «aprire alle famiglie e persone capaci di merito una strada per farsi conoscere» dal duca, per invitarlo «a considerarle nelle occasioni d'impieghi tanto di giustizia quanto del militare»¹⁰⁸. Questo scopo prese il sopravvento su quello fiscale, come dimostra il fatto che, per allargare il numero di famiglie che potevano essere comprese nei «libri d'arme», furono previste una serie di esenzioni dal pagamento della tassa, che diminuirono considerevolmente l'introito finale. La prima esenzione era prevista sin dall'editto del 23 maggio e riguardava «quelle casate che già nella pubblica estimatione» erano «considerate per nobili», anche «in mancanza del privilegio o concessione havuta» dai precedenti duchi sabaudi. L'unica condizione era che i consegnatari presentassero «prove sommarie d'aver avuto nelle loro famiglie cariche di ambasciate, di magistrature, di militia, giurisdizioni, o altri impieghi riguardevoli in servitio della nostra Corona o d'altri principi sovrani»¹⁰⁹. Una seconda esenzione era stabilita, con l'editto del 28 agosto 1687, per «tutti li laureati si di legge che di medicina hoggidi viventi, come pure li nostri ingegneri e gli aiutanti di camera, tanto effettivi che costituiti agl'honori solamente, dalli signori principesse e principi miei zii, e li loro elemosinieri e cappellani»¹¹⁰.

Se si giudica il consegnamento del 1687 dal punto di vista della politica finanziaria, non si può dire che esso aveva avuto un risultato particolarmente rilevante. Luisa Gentile aveva calcolato che il gettito incamerato fosse pari a 18.672 lire di Piemonte. L'esiguità di tale somma risultava se si considerava che il bilancio del 1686 registrava uscite per oltre 7 milioni di lire, di cui due per le spese

¹⁰⁵ D. Carutti, *Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, Torino, 1856.

¹⁰⁶ ASTo, Corte, *Mat. Econ., Int. E regol. di comunità*, m. 2, f. 2. Su Gallinati cfr. E. Stumpo, *op. cit.*, pp. 12, 221.

¹⁰⁷ G. Mola Di Nomaglio, *Feudalità e blasoneria nello Stato sabauda*, Ivrea, 1992.

¹⁰⁸ F.A. Duboin, *Decisioni*, t. VIII, pp. 277-280.

¹⁰⁹ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 18.

¹¹⁰ F.A. Duboin, *Decisioni*, t. VIII, pp. 277-280.

militari. Con essa si potevano pagare a stento gli stipendi annui della Gran cancelleria (17.410 lire), ma non quelli del Senato (52.283 lire) o della Camera dei conti (72.607 lire)¹¹¹.

Non è, quindi, su questo terreno che va misurato il successo del provvedimento, ma nella capacità di attirare numerose famiglie in un processo d'ascesa sociale.

La rottura dell'alleanza con la Francia, alla quale lo Stato sabauda era stato costretto dagli esiti della guerra civile e la conseguente partecipazione alla guerra dei nove anni (1688-1697) obbligarono Vittorio Amedeo II ad interrompere l'azione riformatrice. Per il Piemonte il conflitto si concludeva nel 1696 con un esito quanto mai favorevole: l'esercito sabauda aveva perso le battaglie, ma aveva vinto la guerra, chiudendo, in tal modo, la lunga fase di sudditanza alla Francia, frutto della politica italiana di Richelieu¹¹². Fra 1698 e 1700 Vittorio Amedeo II decideva di metter in opera le proposte che gli erano state presentate, fra 1688 e 1689, da Gallinati. Nel 1698 ordinava un consegnamento dei feudi, indispensabile per verificare gli eventuali abusi e nel 1700 emanava un nuovo regolamento per l'uso dei titoli nobiliari (limitati, peraltro, a tre: marchese, conte e barone)¹¹³. L'azione di accertamento delle proprietà nobiliari e delle loro immunità era in piena attività quando lo scoppio della guerra di successione spagnola costrinse il sovrano ad interrompere nuovamente le operazioni, riprese, però, subito dopo la pace di Utrecht. Nel 1717 una commissione di giuristi aveva preparato uno «stato de' feudi», in cui erano indicati quelli «da riunirsi», «da devolversi per estinzione della linea o per delitto di fellonia» e «da ridimensionarsi secondo le prime investiture» e all'inizio dell'anno successivo il sovrano ordinava una completa «recognizione e scrutinio di tutti gli effetti demaniali»¹¹⁴. Tutto era ormai pronto per l'avocazione.

I. 3.3. Le nuove nobiltà

Il 7 gennaio 1720 Vittorio Amedeo II¹¹⁵ ordinava che venissero esaminate tutte le alienazioni di feudi avvenute sino ad allora e che, ove i feudatari non fossero stati in grado di dimostrare d'averli regolarmente pagati, i feudi venissero avocati¹¹⁶. Fra 1720 e 1722 era stata valutata l'avocazione di 820 feudi, ma solo 172 erano stati poi effettivamente riuniti al Demanio¹¹⁷. Molte famiglie della grande feudalità si videro avocare feudi che erano da secoli parte del loro patrimonio: il caso forse più eclatante era stato quello di Aglié e San Germano, che i San Martino ricomprarono per 50.000

¹¹¹ E. Stumpo, *op. cit.*, pp. 223, 269, 278, 282-284.

¹¹² D. Carutti, *op. cit.*, pp. 406-409.

¹¹³ Archivio di Stato di Torino (d'ora in poi ASTo), Corte, *Mat. econ., Dem., donat. e suss.*, mz. 6, f. 3. Cfr. anche F.A. Duboin, *Decisioni*, t. VIII, pp. 282-284.

¹¹⁴ ASTo, Corte, *Mat. econ., Dem., donat. e suss.*, m. 5, fascc. 9-10.

¹¹⁵ G. Symcox, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabauda (1675-1730)*, Torino, 1985.

¹¹⁶ D. Carutti, *op. cit.*, pp. 406-409, vedi anche F. A. Gorla, *op. cit.*, pp. 3-11.

¹¹⁷ G. Quazza, *op. cit.*, pp. 164-174.

lire; ma se ne potrebbero citare molti altri, come Mazzé, tolto ai Valperga, che lo ricomprarono per 41.000 lire, o Limone, avvocato al marchese Tana, che lo riacquistò per 65.000 lire¹¹⁸. A seguito dell'avocazione i feudi così ottenuti non furono semplicemente venduti, ma prima divisi il più possibile. Per esempio: mentre il feudo di Ormea veniva acquistato da quel Carlo Vincenzo Ferrero, sino ad allora solo consignore di Roasio, che stava emergendo come il futuro grande ministro di Carlo Emanuele III, quello di Lanzo fu "smembrato" in undici feudi più piccoli, venduti ad altrettante famiglie. In tal modo, Vittorio Amedeo II otteneva il duplice risultato di rompere, da un lato, gli agglomerati feudali troppo coesi e, dall'altro, di investire feudatari i cui interessi gravitavano su aree dello Stato¹¹⁹.

Come si è già accennato precedentemente, i feudi avvocati nel 1720 furono messi in vendita fra il 1722 e 1725. Per molti acquirenti questo significava l'accesso ai ranghi del secondo stato. Fu lo stesso Merlotti che, analizzando i feudi venduti dal Demanio in quel periodo, divise gli acquirenti in tre gruppi¹²⁰.

Il primo era quello che presentava minori problemi di definizione: esso comprendeva, infatti, acquirenti (la maggior parte), che facevano già parte in precedenza della feudalità¹²¹. In un secondo gruppo facevano parte quelle famiglie che entravano nella feudalità, ma che appartenevano già in precedenza alla nobiltà¹²². Un terzo gruppo, costituito da coloro che sembrerebbero aver fatto allora il proprio ingresso nel secondo stato, la vera e propria "nobiltà del '22". Si trattava d'un gruppo abbastanza ristretto¹²³. È ad esso che si deve rivolgere l'attenzione per cercare la borghesia, divenuta nobile.

È comunque indubbio che, nel periodo in esame, la borghesia trovò, e realizzò in Piemonte, uno dei suoi momenti più favorevoli¹²⁴. Già nei secoli passati il ceto borghese aveva avuto un suo spazio, tutto sommato ben individuato, che si evidenziava, nell'ambito dei rapporti economici, in un non indifferente peso, soprattutto nelle attività preindustriali e commerciali; anche per quanto concerneva la proprietà e l'intraprendenza nel campo agricolo. Dunque, pur restando in posizione di netta inferiorità rispetto alla nobiltà feudale, i borghesi avevano da tempo una rilevanza non disprezzabile¹²⁵. Nell'ambito locale, indubbiamente esisteva da lungo tempo un ceto economicamente e socialmente superiore, detentore della rappresentanza comunale e della gestione della cosa pubblica,

¹¹⁸ *Ibidem*.

¹¹⁹ Stuart J. Woolf, *Studi sulla nobiltà piemontese nell'età dell'assolutismo*, "Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino", s. IV, V, Torino, 1965, pp. 200-230.

¹²⁰ *Ibidem*, p. 240.

¹²¹ *Ibidem*, p. 243.

¹²² A. Merlotti, *op. cit.*, pp. 92-101.

¹²³ G. Quazza, *op. cit.*, p. 173.

¹²⁴ E. Genta, *Le abilitazioni a possedere feudi...*, pp. 194-195.

¹²⁵ *Ibidem*.

che aveva sancito la propria superiorità anche in senso nobiliare, ottenendo la concessione, o la conferma, per esempio, di armi gentilizie e il riconoscimento di uno status elitario¹²⁶.

Continuando nell'analisi della politica nobiliare dei Savoia, nell'autunno 1733 lo Stato sabauda entrava nella guerra di successione polacca, schierandosi, a fianco dei francesi contro l'Impero. Come sempre, la gestione del conflitto aveva richiesto ingenti somme di denaro, per procurarsi le quali il governo sabauda era ricorso a mezzi ormai tradizionali e consolidati, quali l'aumento del debito pubblico e, cosa che qui interessa maggiormente, la messa in vendita. Difatti, alla fine del 1733, oltre un centinaio di feudi, venivano "smembrati" da città e comunità¹²⁷. La risposta era stata buona, ma inferiore alle attese: diversi feudi erano restati invenduti e, nel frattempo, la situazione economica si aggravava a causa di una forte carestia. Secondo diversi funzionari, un limite all'acquisto dei feudi era dato dalle *Regie costituzioni* del 1729, le quali avevano stabilito che esso fosse consentito solo a chi fosse già nobile; altrimenti si dovevano acquisire prima le patenti di nobiltà o di abilitazione¹²⁸. Per favorire la vendita dei feudi il 21 febbraio 1735, Carlo Emanuele III emanava un editto di grande importanza per la definizione della nobiltà nei domini sabaudi. «Per agevolare la vendita de' feudi e soccorrere col danaro che può da essa ritrarsi le finanze nelle notorie urgenze della guerra», il sovrano decideva di «togliere quelle difficoltà le quali possono eccitarsi circa la capacità delle persone che volessero attendere alla compra di detti feudi a riguardo di coloro che altro titolo non avessero se non quello che puonno ricavare o da qualche impiego militare o dal semplice grado della laurea». In pratica, egli riconosceva agli ufficiali (a partire dal grado di capitano), ai laureati e ai loro discendenti un grado di nobiltà sufficiente per «l'acquisto de' feudi», senza dover pagare la tassa di abilitazione¹²⁹. Il risultato era stato eccellente in quanto «furono abbondanti le alienazioni de' feudi»¹³⁰.

La guerra si concludeva, di fatto, nel 1736, con l'annessione allo Stato sabauda delle province di Novara e Tortona, sancita dalla pace stipulata a Vienna il 18 novembre 1738. Nello stesso anno Carlo Emanuele III istituiva una commissione per chiarire chi poteva essere definito «nobile e capace d'acquistar feudi». Si chiedeva di definire chi fosse realmente nobile nello Stato sabauda. Componevano tale commissione il primo presidente del Senato il conte Caissotti di Santa Vittoria, il terzo presidente Michele Antonio Siccardi e l'avvocato generale Ludovico Dani.

La commissione, dopo attente discussioni, riconosceva la nobiltà di quelle famiglie che costituivano ampia parte dei ceti dirigenti delle città di provincia piemontesi e che fondavano il

¹²⁶ L. Bulferetti, *La feudalità e il patriziato op. cit.*, p. 440.

¹²⁷ L'elenco dei feudi "smembrati" è in F. A. Duboin, *Leggi*, t. XXIV, Torino, 1818-1868, pp. 110-114.

¹²⁸ E. Genta, *Le abilitazioni a possedere feudi op. cit.*, p. 196.

¹²⁹ F.A. Duboin, *Leggi*, t. XXIV, pp. 449-453.

¹³⁰ ASTo, Sez. Corte, *Mat. Econ., Demanio, donativi e sussidi*, m. 13, f. 16.

proprio *status* nobiliare sulla vita civile e sul riconoscimento dal basso. Così facendo, si mirava ad invogliarle ad acquistare feudi affinché entrassero a far parte dell'unica "piena nobiltà" nel sistema degli onori sabauda¹³¹.

Nel 1742 lo Stato sabauda entrava, nuovamente, in guerra. Come sette anni prima, il governo decideva di "smembrare" e mettere in vendita numerosi feudi, riproponendo il problema dell'abilitazione. Carlo Emanuele III istituì una nuova commissione, presieduta dal segretario agli Interni, il conte Victor-Amédée Chapel de S. Laurent¹³². La decisione cui questa giungeva era sintomatica di quanto il problema della definizione della nobiltà costituiva un terreno di scontro e contrattazione. Si stabiliva, infatti, di «admetter all'acquisto de' feudi» le «persone civili», senza chiedere loro esplicitamente il pagamento della tassa d'abilitazione, ma «con farli virtualmente pagare dett'abilitazione senza che di essa si avesse a far menzione nelle patenti»¹³³. In pratica, se il prezzo fissato per un determinato feudo era di 4.000 lire, nel caso in cui a volerlo acquistare era una «persona civile», come «avvocati o capitani o discendenti da essi», il prezzo veniva ritoccato di 1.000 o 2.000 lire, corrispondenti a quella tassa d'abilitazione che non si richiedeva loro esplicitamente, evitando così di metterne in pubblico la non nobiltà, ma che comunque loro pagavano¹³⁴.

Terminata la guerra di successione austriaca nel 1748, Carlo Emanuele III ordinava che chi «voleva acquistare feudi, se non era effettivamente nobile, dovesse ricorrere e ottenere patenti di nobilitazione e abilitazione». Il risultato fu il crollo delle vendite dei feudi da parte dello Stato¹³⁵.

Per sopperire a questo, nel dicembre del 1755, Carlo Emanuele III emanava nuove patenti stabilendo che:

«sopra l'intelligenza di questa nostra dichiarazione l'editto del 1735 è nato il dubbio se la capacità all'acquisto de' feudi in favore delle sovranominate persone capitani e laureati fosse meramente ristretta all'acquisto che ne facessero immediatamente dal nostro Regio patrimonio o assoluta e indistinta e, per conseguenza, estensibile anche all'acquisto de' feudi che ne facessero da terzi. Ed essendo nostra intenzione che tale capacità non debba estendersi oltre agli acquisti che ne faranno dal Regio patrimonio, ordiniamo doversi li capitani e laureati come anche li discendenti loro riputare bensì capaci per l'acquisto de' feudi, ma per quei feudi solo che acquisteranno immediatamente dal nostro Regio patrimonio, volendo che quanto agli altri che già fossero posseduti da terzi, non siano riputati capaci d'acquistarli, quando altro titolo non

¹³¹ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 54.

¹³² Appartenente ad una famiglia della nobiltà savoiarda, S. Laurent (1682-1756) aveva percorso sino ad allora una brillante carriera nell'Azienda delle finanze: primo ufficiale nel 1717, generale nel 1730 e controllore generale nel 1734. Nel 1742 era stato trasferito alla Segreteria agli interni, a capo della quale sarebbe rimasto sino alla morte.

¹³³ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 55.

¹³⁴ *Ibidem*.

¹³⁵ E. Genta, *Le abilitazioni a possedere feudi op. cit.* ..., pp. 199-200.

abbino per istabilire la detta capacità se non è quello che risulta dalla suddetta qualità di capitani, laureati o di discendenti da essi»¹³⁶.

In questo modo vi era stata la ripresa della vendita dei feudi. Conseguenza di questa politica era anche una maggiore attenzione dello Stato all'uso dei titoli nobiliari, facendo il possibile per regolamentare, in particolare, l'uso di quello comitale, che si era soliti riconoscere a tutti coloro che erano semplici vassalli o che, addirittura, possedevano solo feudi rustici. Sin dal 1742 si era deciso di non aderire più «alle istanze di quelli che, per il fine di esporsi a minore spesa, offerivano di prender la giurisdizione col solo titolo signorile»¹³⁷, perché lo Stato incassava meno soldi, ed essi non «tralasciavano di godere del titolo comitale, che loro dà il pubblico, quantunque indebitamente»¹³⁸. Il momento più alto della lotta contro l'uso indebito dei titoli coincideva, però, con la pubblicazione della terza versione delle *Regie costituzioni* del 1770. In esse era stata mantenuta la sezione già presente nel testo del 1729, intitolata *De' titoli, e delle denominazioni de' feudatari*, in cui si stabilivano le pene per chi aveva usato titoli non autorizzati.

L'ultima verifica generale dei titoli feudali era stata, in buona sostanza, quella operata da Vittorio Amedeo II, con sistemi che Carlo Emanuele III non era disposto a seguire. I funzionari sabaudi studiarono, allora, un metodo ingegnoso per provvedere ad essa, pur senza dichiararla formalmente. Fra 1769 e 1770 era stata decisa, infatti, una «visita del tabellione», cioè una verifica degli atti notarili stesi da tutti i notai piemontesi¹³⁹. Apparentemente, si trattava d'un atto amministrativo, che non aveva alcun legame con la nobiltà: in realtà, i funzionari avevano l'ordine di verificare la veridicità dei titoli con cui i nobili si erano firmati negli atti notarili¹⁴⁰. Una volta verificato l'abuso, i funzionari lo denunciavano all'avvocato fiscale della provincia in cui avevano operato e questi convocava il nobile in questione, notificandogli il reato commesso, la multa da pagare e il divieto ad usare il titolo di cui aveva abusato. Naturalmente il nobile poteva, pagata la multa, chiedere che gli fossero concesse apposite patenti per usare legittimamente il titolo. Il sovrano non mancava di concedergliele, previo, naturalmente, il pagamento d'una tassa adeguata¹⁴¹.

Pertanto, negli ultimi decenni del Settecento, chiunque voleva vedersi socialmente riconosciuto come nobile doveva potersi fregiare d'un titolo. Fu allora che s'impose e proliferò l'uso del titolo di cavaliere¹⁴². Solitamente usato nelle famiglie d'origine feudale per i figli cadetti o per i membri degli

¹³⁶ F.A. Duboin, *Leggi*, t. XXIV, p. 489.

¹³⁷ E. Genta, *Le abilitazioni a possedere feudi op. cit.*, pp. 214-222.

¹³⁸ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 65.

¹³⁹ I. M. Adorno, *Il controllo sull'attività notarile nello Stato sabaudo della Restaurazione. Un'indagine «a campione»: le visite del tabellione nelle tappe di Felizzano e San Damiano*, "BSBS", XCIII, Torino, 1995, pp. 605-606.

¹⁴⁰ *Ivi*, pp. 601-669.

¹⁴¹ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 69.

¹⁴² *Ibidem*.

ordini cavallereschi, gli aristocratici esterni alla feudalità se ne appropriarono per dare alla nobiltà quella riconoscibilità esterna che era ormai impensabile senza l'uso di un titolo. Come scriveva, alle soglie della caduta dell'Antico regime, il procuratore generale Favrat, era ormai usuale chiamare cavalieri sia «li discendenti da vassalli» sia i nobili non feudatari¹⁴³.

Come si evince dalle pagine precedenti, nel Piemonte del Settecento la nobiltà era stata oggetto d'un sistema normativo, di tipo non legislativo, costituitosi nel corso degli anni per l'azione interpretativa dei giuristi del principe. La scelta di non promulgare una legge organica, che specificasse, con la dovuta chiarezza e precisione, sia chi doveva esser considerato nobile sia quali obblighi e privilegi ciò comportava, era propria di tutti e quattro i sovrani che si susseguirono sul trono durante il XVIII secolo, da Vittorio Amedeo II a Carlo Emanuele III, da Vittorio Amedeo III a Carlo Emanuele IV. Ne consegue che lo Stato sabauda non ebbe mai una legge sulla nobiltà. In quest'ottica, esso costituiva un'eccezione nel panorama italiano. Alla metà del Settecento, infatti, erano diversi gli Stati della penisola che si dotarono di leggi o di tribunali preposti alla determinazione giuridica del secondo stato¹⁴⁴.

Si può ritenere che la mancanza d'una legge organica sulla nobiltà dipendeva da due ragioni strategiche del governo sabauda. L'indeterminatezza cetuale che derivava dall'assenza di tale legge generava continue tensioni, che le autorità centrali sfruttavano, inserendovisi abilmente, per sviluppare la propria politica sul territorio¹⁴⁵. Da questo punto di vista, lungi dal costituire una debolezza, l'assenza d'una legge sulla nobiltà costituiva, invece, uno strumento di contrattazione e controllo nei confronti dei ceti dirigenti locali. La seconda ragione nasceva come diretta conseguenza dell'estrema eterogeneità delle terre che costituivano lo Stato sabauda alla metà del Settecento. Esso era, infatti, composto da cinque spazi principali e ognuno dei quali aveva i suoi usi fiscali, i suoi statuti e le sue nobiltà¹⁴⁶. Pur mantenendo una sostanziale coerenza con alcune linee di fondo, la politica sabauda, sfruttava le occasioni che si presentavano di volta in volta rispetto alle diverse realtà con le quali si doveva confrontare¹⁴⁷.

Cercando di tirare un po' le fila del discorso si può ritenere che vi era una nobiltà organizzata per gradi, una sorta di piramide, al vertice della quale l'unica "vera e piena" era quella feudale, facente capo al principe. Al di sotto di questa vi erano diversi gradi di nobiltà, via via minori, ciascuno necessaria e sufficiente solo ad ottenere questo o quel privilegio, come acquistare feudi senza pagare

¹⁴³ *Ibidem*.

¹⁴⁴ M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il re di Sardegna. Storia esterna della compilazione*, Torino, 1928.

¹⁴⁵ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 250.

¹⁴⁶ F. L. Ganshof, *op. cit.*, p. 172.

¹⁴⁷ *Ibidem*.

la tassa d'abilitazione o istituire fidecommessi e primogeniture, ma niente più. Alla base di tale piramide stava la nobiltà semplice, quella ottenuta per patenti.

I. 4. Verso l'abolizione del feudalesimo

Le istituzioni feudo-vassallatiche sono sopravvissute fino al termine dell'*Ancien régime* e incontriamo, per lo meno in qualche paese, loro sopravvivenze ancora nel XIX e nel XX secolo. È però altrettanto vero che dalla fine del secolo XII, nei vari stati dell'Europa occidentale, tali istituzioni cessavano di rappresentare una caratteristica veramente essenziale, tipica del sistema politico e della struttura sociale di una nazione in un determinato periodo¹⁴⁸.

Qualche feudo è sopravvissuto. Dal punto di vista, di quello che definiremmo oggi del diritto privato, erano ormai solo terre la cui trasmissione dava origine ad atti giuridici e a singoli diritti. Inoltre l'occupante poteva essere tenuto a prestazioni di vario genere, dato che il servizio militare non era quasi più richiesto. L'elemento personale dei rapporti feudo-vassallatici era diventato qualcosa di assolutamente accessorio: l'omaggio e la fedeltà erano quasi soltanto più formalità alle quali bisognava sottomettersi entro certi termini di tempo per entrare regolarmente in possesso del feudo¹⁴⁹.

Gli atti da compiere al momento delle mutazioni e i processi provocati dai conflitti relativi ai diritti da esercitare sul feudo attribuivano un'importanza sempre crescente ai tribunali competenti in tali materie.

Contemporaneamente, si era prodotta una trasformazione nei personaggi che detenevano i feudi. A partire da un certo momento, si era assistito all'acquisto di feudi da parte di borghesi accanto ai nobili.

Questo tipo di acquisizioni rappresentava spesso, come si è già detto, uno strumento di ascesa sociale. Tutto ciò era tanto più rilevante se si evidenzia come, molto frequentemente, e in determinate regioni, un feudo costituiva una signoria, e comportava quindi per l'acquirente l'esercizio di una giurisdizione nonché il godimento di una serie di diritti utili e di prerogative onorifiche.

Sotto il profilo del diritto pubblico, le istituzioni feudo-vassallatiche hanno continuato a lungo a rivestire una certa importanza. Fino alla fine del medioevo rappresentavano un mezzo per creare legami tra uno stato e un territorio¹⁵⁰.

Partendo quindi da tali considerazioni, nei paragrafi che seguono si analizzerà come negli Stati sabaudi si sia giunti progressivamente, e non senza difficoltà, all'abolizione della feudalità.

¹⁴⁸ *Ibidem*.

¹⁴⁹ N. Nada, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, Torino, pp. 90-120.

¹⁵⁰ *Ibidem*.

I. 4.1. La situazione politica, economica e sociale in Piemonte nel XVIII secolo

In Francia, l'abolizione dei diritti feudali era stata proclamata nel 1789 quando ci si era resi conto che quei diritti non potevano coesistere con i principi enunciati nella "Dichiarazione dei diritti dell'uomo". In quel periodo, il potere legislativo provvedeva ad eliminare la proprietà fondiaria dai vincoli feudali, aboliva il retratto feudale, dichiarava riscattabili i beni da tutte le prestazioni reali che gravavano e aboliva infine i feudi¹⁵¹.

In Piemonte provvedimenti simili furono emanati soltanto otto anni dopo. Difatti, come si è già detto, all'inizio del XVIII secolo, il sistema feudale era ancora assai radicato nella società piemontese. I signori feudali conservavano ancora ingenti privilegi: l'esenzione dall'imposta prediale, il diritto di pubblicare bandi campestri, mantenevano le bannalità pertinenti al feudo, avevano ancora diritti relativi a pedaggi su ponti e strade, avevano potere di giurisdizione nell'ambito del feudo.

I sovrani sabaudi avevano cominciato, più tardi, ad emanare provvedimenti restrittivi nei confronti di queste classi privilegiate. Si pensi a Vittorio Amedeo II, che promuoveva la revisione dei titoli di infeudazione non solo per ricostituire il Demanio statale, ma anche per favorire l'allodializzazione delle terre oppure alle riforme attuate, in seguito, da Carlo Emanuele III e da Vittorio Amedeo III¹⁵². I provvedimenti più significativi riservavano allo Stato una vasta gamma di poteri giurisdizionali, di diritti regali e fiscali che prima erano esercitati dai feudatari. Altri provvedimenti introducevano nuovi limiti alle giurisdizioni feudali riducendo l'ingerenza dei feudatari alla nomina di podestà, ufficiali, giudici da scegliersi con criteri stabiliti dal sovrano. Altri ancora prevedevano il divieto di alienare feudi senza il consenso del monarca e la soppressione di molti diritti quali, ad esempio, le bannalità e le decime.

Le istituzioni feudali cominciavano a degenerare: infatti, già nelle *Regie Costituzioni* del 1723 e del 1729 Vittorio Amedeo II e i suoi giuristi avevano ristretto la possibilità di costituire feudi¹⁵³ e primogenitura nello Stato sabauda alla sola nobiltà, limitandone la validità a quattro generazioni¹⁵⁴.

Si trattava di una legislazione per l'epoca assai avanzata, tanto che Ludovico Antonio Muratori, nel suo trattato *Dei difetti della giurisprudenza*, aveva invitato i principi italiani se proprio non volevano abolire «feudi, maggioraschi, primogeniture e sostituzioni», almeno a limitarli

¹⁵¹ *Ivi*, pp. 200-220.

¹⁵² *Ibidem*, pp. 330-400, vedasi anche introduzione di G. S. Pene Vidari, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche* in N. Picardi, A. Giuliani (a cura di), *Costituzioni sabaude 1723*, Testi e documenti per la storia del processo, Milano, 2002, pp. XXXIX - XL.

¹⁵³ C. Bonzo, *La disciplina giuridica del feudo in Piemonte nel XVIII secolo*, in *Mélanges de l'école française del Rome. Italie et Méditerranée Modernes et Contemporaines*, 124/2, 2013 pp. 433-446.

¹⁵⁴ M. Viora, *op. cit.*, pp. 170, 256, 340-346.

seguendo l'esempio del sovrano sabauda¹⁵⁵. Però, sia la rigida regolamentazione amedeana dei fidecommessi sia l'auspicio di Muratori, per una progressiva loro scomparsa, contrastavano con la tendenza, di una larga parte della società, che vedeva tali istituti come forme di vita *more nobilium*. Difatti i giudici sabaudi incontravano diverse difficoltà nell'impedire che tali istituti non venissero inseriti nei testamenti¹⁵⁶.

In questo clima i legislatori sabaudi furono costretti a riconoscere «l'usufrutto dell'eredità a più persone successivamente con istituire dopo la loro morte uno o più eredi e sostituire a questi altri volgarmente, ove i primi non esistessero dopo la morte de' rispettivi usufruttuari»¹⁵⁷. La conseguenza era che veniva a «rendersi sempre maggiore la mole delle primogeniture o fidecommessi, già anche ampliata di molto, dopo la pubblicazione delle *Regie costituzioni* del 1729 per le particolari dispense o privilegi di tempo in tempo accordatisi a nuovi generi di persone e di cose»¹⁵⁸.

Vi era una sorta di schizofrenia perché, da un lato, si consideravano le istituzioni di fidecommessi e primogenitura un grave danno per lo Stato ma, dall'altro, si riteneva un errore abolirle. Tale ambiguità ben si evinceva dalla memoria inviata dalla commissione, nominata dal Vittorio Amedeo III, dopo l'armistizio di Cherasco, nella quale si leggeva:

«sarebbe ora il tempo di ripigliare l'esame del punto dell'allodializzazione de beni feudali e non dobbiamo inoltre dissimulare che una delle cause del malcontento nel pubblico nasce dalle primogeniture e fidecomissi. Noi, pero, non oseressimo di fare questo passo di tentare la sovversione di ciò che per antica e costante legislazione dello Stato è da lungo tempo in osservanza sia per non avvezzare il pubblico d'essere con facilità secondato in tutto ciò che, talvolta più per ispirito di novità e di censura che per sode ragioni, mostra di desiderare sia perché la totale abolizione delle primogeniture è un oggetto che per più riguardi può incontrare gravi difficoltà»¹⁵⁹.

La situazione si bloccò all'arrivo, al vertice dell'Azienda delle Finanze, di Napione¹⁶⁰. I tre momenti principali della sua azione erano stati: il 7 marzo 1797 la trasformazione dei feudi in allodi; il 19 luglio l'abolizione degli affittamenti e il 29 luglio l'abolizione delle giurisdizioni feudali, dei fidecommessi e delle primogeniture.

Con il primo editto, del 7 marzo, i feudi venivano trasformati in allodi, ma non veniva abolita la feudalità: le giurisdizioni feudali, infatti, restavano in vigore e con esse i diritti regali minori.

¹⁵⁵ F. Venturi, *Settecento riformatore*, vol. I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino, 1969, pp. 161-168.

¹⁵⁶ A. Merlotti, *op. cit.*, pp. 247-250.

¹⁵⁷ R. Ago, *op. cit.*, p. 38.

¹⁵⁸ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 248.

¹⁵⁹ A. Barbero, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Roma-Bari, 2018.

¹⁶⁰ G. Ricuperati, *Il Settecento*, in P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperati, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino, 1994, pp. 441-834.

Successivamente, con l'editto del 29 luglio, furono aboliti tutti i diritti feudali, proibita l'istituzione di fidejcommessi e primogeniture e ridotta la validità di quelli esistenti a due «gradi, ossia persone, compresi in essi l'attuale possessore».¹⁶¹

Nel preambolo dell'editto era evidente sia l'eco dei moti e delle rivolte che nella primavera del 1797 erano scoppiati in tutto il Piemonte, sia la volontà di presentare l'abolizione della feudalità come parte di un più vasto disegno generale:

«mentre stiamo preparando provvedimenti per la riforma degli abusi che possono essersi introdotti nell'amministrazione della giustizia e nell'esercizio de' pubblici impieghi da affidarsi unicamente alla distinzione del merito, ovunque esso s'incontri, sentiamo con somma afflizione che le doglianze e le emozioni popolari continuano, tuttavia, in diverse parti dello Stato. Nella premura di rimuovere le infauste cagioni, siccome dalle rappresentanze che da più luoghi ci pervennero abbiamo rilevato che le comuni doglianze cadono sulli diritti feudali, ci siamo determinati a provvedervi¹⁶²».

I. 4.2. L'opera di eversione della feudalità: gli editti del 7 marzo e 29 luglio 1797

Gli storici asserivano che il riformismo sabauda del Settecento non era riuscito a smantellare definitivamente le strutture feudali. Secondo la loro autorevole opinione, i sovrani si erano limitati ad assorbire il potere feudale nelle strutture dello Stato assoluto. Inoltre le riforme, che avevano attuato, miravano soltanto a migliorare l'economia rurale, non certo a risolvere una volta per tutte la *querelle* allodiale-feudale nelle campagne¹⁶³. Solo i francesi con la loro rivoluzione, «nei fatti e nelle idee», erano riusciti a sostituire il sistema del privilegio con il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge¹⁶⁴.

Quando Carlo Emanuele IV incominciava a regnare la situazione nel regno di Sardegna andava peggiorando di giorno in giorno ed egli non era certamente in possesso di forza e di virtù tali da resistere a un simile contesto. Il paese si trovava da anni in gravi difficoltà: carestie e miseria avevano afflitto la popolazione e l'avevano resa più fragile di fronte alla propaganda rivoluzionaria. Carlo Emanuele IV, influenzato dal clima rivoluzionario, decretava l'abolizione della feudalità piemontese ancor prima del loro arrivo in Piemonte.

Il primo Editto era quello del 7 marzo 1797. Al primo comma si stabiliva il principio "rivoluzionario" che tutti i beni feudali esistenti nel regno, tanto annessi alle giurisdizioni, quanto separati da esse, dovevano essere considerati "allodiali" e sciolti da ogni dipendenza feudale. In conseguenza di questa disposizione tutti i beni erano sottoposti al pagamento di tutti i tributi e carichi

¹⁶¹ A. Merlotti, *op. cit.*, p. 253.

¹⁶² A. Barbero, *op. cit.*, p. 251.

¹⁶³ G. Ricuperati, *op. cit.*, pp. 300- 321.

¹⁶⁴ *Ibidem*.

pubblici, si intendeva di conseguenza cessata qualsiasi immunità, privilegio o di esazione di cui finora avevano goduto. Per quanto riguardava la successione dei predetti beni, qualunque fosse la natura del feudo, essa doveva regolarsi allo stesso modo degli altri beni allodiali con riserva di quelli che si trovavano già vincolati da disposizioni dei possessori precedenti, la cui successione apparteneva ai chiamati di queste disposizioni. Il vincolo però non poteva andare oltre i quattro gradi da contarsi dall'attuale possessore. In forza di questo editto competeva ai secondogeniti e agli altri esclusi la ragione di conseguire un congruo appannaggio. Erano esentati dalla riduzione in allodi i forni, i mulini, i pedaggi e gli altri diritti simili che si trovavano annessi ad una qualche giurisdizione e dovevano quindi continuare a considerarsi feudali¹⁶⁵.

Il secondo editto era quello emanato, successivamente, nel 29 luglio 1797 che aboliva i diritti nonché le prerogative feudali e proibiva l'istituzione di primogenitura e fedecommissi. Queste disposizioni erano state emanate con lo scopo di rimuovere le doglianze e le proteste popolari, soprattutto, in materia di diritto feudale.

Anzitutto la nomina dei giudici, che prima del provvedimento in oggetto spettava ai feudatari, diventava compito del sovrano stesso e gli eletti dovevano ottenere l'approvazione del Senato. Invece gli addetti alla giustizia dovevano essere nominati dalle amministrazioni comunali. In conseguenza di ciò i feudatari erano sciolti dal peso delle spese di giustizia di cui si facevano carico, invece, le Reali finanze. Al terzo comma dell'editto si accordava alle città e comunità la prerogativa di formare, sotto l'approvazione del Senato, i bandi campestri in tutti i territori ove la medesima era annessa al feudo. Il re di Sardegna aboliva, poi, la privativa di caccia e quella di pascolo, nonché tutte le roide e le altre opere personali a cui potevano essere tenuti gli abitanti verso il feudo. Si sopprimeva anche ogni specie di bannalità coattiva sia riguardo ai forni sia ai mulini, che avevano obbligato fino a quel momento gli abitanti a servirsi unicamente degli edifici del feudo. Con questo editto si riducevano quindi all'allodio anche i forni, i mulini e gli altri edifici d'acqua, pedaggi e i diritti di porto. Con le disposizioni del presente editto cessava, per i feudatari, ogni ulteriore obbligo di prendere le investiture, di fare consegnamenti. Tale disposizione era logica tenuto presente il fatto che era cessato ogni feudalità anche se venivano fatti salvi i titoli goduti dai feudatari sino ad allora. D'altro canto non era più permesso a nessuna persona di istituire alcuna primogenitura e fedecommissio sotto pena di nullità degli stessi e per quelli già istituiti la progressività era ristretta a due gradi, compreso l'attuale possessore. Ai secondogeniti e agli altri esclusi, come era già stabilito dall'editto del 7 marzo, spettava un congruo appannaggio¹⁶⁶.

¹⁶⁵ *Ibidem*.

¹⁶⁶ G. Vaccarino, *I giacobini piemontesi (1794-1814)*, voll. 2, Roma, 1989.

I. 4.3. La cancellazione del sistema feudale

Con la battaglia di Marengo del 14 giugno 1800, le sorti venivano nuovamente rovesciate. I francesi tornavano alla ribalta accolti, con esultanza, da parte della popolazione che voleva dimenticare le vessazioni subite dagli austriaci e dai russi. L'11 settembre 1802 un decreto consacrava l'annessione del Piemonte alla Francia¹⁶⁷. Il periodo napoleonico costituiva, anche sotto il profilo dell'abolizione della feudalità, una spinta in avanti nell'evoluzione del Piemonte¹⁶⁸. Occorre, a riguardo, qualche precisazione.

Il Codice Civile del 1804 Napoleone aveva avuto il merito di saper unire il presente al passato, realizzando un'armoniosa combinazione fra le conquiste politiche della Rivoluzione e la tradizione giuridica. L'abolizione dei privilegi nobiliari ispirata dal principio di uguaglianza di tutti cittadini di fronte alla legge, aveva portato ad una nuova disciplina della capacità giuridica e dell'esercizio dei diritti civili in genere. L'eversione della feudalità aveva stabilito diritti giurisdizionali demaniali e fiscali dello Stato ma, soprattutto, aveva dato ai privati cittadini la maggior parte delle proprietà fondiarie¹⁶⁹.

La proprietà veniva rigorosamente intesa come «il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi e dai regolamenti». Nessun cittadino, oramai, poteva essere obbligato a cedere il proprio bene immobile se non per una causa pubblica e dietro la corresponsione di un giusto indennizzo¹⁷⁰. L'eliminazione dei vincoli di fedecommesso, primogenitura, maggiorasco, nonché la possibilità di riscattare censi, livelli, canoni enfiteutici, rendite perpetue aveva contribuito alla creazione di una regolamentazione dei rapporti familiari e delle successioni ereditarie del tutto nuova. Il diritto comune, con le sue molteplici fonti, lasciava il posto al diritto codificato costituito da un solo testo legale che raggruppava sapientemente norme di varia natura. Con queste disposizioni Napoleone dimostrava di avere poca simpatia per la vecchia aristocrazia. La Commissione esecutiva, infatti, aveva già provveduto ad abolire i titoli di nobiltà più volte “messi al bando” con scarsi risultati¹⁷¹. Ciononostante, egli era consapevole che, senza l'appoggio di quella classe, non avrebbe potuto portare a termine i suoi progetti. Ben presto, infatti, le sue attenzioni si rivolsero ad assorbire l'antica classe dirigente nel sistema imperiale¹⁷². L'elenco dei nobili piemontesi che, per bisogno di protezione e di conservazione del potere, si

¹⁶⁷ *Ibidem.*

¹⁶⁸ *Ibidem.*

¹⁶⁹ D. Carutti, *Storia della Corte di Savoia durante la Rivoluzione e l'Impero francese*, vol. I, Torino-Roma, 2018, pp. 419-421.

¹⁷⁰ *Ibidem.*

¹⁷¹ P. Notario, *Il Piemonte nell'età napoleonica*, in *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, Torino, 1993, pp. 70-90.

¹⁷² G. Ricuperati, *op. cit.*, 379-380.

ponevano al suo servizio in cariche e uffici, testimoniava il successo di questa sua politica. Inoltre, rinnegando le conquiste della Rivoluzione francese, egli provvedeva a creare una nuova nobiltà conferendo nuovi titoli. Essi, salvo alcune eccezioni, avevano soltanto valore onorifico e non comportavano alcuna prerogativa. Di regola, il titolo valeva solo per la persona che ne era stata insignita e non per i successori, ma, dopo il 1808, chi voleva renderlo ereditario doveva costituire un maggiorascato inalienabile con beni immobili o titoli di Stato¹⁷³.

Sulla base delle considerazioni appena svolte si evince come ci sia stata una crisi e una, progressiva, scomparsa del feudalesimo. L'antico sistema feudale considerato, in origine, un'istituzione sublime e divenuto vizioso nel corso dei secoli, venne così schiacciato dal suo stesso peso, trascinando con sé, nella rovina, il grandioso istituto, che tre stirpi di sovrani avevano reso grande e prestigioso¹⁷⁴.

¹⁷³ *Ibidem.*

¹⁷⁴ *Ibidem.*

Capitolo II -

Disciplina giuridica sulle acque: origini e sviluppi

II. 1. La legislazione sabauda in materia di acque nell'età moderna

Pochi sono gli argomenti che offrono interesse come quello che riguarda le acque, poiché sotto qualsiasi visuale vengano considerate, esse si presentano sempre come uno dei principali elementi di prosperità nazionale.

Con l'affermarsi dello Stato assoluto le monarchie accentratrici tesero ad ampliare la categoria delle acque pubbliche, sia nell'interesse del loro patrimonio e delle finanze, sia per l'esigenza di reprimere le numerose usurpazioni e abusi¹.

La storia dello Stato sabaudo del XVIII secolo, fu dominata dalle figure di due grandi sovrani: Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. Ad essi si devono importanti innovazioni sia nel campo legislativo che in quello istituzionale. In quell'epoca di rinnovamento dell'apparato statale si collocano le *Leggi e Costituzioni di Sua Maestà* correntemente indicate come Regie Costituzioni, emanate da Vittorio Amedeo II, nelle due edizioni del 1723 e 1729, e da Carlo Emanuele III nella terza edizione del 1770.

Prima che venissero pubblicate le Regie Costituzioni in Piemonte esistevano già altre leggi in materia di acque, ma queste non contenevano che disposizioni speciali, riferite a qualche fiume o torrente, e di interesse limitato. A tal proposito si può ricordare l'editto emanato da Lodovico di Savoia, del 22 aprile 1445, con il quale si sancì l'imprescrittibilità di tutti i beni demaniali e la nullità delle concessioni e prescrizioni acquistate in virtù delle antiche leggi.

Fino a quel momento la legislazione sulle acque non ebbe una disciplina particolare e si basava sul diritto feudale e sul diritto romano. Anche se fra i beni elencati nell'editto non vennero specificatamente indicate le acque, Lodovico di Savoia aprì la strada alle disposizioni successive quali, ad esempio, un rescritto della Camera dei Conti con riferimento sia al «fiume reale di Po, che di Tanaro, Stura, Mallone, Orcho e Dora Baltea»², dichiarando il duca «padrone di tali fiumi scorrenti nel suo Stato»³, dimostrando così la titolarità regia. Questa disposizione però fu un provvedimento sporadico, non afferente ancora a una visione organica. Così l'editto di Lodovico si pose alla base di

¹ F. Ciccaglione, *La feudalità, origini, sviluppo e decadenza*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, Milano, 1894, vol. VI, parte II, p. 211.

² L. Moscati, *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, 1993, p. 58.

³ *Ibidem*.

quell'evoluzione, che portò dapprima ad altri editti simili, per poi maturare nelle specifiche disposizioni in materie contenute nelle Regie Costituzioni del 1729.

La legislazione delle acque creata dai duchi di Savoia fu accorta e sotto vari aspetti, moderna, basti pensare all'acquedotto coattivo e al Magistrato delle acque di cui si avrà modo di approfondire successivamente. Al suo funzionamento pratico, però, si oppose per molto tempo il disordine irriguo creato dalla gestione privata che godeva di una eccessiva autonomia e creava vivaci contese giudiziarie. Infatti, il grande problema cui i Savoia dovettero far fronte fu quello della repressione degli abusi dei feudatari. Come già segnalato, secondo uno schema feudale le acque furono tenute in gran conto, specialmente quelle sulle quali si esercitava lo *ius molinendi*⁴. I signori esercitando la loro giurisdizione sulle acque per concessione sovrana poterono, a loro volta, valersi o concedere lo *ius derivandi*, dai fiumi scorrenti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione⁵. I diritti e gli abusi feudali andarono naturalmente a discapito del potere regio e fu per tale ragione che, per manifesta influenza della concezione teorica francese del *domaine royal*⁶, dal XV secolo iniziò ad applicarsi il principio che le acque appartenevano al dominio e al patrimonio ducale e furono, di conseguenza, considerate inalienabili come tutti gli altri beni della corona⁷.

In Piemonte le rivendicazioni dell'autorità sovrana iniziarono da Amedeo VIII (1391-1440), padre di Lodovico, il quale può dirsi il vero fondatore di un Stato nel Piemonte. I suoi successori ne continuarono la politica (gli Statuti di Jolanda; di Filiberto I, di Carlo II) fino all'avvento del principe che arrivò veramente a compiere quasi tutte le rivendicazioni dell'autorità centrale contro la feudalità: Emanuele Filiberto⁸. A questi si deve la limitazione dei diritti politici dei signori feudali e, principalmente, del diritto di imporre tributi e della giurisdizione⁹.

Sicuramente ciò che è importante rilevare è che la disciplina delle acque fu un settore in cui si dovettero conciliare due opposti interessi: quello della proprietà privata e quello dell'utilità generale. I legislatori, coscienti di questo, promulgarono leggi che contemperassero il rigore del diritto con l'equità. Il duca Emanuele Filiberto nel 1567, allo scopo di concentrare e unificare tutta l'amministrazione delle acque sotto un'unica direzione, istituì un magistrato speciale delle acque al quale conferì l'incarico di sovrintendere a tutte le questioni e vertenze relative alle acque e di giudicare senza che potesse intervenire nelle sue deliberazioni un altro giudice. Il magistrato venne

⁴ C. Dionisotti, *Delle servitù delle acque secondo il Codice Civile italiano*, Milano, 1872, pp. 383-390.

⁵ *Ibidem*.

⁶ Dal 1346 in poi, in Francia, i re, intesi a dare unità allo Stato, cercarono ripetutamente di recuperare le res male alienate. Ma fu soprattutto l'editto *du Moulin* del 1556, a dare categorica espressione ai due principi dell'inalienabilità e dell'imprescrittibilità del *domaine de la couronne*.

⁷ M. A. Benedetto, *Acque. Diritto intermedio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, I/1, Torino, 1957, pp. 203-205.

⁸ P. P. Merlin, *Emanuele Filiberto. Un Principe tra Piemonte e l'Europa*, Torino, 1995.

⁹ F. Ciccaglione, *op. cit.*, pp. 195-200.

chiamato “Referendario e Conservatore di tutte le acque”¹⁰. Sebbene la sua giurisdizione fosse molto ampia, prima di ordinare i lavori, riparazioni o di concedere derivazioni, doveva sentire il parere degli ingegneri ducali. Il figlio del duca, Carlo Emanuele I, mantenne tale carica istituita dal padre e con il decreto del 15 gennaio 1584 creò la prima legge sulla espropriazione dei terreni per pubblica utilità nel caso si dovessero attraversare terreni con canali per uso irriguo.

Prima di analizzare tale testo, va segnalato, tra i più importanti provvedimenti di carattere generale nella legislazione sabauda, l’editto del 16 dicembre 1678¹¹ emanato dalla reggente Maria Giovanna Battista. La duchessa prendendo spunto dalla necessità di ovviare ai gravi guasti causati dalle inconsulte derivazioni che si praticavano senza misura sul fiume Sesia, ribadito il carattere “regale” dei fiumi e dei torrenti, fece divieto a chiunque di estrarre «navigli, bealere, o acquedotti senza legittimo titolo o concessione»¹².

In realtà anche prima di tale editto i fiumi erano stati annoverati dalla giurisprudenza fra le cose demaniali, però i torrenti erano stati considerati – come i rivi – di spettanza di coloro sui cui possedimenti scorrevano¹³.

Vi fu una tendenza ad allargare sempre di più l’affermazione della regalia sulle acque. Infatti si andò ben più avanti sia del diritto romano che della Dieta di Roncaglia nel fissare i limiti del potere dello Stato sulle acque. Non si trattò solo di prevedere una demanialità dei fiumi navigabili (come previsto dalla Dieta di Roncaglia) o sui corsi d’acqua perenni (come sancito dal diritto romano), ma bensì la titolarità regia si espanse a tutti i fiumi e anche torrenti.

Questa impostazione, chiaramente legata ai presupposti dello Stato assoluto, rimarrà poi alla base anche della legislazione piemontese del XIX secolo (vedasi il Regolamento del 1817 nonché il Codice albertino).

Occorre rilevare che tale principio però non fu assoluto in quanto poteva essere derogato qualora l’“utilità pubblica” lo avessero richiesto. Pertanto anche i fiumi e i torrenti, pur dichiarati demaniali, poterono essere alienati o concessi in caso di necessità.

Nonostante siano stati promulgati altri provvedimenti in materia, nessun principe sabauda, prima di Vittorio Amedeo II, emanò mai un organico complesso di norme sul demanio.

Lo scopo principale del duca, quando pensò di formare le Costituzioni, fu quello di giungere all’unificazione legislativa dei suoi domini, e quindi di abolire le vecchie leggi provinciali e cittadine.

¹⁰ F. A. Duboin, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cioè Editti, Patenti, Manifesti ecc... emanate negli Stati di Terraferma sino all’8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia*, I-XXIX, Torino, 1818-1868, p. 1579. (D’ora in poi F. A. Duboin, *Leggi*).

¹¹ Archivio Storico di Torino (d’ora in poi ASTo), Sez. Riunite, arch. Camerale, art. 693, paragrafo I, Registro 1677-1679 n. 92.

¹² S. Gianzana, *Teorica delle acque private*, Torino, 1884, p. 659.

¹³ C. Dionisotti, *op. cit.*, p. 33.

Questo progetto non fu completamente realizzato e nonostante la pubblicazione delle Regie Costituzioni, rimasero comunque in vigore alcune legislazioni particolari.

Può essere utile a questo punto analizzare l'editto del 1584 emanato da Carlo Emanuele I con il quale si stabilì, subito dopo le disposizioni degli Statuti comunali, la servitù di acquedotto¹⁴. I principi stabiliti da tale editto vennero conservati nelle Regie Costituzioni sarde, in particolare quella del 1729 e del 1770. Essi costituiscono un precedente storico che torna ad onore della nostra legislazione perché in Francia la servitù di acquedotto fu adottata solo con la legge del 29 aprile 1845¹⁵.

II. 1.1. – «Delle acque e loro passaggio»: il decreto del 15 gennaio 1584»

Nel Medioevo numerosi ed estesi furono in Piemonte i gerbidi, le baragge e le terre incolte in generale. Quest'ultime spesso si trovano citate in atti di investitura e di donazione¹⁶.

La riduzione a cultura dei gerbidi cominciò verso il XIV secolo anche se al principio non si poté parlare di vere e proprie bonifiche sistematiche. Si trattò infatti di venire incontro alle esigenze dirette di rendere più facilmente coltivabili località determinate e circoscritte. Più tardi, inizieranno ad esserci delle vere e proprie opere di bonifica anche se grandissima rimase la sproporzione fra terre coltivate e incolte. Una delle cause di tale sproporzione furono le vaste concessioni di terre fatte dai principi e la mancanza da parte dei feudatari di mezzi per rendere produttivi i terreni.

Con l'avvento dei Comuni indubbiamente maggiore fu l'incentivo alle bonifiche e alle opere di canalizzazione. Infatti, parallelamente alla creazione delle nuove opere idrauliche e alla fitta rete di canali si affermò l'esigenza di una regolamentazione che comportasse un insieme di limitazioni alla proprietà fondiaria privata nell'interesse generale. Furono soprattutto i Comuni gli interpreti di queste esigenze e fu così che al periodo comunale si deve la creazione di un istituto che costituisce uno dei principali motivi della prosperità agricola del Piemonte e della Lombardia¹⁷: l'acquedotto coattivo. Da esso nacque il concetto di servitù legale che per alterne vicende passerà poi nella legislazione piemontese del XIX secolo e infine in quella unitaria del 1865.

Anche i Savoia, con l'editto del 1584 di Carlo Emanuele I, provvidero ad introdurre l'istituto dell'acquedotto coattivo nelle loro leggi¹⁸. Infatti fu solo con l'emanazione di tale disposizione che si poté considerare legislativamente previsto, negli Stati sabaudi, il diritto di passaggio coattivo delle acque. In questo modo si confermò a livello generale quanto già previsto da molti Statuti comunali.

¹⁴ A. Mazza, voce "Acque pubbliche", in *Digesto italiano*, vol. I, Torino, 1990, p. 182.

¹⁵ C. Dionisotti, *op. cit.*, p. 155.

¹⁶ G. Donna, *Lo sviluppo storico delle bonifiche e dell'irrigazione in Piemonte*, Torino, 1939, p. 38.

¹⁷ S. Gianzana, *Le acque nel diritto civile italiano*, II, Torino, 1879, pp. 12-23.

¹⁸ L. Moscati, *op. cit.*, p. 15.

Tale decreto riguardò, principalmente, il diritto di ingrossazione: infatti la parte prioritaria, e più ampia del provvedimento, su cui si concentrava il vero e proprio interesse del duca, si riferiva a ottenere, attraverso la vendita coattiva di case, il maggior decoro e abbellimento delle città sabaude. Il duca ordinò che chiunque volesse ampliare la propria casa «possa costringere il Vicino, qual haurà vasa, ò sedime di manco valore, ineguale, à venderle al giusto prezzo, che si limiterà dalli Estimatori di quella Città»¹⁹ con il pagamento di un ottavo.

In realtà solo le ultime frasi del decreto si riferiscono specificatamente all'acquedotto coattivo. Infatti, venne stabilito che «il medesimo vogliamo, che s'osservi nelle possessioni rustiche, volendo alcuno condur acque ad altre possessioni, ovvero ad uno de' Molini, ò altri simili Edificij, pagando gl'interessi, e danni oltre il valore del fondo, o sij possessione»²⁰. Ne derivò, pertanto, che Carlo Emanuele I pose sullo stesso piano sia il "condurre acque" attraverso fondi altrui a scopo di irrigazione, sia il passaggio di esse per alimentare mulini o altri edifici, recependo un principio insito nel diritto statutario e mostrando, già nei primi anni dell'assunzione al governo dello Stato sabaudo²¹, l'intento di potenziare le risorse delle campagne nonché di incrementare l'attività manifatturiera e commerciale, in un'ottica produttivistica intesa alla massima utilità e al minimo spreco²².

Quanto alla forma giuridica dell'istituto questo venne considerato come una cessione di proprietà, ottenuta con la vendita coattiva di una striscia di terreno necessaria alla costruzione dell'acquedotto stesso, piuttosto che all'imposizione di una servitù²³.

L'istituto dell'acquedotto coattivo si pose a metà fra un interesse privato e interesse pubblico. Una conferma venne dal fatto che Carlo Emanuele I, riunendo per la prima volta con effetti espropriativi il diritto di ingrossazione e di acquedotto coattivo, estese sistematicamente la disciplina dalle case alle acque, dalle città alle campagne, e fornì al contempo un esempio di concezione relativamente organica entro il diritto di proprietà²⁴. Se infatti il pubblico interesse fu alla base della vendita forzata di immobili, la costituzione dell'acquedotto coattivo, che rispose essenzialmente a vantaggi privati, rappresentò pur sempre una limitazione della proprietà su richiesta dell'autorità sovrana, nell'ambito di un più vasto concetto di utile collettivo, per un incremento della produzione dovuto al miglior sfruttamento di terreni, opifici e mulini²⁵.

A tal proposito alcune osservazioni possono essere fatte. In primo luogo, si può notare che negli Stati sabaudi non fu ancora esteso alle acque il concetto di demanialità secondo un'organica visione

¹⁹ F. A. Duboin, *Leggi op. cit.*, p. 1344.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ P. Merlin, *Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell'età di Carlo Emanuele I*, Torino, 1991.

²² L. Moscati, *op. cit.*, p. 17.

²³ *Ibidem*.

²⁴ *Ivi*, p. 18.

²⁵ *Ivi*, p. 19.

legislativa. Già al tempo di Emanuele Filiberto, i corsi d'acqua vennero considerati di proprietà del duca, il quale ne disponeva a favore di collettività e di privati mediante atti di concessione di tipo feudale²⁶. In tali concessioni il duca continuava ad affermare i propri diritti eminenti, dando soltanto diritto di uso²⁷ ed esercitando al contempo poteri di polizia amministrativa e giurisdizionali, attraverso l'istituzione di un controllore specifico quale il Magistrato delle acque²⁸.

In secondo luogo, la normativa dell'acquedotto coattivo, a seguito dell'editto del 1584, fu evidentemente applicabile soltanto nei confronti di coloro che possedevano un diritto di derivazione preesistente. Questo evidenzia come tale editto fosse ancora una previsione al quanto settoriale.

L'istituto dell'acquedotto coattivo venne ammesso dalla dottrina maggioritaria come eccezione statutaria al diritto comune sulla base di interpretazioni in favore della pubblica utilità o al divieto di comportamenti emulativi, su cui fecero leva alcune posizioni favorevoli della giurisprudenza sabauda²⁹.

Ciò che si può rilevare, inoltre, è che tale editto fu importante in quanto vennero colti i principi dell'*utilitas* che mossero il duca nel regolamentare sia la vendita forzata in materia urbanistica sia, di conseguenza, l'acquedotto coattivo³⁰.

Altro istituto che venne disciplinato nell'editto del 1584 fu la creazione di un Magistrato delle acque. Tale istituto contribuì notevolmente al progresso della legislazione sulle acque e quindi dell'agricoltura del Piemonte. Tale figura nacque in quanto la legge non sembrava potesse prevedere e disciplinare ogni singolo caso e quindi fu perciò opportunamente lasciata alla decisione del giudice la definizione di questioni dubbie insorte³¹.

Pertanto, la necessità di conciliare due opposti interessi – della proprietà e dell'utilità generale – favorì la nascita di tale istituto che ebbe il diritto di giudicare, escludendo la giurisdizione a qualsiasi altro magistrato, su tutte le questioni in materia di acque. In questo modo si ebbe un riconoscimento indiretto del diritto di tutela da parte dello Stato sulle risorse idriche³². L'editto del 1584 fu poi riconfermato nel 26 gennaio 1616 da un Ordine, sempre di Carlo Emanuele I, rivolto alla Camera dei conti, che stabilì per ogni opera da farsi attorno ai fiumi, torrenti o acquedotti «doversi ricorrere al giudice e Conservatore delle acque»³³. Questi principi dell'editto del 1584 vennero conservati nelle Regie Costituzioni del 1729 e del 1770, e fedelmente seguiti dalla giurisprudenza del tempo.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ G. Astuti, *Acque private*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, 1958, pp. 384-385.

²⁸ Il 15 agosto 1577 Emanuele Filiberto aveva istituito un Magistrato speciale per le acque con «la cura d'intendere tutte le querele, et differenze che occoreranno ne' Stati di qua da' monti per conto delle dette acque...». Cfr L. Moscati, *op. cit.*, p. 20.

²⁹ L. Moscati, *op. cit.*, pp. 24-25.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*.

³² A. Mazza, *op. cit.*, p. 182.

³³ G. Donna, *op. cit.*, p. 84.

Indubbiamente fu così che le prime bonifiche e le prime opere di canalizzazione vennero agevolate dalla creazione di questi nuovi istituti in quanto, contemperando, il primo, il diritto di proprietà con i canoni dell'utilità sociale e il secondo il rigore del diritto con l'equità, crearono la premessa della fortuna agricola del Piemonte e solide basi per la legislazione successiva³⁴.

II. 2. L'affermazione del diritto regio: il dettato delle Regie Costituzioni

Come si è già avuto modo di segnalare il diritto di avere il passaggio per condurre le acque dai fiumi o dalle fontane per irrigare i terreni o per uso di edifici, fu riconosciuto anche nelle Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo II. Infatti, a partire da quel momento vi fu l'affermarsi del diritto regio che determinò una precisazione che prima venne lasciata al fluire della giurisprudenza: scomparve il richiamo a quest'ultima e il dettato delle Regie Costituzioni assunse un'ovvia priorità, mentre tramontò gradualmente, anche nella tecnica giurisprudenziale il diritto comune.

Come si avrà modo di vedere, già nella prima edizione del 1723 venne riportato, anche se con alcune modifiche, l'editto di Carlo Emanuele I del 1584, sia con la disciplina del diritto di ingrossazione che con l'istituto dell'acquedotto coattivo.

II. 2.1. – Le Regie Costituzioni del 1723

Un primo tentativo ufficiale di codificazione fu fatto agli inizi del '700 da Vittorio Amedeo II che nel 1723 emanò le Regie Costituzioni suddivise in cinque libri.

Vennero eliminati i rinvii al diritto comune e agli Statuti locali, che fino a quel momento avevano disciplinato la materia delle acque. In questo modo si diede un significato ben più generale all'istituto con una decisa presa di posizione legislativa ad esso favorevole.

Si può quindi affermare che da quel momento l'acquedotto coattivo diventò legge generale per gli Stati sabaudi: una disciplina già sperimentata ma che ora assunse una ben definitiva incisività.

Le Regie Costituzioni del 1723 furono composte da cinque libri: nel primo venne disciplinata la materia religiosa, nel secondo la magistratura, nel terzo vi furono le norme processuali civili, nel quarto venne regolato il processo penale e il diritto penale, infine il quinto libro riguardò le norme di diritto privato.

Nel libro V, titolo XXI, dopo la disciplina "Del privilegio per la ampliamento delle Fabbriche" furono contenute alcune disposizioni relative al passaggio delle acque. Fu così sancito che chi avesse avuto bisogno di estrarre le acque dai fiumi o dalle fontane per irrigare i campi, poteva avere il permesso di farlo anche se occorreva passare sui fondi altrui (art. 7). Ovviamente venne previsto da

³⁴ F. A. Duboin, *Leggi*, III, p. 1801.)

un lato, l'obbligo di non provocare danni³⁵ e, dall'altro, quello di non impedire lo scorrimento delle acque. Inoltre venne prevista la sanzione pecuniaria per chi avesse danneggiato i fondi superiori o inferiori facendo straripare o stagnare l'acqua (art. 9). Infine, nei confronti di chi era vicino alle fonti di acqua, venne sancito l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione i ponti e le strutture necessarie ad un comodo transito (art. 10)³⁶.

Anche se alcune norme relative all'istituto dell'acquedotto coattivo erano già presenti in questa compilazione³⁷, in realtà fu poi solo con il sesto libro dedicato al demanio, previsto dell'edizione del 1729, che venne ricompresa la materia delle acque.

Infatti, nonostante dai lavori preparatori delle Regie Costituzioni, l'editto del 1584 avrebbe dovuto essere inserito nel libro VI, che avrebbe dovuto riguardare le materie demaniali e fiscali, in realtà nel momento in cui si ritenne di soprassedere alla sua stampa, il solo editto venne asportato e inserito nel V con un testo in massima parte rielaborato. Infatti, nella redazione finale del 1723 gli ultimi quattro articoli del libro V, titolo XXI riguardarono la servitù di acquedotto. Questi articoli rimasero inalterati nella successiva edizione del 1729, che aggiunse però altre disposizioni in materia.

La normativa relativa alle acque si presentò quindi più elaborata rispetto a quella dell'editto del 1584 sia perché il dettato fu più costruito e articolato, sia perché le fonti non furono solo il decreto ducale, ma anche ad esempio le Costituzioni milanesi, che ispirarono direttamente l'articolo relativo alle sanzioni per pregiudizio a causa di stagnamento e straripamento tra fondo superiore e inferiore, nonché quello relativo al mantenimento dei ponti necessari al transito tra due fondi³⁸.

Si deve inoltre tener presente che la previsione dell'istituto dell'acquedotto coattivo implicò il fine dell'utilità produttivistica: ciò non solo a livello privato ma soprattutto in relazione alle più ampie esigenze di carattere pubblico per la redditività agricola e manifatturiera dell'intera regione³⁹. La peculiarità della normativa consistette nella distinzione tra il diritto di ingrossazione, che si presentò come una vendita espropriativa di case e di terreni, e l'acquedotto coattivo, che si consolidò anche a livello legislativo nella configurazione di una servitù⁴⁰.

In questo modo si ritenne che l'istituto dell'acquedotto coattivo avrebbe potuto aprirsi a una più vasta utilizzazione se le concessioni d'acqua fossero state controllate dall'autorità statale a seguito dell'applicazione del principio della demanialità, principio però che comparve soltanto nell'edizione delle Regie Costituzioni del 1729⁴¹.

³⁵ ASTo, Sez. Corte, *Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 10.

³⁶ ASTo, Sez. Corte, *Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 9 e 10.

³⁷ ASTo, Sez. Corte, *Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 10.

³⁸ ASTo, Sez. Corte, *Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 9.

³⁹ L. Capogrossi Colognesi, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano, 1966, pp. 181-182.

⁴⁰ L. Moscati, *op. cit.*, p. 52.

⁴¹ *Ibidem*.

II. 2.2. – «La demanialità dei bona publica» nelle Regie Costituzioni del 1729

Vittorio Amedeo II, nel tentativo di «tradurre in una più esatta accezione il concetto della demanialità dei bona publica»⁴², ampliò la sfera del diritto pubblico in materia di acque nella seconda edizione delle Regie Costituzioni⁴³. L'aggiunta del libro VI relativo alle materie «Demaniali, feudali e regali» contenne un intero titolo dedicato ai fiumi e ai torrenti. Ad apertura del titolo, il sovrano estese ai corsi d'acqua il principio della demanialità, dichiarando regali tutti i fiumi e i torrenti e ponendo così una pietra miliare per la legislazione relativa alle acque nei suoi Stati di Terraferma⁴⁴.

Si deve tuttavia osservare che nella prima edizione delle Regie Costituzioni il concetto di demanialità delle acque non compariva. Infatti, nella prima edizione delle Regie Costituzioni non venne contemplato tale termine. Ma si può notare che, attraverso la documentazione dei lavori preparatori del 1729, si incominciò a trattare il problema poco prima della stesura definitiva. Infatti, Vittorio Amedeo II, esaminando il progetto delle nuove costituzioni che gli furono presentate dallo Zoppi⁴⁵, aveva richiesto per quanto riguardava i fiumi e i torrenti, che si rivedessero gli antichi editti concernenti la materia e soprattutto che si addivenisse alla distinzione dei fiumi e dei torrenti regali dai rivi e dalle acque private⁴⁶. In questo modo iniziò a delinarsi, anche se ancora in maniera embrionale, il problema della demanialità delle acque.

Va segnalato che, sempre nello stesso anno, venne richiesto di togliere la menzione dei torrenti perché non *de regalibus*, il che mostra ancora l'incertezza che vi era in merito a una visione ampia della demanialità delle acque. Solo nella sua stesura definitiva, il principio di demanialità avrà la sua completa configurazione.

Da questo principio ne conseguì l'attribuzione al sovrano della disponibilità delle acque, con il divieto di costruire «navigli, bealere o acquedotti»⁴⁷ per l'irrigazione senza espressa concessione da parte dello stesso, fatta eccezione soltanto per coloro che avevano un antico privilegio⁴⁸.

A partire da quel momento si affermò l'interesse pubblico verso le acque: il sovrano le avocò a sé, ne controllò e ne regolò la loro utilizzazione, al fine di contrastare l'appropriazione privata di tale bene. Una volta ottenuta la concessione, si proibiva di fare opere che ostacolassero la navigazione o recassero qualsiasi tipo di danno, sulla base di precise regole disposte dalla Camera dei Conti, in

⁴² M. A. Benedetto, *Demanio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino, 1957, p. 426.

⁴³ M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il re di Sardegna. Storia esterna della compilazione*, Torino, 1928., pp. 190-192; 221-225.

⁴⁴ Tale principio, che legava i corsi d'acqua al patrimonio della corona, trova ulteriore conferma nel titolo II, dove si stabilisce che non si possono alienare o infeudare i beni appartenenti al demanio come le «ragioni d'acqua».

⁴⁵ L. Moscati, *op. cit.*, p. 44-52. Cfr anche M. Viora, *op. cit.*, p. 48.

⁴⁶ ASTo, Sez. Corte, *Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 22, fasc. 18.

⁴⁷ F. A. Duboin, *Leggi*, XXIV-XXVI, p. 1418.

⁴⁸ Si rilevi già prima delle Regie Costituzioni la medesima disciplina era stata prevista con l'editto di Maria Giovanna Battista nel 1678 anche se tale disposizione venne emanata per la difesa delle alluvioni piuttosto che per una vera e propria regolamentazione delle acque.

qualità di organo amministrativo e giurisdizionale. In questo modo si cercò di assicurare, da un lato, l'applicazione ad ampio raggio del passaggio coattivo dell'acqua e, dall'altro, di garantire sia l'interesse dei fondi superiori che quello di lasciar passare le acque concesse per l'irrigazione «a beneficio degl'inferiori»⁴⁹. L'esistenza stessa del diritto di derivazione era ormai legata alle concessioni, fatti salvi i diritti già acquisiti e gli antichi privilegi. Del resto, la servitù di presa di derivazione d'acqua non avevano ancora assunto un'autonoma configurazione distinta da quella dell'acquedotto. Infatti, in quel momento, nella prassi, si prendeva spunto dalle Regie Costituzioni dato che non si era ancora compiuta un'elaborazione dottrinale che sarà avviata soltanto nel secolo successivo ad opera del Romagnosi⁵⁰ e si concluderà, sulla base del pensiero del Giovanetti⁵¹, all'interno della codificazione albertina.

Che il problema delle acque fosse particolarmente sentito dallo stesso sovrano, si avverte nei lavori preparatori per la compilazione delle suddette costituzioni. Relativamente al titolo dei fiumi e dei torrenti, Vittorio Amedeo II richiese espressamente di proibire la deviazione delle acque, di prendere provvedimenti per non lasciarle inutilizzate e soprattutto volle ricorrere al parere specifico di esperti. Molte furono le richieste di intervento da parte di tecnici esperti a sostegno dell'operato del legislatore. La chiamata in causa di esperti sarà poi costume abituale per risolvere le annose questioni che vi saranno in merito alle acque⁵².

Nonostante negli Stati sabaudi ci fosse, anche se con lentezza, una disciplina, ovvero quella delle Regie Costituzioni, che dettava disposizioni, più o meno, adeguate al problema della demanialità delle acque prevedendo un controllo pubblico, numerosi furono i problemi in merito alla connotazione giuridica dei corsi d'acqua, la distinzione tra fiumi pubblici e regali, la possibilità di trattare o deviare le acque sulla base di una lunga consuetudine o di un diritto di servitù⁵³.

Alla normativa generale delle Regie Costituzioni del 1729, che accentuava la concezione patrimoniale relativamente alla categoria delle acque pubbliche estesa fino a comprendervi i corsi d'acqua non navigabili e a regime torrentizio, facevano seguito numerosi editti, patenti e rescritti particolari che, pur avviando la concessione di nuove "bealere" e derivazioni, riconoscevano alla sola autorità regia la facoltà di accordarla, vietando ogni intervento che alterasse la quantità di acqua erogata⁵⁴. L'ingente numero di tali provvedimenti, rispetto a quello limitato riscontrabile nei primi

⁴⁹ L. Moscati, *op. cit.*, p. 55.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*. Cfr anche G. Giovanetti, *Del regime delle acque e particolarmente di quelle che servono alle irrigazioni*, Novara, Istituto per la storia del Risorgimento, Comitato di Novara, 1989.

⁵² ASTo, Sez. Corte, *Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 7, fasc. 7. *Ordini Generali e Particolari dati da S.M. per la compilazione delle Regie Costituzioni*: «Che si proibiscano intieramente le storte nei fiumi e torrenti. Che si diano quelle disposizioni che saranno necessarie cui le acque non si disperdino infruttuosamente. Che si formi questo titolo, come anche i due seguenti con prender i lumi da persone perite, e singolarmente dal jngegniere Bertola».

⁵³ L. Moscati, *op. cit.*, p. 55.

⁵⁴ *Ivi*, pp. 58-59.

anni del secolo XVIII, dimostra che il problema era ormai particolarmente avvertito, anche se si continuava ad agire con singoli provvedimenti e si procedeva sulla base di una frammentazione amministrativa e giurisdizionale, senza un programma organico⁵⁵. L'orientamento della giurisprudenza più frequentemente riscontrabile nelle motivazioni delle sentenze, soprattutto dopo l'emanazione delle Regie costituzioni, fu quella di utilizzazione del patrimonio idrico in un'ottica di miglioramento economico e sociale, legando la prosperità del Paese alla regolamentazione giuridica delle acque⁵⁶. Sulla base del principio di demanialità espresso dalle Regie Costituzioni del 1729 e della conseguente instaurazione di un regime di concessione sovrana ai privati che lo richiedessero, la giurisprudenza insistette sul diretto controllo governativo delle risorse idriche per la salvaguardia del pubblico interesse alla produttività delle terre. Si riscontra così una tendenza pressoché costante alla limitazione del diritto di proprietà sulle acque, soprattutto con il divieto di compiere atti dettati da spirito emulativo, lesivi dell'utilità sociale. Analogamente, anche per quanto riguarda l'istituto dell'acquedotto coattivo, esso veniva concesso più facilmente qualora si sottolineasse l'utilità produttivistica a beneficio dell'agricoltura e, indirettamente, anche dell'industria, con la garanzia del minor danno e dell'equo indennizzo. Quindi si può rilevare come la tendenza della giurisprudenza, dopo l'emanazione delle costituzioni, fu quella di applicare a pieno gli articoli ivi presenti.

Si può quindi sottolineare l'importanza dell'interpretazione giurisprudenziale che, tra le Regie Costituzioni del 1729 e quelle del 1770 in cui non si nota alcun mutamento sostanziale nella materia delle acque, permette di consolidare i principi generali di riferimento.

Occorre infatti constatare che nonostante l'inequivocabile interesse suscitato dal problema delle acque impostato ad alto livello dal volere sovrano, nelle Regie Costituzioni del 1770 le innovazioni in materia risultarono assai modeste, se confrontate con le precedenti⁵⁷. Si deve infatti tener presente che Carlo Emanuele III fu alieno dal tentare di mutare in tale materia il meno possibile, in un Paese ancora a prevalente vocazione agricola, provvedendo solo a limitati rinnovamenti delle precedenti situazioni⁵⁸.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ *Ibidem*.

⁵⁷ G. Ricuperati, *Gli strumenti dell'Assolutismo Sabauda: Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo*, in *Dal trono all'albero della libertà*, Torino, 1989, pp. 37-107.

⁵⁸ L. Moscati, *op. cit.*, p. 60-61.

II. 2.3. – Le modeste innovazioni di Carlo Emanuele III: le Regie Costituzioni del 1770

La promulgazione del testo delle Costituzioni del 1729 fu l'ultimo atto importante compiuto da Vittorio Amedeo.

Nel declinare della sua vita egli abdicò in favore del figlio, Carlo Emanuele III, il quale a sua volta nel 1770, verso la fine del suo regno, promulgò la terza edizione delle Regie Costituzioni.

Infatti, nel 1754 Carlo Emanuele III, costituì una Commissione per una revisione delle Costituzioni di suo padre che portò nel 1770 a una nuova edizione, estesa anche ai Paesi di nuovo acquisto, in tutti i suoi Stati di terra ferma.

Mentre le Costituzioni del 1729 contenevano aggiunte e novità rispetto a quelle del 1723, le Costituzioni del 1770 si presentarono come una riedizione. Infatti, questa terza edizione delle Costituzioni piemontesi contenne aggiunte e variazioni rispetto alla seconda, ma furono per lo più formali e rivolte quasi esclusivamente a chiarire il testo. La materia delle acque venne compresa nel libro VI sotto il titolo "De fiumi e torrenti".

Nel titolo VII – appositamente dedicato, come nel 1729, alle acque – il sovrano, ribadendo la demanialità delle acque (fiumi e torrenti) che esistevano nel territorio dello Stato e la conseguente proibizione di estrarre navigli, "bealere" e acquedotti, salvo che si fosse ottenuta la concessione con il relativo pagamento del diritto d'uso, ripropone i precedenti articoli, in alcuni casi con lievi modifiche formali e, in pochi, con qualche integrazione sostanziale; aggiunse alcuni articoli relativi alla regolamentazione ittica.

Nelle disposizioni che regolarono il passaggio delle acque attraverso i fondi altrui per uso irriguo, si notarono alcune modifiche intese ad ampliare i destinatari della concessione, sempre nell'ottica di sottolineare le maggiori e sempre più pressanti esigenze dell'attività manifatturiera⁵⁹.

Si deve inoltre rilevare come venne aggiunto un articolo che affermò che «le Rettilineazioni, e cambiamenti de' fiumi sono riservate alla Regia autorità»⁶⁰. Questa disposizione fu aggiunta con la volontà di avocare al sovrano l'autorizzazione per qualsiasi tipo di intervento sia esso di modifica sui corsi che di derivazioni dei fiumi. In questo modo all'autorità regia, a cui già dipendevano le concessioni, venne anche attribuito il potere di provvedere alla regolamentazione di tutte le opere che gli utenti potevano dover compiere sui corsi d'acqua.

Come già nell'edizione del 1729, nel paragrafo 1, titolo VII, libro VI dell'edizione del 1770 venne affermato «dichiariamo tutti i fiumi e torrenti dei nostri Stati essere regali, e per conseguenza del

⁵⁹ Il passaggio deve essere concesso non soltanto per l'irrigazione ma anche per "uso di edifizj".

⁶⁰ ASTo, Sez. Corte, *Materie giuridiche, Regie Costituzioni*, m. 34.

nostro demanio»⁶¹. Venne quindi accolto il principio già proclamato nel ricordato editto di Maria Giovanna Battista del 1678.

Il principio che venne stabilito nelle Regie Costituzioni del 1770, al paragrafo 1, fu confermato dal successivo paragrafo 2, il quale dispose che «nessuno può estrarne naviglii, bealere, o acquedotti, per introdurre nei suoi beni [...], salvo ne abbia un legittimo titolo, o ne ottenga da Noi la concessione, col pagamento dei diritti che stimeremo di riservarci [...]». A questi disposti seguirono norme sulla violazione dei diritti dei porti, ponti e sulla pesca. Nel libro V, titolo XIX, venne riproposto l'editto di Carlo Emanuele I sull'acquedotto coattivo prevedendo quindi il pagamento del valore del sito occupato secondo l'estimazione di esperti aumentato di un ottavo.

Le sopra citate norme delle Regie Costituzioni del 1770 non apportarono nulla di nuovo rispetto a quelle del 1729. Questo regime delle legislazioni delle acque durò fino alla Rivoluzione francese.

Molte volte avveniva che il sovrano prendesse sotto la propria salvaguardia alcune derivazioni per porre fine a continue usurpazioni d'acqua e per ribadirne i relativi diritti⁶². A tal proposito, con le Costituzioni del 1770 vennero date anche più precise disposizioni al fine di evitare che fosse danneggiato o deviato il corso naturale dei fiumi⁶³.

Ne sono un esempio alcune disposizioni in materia di acque emanate dal sovrano riguardanti il divieto di sradicare e bruciare alberi che sostenevano le rive dei fiumi nonché l'obbligo per le comunità e i privati di piantare alberi a distanza prestabilita per evitare le frane⁶⁴. Si riaffermò il divieto di gettare veleno nelle acque o qualsiasi altra sostanza che potesse pregiudicare la vita dei pesci; venne inoltre vietato di pescare con tecniche proibite dalla legge anche se il pescatore possedeva la licenza di pesca richiesta⁶⁵. Le concessioni che vennero rilasciate attraverso lettere Patenti in quel periodo permisero di aprire nuove bealere e derivazioni.

Riepilogando, si può affermare che le Costituzioni attribuirono al demanio tutti i fiumi e i torrenti, e riconobbero alla sola autorità regia la facoltà di autorizzare le derivazioni.

Le Regie Costituzioni riservarono all'autorità centrale il potere di regolamentare tutto ciò che riguardò il buon regime dei corsi d'acqua e sancirono il diritto di condurre le acque attraverso i fondi e i canali altrui.

Infine, prescissero le condizioni e determinarono le relazioni intercorrenti tra gli utenti dell'acqua.

⁶¹ M. Viora, *op. cit.*, p. 123.

⁶² *Ibidem.*

⁶³ M. Viora, *op. cit.*, pp. 124-128.

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ *Ibidem.*

II. 3. La dominazione francese

Il contraccolpo della Rivoluzione francese si fece sentire anche negli Stati sabaudi. Nel settembre 1792 le truppe francesi agli ordini del generale Montesquieu entrarono vittoriosamente in Savoia, e proclamarono a Chambéry la soppressione dei privilegi, l'abolizione dei feudi e la sovranità del popolo. La guerra continuò negli anni successivi, finché una resa senza condizioni fu firmata a Cherasco il 27 aprile 1796⁶⁶.

Il 16 ottobre del medesimo anno moriva Vittorio Amedeo III e gli succedeva Carlo Emanuele IV il quale, ancora più debole e religiosamente timorato del padre, rese difficile ogni discorso con la Francia rivoluzionaria e miscredente. Nel 1789 sopraggiunse una nuova invasione francese che costrinse Carlo Emanuele IV a lasciare Torino dove, per opera del generale Joubert, si costituì un governo provvisorio. Il nuovo governo, nel suo primo proclama, ordinò che temporaneamente si osservassero le leggi vigenti e che tutti i magistrati continuassero nelle loro funzioni.

In seguito con il decreto del 17 dicembre 1798 furono aboliti tutti i diritti feudali e titoli di nobiltà. Con i decreti del 6 e 10 gennaio 1799, furono abolite tutte le giurisdizioni speciali, e con il decreto del 2 marzo 1799 furono soppressi tutti i diritti provenienti dalla feudalità per quella parte che non era stata abolita precedentemente.

Il nuovo ordinamento, non appena introdotto, fu subito abolito, infatti il 26 maggio entrarono in Torino gli austro-Russi di Sovarow il quale, con proclama dello stesso giorno, richiamò in vita il sistema di governo civile e politico vigente anteriormente all'invasione francese.

Nel giugno 1800, con la vittoria di Marengo, ritornarono i francesi: fu insediata una Commissione di governo e contemporaneamente fu istituita una Consulta con funzioni legislative⁶⁷. Nel 1801 il Piemonte fu eretto in 27^a Divisione Militare della Repubblica francese e nel settembre 1802 fu annesso ufficialmente alla Francia. Da quel momento, fino al 1814, il Piemonte fece parte dapprima della Repubblica e poi dell'Impero francese.

I governanti francesi non trascurarono per niente la legislazione sulle acque. In Francia con il tramonto della feudalità si affermò un nuovo diritto anche in materia di acque pubbliche che vennero sottratte ai signori e al re per venire collocate nella categoria delle cose pubbliche (1790-1791)⁶⁸.

⁶⁶ G. Vaccarino, *Il Piemonte nel periodo napoleonico*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Roma, 1793, tomo I, p. 286.

⁶⁷ M. Viora, *op. cit.*, p. 281.

⁶⁸ In Francia nonostante l'ordinanza del 1669 di Luigi XIV e le altre rivendicazioni del potere regio, i signori pretendevano di essere sempre i proprietari assoluti dei corsi d'acqua e questa pretesa di proprietà si mantenne fino alla Rivoluzione francese.

Ultimo privilegio a decadere fu il diritto di pedaggio di origine feudale, che cadde solo con la legge del 23 agosto 1972⁶⁹.

In Piemonte già Carlo Emanuele IV con l'editto del 7 marzo 1797 aveva ridotto in allodio i diritti di pedaggio eccettuando però i diritti annessi a una giurisdizione, quali quello della pesca e delle derivazioni di acque.

I francesi, sin dal loro arrivo in Piemonte, si apprestarono ad estendervi la loro legislazione e con la legge già citata del 2 marzo 1799 vennero aboliti tutti i diritti provenienti dalla feudalità, si soppressero senza indennizzo i censi sulle derivazioni d'acqua (art. 1), i diritti di pedaggio sia feudali che allodiali o qualsiasi altro titolo (art. 3) nonché i diritti di pesca (art. 5)⁷⁰.

Le ultime parti superstiti delle Regie Costituzioni furono abrogate il 21 marzo 1804, data in cui fu promulgato il *Code civil des français*, denominato in seguito anche *Code Napoléon*, che entrò contemporaneamente in vigore nei 5 dipartimenti del Piemonte, già annessi alla Repubblica nel 1802⁷¹.

Nel *Code* il regime delle acque venne regolato nel Libro II "Dei beni, e delle diverse modificazioni della proprietà", sotto il titolo I "Della distinzione dei beni", il titolo II "Della proprietà" e il titolo IV "Delle servitù".

Anche in materia di acque il *Code* si ispirò alla dottrina romanistica e alla tradizione giuridica francese, dettando una disciplina che si differenziò dalla legislazione prima vigente in Piemonte essenzialmente per due motivi. Il primo fu il criterio distintivo tra acque pubbliche e private; il secondo riguardava il fatto che la legislazione francese non contemplò l'istituto dell'acquedotto coattivo. Il legislatore francese nella classificazione delle acque pubbliche e private utilizzò come *discrimen* la navigabilità e stabilì l'appartenenza al demanio pubblico dei «fleuves et rivières navigables ou flottables» (art. 538)⁷², secondo un criterio che si affermò in Francia fin dal XVI secolo, quando si dichiarò che «les rivières appartiennent au roi»⁷³.

La dottrina e la giurisprudenza francese si discostarono dal diritto romano in quanto consideravano "fiumi" i corsi d'acqua che si immettevano direttamente al mare e "rivières" i corsi d'acqua che confluivano in un fiume. Al demanio pubblico vennero attribuiti i fiumi e le "rivières" navigabili e atti al trasporto, mentre i corsi d'acqua non navigabili né atti al trasporto furono considerati privati e quindi di proprietà dei rivieraschi.

⁶⁹ P.J. Proudhon, *Trattato del dominio di proprietà, ovvero della distinzione dei beni in relazione al dominio privato*, Napoli, 1844, vol. I, pp. 302-305.

⁷⁰ Archivio Storico di Vercelli (d'ora in poi ASVC), Prefettura di Vercelli Dipartimento Sesia, m. 219.

⁷¹ G. Astuti, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Roma, 1973, tomo I, pp. 176-177.

⁷² M. Merlin, *Recueil alphabétique de questions de droit*, 4^a ediz., Bruxelles, 1829, pp. 388-390.

⁷³ *Ibidem*.

Il *Code Napoléon* per quella parte che riguardò la disciplina del regime delle acque quali il diritto di accessione, le servitù relative allo scolo da un fondo superiore nell'inferiore, i tribunali competenti e altri, si ispirò al diritto romano non presentando caratteristiche speciali e non differenziandosi sensibilmente da quelle della legislazione già vigente negli Stati sabaudi.

Inoltre, nel *Code* le correnti maggiori vennero distribuite in tre classi: la prima comprendente i fiumi e le riviere navigabili; la seconda i fiumi e le riviere atte al trasporto; la terza i corsi d'acqua né navigabili né atti al trasporto. Le prime due categorie appartenevano chiaramente al demanio pubblico, secondo quanto enunciato dell'art. 538, ma la dottrina e la giurisprudenza francese si divisero in varie correnti circa l'appartenenza delle acque della terza categoria⁷⁴. Infatti la dottrina prevalente rifacendosi al diritto romano e a quello feudale, attribuì la proprietà di tali acque ai rivieraschi.

Come precedentemente affermato il *Code* nulla conteneva in merito all'istituto dell'acquedotto coattivo, istituto allora ignoto alla Francia, dove la servitù di acquedotto fu adottata, ispirandosi alla legislazione piemontese solo con la legge del 29 aprile 1845⁷⁵.

Il *Code* fatto dai francesi e per la Francia necessitò, evidentemente, di un adattamento per i territori italiani. Tale processo incominciò nel 1804, subito dopo la sua entrata in vigore. Siccome il silenzio della legislazione francese sull'acquedotto coattivo strideva con le tradizioni degli Stati dell'Italia settentrionale, il Corpo legislativo della Repubblica Cisalpina votò una legge del 20 aprile 1804 con la quale venne previsto che si sarebbe conservato il diritto di acquedotto e si stabilì il pagamento del valore del terreno occupato secondo stima, aumentato di un quarto, oltre all'indennizzo degli eventuali danni⁷⁶. Con tale legge si affidò al governo la suprema ispezione in materia di tutela di acque e si istituì in ognuno dei cinque dipartimenti del Piemonte un Magistrato delle acque.

In seguito con il decreto del 6 maggio 1806, le Prefetture ebbero la vigilanza diretta sopra tutti i lavori relativi alle acque, eseguiti nel loro dipartimento. In relazione alla pubblicazione di detta legge comparvero due regolamenti pubblicati il 20 maggio 1806: il "Regolamento per le società degli interessati negli scoli e bonificazioni" e il "Regolamento per le irrigazioni ed uso d'acqua per opifici". Nel primo fu disciplinato il Consorzio obbligatorio di difesa e furono date norme per la facilitazione dell'irrigazione e bonificamento dei terreni⁷⁷; il secondo racchiuse norme fondamentali sulle concessioni di acque. Le disposizioni previste all'interno di questi due regolamenti furono conformi a quelle della legislazione piemontese dell'*Ancien Régime*. Infatti, venne previsto che per derivare le

⁷⁴ A. Dalloz, *Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et de jurisprudence*, Parigi, 1844, vol. II, voce "eau", p. 227.

⁷⁵ C. Dionisotti, *op. cit.*, p. 155.

⁷⁶ C. Bosio, *La legislazione sulle investiture di acque per irrigazioni e movimento di opifici*, Verona, 1860, pp. 259-272.

⁷⁷ Ci troviamo di fronte ad un tentativo politico diretto al progresso agricolo.

acque pubbliche o per erigere opifici su di esse, occorresse il permesso del Governo (art. 1). La concessione determinava le modalità e le condizioni circa l'uso dell'acqua e fissava il canone annuo che doveva essere pagato (art. 2). Le concessioni disponevano che qualsiasi tipo di variazione alle bocche potesse essere fatto solo con il consenso dell'autorità (artt. 5-6)⁷⁸.

Le concessioni basate sulla vecchia legislazione del Piemonte furono rispettate dal governo francese che, derogando alle sue leggi precedenti con il decreto imperiale dell'11 dicembre 1808 lasciò sussistere tutte le concessioni fatte sotto l'antica legislazione, alle condizioni stabilite dai relativi titoli. È lo stesso decreto a darci la ragione di questa eccezione «*Considérant, que las plus grande partie des canaux d'irrigation, qui existent dans le cidevant Piémont, sont des aouvrages d'art, et construits aux frais des particulieres, sur la permission qui leur en avait été accordée par l'ancien Gouvernement*»⁷⁹.

In forza di tale decreto vennero quindi riconosciuti ai titolari le antiche concessioni di acque che il Governo francese, in applicazione della legge 2 marzo 1799, aveva richiamato al dominio della Nazione⁸⁰. Pertanto, si ritenne che non potesse ritenersi privato della proprietà di una derivazione chi avesse acquisito il diritto in base al disposto delle Regie Costituzioni, poiché tale norma non venne meno neanche durante la dominazione francese in quanto confermata dal decreto del 1808.

Anche nell'amministrazione delle acque, la dominazione francese in Piemonte si dimostrò attiva. Già il 25 novembre fu nominato un Conservatore generale di tutte le bealere, navigli e canali nazionali. Seguirono una serie di provvedimenti diretti alla sistemazione della rete irrigua. Infatti, importanti lavori furono fatti per la riparazione e manutenzione di tutta la rete dei canali del dipartimento del Po.

Si può quindi affermare che la sistemazione del regime delle acque rientrò nei programmi di prosecuzione delle migliorie tecniche e di costruzione di opere pubbliche, cui d'altro canto fece riscontro un notevole accrescimento dell'imposizione fiscale⁸¹.

Con decreto dell'Amministrazione Generale del 19 frimaio anno 10 venne creato un Direttorio generale⁸² incaricato della soprintendenza e amministrazione dei fiumi, delle riviere e dei canali della 27^a Divisione militare. Al Direttore generale fu affidato l'incarico di dare in affitto i canali, di riscuotere i canoni e di provvedere alla manutenzione e alla riparazione dei medesimi⁸³.

⁷⁸ C. Bosio, *op. cit.*, pp. 260-262.

⁷⁹ ASVC, Prefettura di Vercelli Dipartimento Sesia, m. 219.

⁸⁰ *Ibidem*.

⁸¹ F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, Torino, 1840, vol. III, Parte prima, pp. 95-100.

⁸² I. Ricci Massabò, *Il regime delle acque nello Stato sabaudo. Cenni sulle fonti documentarie*, in *L'ambiente storico. Le vie d'acqua*, Alessandria, 1984, pp. 7-14.

⁸³ ASVC, Prefettura di Vercelli Dipartimento Sesia, m. 219.

Con la legge 14 fiorile anno 10 vennero emanati provvedimenti anche in tema di navigazione. Infatti, circa i diritti sulle barche si stabilì che si dovessero osservare le nuove leggi dei diritti riuniti e che la tariffa di ciascuna barca sarebbe stata fissata dal Governo nella forma stabilita per i regolamenti della pubblica amministrazione. In seguito con il Regolamento per la navigazione del 20 maggio 1806 si affermò che «la navigazione si considera sempre essere l'oggetto principale a cui servono i fiumi ed i canali navigabili. Tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi, deviando le acque, ed applicandole ad altri usi, si considerano sempre subordinatamente a quel primo fine»⁸⁴.

Questa affermazione era in linea con quanto disposto dal *Code* dove la navigabilità venne considerata come un criterio distintivo della pubblicità delle acque.

Non si ebbero particolari novità per quanto riguardò la pesca, infatti dopo il decreto del 2 marzo 1799, abolitivo di tutti i diritti provenienti dalla feudalità, con cui i diritti di pesca vennero eliminati senza indennizzazione, si ebbe un altro provvedimento con cui si prescrisse l'obbligo della licenza per la pesca nei fiumi e torrenti navigabili. Si stabilì, inoltre, che il Governo avrebbe determinato le parti dei fiumi e delle riviere suscettibili di affitto e ne avrebbe fissato le condizioni, sempre avendo però come preminente l'interesse della navigazione.

Da non trascurare fu inoltre l'attività svolta dall'amministrazione francese, sia sul terreno legislativo che su quello pratico, a favore del progresso dell'economia agricola, anche se il fervore dei programmi superò di molto, pure in questo settore, le effettive realizzazioni.

Causa non ultima di questo interessamento all'economia agricola, fu la situazione economica generale del Regno sabauda che, entrato in guerra con un'economia abbastanza sana e finanze abbastanza solide, aveva trovato in essa la propria rovina⁸⁵.

Il Governo francese provvide a far fronte a questa situazione con l'accrescimento delle imposte, lo svincolo della proprietà fondiaria dai pesi dai quali era da secoli gravata, lo sviluppo delle bonifiche e con l'introduzione di alcune coltivazioni speciali.

Per svincolare le proprietà fondiarie furono sciolte le manimorte, avocando allo Stato i beni degli enti non più confacenti alla nuova civiltà e poi alienandoli a privati in piena proprietà. Sempre a questo fine si promossero anche le alienazioni dei beni dei Comuni, poiché ponendole nelle mani più operose dei privati, si sperò di favorire la coltivazione delle terre incolte e una miglior amministrazione di quelle già coltivate.

L'opera, posta in essere dall'amministrazione francese, nel campo della miglora e della bonifica fondiaria, si pose in continuità con la precedente attività perseguita dall'antico governo.

⁸⁴ ASVC, Prefettura di Vercelli Dipartimento Sesia, m. 219.

⁸⁵ L. Bulferetti, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, 1963.

Infatti, venne emanato il già citato Regolamento del 20 maggio 1806 e in seguito, nel 1808, i prefetti vennero incaricati di fornire informazioni sullo stato dei terreni paludosi e suscettibili di bonifica.

Nella stessa direzione si pose il decreto del 3 febbraio 1809 riguardante la “coltivazione delle risaie, dei prati a marcita ed irrigatori” con cui venne stabilito l’obbligo, previo permesso del Prefetto, di convertire un terreno in risaia.⁸⁶.

⁸⁶ C. Bosio, *op. cit.*, p. 271.

CAP. III –

I Valperga di Masino

III. 1. Introduzione storica

Può essere interessante, a questo punto, ripercorrere l'origine e la storia della famiglia dei Valperga di Masino, considerata una delle più celebri e antiche famiglie del Canavese e del Piemonte. Sembrerà quindi utile, dopo aver fatto un breve cenno alle vicende arduiniche e post arduiniche, concentrare l'attenzione anche sui difficili ma stretti rapporti che la famiglia ebbe con casa Savoia. Un plurisecolare difficile rapporto, caratterizzato all'inizio da diffidenza e rivalità e infine connotata da un'amichevole e fedele attitudine di ossequio dei fieri signori del Canavese nei confronti dei Savoia.

L'ombra del re Arduino nel Canavese aleggiò nel corso dei secoli, in modo non sempre uguale, forse a volte un po' sbiadita, comunque piuttosto a lungo, si può dire sino ai nostri giorni¹. I suoi resti mortali sembrano riposare finalmente in pace da poco meno di due secoli e mezzo nel castello di Masino, ricordati da una lapide fatta apporre alla fine del secolo XIX dal conte Cesare Valperga di Masino, in ricordo dell'illustre antenato e delle tormentate vicende delle sue spoglie².

Quando, a cavallo dei secoli XVII-XVIII, vi fu una corsa fra i vari casati, e gli stessi Savoia, alla ricerca di antichi e illustri progenitori tramite complesse genealogie evocate dalla notte dei tempi, i Valperga di Masino nella prima metà del sec. XVII – fra l'altro – giunsero a far pubblicare un'ampia serie di documenti manomessi riguardanti in specie il loro casato e a redigere un dettagliato manoscritto sulla loro storia³. Fecero, inoltre, predisporre nelle «sala degli antenati» gli affreschi delle armi gentilizie del loro progenitore Arduino con quelle della moglie e altre sue immagini –

¹ *Arduino fra storia e mito*, a cura di G. Sergi, Bologna, 2018.

² I San Martino, da parte loro, grazie alle trame di Filippo d'Agliè, favorito della reggente Cristina di Francia, riuscirono nel 1658 a trasferire i resti di Arduino nel loro castello di Agliè, conservandolo in un'urna e raffigurando le gesta nelle proprie sale. Qui la teca con i presunti resti di Arduino ricevette compiaciuto onore per circa un secolo, sino a quando i San Martino d'Agliè decisero di vendere, nel 1764, il castello direttamente ai Savoia, intenzionati a destinarlo in appannaggio al loro ramo cadetto dei duchi del Chiabesle. All'epoca ai Savoia dell'urna di re Arduino poco interessava. Su tutto ciò si inserì qualche anno dopo una vicenda da *feuilleton*, che può essere curioso così sintetizzare. Nel 1769 la moglie del conte Carlo Emanuele San Martino d'Agliè, cioè Cristina di Saluzzo Miolans, si recò in carrozza nel castello di Agliè già divenuto sabauda, di cui conosceva i custodi, che la fecero entrare con devozione. Quest'ultima si recò a prendere la teca con i resti di re Arduino e riuscì a farla uscire senza suscitare sospetti. Dopo averla caricata sulla carrozza la teca venne portata al non distante castello di Masino, ove l'attendeva il suo amante Carlo Francesco II Valperga di Masino. A missione compiuta, i San Martino accusarono il colpo con una certa signorilità, i Savoia decisero di tenere nascosta la vicenda. I Valperga di Masino riuscirono così ad ottenere i resti di re Arduino e a sistemarli all'interno del castello.

³ G. Sergi, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino, 1995, pp. 145-182.

naturalmente di fantasia – progettando nel castello ristrutturato due sale di prestigio per ricevere direttamente gli ambasciatori stranieri⁴. Quattro famiglie fecero risalire la loro genealogia direttamente ad Arduino, e precisamente: i Valperga, i Masino, i San Martino e i Castellamonte⁵. Queste famiglie ebbero dunque origini comuni e tutti portarono il titolo di conte del Canavese, titolo con il quale furono generalmente conosciuti fino al 1168, quando al momento della divisione dei feudi, ognuno si distinse con i propri predicati.

Pertanto a partire dal secolo XVII i conti del Canavese iniziarono a ricostruire i secolari legami fra loro ma soprattutto con re Arduino, proprio nel tentativo di dimostrare ascendenze e un passato illustre⁶.

L'origine del percorso del mito di Arduino fu rappresentata dalla ricerca di un mito delle origini, di un capostipite, da parte dei conti del Canavese ma *in primis* dei Valperga che cominciarono a rivendicare la discendenza dal marchese nelle loro storie di famiglia⁷. Infatti nei decenni centrali del XVII, nel contesto delle guerre civili dello Stato sabauda, si infoltì la presenza di Arduino nelle testimonianze figurative, negli stemmi affrescati, nelle gallerie degli antenati delle dimore e nelle ricerche genealogiche, anche con frequenti manipolazioni dei pochi documenti conosciuti. Si trattava del gusto dell'epoca per ritratti «panegirici», ma soprattutto di rafforzare le distanze e di affermare la preminenza delle casate più antiche entro l'affollata e spesso economicamente modesta nobiltà piemontese⁸. Il fine era sostanzialmente quello di esaltare l'antichità, il prestigio sociale, la continuità, il valore di queste famiglie⁹.

È proprio a partire dalla figura del re Arduino che si compose la storia dei suoi presunti discendenti: i ben noti conti del Canavese, in particolare, per quel che concerne questo lavoro, i Valperga.

Nelle pagine che seguiranno verranno illustrate le tappe fondamentali della storia della famiglia, con una prima parte dedicata alle origini, un paragrafo dedicato alla seconda dinastia – con la quale sarà necessario un costante parallelismo con la dinastia dei Savoia – per poi concludere con il ritorno del primo ramo con a capo la figura di Cesare Valperga.

⁴ G. Gentile, *L'archivio, memoria della famiglia*, in *Il castello di Masino*, Milano, 1989, p. 29.

⁵ B. Niccolini, *Valperga e Savoia. Due dinastie per un Regno*, Firenze, 1986, p. 7.

⁶ G. Arnaldi, *Arduino, re d'Italia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, vol. IV, 1962, p. 53.

⁷ G. Gentile, *op. cit.*, pp. 47-55. Analoghi atteggiamenti si possono desumere dai Castellamonte e dai San Martino. In questo senso cfr C. Rosso, *Il Seicento*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, vol. VIII, I, Torino 1994, pp. 247-248.

⁸ M. G. Vinardi, *Il castello e il parco; l'architettura*, in *Il castello di Agliè. Gli appartamenti e le collezioni*, a cura di D. Biancolini e E. Gabrielli, Torino, 2001, p. 8.

⁹ F. Quaccia, *Genesi e prime testimonianze del mito arduinico*, in L. Levi Momigliano, F. Quaccia, G. Sergi e L. Tos, *Arduino mille anni dopo. Un re tra mito e storia*, Torino, 2002, pp. 26-46.

III. 1.1. La famiglia dei Valperga di Masino: origine ed espansione

Sulle origini della famiglia Valperga si scrisse già a partire dal XVII secolo, epoca in cui iniziò l'elaborazione del mito relativo alla discendenza arduinica del casato, con la ricerca e la pubblicazione di documenti¹⁰.

Originaria del comitato di Pombia la famiglia giunse nel canavese orientale alla fine del XI secolo e, dopo essersi creata solide basi fondiarie tramite acquisti, permuta, usurpazioni e un'accorta politica matrimoniale, assunse il nome della nuova regione per distinguersi dal ceppo originario¹¹.

Nel corso dell'XI-XII secolo i discendenti dei conti di Pombia si impadronirono dei domini dei precedenti signori rurali, portando con sé il titolo comitale risalente al *Comitatus plumbiensis*, che legittimò il potere territoriale di banno rivendicato a spese dei signori spodestati¹².

A partire dal XII secolo dal ceppo originario dei conti del Canavese si staccarono i rami principale – fra cui i Valperga – e si definirono i vari casati dal castello di residenza e dal territorio occupato.

In particolare dal ramo familiare si divisero, già citati precedentemente, i conti di Valperga, di Masino, di San Martino e di Castellamonte¹³. La divisione dei San Martino dal comune asse patrimoniale avvenne nel 1222 mentre la rottura fra i Valperga e i Masino avvenne alla fine del XII secolo dopo gravi lotte e controversie¹⁴. Infatti si può affermare che per tutto il periodo che va dal 1200 sino a Emanuele Filiberto, i conti di Masino si trovarono sempre in aperto contrasto con i Savoia. Questa situazione proseguì per anni e numerose furono le inchieste contro i Masino, i quali vennero più volte condannati a pagare ingenti danni di guerra e a cedere porzioni di feudi.

Tutto questo portò le finanze della famiglia allo stremo e, per tale ragione, furono costretti a cedere, dal 1416 al 1445, la maggior parte dei loro beni ai conti Valperga, loro cugini¹⁵.

Questo ramo della famiglia, rappresentato dalla figura di Gioanetto Valperga, a differenza dei Masino, si pose quasi fin da subito al servizio dei Savoia. Infatti, nonostante un'iniziale gelosia della famiglia verso l'affermarsi dei Savoia, che portò a lotte stenuanti per la difesa del loro prestigio, nel 1373 i Valperga riconobbero la sovranità dei Savoia. I Valperga divennero così vassalli dei Savoia, riconoscendoli ufficialmente come loro signori.

Fu così che i Valperga intraprendendo una carriera dedita alle armi o ecclesiastica, in quanto a quei tempi la scelta era fra «Le Rouge et Le Noir», riuscirono a mantenere un certo prestigio e, in

¹⁰ Archivio Storico del Castello di Masino, (d'ora in poi ASCM) Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Contado di Masino in generale. Documenti e atti, 952-1803, m. 654.

¹¹ F. Cognasso, *Il Piemonte nell'età sveva*, Torino, 1968, p. 135.

¹² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Contado di Masino in generale. Documenti e atti, 952-1803, m. 654.

¹³ V. Spreti, *Dizionario storico nobiliare italiana*, VI, Milano, 1932, p. 800.

¹⁴ C. Benedetto, *La contea di Masino, i suoi conti*, Ivrea, 1955, p. 4.

¹⁵ *Ivi*, p. 6.

parte, ad arricchirsi all'interno della corte sabauda. Lo stesso conte Gioanetto Valperga fu diplomatico al servizio di Amedeo VIII¹⁶.

Quando anche il castello di Masino fu alienato, i conti di Masino si ritirarono a Borgomasino e con il figlio di Gioanetto Valperga, Giacomo, ebbe inizio il ramo Masino dei conti di Valperga.

III. 1.2. La seconda dinastia

Il feudo di Masino, così come il titolo di conte di Masino, passò, nel 1444, a Giacomo figlio di Gioanetto, del ramo Valperga. Giacomo continuò la politica di acquisizione di beni allodiali e di feudi dai Masino¹⁷.

Giacomo conte di Valperga fu uno dei personaggi centrali nella storia della famiglia. Nel 1444 comprò, dai conti di Masino, il castello e tutto il loro contado, poiché gli originari conti si ridussero in miseria in seguito alle lotte che dovettero sostenere con i Savoia. I conti di Masino da quel momento si ritirarono nel castello e nelle loro terre di Borgomasino, assumendone il titolo e abbandonando quello di conti di Masino, titolo che andò a Giacomo, insieme a tutto il loro patrimonio.

Nel 1456 il conte Giacomo, avendo avuto il benestare del duca Ludovico, eresse e costituì il contado di Masino e feudi adiacenti in primogenitura, come appare dal seguente atto:

«Item quia Ducatus, Marchia, Comitatus sunt dignitates gaudentes regalibus, in quibus non cadit commoda divisio, convenimus, quod in ipsa Baronia, sive Comitatu dumtaxat succedat Primogenitus Filius ipsius Domini Jacobi, et ipsius Primogenito Primogenitus, et sic successive usque ad infinitum, ita quod ipse Comitatus semper transeat in Primogenitus Primogenitorum masculos, legitimos et naturales, ab ipso Domino Jacobo discendentes successive usque in infinitum. Defficiente autem Prole mascula ex ipso Domino Jacobo discendente, dicta Baronia, seu Comitatus perveniat ad antiquorem Fratrem ipsius Domini Jacobi, et filios eius masculos primogenitos descendentes. Et defficientibus Fratribus ipsius Domini Jacobi, et Fratres liberis masculis, perveniat ipse Comitatus in propinquiorum Agnatum eorum de genere Comitum Valpergiae; ita quod Comitatus ipse numquam transeat nisi ad unum masculum legitimum et naturalem de Agnatione ipsorum Comitum Valpergiae [...]»¹⁸.

Questa mossa magistrale permise ai conti di Masino di mantenere intatta la loro ricchezza, e impedì qualsiasi velleità, qualora ci fosse stata, di alienare queste terre. Fu quindi grazie a Giacomo se il castello, continuò ad appartenere alla famiglia dopo così tanti secoli¹⁹.

Anche il fratello di Giacomo, Ludovico, partecipò all'estensione del patrimonio familiare acquistando il feudo di Roppolo e Dorzano dal duca Ludovico di Savoia²⁰.

¹⁶ *Ivi*, p. 26.

¹⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Contado di Masino in generale. Documenti e atti, 952-1803, m. 105.

¹⁸ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 145.

¹⁹ *Ivi*, p. 148.

²⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Contado di Masino in generale. Documenti e atti, 952-1803, m. 189, fasc. 4.

Giacomo fu dunque un personaggio di gran spicco, e come tale, suscitò invidie e inimicizie²¹. Infatti la sua carriera presso la corte sabauda proseguì fra «luci ed ombre»²². Nel 1446 fu nominato consigliere, ma poi, accusato di connivenze con Francesco Sforza, si vide confiscati i feudi. Chiarita la sua posizione, riottenne i territori nel 1451 e nel 1452²³ fu nominato gran cancelliere del ducato di Savoia²⁴.

Nel 1457 fu nuovamente accusato di tradimento²⁵, ma l'accusa fu fatta rientrare dall'Imperatore che impose al duca di Savoia il pagamento di un risarcimento²⁶.

Il conte riottenne i suoi castelli, le sue terre, fu rimborsato di ogni denaro e reinsediato nella sua carica di cancelliere di Savoia. Tutto ciò, però, non gli servì ad accattivarsi le simpatie né del duca né della sua corte. Chi, sopra tutti, giurò di vendicarsi fu uno dei figli del duca, Filippo, detto il «Senza Terra». Fu proprio quest'ultimo che attirando il conte nel castello di Thonon lo fece affogare nel lago di Ginevra²⁷. Pare che questo sistema dell'annegamento fosse, per i Savoia, la normale procedura delle condanne a morte in quell'epoca²⁸.

La morte del conte segnò la riconciliazione della famiglia con la dinastia sabauda e nei secoli successivi i Valperga di Masino tornarono ad occupare alte cariche al servizio dei duchi di Savoia, diventando una fra le famiglie politicamente ed economicamente più importanti²⁹.

Alla morte di Giacomo, suo figlio Ludovico fu liberato dalla prigionia, alla quale fu costretto con il padre, e venne – nuovamente – investito, per mano del duca, della contea di Masino e nominato ciambellano di corte³⁰.

A partire dal Cinquecento si risvegliò nei conti di Masino un forte, sia pure tardivo, senso di lealtà, e da quel momento serviranno i Savoia con dedizione e competenza.

La vicinanza della famiglia ai Savoia venne dimostrata anche dal secondogenito di Giacomo, Amedeo Valperga, che – dapprima – prestò aiuto al duca Emanuele Filiberto nella battaglia di San Quintino e successivamente, dopo la pace di Cateau-Cambrésis, prese possesso degli Stati sabaudi in nome del duca.

²¹ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 145-146.

²² L. Cibrario, *Iacopo Valperga di Masino. Triste episodio del secolo VX*, Torino, 1860, pp. 6 e segg.

²³ *Ibidem*.

²⁴ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 146.

²⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Contado di Masino in generale. Documenti e atti, 952-1803, m. 45.

²⁶ *Ibidem*.

²⁷ D. Taverna, F. De Caria, U. Novarese di Morasengo, *Giacomo il cancelliere. Ascesa e disgrazia del Conte di Masino alla corte di Ludovico di Savoia*, Savigliano, 1990.

²⁸ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 153.

²⁹ L. Cibrario, *op. cit.*, p. 10.

³⁰ P.G. Della Loggia, *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda istoria dal fine del secolo decimo sino al dicembre 1798 con qualche aggiunta relativa anche al tempo posteriore*, tomo III, Torino, 1798, p. 18.

Alla morte di Ludovico, il titolo di conte di Masino passò a Carlo Francesco. Quest'ultimo affidato inizialmente alle cure della madre, venne, dopo poco tempo, inviato a corte dove, secondo un *cursus honorum*, iniziò la sua carriera come paggio, diventando presto gentiluomo e scudiere del duca.

La fedeltà dei Valperga alla dinastia dei Savoia non venne mai a mancare e fu lo stesso Carlo Francesco che dopo aver combattuto valorosamente nella prima guerra del Monferrato ottenne il collare dell'ordine cavalleresco dell'Annunziata³¹. Non stupiscono le parole di Francesco Agostino della Chiesa quando scrisse che Carlo Francesco venne considerato «uno de' primi vassalli del Piemonte, non solo per li meriti de' suoi antenati [...], ma anco per il suo proprio valore in età di 24 anni ebbe il collare di quell'ordine il quale non si suole dare eccetto a quei primi cavalieri dello Stato che con lunga servitù e grandi meriti se l'acquistano»³².

Carlo Francesco ebbe modo di mettere di nuovo in luce il suo talento militare in occasione della seconda guerra del Monferrato e nel 1632 Vittorio Amedeo I di Savoia lo nominò governatore di Asti³³.

La morte del duca nel 1637 e quella di Francesco Giacinto nel 1638 portarono gli Stati sabaudi a una guerra civile fra i sostenitori di una reggenza affidata a Cristina di Borbone, filofrancesi, e coloro che preferirono che il ducato venisse conferito ai principi Tommaso e Maurizio, appoggiati dalla Spagna. Per tradizione familiare, Carlo Francesco non ebbe dubbi a scegliere da quale parte schierarsi. Nel 1639 risultò fra i personaggi in odio alla reggente Cristina e fra i più devoti sostenitori dei principi Tommaso e Maurizio di Savoia, ai quali garantì nel Canavese una delle basi militari più importanti³⁴. Carlo Francesco morì nel 1642, senza prole, e la contea di Masino passò, quindi, al fratello minore Amedeo, divenuto capitano delle corazze del principe Tommaso. Principista durante la guerra civile, dopo il 1642, se pur riammesso a corte, non poté esercitarvi un ruolo simile a quello degli antenati³⁵. A questo proposito nell'agosto del 1648 scrisse al duca chiedendo che gli venisse concesso il collare dell'Annunziata, che prima di lui avevano avuto gli ultimi quattro conti di Masino, ma senza successo³⁶. Sposatosi con Margherita Roero di Pralormo, lasciò al figlio Ludovico il compito di restituire alla famiglia il ruolo sino allora occupato a corte e nelle cariche di Stato.

Un'altra figura di spicco che si avrà modo di approfondire nei paragrafi successivi, fu quella di Carlo Francesco I. Egli ebbe un ruolo molto importante entrando, inizialmente, a far parte della

³¹ V.A. Cigna Santi, *Serie cronologica de' cavalieri dell'Ordine supremo di Savoia, detto prima del Collare indi della Santissima Nunziata, co' nomi, cognomi, titoli e blasoni delle arme loro*, Torino, 1786, pp. 101-126.

³² F.A. Della Chiesa, *Relazione di Piemonte*, Torino, 1635, p.70. Vd anche B. Niccolini, *op. cit.*, p. 218.

³³ V. Angius, *Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia*, I, Torino, 1841, pp. 345 e segg.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.

cerchia dei favoriti della Reggente Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours e diventando, successivamente, bersaglio dei rancori di Vittorio Amedeo II.

I rapporti fra i conti di Masino e i loro sovrani parsero, negli anni che seguirono, tranquilli. Ciò venne testimoniato dal fatto che la corte e i ranghi elevati militari pullulassero dei membri della famiglia Valperga, sempre nelle posizioni più eminenti. Quindi i contrasti sembrarono definitivamente risolti, la fedeltà sicura e il servizio acquisito. Invece uno dei più grossi contrasti dovette ancora avvenire. Non fu mancanza di lealtà a originarlo, perché se questa non venne mai meno, fu il cuore che mise nuovamente di fronte un Savoia a un Masino, il quale ebbe la peggio. Si avrà modo nei paragrafi successivi di approfondire la vicenda³⁷.

Carlo Francesco I morì nel 1715, lasciando l'eredità della famiglia a suo fratello monsignor Francesco Giacinto vescovo di Moriana. Egli però dovette affrontare una lunga questione circa la legittimità della sua successione a causa della carica ecclesiastica che ricoprì³⁸.

La vicenda si concluse a favore dell'arcivescovo a condizione che alla sua morte diventasse conte di Masino il di lui cugino, Ludovico Valperga d'Albarelo (d'Albarey) e di Caluso, che si era opposto alla successione³⁹.

Fu così che dopo la morte di Francesco Giacinto, nel 1737, i titoli e i beni dei Valperga di Masino furono ereditati, prima dal cugino Ludovico, e poi da suo figlio Amedeo, detto il marchese d'Albarey.

In questo modo si diede origine a una nuova linea della casa, destinata a estinguersi nel 1844.

Alla morte del marchese Albarey, il titolo passò al suo primogenito Carlo Francesco II che ricoprì, anch'egli, importanti ruoli presso la corte sabauda⁴⁰. Carlo Francesco II successe quindi alla morte del padre al titolo di conte di Masino nel 1744. Egli ricoprì prestigiosi incarichi che lo portarono a essere spesso lontano dal castello e dalla gestione degli affari del contado.

In questo periodo Carlo Francesco II fu il più ricco dei conti canavesani e il terzo, per ricchezza, in tutto il Piemonte⁴¹.

Il nuovo conte di Masino con l'arrivo delle truppe napoleoniche in Italia seguì il sovrano in esilio e il castello di Masino venne affidato ai suoi due figli, Vittorio Alessandro e Amedeo, che riuscirono, non senza difficoltà, a mantenere quasi tutti i privilegi loro concessi dai Savoia⁴².

Alla morte di Carlo Francesco II, nel 1811, la dinastia proseguì con Carlo Francesco III, suo nipote, dato che entrambi i figli morirono prima di lui.

³⁷ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 307.

³⁸ C. Benedetto, *op. cit.*, p. 58.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ivi*, p. 60.

⁴¹ L. Bulferetti, *I piemontesi più ricchi nell'ultimo secolo dell'assolutismo sabauda*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80° compleanno*, I, Firenze, 1958, pp. 50, 62 e 79.

⁴² *Ibidem*.

Carlo Francesco III sposò nel 1807 Beatrice Eufrasia Solaro di Villanova, donna colta e animatrice di un salotto letterario⁴³.

Durante l'Impero Carlo Francesco III cercò d'inserirsi nelle nuove strutture napoleoniche: in particolare egli accettò la nomina a «chevalier dell'Empire» il 9 ottobre 1813⁴⁴. Dalle nozze con Eufrasia Solaro di Villanova nacque un'unica figlia, Maria Teresa. Fu proprio al momento della morte di quest'ultima che la contessa si impegnò in opere assistenziali e filantropiche, come la creazione dell'Asilo infantile Valperga di Masino a Torino⁴⁵. A lei si devono anche l'ampliamento e la sistemazione del parco del castello di Masino, la costruzione del tempietto neogotico nel parco stesso e la ridefinizione della rete viaria di collegamento del castello con il territorio circostante⁴⁶.

Alla morte della contessa, avvenuta nel 1849, seguendo le volontà del marito, il titolo di conte di Masino e l'intero patrimonio familiare passarono a Cesare Valperga Masino di Borgomasino⁴⁷ discendente di quei conti di Masino che nel XV secolo cedettero il castello e i feudi ai Valperga.

III. 1.3. Cesare Valperga: il ritorno della prima dinastia

Nel 1849 ottenne il titolo di Conte di Masino, Cesare Valperga di Borgomasino della prima dinastia. Il nuovo conte fu deputato al Parlamento nazionale, consigliere provinciale e sindaco di Torino, carica da cui si dimise per protesta contro la presa di Roma⁴⁸.

Sposò nel 1855 Cristina San Martino di San Germano da cui ebbe i figli Luigi e Maria, sposa del duca Coscia di Paduli⁴⁹.

Luigi, membro benemerito della Croce Rossa, sposò nel 1885 Cristina Trotti Bentivoglio, nipote della principessa Cristina di Belgioioso. Dal matrimonio nacquero i figli Cesare e Ludovica, moglie del marchese Niccolini di Camugliano⁵⁰.

Il conte Cesare intraprese studi di ingegneria, partecipò alla Prima Guerra mondiale nell'arma del genio e si occupò con passione della ricca biblioteca di famiglia e dell'archivio di cui curò il riordino negli anni Cinquanta del XX secolo⁵¹.

Nel 1929 sposò Vittoria Leumann da cui ebbe il figlio Luigi, ultimo conte di Masino⁵². Fu quest'ultimo a vendere, nel 1988, il castello al Fondo per l'Ambiente Italiano (da ora F.A.I.) e sua fu

⁴³ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 427.

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ F. De Caria, *Masino, cenni storici dai recenti studi d'archivio*, da Le guide del Fai *Il castello di Masino*, Milano 1989, p. 42.

⁴⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Altre materie, Genealogia 894-XX sec., m. 439, fasc. 3.

⁴⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Castello di Masino, 1601-XX sec., m. 122.

⁴⁸ L. Levi Momigliano, *Il parco all'inglese, il neogotico, il sentimento religioso e la filantropia*, in L. Levi Momigliano, L. Tos, *Eufrasia di Masino*, Torino, 2001, pp. 11-18.

⁴⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Altre materie, Genealogia 894-XX sec., m. 439, fasc. 2.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² V. Spreti, *op. cit.*, VI, p. 801.

l'intuizione che fra gli arredi, i libri e i documenti conservati e il castello stesso, esistesse un legame profondo che non poteva essere distrutto senza una grave perdita di significato⁵³. Il conte cedette perciò al F.A.I. il castello con tutto ciò che vi era contenuto, trattenendo per sé solo pochi ricordi strettamente personali.

III. 2. La politica nobiliare dei Savoia

Per meglio comprendere la storia della famiglia dei Valperga è necessario ripercorrere, anche se brevemente, lo sviluppo e gli obiettivi della politica, in particolare sulla nobiltà, dei Savoia. Infatti a partire dalla metà del XVI secolo il ducato sabauda appariva uno Stato caratterizzato dalla presenza di una forte nobiltà feudale, con cui i principi sabaudi dovettero costantemente confrontarsi.

Non a caso, con un certo stupore, l'ambasciatore veneto, Andrea Boldù, nel 1561 sottolineò come i feudatari sabaudi fossero «di numero interno a sette mila» e tra essi figurassero «molti personaggi ricchi e grandi di seguito e di poter grandissimo, signori di numerosi castelli, conti, baroni, marchesi ed anche alcuni duchi, il potere dei quali non è certo di poca considerazione»⁵⁴.

Dalle affermazioni del diplomatico emergeva come dato di fondo inconfutabile la realtà di un ceto potente e piuttosto consistente dal punto di vista numerico. In effetti casate come quelle dei Piosasco, dei Luserna, dei San Martino e dei Valperga diedero vita, nel corso del tempo, a consortili nobiliari di vaste proporzioni, vantando origini che risalivano al XI secolo.

Si trattava quindi di una nobiltà di antico lignaggio e che in Piemonte fu titolare di «molti e molti castelli e terre»⁵⁵.

Fu anche vero che, però, a partire dal Cinquecento, con l'intervento dei principi sabaudi, che a poco a poco si affermarono come unica autorità territoriale avente il diritto di conferire la nobilitazione, la composizione della nobiltà piemontese mutò e nelle sue file entrarono nuovi membri, grazie all'acquisto di feudi e alla concessione di titoli di nobiltà da parte del principe che spesso, in questo modo, ricompensava coloro i quali avevano con fedeltà servito la dinastia⁵⁶.

Pertanto alle soglie dell'età moderna l'universo nobiliare in Piemonte risultò variegato e di un numero considerevole. Infatti la nobiltà subalpina si distinse per essere particolarmente numerosa.

I nobili piemontesi ebbero importanti privilegi giurisdizionali, amministrando la giustizia in modo diretto o tramite propri ufficiali nelle terre sulle quali vantavano diritti di signoria.

⁵³ F. De Caria, *op. cit.*, p. 42.

⁵⁴ P. Merlin, *Il Cinquecento*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, Milano, 1976, p. 110.

⁵⁵ A. Barbero, *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno stato franco-italiano*, Roma-Bari, 2002, p. 167.

⁵⁶ P. Merlin, *op. cit.*, p. 117.

Nella prima parte metà del Cinquecento, approfittando della crisi del potere sabauda, diversi nobili cercarono di ampliare la loro sfera di influenza, anche a scapito dell'autorità del duca. Con tale atteggiamento dovette farne i conti non solo Carlo II ma anche Emanuele Filiberto che assistette, impotente, alle insubordinazioni dei feudatari⁵⁷.

La politica nobiliare dei Savoia fu complessa, a partire da Carlo II sino alla ridefinizione del rapporto fra Stato e ceti nobiliari operato da Vittorio Amedeo II, i Savoia puntarono soprattutto a diminuire il peso politico della feudalità, mantenendone però, anzi per certi aspetti rafforzandone, l'egemonia sociale ed economica⁵⁸. Certamente la nobiltà venne sottoposta a un controllo e a una disciplina prima del tutto impensabili e in questo senso un ruolo determinante, almeno nel primo periodo, venne svolto dalla corte, nella quale per un certo tempo i nobili affluirono numerosi, venendo impiegati nei vari servizi cortigiani⁵⁹.

Infatti già Carlo II riuscì ad attrarre al suo servizio gran parte delle famiglie della nobiltà dei suoi domini subalpini, riprendendo un filo che nel corso del secolo precedente fu più volte tessuto e altrettante volte spezzato⁶⁰.

Carlo II, nel 1510, per poter aumentare e meglio organizzare la nobiltà presente a corte istituì il sistema dei «quartieri»⁶¹ e introdusse altre riforme, come la distinzione fra gentiluomini di camera e di bocca. Tali provvedimenti, vale la pena sottolinearlo, furono tradizionalmente riportati ad Emanuele Filiberto, ma furono, in realtà, opera del padre.

Un'apertura verso le aristocrazie dei domini piemontesi avvenne con la decisione di Carlo II, nel 1518, di cooptare per la prima volta alcuni di loro fra le fila dell'ordine dell'Annunziata, proprio allora riformato. La scelta cadde sulla famiglia dei Valperga di Masino, allora rappresentata dal conte Tomaso⁶².

Quest'ultimo non fu l'unico della famiglia a ricoprire tale ruolo, infatti il già citato Carlo Francesco ottenne, nel 1618, il collare dell'ordine cavalleresco dell'Annunziata che rappresentò un grande onore e prestigio per la famiglia dei Valperga. Infatti il collare di quest'ordine comportò dei notevoli privilegi, quali l'esenzione da tasse, dogane, gabelle e dazi.

⁵⁷ A. Barbero, *La corte ducale sotto Carlo II (1504-1553)*, in *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno Stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma, 2002, pp. 204-216.

⁵⁸ A. Merlotti, *Dinastia, nobiltà e corte da Carlo II alla Guerra civile*, in *L'affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna*, a cura di P. Bianchi e L. C. Gentile, Torino, 2006, pp.273-274.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Ivi*, pp. 227 e segg.

⁶¹ A. Barbero, *La corte ducale cit.*, p. 312. Il servizio a quartieri era usato nelle corti francesi da inizio quattrocento, ma era inusuale in quelle italiane.

⁶² *Ivi*, pp. 253-254.

Oltre a innumerevoli cavalieri di San Maurizio e Lazzaro, i Valperga ebbero ufficialmente sette cavalieri dell'Annunziata. Questi cavalieri, ufficialmente riconosciuti, che figurarono nell'elenco di Casa reale furono:

«TOMASO conte di Masino, creato da Carlo III nel 1518.

TOMASO, creato da Emanuele Filiberto nel 1568.

AMEDEO conte di Masino, creato da Emanuele Filiberto.

GURONE conte di Masino, creato da Carlo Emanuele I nel 1602.

ANTONIO Valperga di Mazze, governatore della città e cittadella di Torino, creato da Carlo Emanuele I nel 1617.

CARLO FRANCESCO di Masino, creato da Carlo Emanuele I nel 1618, (malgrado avesse solo ventiquattro anni).

ARDUINO DI RIVARA, creato da Francesco Giacinto nel 1638 (reggenza di Madama Reale Cristina di Francia)»⁶³.

Tale lista dimostra l'appoggio che la famiglia dei Valperga diede ai Savoia durante la ricostruzione dei loro stati.

Il processo di integrazione delle famiglie nobili nello Stato sabauda proseguì con Emanuele Filiberto⁶⁴. Infatti il duca, nonostante inizialmente si servì dell'appoggio dei feudatari per indebolire l'autonomia delle comunità e per spezzarne la resistenza, ad esempio, in campo fiscale, successivamente si adoperò per diminuirne il peso politico. La principale caratteristica della politica di Emanuele Filiberto fu quella di aver sempre agito in modo da ridurre il potere dei molti feudatari che «avevano nei tempi della guerra usurpato maggior amplitudine di giurisdizione che non avevano espressa nei loro privilegi»⁶⁵. Tra i primi provvedimenti presi da Emanuele Filiberto vi fu la costituzione del Consiglio di Stato⁶⁶, organismo che idealmente si ricollegava al *Consilium cum domino residens* dei principi sabaudi⁶⁷. L'istituzione del Consiglio di Stato fu un atto che probabilmente rientrò nel proposito di Emanuele Filiberto di non operare brusche fratture con il passato e di presentarsi sì come un principe libero da condizionamenti, ma nel contempo rispettoso della tradizione⁶⁸. La volontà di realizzare una continuità con il governo precedente e di assicurare alla dinastia un ampio consenso, si concretizzò nella decisione di nominare come consiglieri esponenti della feudalità che avevano già collaborato con suo padre.

⁶³ B. Niccolini, *op. cit.*, pp. 379-380.

⁶⁴ P. Merlin, *Amministrazione e politica tra Cinque e Seicento. Torino da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I*, in *Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)*, in *Storia di Torino*, a cura di G. Ricuperati, III, Torino, 1997, p. 171.

⁶⁵ P. Merlin, *Il Cinquecento op. cit.* ..., p. 111.

⁶⁶ F. Aimerito, *Ricerche sul "Consiglio di Stato e dei memoriali" degli Stati sabaudi. Percorsi fra equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino, 2018.

⁶⁷ I. Soffietti, C. Montanari, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, 2008, pp. 125-144.

⁶⁸ W. Barberis, *Uomini di corte nel Cinquecento tra il primato della famiglia e il governo dello stato*, in *Stato d'Italia, Annali*, IV, Torino, 1981, pp. 857-894.

A corte si instaurò un cerimoniale che tese a sottolineare, anche nell'etichetta e nella gerarchia dei titoli, il distacco tra i nobili e il principe con la sua conseguente superiorità. Il servizio a corte fu inoltre regolato da norme piuttosto rigide fra cui il fatto che i nobili, ad esempio, non potessero allontanarsi se non per giustificati motivi, vagliati di volta in volta dal duca stesso⁶⁹.

Non deve perciò stupire la progressiva disaffezione dei nobili verso il servizio di corte. Pertanto pur incrinandosi nel suo complesso, il rapporto con la nobiltà fu continuato da Emanuele Filiberto in altri ambiti, favorendo, ad esempio, la costituzione di una consistente nobiltà di servizio, destinata a occupare i massimi gradi militari e della diplomazia, nonché a svolgere una funzione centrale nella vita dello Stato sabauda⁷⁰.

Quindi i membri della grande feudalità, pur continuando ad occupare importanti cariche a corte e dello Stato, vennero a perdere quasi tutta la loro influenza politica, come confermò la trasformazione avvenuta in seno al Consiglio di Stato e la diminuzione della presenza in esso dell'elemento nobiliare.

In questo modo il duca riuscì ad ampliare notevolmente il suo potere e a porre sotto il suo controllo la nobiltà⁷¹.

Salito al trono il figlio, Carlo Emanuele I, il processo di integrazione delle famiglie nobili proseguì. Infatti il nuovo duca riuscì ad attrarle quasi tutte nella sua corte o nei ranghi dell'esercito. Durante il suo ducato furono decine gli esponenti della nobiltà che vennero chiamati a corte.

Per comprendere il ruolo che la nobiltà rivestì negli anni di Carlo Emanuele I può essere utile spostare l'attenzione dalla corte ad una carica centrale dell'amministrazione dello Stato, quella di governatore⁷². Fra il 1580 e 1630 il duca nominò 204 governatori. La maggior parte di costoro proveniva da famiglie nobili astigiane fra cui vi erano anche i Valperga. Tale carica poté considerarsi uno dei segni più evidenti del legame esistente fra la casa sabauda e la dinastia canavesana⁷³.

Dopo la morte di Carlo Emanuele I gli successe al trono Vittorio Amedeo I. Durante il suo dominio però non si registrarono innovazioni di grande rilievo sia da un punto di vista di politiche nobiliari che di assetti istituzionali⁷⁴. Probabilmente la durata del suo regno, che ebbe un arco temporale troppo breve, non gli permise di imporsi con mutamenti di rottura realmente duraturi⁷⁵.

Vittorio Amedeo I morì improvvisamente nel 1637, non senza sospetti di avvelenamento da parte francese, e la reggenza venne affidata a Cristina. A partire dal 1638 fino al 1642 il Piemonte venne

⁶⁹ P. Merlin, *Il Cinquecento op. cit.* ..., pp. 114-115.

⁷⁰ C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari, 1988, pp. 176-181.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² C. Rosso, *op. cit.*, pp. 221-224.

⁷³ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 220.

⁷⁴ C. Rosso, *op. cit.*, pp. 221 e segg.

⁷⁵ *Ibidem*.

sconvolto da un conflitto che diede luogo a una scia di odi e risentimenti destinati a durare fino alla morte della duchessa e alla successiva ascesa di Carlo Emanuele II.

Con il nuovo sovrano si aprì una fase di riorganizzazione e di riforma delle strutture economiche e amministrative. Negli anni sessanta del Seicento vanno, insomma, collocate le premesse di un grande sforzo di modernizzazione che, attraversando il regno di almeno quattro sovrani, contribuì in misura determinante a conferire al Piemonte la sua fisionomia definitiva.

Non ci sono da segnalare particolari politiche nei confronti di quella feudalità tanto odiata e limitata dai suoi predecessori.

A questo punto è necessario fare un breve salto in avanti, al momento della morte, improvvisa, di Carlo Emanuele II, che lasciò la guida dello Stato a sua moglie, Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours⁷⁶.

Gli anni di regno della duchessa furono caratterizzati da elementi di continuità con l'azione di governo del marito ma anche di novità tramite l'attuazione di una serie di progetti. Infatti nel giro di pochi anni Maria Giovanna Battista diede vita a istituzioni quali l'Accademia militare, destinata ad accogliere giovani nobili, fra cui gli stessi esponenti della famiglia Valperga, il Collegio dei nobili e l'Accademia di belle lettere. L'attività della duchessa fu volta a porre un ulteriore passo in avanti in direzione della piena affermazione del suo ruolo egemone all'interno dello Stato. Madama Reale, ritardò il più possibile il momento della trasmissione del potere al figlio e cercò di mantenere indefinitamente il proprio potere personale, finché il figlio non fu costretto a «strapparglielo a forza»⁷⁷.

Vittorio Amedeo II assunse il potere nel 1684 ed ebbe una concezione del governo essenzialmente personale⁷⁸. Egli lo riassunse così al Blondel

«Sappiate che per ben governare si deve far tutto da sé, oppure lasciar fare tutto agli altri; si deve essere padroni assoluti e non badare alle buone creanze e ai riguardi personali che sono di solito contrari all'equità, alla giustizia e al bene dello Stato [...] I sovrani sono nati per condurre una vita attiva e non un'esistenza oziosa e contemplativa; devono consacrare un'attenzione seria e costante agli affari di governo, anche se non è indecoroso per loro dedicarsi a qualche passione»⁷⁹.

Il nuovo duca cercò di estendere l'autorità del governo centrale in ogni angolo dello Stato, di porre un freno all'autonomia locale e di sottoporre la nobiltà. Vittorio Amedeo II, come osservò il Quazza, fu «veramente il principale motore e autore della riorganizzazione dello Stato»⁸⁰.

⁷⁶ *Ivi*, pp. 260-264.

⁷⁷ G. Symcox, *L'età di Vittorio Amedeo II*, in *Storia d'Italia. Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*. Torino, 1994, pp. 271-312.

⁷⁸ *Ibidem*.

⁷⁹ L.A. Blondel, *Memoire aneddotiche sulla corte di Sardegna (Anecdotes sur la cour de Sardaigne)*, a cura di V. Promis, in *Miscellanea di Storia Italiana XIII*, Torino, 1871.

⁸⁰ G. Quazza, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del '700*, Modena, 1957, I, p. 13.

Inoltre, la ridefinizione del rapporto fra Stato e ceti nobiliari fu una delle linee guida della politica sabauda per tutta l'epoca di Vittorio Amedeo II⁸¹. Carlo Francesco I Valperga subì, in prima linea, la dura politica amedeana.

Avendo delineato, in linea generale, quali furono le politiche nobiliari dei vari sovrani che si susseguirono, può essere interessante ora mettere in luce come la famiglia dei Valperga si sia inserita all'interno delle decisioni assunte dal governo sabauda. In particolare si vuole sottolineare come i rapporti tra la famiglia e la casa regnante furono, inizialmente, di scontro per poi giungere a periodi di collaborazione in cui i Valperga si ritrovarono al servizio dei Savoia.

III. 3. I Valperga nel sistema curiale sabauda

III. 3.1. Carlo Francesco I da uomo prediletto alla corte sabauda a esiliato nel castello di Masino

Una figura di spicco all'interno della famiglia dei Valperga di Masino fu sicuramente il conte Carlo Francesco I. Egli nacque al castello di Masino fra il 1654-1655, fu primogenito del conte Ludovico, mastro di campo della fanteria del duca di Savoia, e di Maria Cristina Francesca Simiana di Pianezza.

Durante la guerra civile fra madamisti e principisti, l'allora conte di Masino appoggiò i principi Tommaso e Maurizio: una scelta in linea con la secolare vicinanza della famiglia all'Impero e alla Spagna. Tale decisione si rivelò però perdente a fronte della vittoria dei madamisti. Fu così organizzato un matrimonio fra il conte Ludovico, padre di Carlo Francesco I, e Maria Cristina di Pianezza, figlia d'onore della duchessa Cristina, con l'intenzione di portare il giovane conte di Masino sempre più nel campo filofrancese. Nel luglio 1653 vi furono le nozze e nel settembre di quello stesso anno Cristina e Carlo Emanuele II si recarono a Masino per trascorrervi qualche giorno. Di questo la contessa Maria Cristina li ringraziò il 24 settembre con «svisceratissimo affetto di serva e schiava e figlia»⁸².

Dal matrimonio nacquero due figli: Carlo Francesco I e Francesco Giacinto, fratello minore. Quando i due divennero adolescenti la madre pensò a sistemare il loro avvenire e «il Rosso e il Nero»⁸³ si mostrarono ancora le uniche strade percorribili. Infatti Giacinto vestì l'abito talare e fu mandato alla Sorbona per dilettarsi negli studi che gli avrebbero garantito un posto importante nella Chiesa. Carlo Francesco, erede di tutto il contado di Masino, fu iscritto all'Accademia dei Cavalieri a Parigi, per imparare tutte le virtù degne e necessarie alla sua posizione⁸⁴.

⁸¹ A. Merlotti, *L'enigma della nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Torino, 2000.

⁸² ASTo, Sez. Corte, Segreteria di Stato per gli Affari interni, Lettere di particolari, m. 9.

⁸³ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 221.

⁸⁴ *Ibidem*.

La morte improvvisa del padre, nel 1658, però interruppe una politica di riavvicinamento dei Valperga alla fazione francese che stava ormai dando i suoi frutti. La contessa Maria Cristina, rimasta vedova, si risposò con il principe Francesco Ludovico Ferrero Fieschi di Masserano che dal 1677 divenne grande scudiere di Vittorio Amedeo II.

Nel maggio del 1674 lo zio Carlo Simiana di Pianezza, marchese di Livorno, lasciò Torino temendo di essere arrestato per l'infelice esito della guerra contro Genova e si recò a Parigi dove entrò al servizio di Luigi XIV⁸⁵. Sua sorella, madre di Carlo, ritenne allora più prudente che il figlio rientrasse a Torino per non farsi compromettere dallo zio. Fu così che Carlo Francesco giunse nella capitale sabauda a giugno del 1675. Secondo alcuni⁸⁶, fu allora nominato gentiluomo di camera di Carlo Emanuele II.

Il conte esercitò la carica per poco, poiché il duca morì improvvisamente il 12 giugno 1675. Al trono salì, quindi, Vittorio Amedeo II, di appena nove anni. Ciò aprì le porte a una reggenza, affidata alla madre Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours. Fu lei, il 29 gennaio 1677, a nominare Valperga gentiluomo di camera del duca. Il 1° febbraio 1678, poi, la Reggente lo nominò colonnello nel reggimento di fanteria Bagnasco, che dopo essere stato chiamato per due anni reggimento Masino, nel 1680 assunse il nome di reggimento Saluzzo.

La svolta nella carriera di Valperga fu il rapporto via via più stretto che in questi anni egli strinse con la Reggente.

Molte furono le voci sull'influenza che il conte esercitò sulla Madama Reale. Ne è la prova l'allontanamento da Torino del cavaliere Charles-Christian Chabod de Saint-Maurice, figlio del potente marchese Thomas François, con cui Maria Giovanna Battista pare avesse una relazione. In quel periodo gli Chabod raggiunsero l'apice del potere a differenza dei Simiana di Pianezza, imparentati con i Valperga, che si trovarono in difficoltà.

Il marchese di Pianezza non appena tornò in Italia domandò un incontro con Carlo Francesco durante il quale gli chiese di appoggiare il suo rientro a Torino. Il marchese contò molto sul nipote e sull'aiuto che avrebbe potuto ottenere dallo stesso. Fu così che fra il 1679 e il 1680 il marchese di Saint-Maurice venne allontanato da Torino, insieme agli altri membri della famiglia, incluso il giovane figlio.

L'allontanamento dalla corte del marchese Chabot de Saint-Maurice portò al diffondersi di una serie di voci sul conte Carlo Francesco e sulla Reggente. I malcontenti e le dicerie di allora non si limitarono all'interno dello Stato, ma traboccarono all'esterno, raggiungendo la corte di Francia e perfino Londra. D'altronde il Masino fu un personaggio in vista e quindi un bersaglio ben individuato

⁸⁵ A. Ferrero della Marmora, *Le vicende di Carlo di Simiana, Marchese di Livorno poi di Pianezza fra il 1672 e 1706*, Torino, 1862, pp. 121-131.

⁸⁶ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 222.

e malgrado la simpatia che egli riscosse in tutti gli ambienti, né lui né Giovanna Battista furono esenti dai pettegolezzi e dalle frecciate dei maligni e delle cattive lingue. Madamigella di Montpensier fu una di queste:

«[...] on se moque de Madame Royale, et quand on lui veut faire faire quelque- chose, on n'a qu'à donner de l'argent au comte de Masin, et pour peu de choses, elle fait se que l'on veut, car il y a peu d'argent dans ce pays là»⁸⁷.

Inoltre le continue cariche che Carlo Francesco I ottenne, grazie alle nomine della Reggente, non fecero altro che alimentare l'ostilità del giovane Vittorio Amedeo II sia nei confronti del conte stesso che della madre⁸⁸. Infatti in quegli anni il conte di Masino ricoprì la carica di colonnello generale degli svizzeri e dei vallesani, fregiandosi pure del titolo di cavaliere Gran Croce e di commendatore dei santi Maurizio e Lazzaro.

Inoltre il 7 aprile 1680 la Reggente nominò Valperga primo scudiere del duca, lasciandogli anche l'esercizio della carica di gentiluomo di camera e il 9 aprile 1680, poi, lo creò cavaliere mauriziano insieme al fratello minore Giacinto.

Tutte queste nomine, che avvennero prima del 14 maggio 1680, quando Vittorio Amedeo II divenne maggiorenne, vennero fatte dalla Reggente in modo tale da consolidare la posizione dei fratelli Valperga prima di un avvenimento che avrebbe potuto metterla in discussione.

In ogni caso, al momento del compimento della maggiore età, il contesto politico non permise al giovane duca di assumere realmente il potere. Egli chiese quindi alla madre di mantenere ancora il controllo del governo, dichiarando inoltre di accettare il progetto per le sue nozze con la cugina Isabella Luisa di Braganza⁸⁹, all'epoca erede presuntiva del Portogallo. La madre strinse, infatti, un accordo, con il placet del Re Sole, per cui il duca sarebbe dovuto partire per Lisbona nel 1682, lasciando a lei il governo degli Stati sabaudi.

Il duca però, non avendo, in realtà, alcuna intenzione di assecondare il progetto del matrimonio portoghese di sua madre, finì una lunga malattia. Quando la notizia giunse al Re di Francia, questi, persuaso che il duca stesse per morire senza eredi, si mise all'opera, preoccupato dalla necessità di assicurare la posizione della Reggente e, di conseguenza, quella francese. Fu così che si giunse al progetto di far sposare Madama Reale con il principe di Carignano, legittimo successore del duca⁹⁰.

Tutto venne studiato per neutralizzare politicamente Vittorio Amedeo II e per far mantenere il potere in mano a Maria Giovanna Battista⁹¹.

⁸⁷ *Ivi*, p. 293.

⁸⁸ A. Cont, *Sotto tutela. Il sovrano bambino in Italia (1659-1714)*, in *Rivista storica italiana*, 2012, pp. 550-578.

⁸⁹ figlia di Maria Francesca di Nemours, sorella della Madama Reale.

⁹⁰ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 256.

⁹¹ *Ivi*, pp. 237-250.

Nel dicembre del 1682 però il governo portoghese dichiarò rotto l'accordo matrimoniale e, a partire da quel momento, Vittorio Amedeo divenne sempre più deciso a prendere in mano le redini del governo e la posizione di Madama Reale si fece sempre più precaria.

In mezzo a questa situazione incandescente scoppiò, inaspettatamente, la più incredibile delle bombe: la defezione del marchese di Pianezza⁹². Non si sa se il maturarsi degli eventi lo abbia spaventato, oppure per la continua dilazione del famoso matrimonio, con la flotta che invece di andare in porto ne era uscita, fatto sta che il marchese pensò fosse più prudente e vantaggioso cambiare bandiera⁹³.

Un giorno, dopo essersi fatto preparare il terreno dal conte di Druento si fece ricevere dal duca dichiarandogli di essere pronto ad unirsi a lui per destituire Madama Reale e prendere il potere nelle loro mani⁹⁴. Il duca rimase profondamente disgustato dal voltafaccia di quell'uomo e, per quanto giovane fosse, aveva già un così forte senso della propria dignità, che non avrebbe mai accettato di prestarsi a manovre così poco leali⁹⁵.

Il duca dopo aver fatto arrestare il Pianezza e il Druento, e spediti nella fortezza di Momeliano, così scrisse all'ambasciatore Ferrero a Parigi:

«Siamo stati obbligati ad assicurarci delle persone del marchese di Pianezza e del conte di Druento, per conservare illeso quello che abbiamo di più prezioso, cioè il vincolo indissolubile che ci unisce con affetto filiale insuperabile a Madama Reale, mia riveritissima Signora Madre [...] mentre li suddetti hanno procurato con modi altrettanto artificiosi quanto indegni, di separarci, come se questo fosse possibile [...]»⁹⁶.

La caduta dello zio non compromise però il conte Carlo Francesco I che il 23 luglio 1683 venne nominato «colonnello della Guardia svizzera, generale di quella nazione e dei vallesani» negli Stati sabaudi, lasciando quindi il reggimento Saluzzo⁹⁷.

Vittorio Amedeo, sventato il pericolo portoghese, cominciò a prendere verso la Francia un atteggiamento più conciliante.

Il duca fu il primo a capire che, se voleva «buttare un po' di acqua sul fuoco» e impedire che i suoi rapporti con Luigi XIV, tanto importanti per l'equilibrio dei suoi stati, si irrigidissero, sarebbe stato necessario fare qualche sacrificio e trovare un sistema per mettere tranquillo quel dispotico sovrano.

Già da qualche tempo, quindi, egli fece intravedere la volontà di cercarsi una sposa in Francia.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ *Ivi*, p. 268.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ *Ibidem*.

⁹⁶ *Ibidem*.

⁹⁷ *Ivi*, p. 307-313.

Il duca capì subito quali sarebbero stati i vantaggi derivanti da un matrimonio del genere e quale forza avrebbe avuto da uno stretto legame con il Re Sole⁹⁸.

Il 1684 il duca prese la decisione definitiva e chiese ufficialmente la mano di Anna di Francia, figlia di «Monsieur»⁹⁹ e di Enrichetta d'Inghilterra, sorella di Carlo II di Stuart. Con questo atto ebbe di fatto fine la reggenza¹⁰⁰.

In un primo momento Valperga mantenne il suo ruolo a corte: il duca non poté ancora mettere in discussione l'alleanza con la Francia, e Valperga fu fra i capi della fazione francese. Nel 1690, infine, Vittorio Amedeo II ruppe gli indugi e dichiarò guerra alla Francia.

Nel frattempo, in forme e modi ancora oscuri, si consumò la rottura fra il Valperga e il duca. In una lettera inviata al duca del 10 maggio 1699, Valperga scrisse di voler restare obbediente «aux ordres qu'il vout plait me précrire»¹⁰¹. Poco dopo il sovrano lo congedò dal proprio servizio e allontanandolo da Torino lo confinò nel suo castello.

L'eliminazione del conte, senza apparenti ragioni e senza essere incolpato di qualcosa di preciso, fu il primo e più doloroso contraccolpo operato dal duca¹⁰².

Vittorio Amedeo II sfogò il suo odio con il cacciare in esilio il conte che come affermò Carutti «dopo il confino nelle sue terre ordinato [...] più non comparve in corte»¹⁰³.

Né allora né poi il conte di Masino poté trovare clemenza agli occhi del duca e ogni suo sforzo presso Vittorio Amedeo II cadde irrevocabilmente.

Le ragioni dell'odio del duca potrebbero essere ricercate in una forte gelosia, probabilmente inconscia, del giovane, costretto a mantenere con la madre dei rapporti distanti e freddi, mentre altri, *in primis* il Valperga, godevano dell'affetto di cui lui, cresciuto così solo, considerava di avere tutti i diritti.

Il duca non rinunciò mai al suo rancore anche in un periodo così pieno di lavoro, di responsabilità e di preoccupazioni, a cui il Masino avrebbe potuto dare un aiuto prezioso, sia dal punto di vista finanziario che militare, ma Vittorio Amedeo II preferì lasciarlo in disparte e non valersene.

Il Claretta affermò che il principe sabauda finì con il confinare il conte a Milano, dove nel 1692 sposò Maria Trotti Bentivoglio e «dove invano per anni ed anni aveva sperato il condono»¹⁰⁴.

⁹⁸ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 299.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ G. Symcox, *op. cit.*, pp. 271-281.

¹⁰¹ ASTo, Sez. Corte, Segreteria di Stato per gli Affari interni, *Lettere di particolari*, m. 7.

¹⁰² B. Niccolini, *op. cit.*, p. 310.

¹⁰³ D. Carutti, *Il primo Re di Casa Savoia. Storia di Vittorio Amedeo II*, Torino, 1897, pp. 333 e segg.

¹⁰⁴ G. Claretta, *La Corte e la Società Torinese dalla metà del secolo XVII al principio del XVIII*, Firenze, 1894, p. 107. Vd anche M. Grosso e M.F. Mellano, *op. cit.*, p. 73 e segg.

Vittorio Amedeo II non volle mai perdonare il Masino e mantenne costante la sua avversione per il brillante patrizio subalpino, che fu un tempo idolo della corte della Reggente¹⁰⁵.

Oscuri restarono gli anni successivi, segnati dalla guerra contro la Francia e dal recupero di Pinerolo.

Carlo Francesco I al momento dello scoppio della guerra di successione spagnola era a Milano e da qui chiese di rientrare in servizio, inviando una supplica¹⁰⁶ al duca il quale rispose, però, con un rifiuto. E così fece anche in seguito con analoghe richieste.

I rapporti fra il conte di Masino e Vittorio Amedeo II non mutarono. Questo lo si vide bene nel settembre del 1710, quando il sovrano si recò al castello di Masino affinché la moglie Anna d'Orléans potesse prendervi le acque di Saint Moritz, che vi erano state portate rinchiuse in botti. Valperga fece tutto il necessario perché il soggiorno fosse il più sfarzoso possibile. Da una lettera del vescovo di Mondovì Giovan Battista Isnardi di Caraglio al marchese Carlo Girolamo del Carretto di Bagnasco, si apprese che in tale occasione alcuni cortigiani, di fronte ai carri di beni di lusso giunti da Milano, si spinsero a dire che al castello «non vi mancava [...] che il padrone». Vittorio Amedeo II rispose però loro che «un gran signore» come Valperga, «che ha 20mila scudi d'entrata, e che abita in una gran città come Milano, da tutti amato e stimato, e che di tanto in tanto vien a godere della buona aria di quel suo castello», poteva «ben consolarsi di non vedere il suo sovrano»¹⁰⁷. La risposta non lasciò dubbi sul pensiero di Vittorio Amedeo II¹⁰⁸.

A quasi venticinque anni dalla sua disgrazia, il conte di Masino morì a Milano il 29 luglio 1715, dopo una malattia trascinatasi per oltre sei mesi.

Titoli e beni dei Valperga di Masino furono ereditati prima dall'arcivescovo Giacinto e poi, alla morte di questi, nel 1737, dal cugino Ludovico Valperga d'Albaretto (Albarey), che diede così origine a una nuova linea della casa, destinata a estinguersi nel 1844.

III. 3.2. Carlo Francesco II: la rivincita a corte della famiglia Valperga

Carlo Francesco II nacque a Torino il 26 settembre 1727, primogenito del marchese Amedeo e di Emilia Doria di Dolceacqua. Suo padrino fu il vescovo della Moriana, Giacinto Valperga di Masino, mentre sua madrina fu Maria Trotti Bentivoglio, vedova del marchese Carlo Francesco I¹⁰⁹. In tal modo si stabilì una connessione diretta fra Carlo Francesco II e gli ultimi esponenti della precedente linea comitale.

¹⁰⁵ W. Barberis, *Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda*, Torino, 1988, pp. 45-46.

¹⁰⁶ ASTo, Sez. Corte, Segreteria di Stato per gli Affari interni, *Lettere di particolari*, m. 7.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ M. Grosso, F. Mellano, *Su una vicenda di Carlo Francesco Valperga conte di Masino*, in *Spunti e profili nella Storia del Piemonte nei sec. XVII e XVIII*, Torino, 1961, pp. 73-79.

¹⁰⁹ C. Benedetto, *op. cit.*, p. 58.

Dopo i primi studi in famiglia, nel novembre del 1736 entrò all'Accademia reale di Torino, con il titolo di marchese di Caluso¹¹⁰. Vi restò sino all'aprile del 1745. Uscito dall'Accademia, nel 1745 sposò Faustina Doria del Maro. Nel luglio di quell'anno, assunse la guida della famiglia¹¹¹. Dalle nozze nacquero sei figli, fra cui: Amedeo, detto marchese di Caluso e Alessandro Giovanni, marchese d'Albarey.

Il nuovo conte di Masino si preoccupò subito di mettersi in buona luce con i Savoia, e far dimenticare il burrascoso periodo di Carlo Francesco I. Il giovane conte entrò prestissimo al servizio del re e, compiuti gli studi, intraprese la carriera diplomatica. Carlo Francesco proseguì la sua brillante carriera che lo portò per qualche tempo a Parigi e, poi, come ambasciatore, in Portogallo e in Spagna.

Nel 1751 fu chiamato a far parte della prima classe del Consiglio decurionale di Torino. Nel marzo del 1752 entrò, poi, a far parte della Società dei cavalieri a cui fu affidata la gestione del Teatro regio, venendo subito eletto fra i direttori della stessa. Dopo la morte sia di sua madre che della moglie, il nuovo conte di Masino compì un lungo *grand tour* europeo, secondo una consuetudine diffusa nell'aristocrazia sabauda¹¹². Il viaggio durò quasi quattro anni: partito da Torino il 10 ottobre 1754, vi fece ritorno il 19 giugno 1758.

Rientrato in patria, Valperga riprese l'attività fra città e corte. Nell'amministrazione urbana fu nominato ragioniere nel 1759 e nel 1762, maestro di ragione nel 1762, chiavario nel 1765 e consigliere nella Congregazione particolare – vero organo di governo della città – nel 1768. Nella Società dei cavalieri divenne «direttore del scenario» dal giugno del 1764 alla fine del 1768¹¹³.

Vedovo, non si risposò, ma iniziò una relazione con Cristina di Saluzzo Miolans Spinola, marchesa di Agliè e San Germano. Fu con lei che organizzò una vicenda destinata a fare scalpore. Nel 1764 i marchesi San Martino vendettero il castello d'Agliè ai Savoia, lasciando però al suo interno i resti di Arduino, re d'Italia e capostipite sia loro sia dei Valperga. I due considerarono questo gesto come un oltraggio e rubarono nottetempo i resti, portandoli al castello di Masino, dove furono murati nella cappella il 3 luglio 1769. Carlo Emanuele III, che certo ne fu informato, ritenne, però, opportuno tenere nascosta la vicenda¹¹⁴.

Nel dicembre del 1768 la Società dei cavalieri rielesse Valperga alla carica di direttore dello «scenario», ma questi rifiutò la nomina. In quello stesso dicembre il re annunciò l'intenzione di inviarlo ambasciatore in Portogallo ma la nomina ufficiale arrivò solo il 26 novembre 1769¹¹⁵. Fu

¹¹⁰ G.S. Pene Vidari, *Note sul settecentesco conte Carlo Francesco II Valperga e il suo castello di Masino*, in *Bollettino dell'Associazione di storia e arte canavesana*, Torino, 2017, pp. 211-223.

¹¹¹ L. Bulferetti, *I piemontesi più ricchi op. cit.*, pp. 50, 62 e 79.

¹¹² *Ibidem*.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ G.S. Pene Vidari, *Canavese, Arduino. Aspetti socio-istituzionali*, in *Arduino fra storia e mito*, a cura di G. Sergi, Bologna, 2018, p. 89.

¹¹⁵ *Ibidem*.

l'inizio di un periodo d'intensa attività diplomatica. Grazie anche all'abilità dimostrata nei negoziati commerciali, il 21 agosto 1773, salito al trono Vittorio Amedeo III, Valperga fu nominato ambasciatore in Spagna.

Il 21 luglio 1780 Vittorio Amedeo III lo nominò viceré di Sardegna¹¹⁶. Giunse nell'isola il 28 novembre e giurò il 1° dicembre 1780. Restò in carica sino al 27 novembre 1782 quando venne sostituito dal conte Perrone.

Per quanto Cagliari dovesse sembrare un paesino nei confronti di Torino, e tanto più dopo Parigi e le altre capitali europee, il prestigio di questa carica fu tale che gli eventuali sacrifici che poteva comportare furono sopportati con la massima filosofia¹¹⁷.

Rientrato – definitivamente – a Torino, il 24 ottobre 1783 fu nominato ministro di Stato.

Tornato dalla Sardegna, non ricoprì nuovi ruoli politici attivi. Il 16 gennaio 1789 fu nominato gran conservatore dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e il 3 maggio 1789 ottenne il titolo di grande di corona. Sin dal 1781 si dimise dalla società dei cavalieri, lasciando spazio al figlio Amedeo.

Nel 1795 – a conferma della stima di cui godeva – fu nominato conservatore del Banco di San Secondo, allora istituito per trovare le finanze necessarie alla guerra. «Cavaliere splendidissimo» lo definì Pietro Gaetano Galli della Loggia nel 1796¹¹⁸.

Durante la prima occupazione francese (1798-1799), la sua ricchezza e la sua vicinanza ai Savoia fecero di lui uno dei bersagli del nuovo governo. Già il 27 dicembre 1798 (7 nevosio VII) il suo nome e quello del figlio risultarono in una nota di condannati alla «deportazione» a Grenoble in quanto «corifei dell'abolita tirannia»¹¹⁹. Tale ordine, però, non venne eseguito, almeno in relazione al conte.

All'inizio del maggio del 1799 egli fu arrestato e condotto prigioniero nella cittadella di Torino insieme al fratello Giacomo. Prigioniero in Francia fu invece il figlio maggiore Amedeo, marchese di Caluso.

Il Valperga tornato in patria nel 1802, successivamente, si ritirò a Masino¹²⁰.

Morì l'8 febbraio 1811, lasciando titoli e beni a Carlo Francesco, suo nipote, in quanto suo figlio Amedeo, che avrebbe dovuto essere suo erede, morì prematuramente.

Gli successe pertanto il primogenito di Amedeo, Carlo Francesco III. Quest'ultimo durante l'Impero cercò di inserirsi nelle nuove strutture napoleoniche accettando, ad esempio, la nomina di «chevalier dell'Empire» il 9 ottobre 1813¹²¹.

¹¹⁶ B. Niccolini, *op. cit.*, pp.387-397.

¹¹⁷ *Ivi*, pp. 394-395.

¹¹⁸ P.G. Della Loggia, *Dignità e cariche negli stati della Real Casa di Savoia*, II, Torino, 1796, p. 675.

¹¹⁹ C. Benedetto, *op. cit.*, p. 58.

¹²⁰ *Ivi*, p. 60.

¹²¹ B. Niccolini, *op. cit.*, p. 427.

Carlo Francesco III fu l'ultimo esponente del ramo Valperga, della seconda dinastia, in quanto alla sua morte il ramo si estinse e i beni passarono alla linea cadetta dei Masino di Borgomasino.

Prima di morire però il conte espresse alla consorte, Eufrasia Solaro di Villanova, la sua intenzione di nominare suo erede, il giovane primogenito del ramo di Borgomasino, ragazzo di undici anni, di nome Cesare e figlioccio della stessa contessa. Tutto rimase, però, in sospeso fino alla morte di quest'ultima, avvenuta nel 1848, quando Cesare divenne, per testamento della medesima, il nuovo conte di Masino ed erede di tutti i beni di quella casa.

Fu così che dopo tanti secoli i Borgomasino, o «vecchi conti», rientrarono finalmente in possesso di quello che avevano perduto in seguito alle lotte con i Savoia.

III. 4. I feudi della famiglia dei Valperga

Può essere utile a questo punto riepilogare i feudi che vennero acquistati dai Valperga di Masino. Sicuramente, durante i secoli XVI e XVII il patrimonio della famiglia si accrebbe notevolmente anche grazie ai legami matrimoniali con importanti famiglie.

Nonostante un ramo della famiglia, quella dei Masino, cercò di evitare il più possibile le vendite, a partire dal 1416, per bisogno di denaro, furono costretti a vendere ai Valperga, loro cugini, parte del loro feudo. Queste alienazioni si susseguirono nel corso di circa cinquant'anni.

Gli acquirenti furono esclusivamente i Valperga, in particolare il conte di Valperga Giacomo e, in misura molto minore, suo padre Gioanetto.

La prima cessione compiuta in favore di Giacomo Valperga avvenne il 26 giugno 1444¹²². Oggetto di questo contratto fu la parte del castello di Masino, con ogni diritto ad esso collegato. Vennero inoltre contemplati tutti i diritti e le pertinenze spettanti al conte di Masino relativi a Vestignè, a Tina e in generale a tutto il comitato di Masino.

Nel 1456 il conte Giacomo Valperga ottenne dal duca Ludovico l'investitura in primogenitura di tutto il feudo di Masino. È di particolare importanza questo fatto dato che, a partire da quel momento, il conte vanterà anche il titolo di conte di Masino.

L'espansione territoriale della famiglia dei Valperga avvenne anche attraverso i diversi legami matrimoniali con importanti famiglie. Di seguito vi è un elenco dei feudi che la famiglia ottenne grazie alle politiche matrimoniali messe in campo.

I feudi del mandamento di Bossolasco furono ereditati nell'ultimo quarto del XV secolo da Isabella, figlia di Giovanni Bartolomeo Del Carretto e moglie di Bonifacio Valperga¹²³.

¹²² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Contado di Masino, 952-XIX sec., m. 44, fasc. 14.

¹²³ *Ibidem*.

Il feudo di Roppolo e Dorzano passò al conte Amedeo Valperga di Masino nel 1564¹²⁴, in seguito alla morte senza figli di Ludovico Valperga di Roppolo¹²⁵.

Il contado di San Damiano Carisio pervenne alla famiglia Valperga di Masino grazie al matrimonio di Violante Valperga di Masino, figlia del conte Giacomo e di Elisabetta Bossi, con Alessandro De Albano, dei signori di San Damiano, che morì senza figli tra il 1512 e il 1513, lasciando erede la moglie¹²⁶.

Parte dei feudi di Revigliasco e Celle giunsero in eredità a Eleonora Solaro di Macello che, in seguito alla morte, nel 1667, del marito Ottavio Parpaglia, conte di San Secondo, sposò in seconde nozze Giovanni Valperga di Masino, marchese di Olmo che, tra il 1685 e il 1692, acquistò beni e la giurisdizione dei feudi di Revigliasco e Celle da altre famiglie del consortile, quali i Simeone e i Barelli¹²⁷. Il marchese, alla morte della moglie, ereditò tutti i beni¹²⁸. La famiglia Valperga di Masino subentrò così nella giurisdizione di tali feudi.

I feudi delle Langhe (Bosia, Castelletto Uzzone, Cessole, Cortemilia, Denice, Monbercelli, Montaldo Scarampi, Olmo Gentile, Perletto, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Vesime e Vinchio), pervennero ai Valperga di Masino grazie al matrimonio di Eleonora Valperga, figlia del conte Bonifacio Valperga e di Claudia Maria Scarampi, con il conte Giovanni Ludovico Valperga di Masino.

Quando il marchese di Caluso, Carlo Guglielmo Valperga, fratello di Eleonora e sotto tutela del cognato perché malato di mente, morì, nacque un contenzioso tra la vedova, Margherita Biandrate San Giorgio e la famiglia Valperga di Masino per l'eredità del marchesato di Caluso e Rondissone. Il marchesato però venne assegnato al marchese Augusto Manfredo Scaglia di Verrua, secondo marito di Margherita San Giorgio¹²⁹.

Quando però quest'ultimo, nel 1718, morì senza figli si aprì una lunga causa che portò il marchese d'Albarey, Amedeo Valperga di Masino, al reintegro nel marchesato di Caluso e Rondissone nel 1731¹³⁰.

All'incirca negli stessi anni, il marchese d'Albarey e il padre, il conte Carlo Antonio Valeriano, furono impegnati anche nella causa sulla legittimità della successione di Francesco Giacinto, già vescovo di Saint Jean de Maurienne, chierico alla Sorbona ed elemosiniere della Nemours, succeduto al fratello Carlo Francesco Giuseppe, morto senza figli¹³¹.

¹²⁴ *Ibidem.*

¹²⁵ *Ibidem.*

¹²⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Contado di San Damiano, 1204-XIX sec., m. 44, fasc. 9.

¹²⁷ *Ibidem.*

¹²⁸ *Ibidem.*

¹²⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Feudale, 1193-1911, m. 209, fasc. 14.

¹³⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Feudale, 1193-1911, m. 210, fasc. 5.

¹³¹ C. Benedetto, *op. cit.*, pp. 58-60.

La discussione di queste due cause richiese la ricerca di documenti che attestassero la discendenza e i titoli feudali della famiglia. Tutto ciò contribuì probabilmente all'interesse del marchese d'Albarey per la storia familiare, interesse che lo portò alla creazione della serie fittizia della "Genealogia", una raccolta di documenti, originali e in copia, attraverso la quale oggi è possibile seguire le vicende dei Valperga di Masino fino al XVII secolo¹³².

¹³² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Altre materie, Genealogia, 894-XX sec., m. 44, fasc. 13, 14.

PARTE II

Capitolo IV –

Il «tenimento» di San Damiano Carisio

Questa “parte seconda” è volta a mettere in luce come concretamente avvenne la gestione delle risorse idriche da parte della famiglia dei Valperga di Masino.

In particolare, il territorio di San Damiano, analizzato nella prima parte di questo capitolo, rappresentò un tipico esempio di concessione feudale, attraverso la quale la famiglia divenne proprietaria, non solo di tale “tenimento” ma anche delle acque ivi scorrenti. L’investitura, infatti, concessa dal duca di Savoia ai Valperga affermò la concessione del feudo di San Damiano «[...] cum omnibus et singulis quae inter predictos confines continentur, vel alvis si qui sunt; cum aquia ductis, discursibus et derivationi usa quorum»¹. Ciò comportò il fatto che i Valperga poterono valersi o concedere, mediante la stipula di contratti di locazione e convenzioni, l’utilizzo dei corsi d’acqua scorrenti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.

Diversa fu invece la concessione delle acque scorrenti nel Regio Naviletto della Mandria di Santhià, di cui si avrà modo di approfondire successivamente. In questo caso, infatti, si ebbe un tipico esempio di concessione governativa, più recente, che confermò la proprietà in capo ai Savoia i quali concessero, dietro pagamento di un «equo e annuo canone»², agli utenti, fra cui gli stessi Valperga, la facoltà di estrarre il quantitativo d’acqua necessario.

A questo punto può essere utile, prima di procedere all’analisi dei documenti che metteranno in luce la diversa gestione delle risorse idriche da parte dei Valperga, ripercorrere, brevemente, la legislazione sulle acque. In particolare si cercherà di analizzare le diverse disposizioni in materia di acque e con esse le problematiche inerenti alla natura di tale bene, a partire dal diritto romano fino alla legislazione sabauda delle Regie Costituzioni.

¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, San Damiano Carisio, 1500-1840, m. 32, fasc. 1.

² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano Naviletto. Convenzioni, 1697 - XX sec., m. 129, fasc. 1.

IV. 1. Il controllo di un territorio e delle sue acque

IV. 1.1. Cenni introduttivi

La storia medievale del diritto delle acque intrecciò nei secoli i fili della tradizione giuridica romanistica e delle consuetudini locali nella complessa trama del diritto comune, attraverso articolate, e non sempre lineari, esperienze che si svilupparono nel continente europeo dalla caduta dell'Impero Romano fino all'era delle codificazioni moderne³.

Prima dell'Ottocento infatti non furono molte le leggi che regolarono il regime delle acque, così che – come in ogni altra materia – anche in questa si attinse dai principi direttivi del diritto romano⁴.

In particolare per i romani le acque fecero parte di quella categoria di beni che per la loro natura non poterono mai fare parte della proprietà individuale. Infatti le acque furono considerate «pubbliche per diritto delle genti» perché comuni a tutti per diritto naturale⁵. Nelle varie disposizioni che regolarono l'uso dei fiumi, si evidenziò l'intento di evitare che qualche privato si giovasse dell'utilità offerta dai medesimi arrecando danno agli altri. Inoltre si stabilì che qualsiasi opera realizzata sui corsi d'acqua non dovesse mai mutare la direzione dell'alveo e che l'eventuale permesso di tal genere dovesse sempre essere subordinato alla condizione che l'intervento non arrecasse danno a terzi⁶.

Bisogna poi tenere presente che i romani distinsero i corsi d'acque in *perennia* e in *torrentia* con questo importante risvolto: le acque perenni furono considerate pubbliche, mentre quelle discontinue vennero ritenute private. Diversamente ai *torrentia*, considerati *flumina privata*, ai quali si applicò il principio secondo cui «*nihil differt a ceteris locis privatis flumen privatum*»⁷. Per conseguenza i privati poterono derivare dai torrenti acque senza che a ciò occorresse una speciale autorizzazione. Per quanto riguardò poi le sorgenti, se questa dava origine a un fiume, o a qualunque altro corso di acqua pubblica, anche la sorgente avrebbe dovuto essere considerata pubblica, poiché parte del medesimo. Se invece non avesse costituito il principio di una corrente pubblica allora la sorgente avrebbe dovuto considerarsi acqua privata e appartenente al proprietario del fondo da cui scaturiva⁸.

Nel diritto romano, inoltre, dal principio secondo cui i fiumi con “acqua perenne” furono considerati pubblici scaturirono due importanti conseguenze: la prima fu quella che la derivazione dell'acqua da fiumi pubblici fosse lecita, salvo espresso divieto, e con il patto che tale derivazione

³ P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006.

⁴ G.S. Pene Vidari, *Autodisciplina e normazione nella storia dell'ambiente*, in Marc Ortolani (dir.), *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie*, Nice, 2014, pp. 3-13.

⁵ U. Santarelli, *Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, 1990, pp. 635-647.

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*.

⁸ *Ibidem*.

non arrecasse danno alla navigazione; la seconda conseguenza riguardò il fatto che vennero nominati dei soggetti a tutela dei fiumi in modo tale da verificare che i corsi d'acqua non venissero alterati⁹.

Il carattere pubblico delle così dette “acque perenni” si consacrò nelle norme del diritto romano attraverso il principio secondo cui le acque dovessero conciliarsi con tutti gli interessi¹⁰. Infatti benché non si fosse ancora sviluppato il concetto del sacrificio personale a favore dell'interesse pubblico, si trovò già fortemente radicato il principio del contemperamento fra il diritto di proprietà e l'utilità generale¹¹.

A partire dal IX secolo si ebbe l'indebolirsi del potere imperiale e regio con la conseguente disgregazione e alienazione dei beni regali e fiscali. Molte furono in quegli anni le concessioni sovrane, aventi ad oggetto anche le risorse idriche, a favore di feudatari. Infatti in quel periodo si ebbe il consolidamento del sistema feudale che, con le sue logiche piramidali e le sue dinamiche di vassallaggio, presentò frequenti determinazioni rispetto ai corsi d'acqua¹². Pertanto l'uso delle acque venne asservito al monopolio feudale che realizzò forme di privatizzazione dei beni comuni, innescando un meccanismo particolarmente visibile nella diffusione di mulini controllati dai signori feudali.

Pertanto la tradizione distinzione fra acque pubbliche e private, basata inizialmente sul criterio della perennità e successivamente su quello della navigabilità, che raggiunse un elevato livello di sofisticazione con il diritto romano, venne, a partire dal IX secolo, piano piano ad oscurarsi. Molti furono i documenti che testimoniarono un crescente “accaparramento” da parte dei signori che si considereranno progressivamente *seigneurs et maîtres* dello spazio pubblico¹³. Si diffuse così quella nozione di matrice germanica dal nome “vestitura” con cui si iniziarono a prevedere forme di attribuzione del potere al fine di trarre profitto dalla cosa¹⁴.

Il superamento del sistema feudale, con le rivendicazioni da parte dell'autorità sovrana, porterà, nella maggior parte dei casi, nei paesi europei, nuovamente a una dicotomia fra acque pubbliche e private riconducendo residualmente alla seconda categoria tutte quelle che non ebbero precisi caratteri di pubblicità.

In particolare con la politica adottata dal Ducato sabaudo si evidenziò come le acque di maggiore portata appartenessero sostanzialmente al principe il quale ebbe cura di affermare il proprio ruolo di guida e di regolatore nell'uso delle acque navigabili e fluenti¹⁵. Inoltre nella figura del sovrano si

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ P. Bonfante, *Il regime giuridico delle acque dal diritto romano al diritto odierno*, Roma, 1926, pp. 242-245.

¹¹ *Ibidem*.

¹² R. Louvin, *Aqua Æqua. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l'elemento idrico*, Torino, 2018, pp. 35-38.

¹³ *Ivi*, pp. 39-40.

¹⁴ P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post unitaria*, Milano, 1977.

¹⁵ Patenti di Carlo Emanuele I del 20 ottobre 1622 in R. Louvin, *op. cit.*, p. 41.

consolidò il potere autorizzatorio. In Piemonte tali rivendicazioni iniziarono con Amedeo VII, padre di Ludovico, il quale può dirsi il vero fondatore di un forte Stato nel Piemonte. I suoi successori ne continuarono la politica, fino all'avvento del principe che arrivò veramente a compiere quasi tutte le rivendicazioni dell'autorità centrale contro la feudalità: Emanuele Filiberto¹⁶. A partire dal XVIII nello Stato sabaudo si osservò una graduale evoluzione nella natura del diritto regio sui beni, considerati del demanio. Con le Regie Costituzioni, in particolare con la seconda edizione del 1729, i corsi d'acqua vennero considerati legati al patrimonio della corona e si stabilì che non si poté più alienare o infeudare beni appartenenti al demanio come le «ragioni d'acqua»¹⁷.

IV. 1.2. Note storiche sul territorio di San Damiano Carisio

Il territorio di San Damiano fece, e fa tuttora parte, del comune di Carisio in provincia di Vercelli. I principali territori limitrofi, che saranno rilevanti ai fini del capitolo, furono, e sono, quelli di Balocco, Buronzo, Cavaglià, Formigliana, Salussola e Santhià.

Mentre il territorio di Carisio venne venduto, per mano di Tommaso principe di Carignano, nel 1630 ai Caresana di Carisio che mantennero il feudo fino alla fine del Settecento, la frazione di San Damiano fu, invece, una vasta tenuta appartenente alla famiglia dei Valperga di Masino.

Come si è già avuto modo di anticipare precedentemente, il territorio di San Damiano rappresentò un tipico esempio di concessione feudale, secondo il quale i feudatari, dopo esservi stati investiti, esercitarono su tale territorio le varie competenze e facoltà che li venivano riconosciute al momento dell'investitura.

Dall'analisi dei documenti conservati all'Archivio storico del Castello di Masino (da ora ASCM) si evinse che la famiglia non fu la prima proprietaria del «tenimento» di San Damiano. Infatti vi furono diversi strumenti che riconobbero la proprietà di tale territorio ad almeno tre conti prima dell'investitura «definitiva» a favore della famiglia dei Valperga. Il primo documento fu un atto notarile del 2 aprile 1204, rogato Bonifacio, con cui si riconobbe proprietario il signor Dottore Guellone Capella Canonico; il secondo fu un instrumento del 12 maggio 1210, rogato Bellino, all'interno del quale si riconobbe la proprietà ai conti di Cavaglià; infine vi fu un documento del 1° giugno 1214, rogato Ambrogio Enrico, con cui avvenne il passaggio di proprietà ai signori Buronzo¹⁸.

¹⁶ P.P. Merlin, *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, 1995.

¹⁷ L. Moscati, *In materia di acque: tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, 1993, p. 52-53.

¹⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Memoria sulla tenuta di San Damiano Carisio e sulle acque, m. 885, fasc. 1.

Ciò che è importante rilevare da tali atti è che già, sin da allora, vi erano «rogge ed acquedotti» esistenti nel territorio di San Damiano che servirono a condurre «acqua a beneficio del luogo e beni»¹⁹.

Il duca Amedeo di Savoia, con patenti del 22 maggio 1432, riconobbe la proprietà del territorio di San Damiano e «con tutti i beni»²⁰ al signor Giorgio d'Albiano. Alla morte di quest'ultimo, come da prassi dell'epoca, il territorio di San Damiano tornò, nuovamente, nel patrimonio ducale. Fu così che la famiglia dei Valperga, con atto del 4 gennaio 1517, venne investita dal duca Carlo III con la seguente dicitura «[...] cum omnibus et singulis quae inter predictos confines continentur, vel alvis si qui sunt; cum aqua ductis, discursibus et derivationi usa quorum»²¹.

Attraverso l'analisi di tale documento è possibile mettere in luce il classico esempio di schema feudale secondo il quale i Valperga, in qualità di feudatari, esercitarono la loro giurisdizione potendo, a loro volta, valersi o concedere lo *ius derivandi* dai corsi d'acqua scorrenti nel feudo di San Damiano²².

La famiglia gestì il territorio di San Damiano attraverso una serie di prerogative fra cui il «diritto di riscuotere i tributi dei porti e dei mulini» nonché «la facoltà di pescare e di dedurre acqua ad arbitrio»²³.

In questo modo si iniziò a palesare la pretesa di un dominio pieno, con la possibilità di una fruizione pubblica dietro corrispettivo²⁴. Infatti come si avrà modo di analizzare nel paragrafo successivo, a seguito del riconoscimento a favore della famiglia del «l'antichissimo possesso di derivare o la suddetta roggia e condurla a beneficio dei Molini piste e beni di San Damiano e concederla inferiormente a beneficio di terzi»²⁵, molti furono i contratti conclusi dai conti di Masino al fine di «ricavare il maggior utile»²⁶ possibile da quella concessione.

IV. 1.3. La gestione e l'implementazione del sistema idrico

La famiglia Valperga dopo essere divenuta proprietaria del territorio di San Damiano, con l'investitura del 1517, si adoperò per acquistare nuove rogge e bealere al fine di «ricavare il maggior

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ *Ibidem.*

²¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, San Damiano Carisio, 1500-1840, m. 32, fasc. 1.

²² G. Donna, *Lo sviluppo storico delle bonifiche e dell'irrigazione in Piemonte*, Torino 1939, pp. 93-94.

²³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Amministrazione dell'agenzia di San Damiano, XVIII sec-XX sec., Documenti diversi su San Damiano, m. 864, fasc. 1.

²⁴ G. Donna, *op. cit.*, p. 95.

²⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Amministrazione dell'agenzia di San Damiano, XVIII sec-XX sec., Documenti diversi su San Damiano, m. 510, fasc. 1.

²⁶ *Ibidem.*

utile»²⁷ possibile ma anche per soddisfare maggiormente tutte le richieste «che pervenivano dalle terre vicine»²⁸. Infatti, i conti Valperga volendo «impinguare con vari acquisti le acque di San Damiano»²⁹ deliberarono di aumentare notevolmente la disponibilità delle loro acque ricorrendo alla stipula, non sempre in modo pacifico, di convenzioni.

Ne è un esempio in questo senso, anche se più recente in quanto avvenne nel 1768, l'acquisto della Roggia di Falciano di proprietà, fino a quel momento, del conte Salomone di Serravalle. Infatti qualche anno prima, precisamente nel 1755, il conte di Masino ebbe una controversia stragiudiziale con il signor conte di Serravalle «rispetto all'uso dell'acqua della Roggia di Falciano»³⁰. Questa questione diede luogo «ad arbitrarie visite di periti e diverse transazioni amichevoli»³¹ che si conclusero con un istrumento redatto nel 1768 con il quale Carlo Francesco II, l'allora conte di Masino, assicurò a suo favore «a beneficio di San Damiano le acque della Roggia di Falciano e parimenti procurato, con equo corrispettivo, di limitare il conte di Serravalle l'uso dell'acqua»³².

La famiglia Valperga cercò di detenere il maggior quantitativo di acqua possibile mediante l'acquisto di rogge di proprietà di altri conti ma riuscì anche a «procurarsi altra acqua viva di sorgente, che scaturiva in alcuni suoi beni»³³ come il cantone di Arro, ai fini di Salussola.

La facoltà riconosciuta alla famiglia di concedere lo *ius derivandi* dai corsi d'acqua si concretizzò attraverso la stipula di contratti di locazione. La famiglia diede in affitto a terzi le acque «scorrenti nel territorio» al fine di irrigare i «beni situati nei territori inferiori di San Damiano come già da tempo immemorabile si tramandavano a beneficio delle risaie delle baraggie di Carisio, Balocco e Formigliana»³⁴.

Prima di analizzare alcuni esempi di concessioni può essere interessante rilevare come la gestione delle acque da parte dei conti di Masino avvenisse, come già detto, secondo una logica feudale e quindi sostanzialmente monopolistica. A tal proposito si evidenzia una scrittura ratificata³⁵ fra la comunità di Carisio e Francesco Giacinto vescovo di Moriana, succeduto dopo la morte del fratello Carlo Francesco I. Tale scrittura venne ratificata con istrumento del 5 gennaio 1723 e all'interno di questa si stabilì che «detta comunità» avrebbe consentito solo il passaggio delle acque appartenenti al conte di Masino e non avrebbe invece permesso «il passaggio di altre acque di chi che sia fuori di

²⁷ *Ibidem.*

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Amministrazione dell'agenzia di San Damiano, XVIII sec.-XX sec., m. 510, fasc. 2.

³¹ *Ibidem.*

³² *Ibidem.*

³³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano Naviletto. Memorie diverse, XVIII sec.-XX sec., m. 134, fasc. 1.

³⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano Naviletto. Memorie diverse, XVIII sec.-XX sec., m. 406, fasc. 1.

³⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Affittamenti di San Damiano, 1513-XVIII sec., m. 324, fasc. 18.

quelli di San Damiano»³⁶. Per conto suo il signor conte di Masino «confermò la sua obbligazione di somministrare in perpetuo l'acqua sufficiente per il legamento delle risaie delle baragge»³⁷.

La famiglia fece diverse locazioni delle sue acque di San Damiano «alcune temporanee e altre perpetue»³⁸. Fra le diverse concessioni che i Valperga fecero vi fu quella a favore del conte Giovanni Giacomo Mosca San Martino³⁹.

Il documento, redatto dal conte Mosca San Martino, affermò che fosse stato concesso «per pura grazia di monsignor conte di Masino»⁴⁰ la facoltà di potersi servire dell'acqua della roggia «che serve per li molini di Prato Secco»⁴¹. Inoltre venne specificato che tale acqua sarebbe stata utilizzata «semplicemente ne' giorni festivi, e per solo uso di adacquare li miei prati, e campi esistenti di qua, e di là di detta roggia nella medesima regione di Prato Secco»⁴². Il contratto si concluse con l'affermazione che

«spirati anni tre in avvenire prometto di non più servirmi in alcun modo di detta acqua senza nuova permissione di detto Monsignore, o de suoi agenti, o Procuratori generali, e per tale uso di dett'acqua non pretendo di avere acquistata alcuna ragione sopra detta roggia né di possesso, né di dominio»⁴³.

La famiglia, nel territorio di San Damiano, fu proprietaria anche di due mulini, quelli di Gravellino e Povigliano, che vennero concessi in affitto⁴⁴. Alcuni contratti di locazione conclusi dai Valperga ebbero, infatti, ad oggetto non solo l'utilizzo dell'acqua ma anche i mulini, di proprietà degli stessi conti di Masino⁴⁵.

³⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano Naviletto. Memorie diverse, XVIII sec.-XX sec., m. 130, fasc. 2645.

³⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano Naviletto. Memorie diverse, XVIII sec.-XX sec., m. 130, fasc. 2646.

³⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. III, Memoria sulla tenuta di San Damiano Carisio e sulle acque, m. 885, fasc. 1.

³⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. III, Concessioni di acque 1571-XX sec., m. 58 bis, fasc. 1.

⁴⁰ *Ibidem.*

⁴¹ *Ibidem.*

⁴² *Ibidem.*

⁴³ *Ibidem.*

⁴⁴ *Ibidem.*

⁴⁵ ASTo, Sezioni Riunite, Camera dei conti di Piemonte, Feudalità (Articoli 737-854 e 1115-1119), Articolo 759-Visite de molini. Manifesto camerale del 1753 m. 1 e m. 2.

Un esempio fu quello concluso fra il conte di Masino⁴⁶ e il conte Carlo Marellò, nel 1726. Il conte Marellò, in riferimento ai due mulini, dichiarò

«di non aver alcuna ragione, o pretensione sopra la roggia delli molini di Gravellino e Povigliano propri di Monsignore Conte di Masino e però non aver io ragione di pigliare dalla roggia parte alcuna di dett'acqua, ed avendo passata verbalmente richiesta a detto Monsignore di derivare da detta roggia qualche parte di detta acqua per servizio di un mio giardino esistente alla cascina del Boviletto, mi ha detto Prelato per mezzo del sig. Avvocato D. Giacinto Martini di avermi accordato la facoltà revocabile però in ogni ora da detto Monsignore, di derivare dalla detta roggia delli acqua per uso di detto giardino, con ciò però, che detta derivazione si faccia in tempo, ed in modo, che non se possa risultare alcun danno a detto Monsignore, offerendomi pronto di tralasciare sempre, che detto Monsignore comanderà, di non valerme più dell'acqua suddetta, senza che io possa pretendere mai, con detta derivazione, acquistata ragione alcuna sopra detta Bealera ed acqua e di riparare tutti li danni, interessi e spese, che ne venissero a seguire, sott'obbligo de miei beni»⁴⁷.

Un ulteriore esempio di gestione dell'acqua da parte della famiglia fu rappresentato da una convenzione, sempre conservata nell'ASCM, fra il conte Carlo Francesco II Valperga e il sig. marchese Berzetti. La convenzione ebbe ad oggetto la concessione di una ruota d'acqua nel canale di Berzetti, nel punto in cui vi era la diramazione, da un lato, verso il territorio di Balocco e dall'altro verso Formigliana.

In particolare il conte Masino

«si obbligò di cedergli una ruota d'acqua a un certo punto designato per valersene e irrigare il territorio di Formigliana [...] Inoltre sulla base di questa convenzione si prescriveva che fosse stabilito un modellatore per questa ruota d'acqua da darsi al signor marchese, sotto la direzione del signor Ferrero vicedirettore de' canali d'irrigazione»⁴⁸.

Questo modellatore, che sarebbe servito a misurare il quantitativo d'acqua da concedersi al marchese Berzetti, non venne inizialmente installato. Come si legge infatti da una lettera redatta dal signor Ferrero e indirizzata al conte di Masino si affermò che «dal primo anno gli agenti del signor conte Masino, sia per mala intelligenza, e trascuratezza della cosa non fecero mai stabilire il

⁴⁶ Francesco Giacinto vescovo di Moriana (1715-1736) succeduto nel titolo di conte di Masino dopo la morte del fratello Carlo Francesco II.

⁴⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. III, Concessioni di acque 1571-XX sec.

⁴⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. II, San Damiano. Cavo Berzetti 1801-1855; Cfr. anche ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. II, Registro delle spese Naviletto di Berzetti 1689-1829.

modellatore, come era prescritto, e si limitarono a dare adacquato al signor marchese Berzetti un certo quantitativo di risaia, di gran lunga superiore a quanto avrebbe potuto estendersi la ruota d'acqua, su cui aveva diritto»⁴⁹. Per tale motivo il signor Ferrero venne, nel 1820, incaricato dal nuovo conte di Masino, Carlo Francesco III, di dirigere la direzione «de' canali d'irrigazione»⁵⁰.

Il conte di Masino gli «ordinò di far appostare il modellatore prescritto dalla convenzione, lasciando al marchese la cura di adacquarsi quel terreno cui questa avrebbe bastato» nonché «il rimborso da farsi dal signor marchese Berzetti per le spese di espurgazione e manutenzione del cavo»⁵¹. Il 10 maggio 1820 il signor Clerico, collega del signor Ferrero, «prese le opportune cognizioni sul sito in cui era detto si dovesse questo modellatore appostare, e fece avere il piano colle rispettive dimensioni»⁵². Il modellatore venne così collocato nel luogo stabilito dalla convenzione.

Come si avrà modo di mettere in luce nei capitoli successivi, la gestione delle acque da parte della famiglia porterà la stessa ad essere protagonista di numerose liti nel corso del 1700 - 1800.

A titolo esemplificativo si può analizzare una controversia fra la famiglia e il conte di Casanova con cui precedentemente, nel 1740, i Valperga fecero una «locazione di tutte le sue acque di San Damiano a favore del conte Avogadro di Casanova per nove anni a beneficio delle risaie tanto sue che dei particolari di Casanova esistenti dalla sua roggia del Casone all'insù»⁵³.

Carlo Francesco II, succedo al padre, prese «il regime del vasto e patrimonio di sua casa diligentissimo ed accuratissimo in tutto a non solo conservare le ragioni delle acque di San Damiano dei suoi maggiori a lui pervenute ma inoltre con nuovi acquisti da altre acque presso fatte e con la compra fatta di vari tenimenti nei territori di Casanova e di Formigliana per impiegare le medesimo beneficio dei suoi propri e anche di terzi»⁵⁴. Infatti in seguito all'acquisto di dette cascine il conte di Masino, avendone giusto titolo, chiese il «passaggio delle sue acque di San Damiano nel territorio suddetto di Casanova per condurre non tanto indetto territori a beneficio dei beni suoi propri ma anche su quello di Formigliana per il legamento dell'altra cascina ivi acquistata»⁵⁵. A tal richiesta si oppose il conte di Casanova Eusebio Avogadro che sul fine «della locazione fatta dal conte Masino delle acque di San Damiano si era messo in pretesa non più di pagare volendo proibire il passaggio delle acque del conte nel territorio di Casanova»⁵⁶.

⁴⁹ *Ibidem.*

⁵⁰ *Ibidem.*

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² *Ibidem.*

⁵³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Concessioni di acque 1571-XX sec., m. 972, fasc. 1.

⁵⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Memoria sulla tenuta di San Damiano Carisio e sulle acque, m. 885, fasc. 1.

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Concessioni di acque 1571-XX sec., m. 963, fasc. 18.

Proprio per tale ragione il conte di Masino intentò una lite contro di lui e la sentenza venne pronunciata il 28 maggio 1779. La Regia Camera stabilì che il conte di Casanova dovesse dare «il passaggio delle acque proprie del conte di Masino per quelle condurre a beni inferiori tanto di Casanova che di Formigliana»⁵⁷.

Un altro episodio di particolare rilievo fu la lite riguardante la roggia dell'Isolata⁵⁸ di proprietà, dal 1667, della famiglia Valperga di Masino. La questione ebbe inizio nell'anno 1747 quando i conti Caresana di Carisio insorsero davanti al Senato, sulla questione della proprietà di detta roggia.

Il 22 giugno 1750, dopo numerose visite da parte di diversi periti, la causa si concluse con una sentenza a favore di Carlo Francesco II con la quale si riconobbe «la proprietà della roggia per parte del conte di Masino e del suo indiscutibile diritto di prelevare l'acqua dal torrente Elvo»⁵⁹.

Da quanto si è venuto fin qui esponendo risulta chiaramente come la “somma” delle acque di cui poté disporre la famiglia fosse notevole e più che sufficiente per l'irrigazione sia dei suoi territori che delle zone limitrofe. Questa gestione, inizialmente su base feudale, si modificherà nel corso degli anni e vedrà una intromissione sempre più forte da parte del governo centrale. Infatti la richiesta di concessione delle «quattro ruote e due once piemontesi dell'acqua» del Regio Naviletto della Mandria di Santhià⁶⁰ rappresentò un tipico esempio di concessione governativa che vide un ruolo più centrale dello Stato nella gestione delle acque.

Il culmine lo si avrà con l'istituzione, sotto Cavour, della società di Irrigazione Ovest Sesia che prese in affitto «tutte le acque componenti il patrimonio» nonché «l'assunzione dell'esercizio delle medesime»⁶¹.

IV. 2. Bealera di Gravellino

La Bealera di Gravellino fu un importante canale appartenuto alla famiglia di Valperga di Masino. Questa roggia venne, probabilmente, fatta costruire dal conte Giacomo Valperga intorno al 1456 per esercitare lo *ius moliendi*, diritto che frutterà alla famiglia ingenti introiti⁶².

Oggi la Bealera di Gravellino, o Roggia Bianca, è ancora presente. Essa estrae l'acqua dal Naviglio di Ivrea e il suo corso attraversa i territori di Torrebalfredo, Albiano, Tina ove si incrocia con la

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano Naviletto. Convenzioni, 1697-XX sec., m. 129, fasc.1.

⁶¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Gestione delle acque irrigue di San Damiano Naviletto, 1808-XX sec., m. 886, fasc.1.

⁶² R. Louvin, *op. cit.*, p. 37.

Roggia Violana per poi giungere nella località di Gravellino, nel territorio di Vestignè, confluendo, infine, nella Dora Baltea⁶³.

Questa derivazione d'acqua, come la maggior parte di quelle soggette al controllo dei Valperga, consentì il movimento delle ruote dei mulini, fra i quali due di proprietà della famiglia, quelli di Gravellino e Povigliano, che furono necessari, principalmente, per la macinazione del grano. I mulini, come i corsi d'acqua, rappresentarono un importante introito nelle casse della famiglia. Infatti oggetto dei contratti di locazione non furono soltanto «le acque scorrenti nel loro territorio» ma anche i mulini stessi⁶⁴.

Lungo questo corso d'acqua – oltre ai due citati mulini appartenuti da sempre ai Valperga – sorsero anche quello denominato di Pianezza, posto sul confine della città di Ivrea, quello della Torre in località Torrebalfredo e quello di Pratosecco, nell'omonima regione. Il mulino di Pianezza, di Pratosecco e di Gravellino esistono ancora.

Nelle pagine che seguiranno si analizzerà la gestione della Bealera di Gravellino rilevando come il percorso della stessa abbia subito, nel corso degli anni, diverse modifiche e proprio sul diritto di deviare il corso dell'acqua e sul possesso della stessa si instaureranno diverse controversie.

IV. 2.1. Cenni introduttivi

È utile qui ricordare uno dei più importanti provvedimenti riguardo la proprietà delle acque sancito dalla Dieta di Roncaglia, nel novembre del 1158⁶⁵. In esso si stabilì che la proprietà delle acque dei fiumi spettasse all'Imperatore il quale poteva poi alienare il suo diritto sia a titolo oneroso che gratuito⁶⁶. Questo principio venne seguito per tutto il medioevo anche in Piemonte ove i signori esercitarono la loro giurisdizione sulle acque per concessione sovrana, e quindi poterono a loro volta valersi o concedere lo *ius derivandi* dai fiumi scorrenti nei diversi territori.

Tutto ciò accade anche nel contado di Masino ove l'acqua della Roggia Bianca, che sino alla fine del '700 venne chiamata Bealera dei Molini di Gravellino o Bealera di Gravellino e prima ancora Roggia Masino, sarà oggetto di numerose controversie e che permetterà alla famiglia di esercitare quelle prerogative monopolistiche di tipo feudali.

Il primo, e forse più importante, documento riguardante la Roggia Bianca fu l'inf feudazione concessa nel 1446 dal duca Ludovico di Savoia al conte Giacomo Valperga in aumento di feudo⁶⁷. A

⁶³ F. Carandini, *op. cit.*, p. 13.

⁶⁴ I signori feudali ebbero il diritto di avere la proprietà esclusiva dei mulini nel proprio feudo. Questi poi vennero concessi in affitto a particolari.

⁶⁵ F. A. Duboin, *Decisioni*, p. 1135.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ *Ibidem*.

seguito di tale concessione il conte Giacomo realizzò la nuova roggia che «prelevava l'acqua direttamente dalla Dora Baltea nelle vicinanze di Ivrea»⁶⁸. L'infuedazione concessa dal duca diede al conte la facoltà di «concedere acqua a terzi» e fu così che nel 1456 il conte Valperga ratificò una convenzione con la quale concesse alla città d'Ivrea il diritto «di pesca e d'adacquamento dei suoi prati nei giorni festivi ed in quelli in cui i mulini non girano»⁶⁹. Inoltre in tale convenzione si stabilì che qualora la bealera avesse esondato il «conte avrebbe dovuto risarcire i danni provocati dalle acque ai terreni e beni rivieraschi»⁷⁰.

La gestione della Bealera di Gravellino non fu sempre pacifica, infatti non poche furono le controversie che la famiglia dovette affrontare a causa dell'erosione del terreno che comporterà la necessità di spostare, più volte, l'alveo della bealera stessa. Inoltre analizzare la gestione di tale roggia vuol dire inevitabilmente incrociare la sua storia con quella del Naviglio di Ivrea.

Infatti dopo la costruzione di questo nuovo canale, l'acqua scorrente nella Bealera di Gravellino non provenne più, direttamente, dalla Dora Baltea ma bensì dal Naviglio stesso. Per tale ragione la realizzazione del Naviglio di Ivrea creò qualche timore alla famiglia in merito al fatto che la Bealera di Gravellino potesse rimanere asciutta causando un grave danno alle finanze dei conti stessi.

Può pertanto essere interessante ripercorrere la costruzione del Naviglio di Ivrea e come la derivazione di questo canale abbia portato a numerose controversie fra la famiglia del Valperga e i diversi proprietari del Naviglio.

IV. 2.2. La costruzione del Naviglio di Ivrea

I Savoia ebbero un ruolo fondamentale nella costruzione del Naviglio in quanto emanarono leggi e patenti per favorirne la realizzazione e l'esercizio. Infatti, nel corso del XV secolo il governo sabauda mostrò un crescente interesse per la progettazione di opere infrastrutturali, quali l'arginatura dei corsi d'acqua, il taglio dei canali con finalità irrigue e di produzione di forza motrice idraulica per l'esercizio di nuove attività produttive, cui si associò, anche l'esigenza di facilitare la navigazione per il commercio e il trasporto di materiali⁷¹.

In questo modo si avviò la costruzione del Naviglio di Ivrea, che, derivato dalla Dora Baltea presso Ivrea, si sviluppò con una lunghezza di circa 72 km fino a Vercelli, dove confluì nel fiume Sesia.

⁶⁸ F. Carandini, *op. cit.*, p. 15.

⁶⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Gestione delle acque irrigue di San Damiano Naviletto, 1456-XX sec., m. 967, fasc.1.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ Come ad esempio il sale, bene prezioso, soggetto a dazi e gabelle.

I lavori di costruzione iniziarono nel 1468, in seguito a uno «stabilimento» del 26 gennaio 1466 con cui Amedeo IX concesse alla consorte, la duchessa Jolanda, di derivare dalla Dora Baltea l'acqua per il canale «et farla condur per Cigliano et altri luoghi nel Vercellese, con facultà di far sopra esso Naviglio construer molini et altri ordegni, e goder dei redditi»⁷².

Gli atti di visita e i documenti di cantiere forniscono preziose informazioni su tecniche e mezzi utilizzati per i lavori di scavo. Inoltre furono riportate indicazioni sui criteri di scelta del tracciato dei canali, sulle loro sezioni, sulla lastricatura in pietra di sponde e fondo nei casi di maggiore permeabilità del terreno, sulle opere di derivazione, costituite da dighe «ficche», da «bocchette» e da modulatori che ebbero lo scopo di mantenere una portata costante e non superiore a quella richiesta⁷³. Quest'ultima, fra l'altro, fu una condizione indispensabile per il funzionamento dei mulini.

Come si è già avuto modo di rilevare, la costruzione del Naviglio d'Ivrea preoccupò, non poco, i Valperga di Masino che temettero di essere pregiudicati sui loro diritti sulle acque. Infatti la Bealera di Gravellino, costruita prima del Naviglio di Ivrea, prelevava l'acqua dalla Dora Baltea proprio nelle vicinanze di quella che divenne successivamente l'imboccatura del Naviglio. Fu così che il duca Amedeo IX di Savoia concesse, il 12 settembre 1468, le patenti al conte Ludovico Valperga di Masino, figlio di Giacomo, con le quali si proibì a «chicchessia di costruire mulini o altri edifici in pregiudizio di quelli del conte, e di estrarre acqua lungo il percorso del Naviglio da Albiano a Ogliaco, cioè nei confini del contado di Masino»⁷⁴, permettendo «ai conti di esigere i pedaggi e le gabelle per le merci che sono trasportate sul nuovo corso d'acqua»⁷⁵.

Nel 1485 il Naviglio fu al massimo della sua efficienza e così Carlo I di Savoia stabilì degli speciali statuti, poi confermati sia da Emanuele Filiberto nel 1560 che da Carlo Emanuele I nel 1597⁷⁶. In particolare nel 1485 si emanarono specifiche disposizioni per la «difesa, manutenzione et governo di Naviglio, alveo, acqua et sue dipendenze»⁷⁷. Inoltre venne incaricato dal governo un «conservatore e giudice»⁷⁸ del Naviglio per evitare che venissero danneggiate le opere idrauliche e che se ne utilizzasse l'acqua senza licenza. Vennero poi vietate le coltivazioni e il pascolo sulle rive del canale, richiedendo l'abbattimento di quegli alberi che, per eccessiva vicinanza alla via d'acqua, avrebbero potuto ostacolare il transito delle imbarcazioni.

A provvedimenti di questo tipo si accompagnarono norme specifiche inerenti alla concessione di diritti d'uso, alla regolamentazione delle forme di adacquamento e alla gestione della rete dei canali

⁷² ASTo, Sez. Corte, Paesi, Ivrea città e provincia, Naviglio di Ivrea, m. 1, n. 3.

⁷³ In Piemonte la portata dei canali veniva di solito misurata in ruote d'acqua (cioè la quantità d'acqua necessaria per alimentare la ruota a pale di un mulino).

⁷⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Acque di San Damiano, 1468-XIX sec., m. 136, fasc. 1-2.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ G. Donna, *op. cit.*, p. 83.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ivi*, p. 132.

che, insieme ai frequenti contenziosi che videro coinvolti il governo centrale e gli organismi locali⁷⁹, testimoniarono l'importanza dello sfruttamento delle acque del Naviglio, attestandone, tra la fine del XV secolo e i primi decenni del successivo, un prevalente utilizzo per fini irrigui e produttivi.

Inoltre a Carlo I di Savoia, si deve la prima legge sulla espropriazione per pubblica utilità nel caso in cui si debbano attraversare dei terreni con canali per scopo irriguo. Fu infatti con il decreto del 15 gennaio 1484 che si diede facoltà «a chi vuole condurre acqua per i propri fondi di farla passare sui fondi vicini, previo il pagamento del prezzo del sito occupato ed il rimborso dei danni secondo l'estimo di un esperto»⁸⁰. Tale intervento avrebbe dovuto, però, essere giustificato da un incremento della produzione volto al miglior sfruttamento dei terreni, opifici e mulini. Fu la prima legge che stabilì la servitù d'acquedotto coattivo, anche se per tutto il corso del XVII secolo tale editto venne usato in modo sporadico: la giurisprudenza, infatti, lo citò raramente⁸¹. Comunque, all'applicazione della servitù di acquedotto si dovranno, soprattutto nel XVIII secolo, notevoli progressi agricoli: infatti divenne possibile l'irrigazione dei fondi che non confinassero con un corso d'acqua o con uno scaricatore, e si poté eliminare parte dei disastri causati dalle frequenti inondazioni.

IV. 2.3. Due canali a confronto: il Naviglio di Ivrea e la Bealera di Gravellino

La costruzione del Naviglio di Ivrea, in origine, non causò alcun pregiudizio ai Valperga che poterono continuare ad esercitare le loro prerogative feudali traendone beneficio.

Il Naviglio però, a seguito dell'assedio subito dalla città d'Ivrea ad opera dei francesi, durante la guerra civile scoppiata a causa della reggenza di Cristina di Savoia, nel 1641 divenne non navigabile⁸². Per questo motivo Carlo Emanuele II, con le patenti del 7 giugno 1651, lo cedette a Carlo Emanuele Filiberto Giacinto Simiana marchese di Pianezza, il quale assunse a proprie spese l'incarico di perfezionarne l'antico tracciato per renderlo navigabile⁸³. Il 3 aprile 1654 il marchese ricevette l'investitura in feudo della canalizzazione.

Nello stesso anno il conte di Masino con una supplica ricorse al duca di Savoia affinché venisse mantenuto in possesso del potere di derivare la canalizzazione della Roggia di Gravellino⁸⁴. Egli, inoltre, richiamò il privilegio ducale del 19 febbraio 1446 e manifestò preoccupazione per i lavori

⁷⁹ La rete dei canali venne chiamata a soddisfare principalmente due fondamentali esigenze, talora contrastanti tra loro in relazione alla periodicità della disponibilità delle acque: l'irrigazione a fini agricoli e lo sfruttamento della forza motrice per azionare i mulini e i meccanismi produttivi. Questo generò frequenti liti e vertenze per l'uso e la distribuzione delle acque.

⁸⁰ L. Moscati, *op. cit.*, pp. 17-40.

⁸¹ *Ibidem*.

⁸² Nel 1563, a causa di una inondazione, si ruppero gli argini del Naviglio che divenne inservibile in quanto privo di acqua. Nel 1616 per ordine di Carlo Emanuele I venne riattivato.

⁸³ G. Donna, *op. cit.*, p. 84.

⁸⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. III, Concessioni di acque 1571-XX sec., m. 58 bis, fasc. 1.

fatti iniziare dal marchese di Pianezza. Quest'ultimo assicurò il conte sul fatto che il Naviglio non avrebbe impedito che la roggia continuasse a ricevere l'acqua necessaria per il funzionamento dei suoi mulini⁸⁵.

La situazione, però, mutò quando, alla presenza del notaio Florio De Florio di Caravino, due «affittavoli» dei mulini di Gravellino e Povigliano – entrambi di proprietà del conte di Masino – prestarono testimonianza giurata che a causa della nuova imboccatura del Naviglio, nella regione Bianchetto, la palificata fatta costruire per volere del marchese «impedisce il decorso dell'acqua della Dora nella Bealera di Gravellino che resta asciutta»⁸⁶. Inoltre nella medesima protesta si attestò che da quattro anni – cioè dalla data dell'inizio dei lavori – la bealera «fatta costruire dal marchese di Pianezza per i suoi mulini, quello detto di Pianezza che si trova proprio all'imboccatura del Naviglio ad Ivrea, quello della Torre e quello di Pratosecco, entrambi in località Torrebalfredo, taglia la Bealera di Gravellino, che precedentemente prendeva acqua dalla Dora, proprio nel punto in cui è stata fatta l'imboccatura del Naviglio. Tutto ciò provoca un grave danno alle finanze del conte per l'inattività dei suoi mulini»⁸⁷.

La questione si concluse attraverso la stipula di una convenzione con cui si riconobbe la possibilità per i Valperga di utilizzare «l'acqua che scorre e scorrerà dai mulini di Ivrea, di proprietà del marchese di Pianezza, dopo che avrà servito questi, senza alcuna resistenza da parte del marchese e dei suoi successori»⁸⁸.

Fu proprio in questo periodo che avvenne, quindi, un'importante trasformazione: infatti si formò un nuovo alveo che prelevando l'acqua direttamente dal Naviglio d'Ivrea avrebbe prima servito i mulini posti sui confini della città d'Ivrea e successivamente avrebbe incanalato l'acqua nella Roggia di Gravellino per muovere le ruote dei mulini di proprietà del conte di Masino. Pertanto, a partire da quel momento, l'acqua scorrente nella Bealera di Gravellino non provenne più direttamente dal fiume Dora ma dal Naviglio di Ivrea.

Questo mise in serio pericolo l'esercizio dei diritti sulle acque dei Valperga nonché dei mulini posti prima del contado di Masino.

Alla morte di Carlo Francesco I, nel 1715, gli successe il fratello monsignor Francesco Giacinto vescovo di Moriana il quale si dimostrò, fin da subito, molto interessato alla Bealera di Gravellino. Egli, infatti, il 2 ottobre 1719 siglò una nuova convenzione⁸⁹ con la principessa Irene di Francavilla

⁸⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, 791-XX sec., Sez. III, Concessioni di acque 1571-XX sec., m. 35, fasc. 30.

⁸⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, 1381-1815, m. 35, fasc. 1.

⁸⁷ *Ibidem*.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Acque di San Damiano, 1468-XIX sec., m. 136, fasc. 1, 2.

che nel 1709, dopo la morte del marchese Pianezza, suo padre, ereditò sia il Naviglio che i mulini di Pianezza, della Torre e di Pratosecco.

Attraverso tale convenzione monsignor Francesco Giacinto poté così introdurre l'acqua, proveniente dallo scaricatore del mulino di Pianezza «nell'asta, o alveo, della bealera che serve il mulino di Pratosecco, entrambi di proprietà della principessa, mediante una ficca da farsi costruire a spese e cura del monsignore»⁹⁰. La convenzione stabilì che l'acqua sarebbe stata «poi condotta, tramite l'antica Bealera di Gravellino, dal mulino di Pratosecco sino a quelli del contado di Masino»⁹¹. Il conte avrebbe avuto inoltre l'obbligo di costruire uno scaricatore che «conduce l'acqua in eccesso direttamente nella Dora, in modo che non vi siano rigurgiti verso i mulini della principessa»⁹². L'opera iniziò ma poco dopo, il 2 aprile 1719, Francesco Giacinto fu costretto a citare in giudizio, avanti al tribunale di Ivrea, il conte Mosca, il quale si oppose alla costruzione dello scaricatore del mulino di Pratosecco. La controversia fu relativamente breve e si concluse con il riconoscimento al vescovo di Moriana della facoltà di far «scavare il predetto scaricatore» e siccome nell'accordo si modificarono le dimensioni dell'opera si stabilirono «5 lire di Piemonte da pagare ogni anno al conte Mosca a titolo di risarcimento»⁹³. Il 6 aprile 1720 il conte Mosca richiese al conte di poter «estrarre dell'acqua per scopi irrigui» dallo scaricatore di Pratosecco. La facoltà gli venne concessa in cambio, però, della rinuncia del canone di 5 lire precedentemente riconosciuto⁹⁴.

Nella convenzione fra il conte di Masino e la principessa di Francavilla venne, inoltre, stabilito che «la pulizia e lo spurgo delle sabbie»⁹⁵ sarebbero state a carico del conte. Per tale ragione monsignor Giacinto intraprese dei lavori di pulizia dell'alveo della Bealera di Gravellino. Nel 1720 però gli affittuari dei beni appartenenti all'Abbazia di Santo Stefano di Ivrea si opposero. Seguì un'ordinanza del giudice d'Ivrea, delegato dalla Regia Camera dei Conti, nella quale si precisò che i conti di Masino fossero «in diritto di servirsi del letto e dell'acqua della roggia che dai mulini di Pianezza arriva sino alle Cascine della Torre»⁹⁶, ove serve il mulino di Pratosecco, della principessa di Francavilla, e che poi giunge e rende funzionanti i due mulini di Gravellino e Povigliano, dopo essersi gettata nella roggia fatta costruire dai predecessori del vescovo di Moriana»⁹⁷. Il documento si concluse con l'ordine per gli affittuari dell'abbazia di non turbare il conte di Masino nel possesso dell'acqua.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, 1318-1815, m. 35, fasc. 8.

⁹² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 21, 42, 48.

⁹³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, 1318-1815, m. 35, fasc. 8.

⁹⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 62.

⁹⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Acque di San Damiano, 1468-XIX sec., m. 136, fasc. 1-2.

⁹⁶ cioè a Torrealfredo.

⁹⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 36, fasc. 1, 2.

È importante rilevare che molti degli interventi sulle rogge furono, a partire dalle Regie Costituzioni del 1723, certamente facilitati. Infatti la certezza della legge rese più sicuri i rapporti sui diritti delle acque sino ad allora regolati dal diritto comune. I nuovi principi del regime giuridico delle acque affiorarono nel complesso normativo soprattutto con le Regie Costituzioni del 1729, con cui il sovrano, Vittorio Amedeo II, ampliò l'intervento statale in materia di acque⁹⁸. Si aggiunse infatti il libro VI relativo alle materie demaniali, feudali e regali, che ebbero un intero titolo, il VII, dedicato ai fiumi e ai torrenti. In esso si attribuì allo Stato la completa disponibilità delle acque, nonché il divieto di costruire navigli, bealere, acquedotti senza regia concessione, con l'eccezione per coloro che fossero in possesso di un antico privilegio⁹⁹.

Questi principi vennero poi riproposti, senza sostanziali modifiche, nella stesura delle Regie Costituzioni del 1770 ad opera di Carlo Emanuele III.

Francesco Giacinto morì nel 1736 e, così come venne stabilito, gli successe nel titolo di conte di Masino Amedeo III marchese d'Albarey (del ramo Albarello)¹⁰⁰.

Durante la sua permanenza a capo della famiglia non ci furono da segnalare rilevanti questioni ma sarà con suo figlio, Carlo Francesco II¹⁰¹, che grazie anche alle importanti cariche che ricoprì presso la corte sabauda, riuscì a riorganizzare le attività economiche del contado. In questo lavoro venne assistito dalla preziosa collaborazione del suo agente l'arciprete don Matteo Antonio Coccolo.

Il 26 agosto 1758 fu proprio quest'ultimo a comunicare a Carlo Francesco II che il conte Pinchia, beneficiario di una concessione del vescovo di Moriana, modificò abusivamente, ampliandola, l'imboccatura dalla quale prelevava l'acqua della Bealera di Gravellino «per l'irrigazione e che il tutto provoca allagamenti e corrosione della vicina strada, oltre all'indebita appropriazione dell'acqua»¹⁰². Il conte gli intimò quindi di ripristinare l'originario stato delle cose facendo riferimento alle condizioni previste dalla precedente convenzione siglata nel 1726.

Nel frattempo a causa della rottura degli argini del Naviglio di Ivrea si pose un'ulteriore problematica che portò «l'affittavolo» dei mulini di Gravellino e Povigliano insieme al conte Carlo Francesco II a proporre una domanda di risarcimento per i danni patiti al principe di Francavilla¹⁰³.

Il documento contenente l'ammontare dei danni subiti affermò che

⁹⁸ M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il re di Sardegna. Storia esterna della compilazione*, Torino, 1928, p. 226. Vd anche G.S. Pene Vidari, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche. Introduzione*, in *Costituzioni sabaude 1723*, Milano, 2002.

⁹⁹ *Ibidem*.

¹⁰⁰ C. Benedetto, *La contea di Masino, i suoi conti*, Ivrea, 1955, p. 4.

¹⁰¹ Carlo Francesco II (1744-1811) subentrò dopo la morte del padre nel titolo di conte di Masino.

¹⁰² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 44.

¹⁰³ Fu marito della principessa di Francavilla e alla morte di quest'ultima l'intero patrimonio passò al principe di Francavilla.

«[...] nella somma di lire 1028,11, sono comprese lire 371,15 per i danni causati dalle acque all' Abbazia della Cella di proprietà del conte. Così vengono conteggiate 115,15 lire per lo spurgo degli alvei dei canali dalle sabbie e dai detriti trasportati dalla furia delle acque, 8,8 lire per le rappezzature alle ruote dei mulini ed inoltre la totale inerzia a cui sono stati costretti i mulini di Gravellino e Povigliano nel periodo dal 15 al 18 maggio per la mancanza d'acqua, bloccata dagli operai del principe di Francavilla per i lavori di pulizia e ripristino del Naviglio, per un danno di lire 157,10; ed anche lire 367,10 per l'insufficiente quantità d'acqua sino al primo di giugno»¹⁰⁴.

La causa si concluse con una transazione amichevole con la quale, nel 1768, il principe di Francavilla risarcì sia il conte che il suo affittuario, riducendo però di un terzo l'ammontare dei danni.

Dopo poco più di un anno insorse una nuova controversia fra Carlo Francesco II e il Patrimoniales della Sacra Religione dei Santi Maurizio e Lazzaro¹⁰⁵.

Tutto ebbe origine da una scrittura ratificata il 19 gennaio 1696 nella quale venne stabilita «la concessione in enfiteusi perpetua a Carlo Francesco I di un terreno di proprietà della Commenda dell'Ospedale Maggiore e con l'assunzione del rischio per il conte, ed i suoi eredi, del pericolo di corrosione dell'appezzamento per l'impeto della Dora»¹⁰⁶. Per tale ragione Carlo Francesco II, divenuto conte di Masino, fece costruire, nel 1768, una palizzata lungo l'argine del fiume. Il Patrimoniales della Sacra Religione criticò fortemente tale opera affermando che «provoca la corrosione dei terreni che si trovano sulla sponda opposta e che appartengono, appunto, a quest'ultima»¹⁰⁷.

Fu così che il 21 marzo 1769 si giunse ad un accordo fra le parti nel quale si stabilì che il conte di Masino venisse sollevato da tutti «gli obblighi dell'enfiteusi, in secondo luogo che la palizzata sia rimossa a spese della Commenda dell'Ospedale Maggiore, proprietaria del fondo, ed infine che il conte risarcisca quest'ultima per i terreni occupati dalle opere necessarie allo spostamento dell'alveo della Bealera di Gravellino, operato in precedenza»¹⁰⁸.

¹⁰⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 57.

¹⁰⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 24.

¹⁰⁶ *Ibidem*.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ *Ibidem*.

IV. 2.4. Le controversie nella gestione della Bealera di Gravellino

Come si avrà modo di rilevare, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo i Valperga dovettero portare a termine imponenti opere per salvare l'alveo della Bealera di Gravellino che venne più volte minacciato dalla furia delle acque della Dora Baltea.

Infatti un primo lavoro venne realizzato nel 1682 quando si rese necessario discostare il corso della Bealera di Gravellino dal fiume della Dora Baltea. Queste opere furono testimoniate dalle note riportate dall'agente del conte di Masino in cui vennero elencate le trattative per l'acquisto dei terreni necessari allo spostamento del corso d'acqua¹⁰⁹. Uno dei primi contratti fu stipulato con la signora Clara Cristina vedova Mosso, tutrice dei figli Giovanni Michele e Giuseppe, per «un appezzamento di terreno sito sui confini d'Ivrea in regione Rozze al prezzo di 140 lire ducali da 20 soldi l'una»¹¹⁰. Lo spostamento avvenne ma non fu sufficiente, tanto che cinquant'anni dopo si rese necessario un nuovo intervento, questa volta in zona Prato Cugnone, nelle vicinanze di Torrebalfredo di Ivrea. Probabilmente ciò fu dovuto alla devastante inondazione del 1755 che colpì quasi tutte le province dello Stato sabauda¹¹¹.

Essendo necessario realizzare un nuovo alveo per la Bealera di Gravellino, l'agente di Carlo Francesco II, Pietro Antonio Fava, concluse diversi contratti con i particolari di Torrebalfredo. Nell'archivio sono ancora oggi conservati quelli con Lorenzo Prele e con Maria vedova del signor Gastaldo¹¹². Infatti, per i terreni interessati dallo scavo del nuovo alveo vennero pagati «al Prele lire 76,15 ed alla vedova Gastaldo lire 51,6 [...] Si riconosce loro la possibilità di eseguire piantamenti lungo le sponde, ad una distanza minima di 18 onces dal nuovo cavo»¹¹³.

Il progetto venne poi ampliato dall'architetto misuratore Pelazza il quale stabilì che il nuovo alveo della bealera dovesse attraversare «24 tavole di terreno»¹¹⁴ di proprietà dell'abbazia di Santo Stefano di Ivrea nelle regioni di Moriale e Pratosecco. Essendo, però, vacante l'abbazia, Carlo Francesco II dovette ricorrere al Re al fine di ottenere quei terreni. La richiesta venne così inoltrata all'ufficio dell'Economato Regio delle abbazie vacanti e si ottenne un accordo amichevole nel mese di luglio con il conte Perrone abate di San Martino della Torre in qualità di abate di Santo Stefano.

Il 14 gennaio 1792 fu necessario un ulteriore acquisto in regione di Campasso «di una striscia di terreno dal conte Perrone, della lunghezza di 142 trabucchi e larghezza di 4 trabucchi»¹¹⁵. Fu così che

¹⁰⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 36, fasc. 2.

¹¹⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 1.

¹¹¹ L. Bulferetti, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, 1963, p. 99.

¹¹² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 1, 2.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 36, fasc. 3.

¹¹⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 37, fasc. 46.

dopo la relazione giurata per l'estimo dei beni interessati, sottoscritta da Andrea Gianotto e Michele Quatrino, e approvata dal prefetto e giudice d'Ivrea signor Canelli, si intrapresero i lavori.

Purtroppo solo dopo un anno, il corso della Bealera fu nuovamente minacciato dal fenomeno corrosivo prodotto dall'impeto della Dora. I nuovi lavori che si resero necessari avrebbero intersecato un terreno «a prato appartenente alla Commenda dei Santi Giovanni e Nazzario dell'Ordine di San Giovanni di Malta, in territorio di Ivrea»¹¹⁶. Anche in questo caso essendo vacante la Commenda e data la natura feudale della bealera e dei mulini il procuratore del conte, Antonio Rossetti, ricorse alla Regia Camera dei Conti affinché si trasmettessero le lettere citatorie all'Ordine della Religione di Malta. Le parti comparvero davanti al magistrato il 7 gennaio del 1793. Il conte di Masino rappresentato dal procuratore Rossetti e l'Ordine di Malta a sua volta dal signor Grosso domandarono una perizia.

Con l'ordinanza della Camera dei Conti si nominò come perito il signor idraulico Ignazio Giulio, il quale venne incaricato di «trasferirsi sul luogo» e che in contraddittorio accertasse «la necessità dello spostamento e, in tal caso, provveda allora all'estimo del valore del terreno e dei danni che si arrecherebbero alla Commenda, il tutto secondo le Regie Costituzioni»¹¹⁷.

La visita si svolse il 19 gennaio e vi parteciparono anche «l'architetto Michel Angelo Pelazza quale perito nominato da Carlo Francesco, l'agente del conte Giovanni Pietro Podio, l'architetto Giuseppe Antonio Vigna, nominato dal signor Grosso, e l'affittuario dei beni della Commenda, il signor Paolo Zanetti»¹¹⁸.

La relazione definitiva venne depositata in cancelleria il 26 febbraio 1793. Il perito ritenne «essenziale ed urgente lo spostamento, constatando che il fenomeno corrosivo è aumentato ed al momento la Dora si trova a soli 3 travi dall'alveo della bealera fatto scavare le primavera precedente»¹¹⁹.

Nella perizia seguì poi l'estimo dei beni, che «prevedeva il costo di lire 5 e soldi 12 e mezzo per ciascuna tavola di terreno da occuparsi, già comprensivo dell'ottavo in più previsto dalle Regie Costituzioni, e, a risarcimento dei danni»¹²⁰. Il conte venne, inoltre, obbligato a costruire e mantenere un ponte. La relazione confermò la proprietà alla Commenda e la possibilità di effettuare su questi terreni dei piantamenti, purché non intralciassero il corso delle acque. Seguì un'ordinanza della Regia

¹¹⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 57.

¹¹⁷ Architetto civile approvato dalla Regia Università di Torino il 16 luglio 1763 con presentazione di un progetto di arco di trionfo. Architetto idraulico approvato il 6 aprile 1778. Cfr C. Brayda, L. Coli, D. Sesia, *Ingegneri e architetti del sei e settecento in Piemonte*, In *Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e architetti di Torino*, Torino, 1963, p. 41.

¹¹⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 57.

¹¹⁹ *Ibidem*.

¹²⁰ M. Viora, *op. cit.*, pp. 254-258.

Camera dei Conti, datata 13 marzo 1793, con cui si dichiarò «lecito a Carlo Francesco II di eseguire lo spostamento dell'alveo»¹²¹.

A causa, però, della furia delle acque del fiume Dora, Carlo Francesco II fu costretto a commissionare un ulteriore progetto, di ampliamento del primo, non ancora realizzato, all'architetto misuratore Pelazza. Quest'ultimo propose due possibilità: «la prima prevede il taglio, da parte della Bealera di Gravellino, del cavo della Roggia dei Molini della Torre superiormente al punto in cui essa riversa la sua acqua nella bealera di proprietà del conte [...] l'altra prevede una imboccatura del nuovo alveo da far scavare successivamente allo scaricatore della Roggia dei Molini della Torre»¹²².

Il conte di Masino fece così citare dall'Intendente della città d'Ivrea i numerosi proprietari interessati dai lavori del nuovo progetto. Il conte nella sua supplica rilevò «che per eseguire il trasporto non si deve ora solo più intersecare il terreno appartenente alla Commenda dell'Ordine di Malta, per il quale si è già ottenuta l'autorizzazione della Camera dei Conti, ma anche altri siti di proprietà di diversi particolari che non hanno partecipato all'estimo del perito»¹²³. Inoltre il conte ribadì quanto affermato nelle Regie Costituzioni, al Libro V, titolo 19, paragrafo 6, in merito al fatto che «ogni comunità [...] e qualunque altra persona» non potesse opporsi alla nuova opera, stabilendo il pagamento dell'ottavo in più oltre al valore «del sito da occupare ed ai danni con gli interessi»¹²⁴.

Il 18 luglio si giunse all'accordo di tutti gli interessati e quindi si poté procedere, per mano del misuratore Bernardino Enrico, all'estimo dei terreni. Nella relazione si affermò l'utilità dei lavori sia per la conservazione della Bealera di Gravellino che per la città d'Ivrea «proprio perché il fenomeno corrosivo del fiume nelle regioni di Campasso, Bianchetto e Goretto potrebbe asportare parte dell'alveo della roggia e dello scaricatore»¹²⁵. La spesa per la nuova opera venne stimata per un totale di 2600 lire, somma che venne ripartita dall'intendente per sest.

Nonostante tutti gli interventi precedentemente illustrati che, fra l'altro, costarono ai conti di Masino ingenti quantità di denaro, non solo per i lavori necessari agli spostamenti, ma anche per il compenso dovuto ai vari periti e architetti idraulici che si occuparono di progettare i nuovi cavi, la Bealera di Gravellino fu, nuovamente, messa in pericolo dalla corrosione della Dora Baltea. Si precisa che tutte queste spese furono possibili per le corpose entrate che Carlo Francesco II riuscì ad accumulare, non solo grazie alle vaste proprietà terriere del contado e a quelle al di fuori di questo,

¹²¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 36, fasc. 31.

¹²² La Roggia dei Molini della Torre è un affluente della Roggia Bianca, che dopo aver servito i mulini detti della Torre perché siti in località Torrebalfredo porta una ruota d'acqua alla bealera che serve i mulini di Gravellino e Povigliano.

¹²³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 36, fasc. 11.

¹²⁴ M. Viora, *op. cit.*, pp. 254-258.

¹²⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 36, fasc. 11.

ma soprattutto grazie ai proventi delle importanti cariche, di ambasciatore presso diversi paesi europei e di Viceré, che ricoprì durante la sua vita¹²⁶.

Fu così che nel 1793 si resero necessari nuovi lavori per la realizzazione di un altro alveo della Bealera di Gravellino ma il marchese Giuseppe Vincenzo Solaro del Borgo¹²⁷, nuovo proprietario del Naviglio di Ivrea, ricorse alla Regia Camera dei Conti per bloccarne l'attività. Il marchese si oppose affermando che tale opera riguardasse «un bene a lui appartenente, cioè la roggia che scorre dal mulino di Pianezza sino a quello di Pratosecco e che, unendosi alle acque provenienti dal mulino della Torre, forma poi la Bealera di Gravellino»¹²⁸.

Il conte Carlo Francesco II, rappresentato dall'avvocato Rossetti, il 13 dicembre 1793 si giustificò affermando che la Bealera, così come il nuovo alveo, facesse parte del feudo di Masino del quale venne investito dal duca di Savoia. Proprio per questo egli affermò di essere in diritto di compiere attorno ad essa «tutti gli atti che si convengono ad un vero possessore, e che consistono nella manutenzione degli edifici, versatori e ripe, pulizia del suo alveo ed anche nel trasporto di esso in caso di necessità, come del resto il conte ed i suoi antenati hanno sempre fatto»¹²⁹. Inoltre il conte sottolineò che i suoi mulini di Gravellino e Povigliano «sono più antichi del Naviglio d'Ivrea e dei mulini di proprietà del marchese, tutto questo a prova del suo diritto di derivare e spostare, se necessario, la bealera»¹³⁰.

Il conte di Masino a conferma del suo diritto di trasportare l'alveo ricordò i lavori eseguiti secondo il progetto del 1792, poi ampliato dall'architetto Pelazza nel 1793. Aggiunse inoltre che per accertare l'urgenza dei lavori fosse necessaria una visita sui luoghi.

Il marchese Solaro del Borgo rispose alla difesa del conte sostenendo che le acque «che scorrono nella Bealera di Gravellino sono quelle provenienti dal Naviglio di sua proprietà» e dato che «i suoi mulini girano grazie a quest'acqua, egli non ha bisogno di alcuna concessione a titolo di precario da parte dei Valperga»¹³¹.

Inoltre il marchese ribadì che ogni innovazione fatta al di sopra di questo mulino fosse, a suo parere, illecita e respinse la richiesta di visita del conte allegando, alla comparsa, una relazione dell'architetto idraulico Giacomo Carretto del 19 dicembre 1793, con la quale si affermò che con la

¹²⁶ B. Niccolini, *Valperga e Savoia. Due dinastie per un Regno*, Firenze, 1986.

¹²⁷ A partire dal 1781 divenne proprietario del patrimonio del principe di Francavilla, fra cui anche il Naviglio di Ivrea. Il principe di Francavilla, sposo della principessa Irene, il 23 agosto 1781, aveva venduto il Naviglio di Ivrea così come i mulini di Pianezza, della Torre e di Pratosecco al marchese Solaro del Borgo.

¹²⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Volumi vari riguardanti casa Masino e la casa Solaro del Borgo, XVIII sec. -XX sec., m. 352, fasc. 1-5.

¹²⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 37, fasc. 34.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Roggia di Gravellino e varie, 1563-XIX sec., m. 413, fasc. 5.

nuova opera si sarebbe causato un danno ai mulini del marchese che avrebbero subito un “rigurgito” delle acque.

Il conte di Masino ribadì, nella sua comparsa, la necessità e l’urgenza della visita presentando una dichiarazione dell’architetto Castelli con la quale vennero respinte tutte le preoccupazioni manifestate dall’architetto Carretto¹³².

Nel 1794 il marchese rinnovando le sue richieste delle precedenti sue comparse, aggiunse che, dai documenti prodotti da Carlo Francesco II risultò che questi avesse il diritto di usare l’acqua della Dora Baltea e non quella del Naviglio, che invece venne concessa, nel 1719, a titolo di precario dalla principessa di Francavilla al conte Francesco Giacinto Valperga vescovo di Moriana, suo predecessore. Il marchese affermò che proprio sulla base del fatto che nell’accordo l’uso delle acque fosse revocabile, si disse contrario a concedere per il futuro l’acqua del Naviglio al conte e per questo chiese che le cose venissero riportate a prima del 1719¹³³.

Molti furono i documenti che l’agente di Carlo Francesco, don Matteo Antonio Coccolo, portò a Torino per discutere la causa. Attraverso queste carte infatti il conte di Masino volle dimostrare di essere da tempo immemorabile in possesso del titolo per prelevare l’acqua della Dora e per condurla ai propri mulini¹³⁴. Inoltre venne affermato che «i cavi che portano l’acqua dal mulino di Pianezza a quello di Pratosecco e che poi si uniscono a quelli che provengono dal mulino della Torre, anch’esso di proprietà del marchese Solaro del Borgo, e confluiscono nella così detta Bealera di Gravellino, sono gli stessi che formavano anticamente la roggia che principiava dalla Dora, proprio nelle vicinanze di Ivrea, ove al momento sorge il mulino di Pianezza, e che da sempre hanno fatto parte del feudo di Masino»¹³⁵. A tale documentazione vennero aggiunte le quietanze di pagamento a prova dei numerosi spostamenti che i conti di Masino furono costretti ad eseguire lungo quel tratto di cavo, senza alcuna opposizione da parte dei diversi titolari del Naviglio.

A dimostrazione della necessità dello spostamento Carlo Francesco II presentò anche i conti delle spese sostenute per l’acquisto dei fondi che furono necessari per lo scavo nel nuovo alveo, precisando che «tale somma si sarebbe da lui volentieri risparmiata se l’opera non fosse stata veramente urgente»¹³⁶.

A suo parere, inoltre, egli affermò che la convenzione citata dal marchese, intervenuta tra la principessa di Francavilla e il vescovo di Moriana, avesse ad oggetto la proprietà dell’alveo stesso e specificò che il processo in questione, invece, riguardasse il diritto o meno per il conte di trasportare

¹³² *Ibidem*.

¹³³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 49.

¹³⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino, XVIII sec., m. 58 bis, fasc. 44.

¹³⁵ *Ibidem*.

¹³⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Bealera e molino di Gravellino, XVIII sec., m. 36, fasc. 1, 2.

l'alveo della bealera in altro luogo e non sulla proprietà di questo, che si sarebbe dovuta accertare in un'altra sede¹³⁷.

Da un documento, datato 15 gennaio 1795, il marchese precisò che l'aver tollerato che sino ad allora il conte godesse dell'acqua proveniente dai mulini di Pianezza e della Torre, non «dà a questi il diritto né il possesso sulla bealera e sull'acqua che scorre superiormente al mulino di Pratosecco. E che l'accertamento circa la proprietà dell'acqua e dell'alveo della bealera sono necessari proprio per dimostrare l'illiceità delle opere del conte per il principio che nell'altrui fondo non è lecito fare opera alcuna»¹³⁸.

La causa venne assegnata a sentenza ma con l'arrivo delle truppe napoleoniche nessuna delle due parti si interessò più di far proferire sentenza. In aggiunta il marchese Solaro del Borgo fu presente negli elenchi dei nobili che vennero condotti dalle truppe francesi a Grenoble come ostaggi e poi incarcerati a Digione perché sospettati di cospirare contro la Francia. In Piemonte, con l'arrivo dei francesi si diede vita al Governo provvisorio che dal 9 dicembre 1798 si protrasse sino al 23 maggio 1799¹³⁹.

In questo periodo di transizione il comando venne affidato al generale Joubert che il 10 dicembre 1798 istituì il Governo provvisorio della Nazione Piemontese, nulla mutò circa l'applicazione delle Regie Costituzioni in materia di acque¹⁴⁰. Anche successivamente, con il ritorno degli austro-russi, queste rimasero sempre in vigore. Sostanzialmente, con il rientro dei francesi e la successiva annessione del Piemonte alla Francia sancita dal senatoconsulto del 11 settembre 1802 (24 fruttidoro anno X), che segnò la sua divisione nei cinque dipartimenti del Po, della Dora, della Sesia, della Stura e di Marengo, la situazione rimase invariata¹⁴¹. Non venne neanche seguito il proclama della Commissione esecutiva del 19 aprile 1801 che avrebbe previsto, genericamente, che al Piemonte si applicassero leggi francesi. Quindi le Regie Costituzioni e le altre leggi sabaude si osservarono sino alla promulgazione del *Code civil des Français* il 31 marzo 1804¹⁴² (10 germile anno XII).

Fu il *code Napoleon* a segnare una cesura con il passato, in parte anche riguardo la materia delle acque. Infatti all'articolo 538 si considerarono appartenenti al demanio pubblico i fiumi e le riviere navigabili o inservienti al trasporto. Di conseguenza vennero considerati "privati" tutti gli altri corsi

¹³⁷ *Ibidem*.

¹³⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. I, Roggia di Gravellino e varie, 1563-XIX sec., m. 37, fasc. 1, 2.

¹³⁹ I. Soffietti, *Dall'Antico Regime all'annessione del Piemonte alla Francia: le fonti del diritto* in *Dal trono all'albero della libertà: trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989, I, Roma, 1991, p. 155.

¹⁴⁰ M. P. Niccoli, *Archivio di Stato di Torino: Ordinamento giudiziario in epoca francese*, in *Dal trono all'albero della libertà: trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989, I, Roma, 1991, p. 207.

¹⁴¹ I. Soffietti, *op. cit.*, p. 155.

¹⁴² *Ivi*, p. 150.

d'acqua. Questa distinzione fu nuova in quanto non prevista nelle Regie Costituzioni. D'altro canto nel codice civile francese mancò del tutto una normativa riguardante sia la servitù di presa d'acqua che l'istituto dell'acquedotto coattivo, presente invece nella legislazione sabauda¹⁴³.

Inoltre tutti coloro che ottennero una concessione di acqua a scopo irriguo o per il movimento di ruote sotto il governo dei Savoia, grazie al decreto imperiale del 11 settembre 1808 continuarono sostanzialmente a godere degli effetti di essa anche durante la dominazione napoleonica, naturalmente a patto che non si trattasse di canali inservienti alla navigazione. Tale decreto venne emanato proprio in considerazione del fatto che la maggior parte di questi corsi d'acqua furono costruiti da privati e che le concessioni elargite dal precedente governo vennero accordate per pubblica utilità. Quindi anche la famiglia dei Valperga poté continuare a gestire senza particolari restrizioni i mulini di Gravellino e Povigliano, così come le concessioni d'acqua a terzi.

La legge del 2 marzo 1799 (12 ventoso anno VII) sancì, però, l'abolizione di tutti i titoli feudali e fu così che il conte Carlo Francesco II si vide diminuire molte delle sue prerogative feudali. Inoltre di lì a poco, precisamente nel 1805, il Direttore della Regia dei Diritti Riuniti del Dipartimento della Dora ordinò il sequestro del porto natante che da secoli i Valperga gestirono sulla Dora¹⁴⁴.

Dopo la morte di Carlo Francesco II, che avvenne nel 1811, e la ritirata delle truppe napoleoniche, Carlo Francesco III venne nominato nuovo conte di Masino.

IV. 2.4.1. Il termine della controversia fra il conte di Masino e il marchese Solaro del Borgo

Carlo Francesco III si trovò costretto a citare, per mezzo dell'agente Bianco, il signor Bellomo, direttore del Naviglio di Ivrea, avanti al giudice di pace. Infatti il Bellomo venne accusato di aver modificato «abbassandone l'alveo di 2 o 3 once, lo scaricatore del mulino della Torre che serve per convogliare nella Dora le acque in eccesso provenienti dal mulino della Torre e confluenti nella Bealera di Gravellino»¹⁴⁵. Tale opera comportò «una diminuzione dell'acqua che giunge ai mulini di Gravellino e Povigliano, provocando un grave danno al conte di Masino»¹⁴⁶. Da parte sua il Bellomo si giustificò dicendo di aver agito in qualità di direttore del Naviglio sotto gli ordini e la responsabilità del proprietario, il marchese Luigi Solaro del Borgo¹⁴⁷. Il giudice ordinò una trasferta sul luogo nominando quale perito d'ufficio l'architetto Francesco Martelli con l'incarico di redigere una relazione tecnica.

¹⁴³ L. Moscati, *op. cit.*, p. 97.

¹⁴⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Atti per la reintegrazione ed ammissione in possesso del porto di Vestignè, XVIII sec. -1831, m. 125, fasc. 12.

¹⁴⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Volumi vari riguardanti casa Masino e la casa Solaro del Borgo, XVIII sec. -XX sec., m. 352, fasc. 1-5.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ Succeduto al padre Giuseppe Vincenzo Solaro del Borgo.

Dalla perizia risultò che lo scaricatore della Torre venne abbassato di due once e tre punti e inoltre si confermò la necessità «di alzare l'alveo dello scaricatore dei mulini della Torre di almeno 2 once, e l'urgenza del trasporto dell'alveo della bealera che scorre superiormente al mulino della Torre, nuovamente minacciato dalla corrosione prodotta dall'impeto delle acque della Dora»¹⁴⁸. In questo modo venne nuovamente confermata la fondatezza della richiesta di spostamento inoltrata dal conte.

Nel frattempo, dopo che la causa venne assegnata a sentenza, si resero note le trattative per la vendita del Naviglio intraprese dal marchese Solaro Del Borgo con le Regie Finanze. La vendita al Regio Demanio venne attuata con atti del 24 agosto 1820, rogati dal notaio Fava il 26 agosto, per lire 12000,00¹⁴⁹.

Con tale acquisizione e con la precedente nomina come primo responsabile gestionale del Canale di Caluso, nel 1767, dell'architetto Giuseppe Giacinto Bays, si formò il primo nucleo di quello che con la costruzione e acquisizione dei grandi canali piemontesi diventò l'Ufficio dei Regi Canali, dipendente dall'Azienda delle Regie Finanze.

Nel contratto di vendita si specificò che sarebbero state a carico e a rischio del Demanio tutte le controversie in corso o che riguardassero il Naviglio, quindi anche quella vertente con il conte di Masino. Infatti la causa proseguì e fu lo stesso conte di Masino a presentare al Re una bozza d'accordo nella quale si richiese

«1° Se dovesse o non essere mantenuto nel possesso sommarissimo di trasportare ne' casi di bisogno, e di convenienza, il Canale della Bealera che conduce l'acqua necessaria alli Molini di Gravellino e Povigliano in un sito più discostato dal fiume Dora per assicurarlo dal pericolo di corrosione e tutto ciò, ben inteso, senza alcun pregiudizio degli edificii superiori di pertinenza in all' allora del detto Marchese Del Borgo o se dovesse o non purgare la novità commessasi dalli di lui agenti attorno alla travacatoria esistente sulla detta bealera poco al di sotto del molino della Torre, con abbassamento della medesima di più oncie, e di cui negli atti cominciati avanti al già Giudice di Pace della Città d'Ivrea in marzo 1814 e poscia continuati avanti la Regia Camera;

2° se il Conte di Masino dovesse o non mantenersi ed essere dopo reintegrato nella ragione e possesso di ricevere dal Naviglio, o dai detti molini le acque a giudizio di Periti necessarie alli detti di lui edifici di Gravellino e Povigliano nel modo fin allora praticato. E se in ogni caso dovesse o non dichiararsi avere spettato, e spettare al Conte di Masino la ragione di derivare direttamente dal Fiume Dora in vicinanza, e sotto le Mura della Città d'Ivrea la quantità d'acqua necessaria alli detti di lui edifici in un modo stabile e sicuro»¹⁵⁰.

¹⁴⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Volumi vari riguardanti casa Masino e la casa Solaro del Borgo, XVIII sec. -XX sec., m. 352, fasc. 1-5.

¹⁴⁹ *Ibidem*.

¹⁵⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Acquisti, vendite, permutate, 1696 - metà circa XX sec., m. 532, fasc. 1.

La lite non venne mai decisa in quanto si interruppe definitivamente nel 1820 quando il conte Valperga venne convinto, dal suo agente, della convenienza della «permuta» dei mulini di Gravellino e Povigliano e del porto di Vestignè con le Regie Finanze. A sostegno della sua tesi egli evidenziò come le Regie Finanze stessero costruendo un nuovo mulino a Rocca, vicino a Cigliano, che avrebbe privato quelli di Gravellino e Povigliano di parte degli introiti, che tra l'altro furono già minori, e che un'altra diminuzione sarebbe stata causata dall'imminente «risanamento» dei mulini di Pratosecco e di Pianezza, già di proprietà delle Regie Finanze¹⁵¹. Inoltre, nella medesima lettera si sottolinearono al conte Valperga i costi che dovette sostenere fino a quel momento sia per le numerose liti che il continuo variare del corso della Dora¹⁵².

Fu così che Carlo Francesco III, più o meno convinto della validità della proposta, alla fine decise di accettare e la vendita avvenne il 5 marzo 1844.

A partire da quel momento il Governo iniziò ad avviare una politica di acquisti e lavori per la definitiva organizzazione del regime delle acque. Infatti già dal 1820 il Demanio divenne proprietario del Naviglio di Ivrea, il Canale del Rotto e quello di Cigliano. Successivamente con Cavour, allora ministro dell'Agricoltura e Commercio e Presidente del Consiglio Provinciale di Vercelli, si affidò l'amministrazione delle acque ai proprietari del Consorzio Ovest Sesia. Questa Associazione venne costituita con legge emanata il 3 luglio 1853 numero 1575 e fu composta dai proprietari dei terreni posti all'ovest del fiume Sesia. In questo modo vennero affittate per trenta anni, a cominciare dal 1854, le acque demaniali derivate dal fiume Dora Baltea¹⁵³.

Lo Stato iniziò, così, ad occuparsi dell'acquisto di gran parte dei canali privati, e tra questi vi furono anche quelli di proprietà dei Valperga. Senza dubbio Carlo Francesco III optò per la vendita al Regio Demanio anche in vista della politica del governo sulle acque private che nella zona attorno al contado vennero pian piano acquistate dallo Stato.

IV. 3. Cesare Valperga di Masino e la difficile tutela dei diritti sulle acque

Per una maggiore completezza potrebbe essere utile a questo punto analizzare il periodo successivo alla morte di Carlo Francesco III che vide, da un lato, l'estinguersi della così detta seconda dinastia e, dall'altro, il ritorno del titolo di conte di Masino al primo ramo.

¹⁵¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Concessione di acque, 1571- XX sec., m. 885, fasc. 1.

¹⁵² *Ibidem*.

¹⁵³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Gestione delle acque irrigue di San Damiano Carisio, 1808- XX sec., m. 886, fasc. 1.

Nonostante la vendita delle canalizzazioni, dei mulini e la caduta del sistema feudale, con tutti i privilegi a vantaggio dei Valperga, la famiglia rimase comunque proprietaria di vasti possedimenti agricoli nel Canavese e nel Vercellese¹⁵⁴. Tra di essi vi furono ampi appezzamenti di terreno coltivato nei dintorni del comune di Tina, proprio lungo le sponde del Colatore di Spinetto, o Rio Spinetto, che raccoglie ancora oggi le acque della Roggia Violana e di quella dei Cugnioni per riversarle nella Dora.

L'Amministrazione dei Canali Demaniali continuò a derivare l'acqua dalla Dora Baltea per l'irrigazione sia del Naviglio di Ivrea che della Roggia Bianca nonché per il movimento delle ruote dei mulini. Entrambi questi canali ebbero degli scaricatori che vennero realizzati al fine di condurre le acque sovrabbondanti nel Rio Spinetto. L'alveo di questo condotto, anche se molto tortuoso e irregolare, non causò alcun danno alle campagne nelle vicinanze dell'abitato di Tina. Il 23 gennaio 1864, però, intervenne una convenzione tra il comune di Albiano e le Regie Finanze con la quale si decise di procedere allo spostamento di parte del Naviglio per farlo scorrere al di fuori dell'abitato di Albiano al fine di porre termine alle continue inondazioni subite dal paese¹⁵⁵. Nel 1882 i lavori terminarono.

Il tratto di Naviglio abbandonato, detto Naviglio Vecchio e ancora oggi esistente, continuò, comunque, a convogliare le acque di scolo provenienti dalla collina di Palazzo e Bollengo, così come quelle di scarico dell'abitato di Albiano e a immetterle nel Rio Spinetto. Le acque, però, in periodi di abbondanti piogge causarono diversi allagamenti delle campagne circosvicine, tanto che sia il comune di Tina che il conte Cesare Valperga furono costretti a presentare numerose proteste all'Amministrazione dei Canali Demaniali.

Infatti il conte di Masino citò in giudizio l'Amministrazione avanti al tribunale di Ivrea per il risarcimento dei danni patiti dalla corrosione dei terreni e dai continui allagamenti. Secondo il conte tali danni furono causati «dall'eccessivo scarico di acque dal Naviglio e dalla Roggia Bianca nel Rio Spinetto e dallo scarico illegittimo di sabbie da parte degli operai addetti alla pulizia dell'alveo del Naviglio»¹⁵⁶. L'Amministratore generale, l'ingegnere Leone Turina in qualità di rappresentante dell'Amministrazione dei Canali Demaniali, sostenne invece la liceità dell'attività degli scaricatori nonché dello scarico delle sabbie e della melma nel Rio Spinetto.

Il tribunale con sentenza del 20 aprile 1894 assolse l'Amministrazione da tutte le richieste del conte e condannò quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.

Il conte di Masino, rappresentato dall'avvocato Eugenio Barberis, presentò domanda d'appello completando l'istruttoria. La Corte d'Appello accolse le richieste del conte e pronunciò sentenza di

¹⁵⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Atti di causa, 1900-19023, m. 647, fasc. 1.

¹⁵⁵ *Ibidem.*

¹⁵⁶ *Ibidem.*

riforma della precedente. Le parti furono quindi rinviate al tribunale d'Ivrea che ordinò una perizia tecnica.

Ottenuta la relazione del perito, il tribunale con sentenza accolse quasi integralmente le richieste fatte dal conte prevedendo quanto segue

- «1) Condanna l'Amministrazione a pagare lire 1800 al Conte per il risarcimento dei danni patiti dai suoi fondi di Tina più gli interessi dalla data della domanda giudiziale il 25 gennaio 1893.
- 2) Non spettare all'Amministrazione di usare gli scaricatori del Naviglio e della Roggia Bianca in Tina per espurgare i cavi dei predetti condotti, che deve eseguirsi manualmente o in altro modo che non porti l'introduzione di sabbie e melme nel Rio Spinetto.
- 3) Dovere l'Amministrazione ridurre la diga di sbarramento esistente nel Naviglio d'Ivrea secondo la relazione peritale entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della medesima.
- 4) Non potersi scaricare le acque degli scaricatori predetti aprendo i bocchettoni a meno che in casi di emergenza. Incarica il perito di allestire un progetto dettagliato delle opere occorrenti per condurre direttamente le acque dei Canali Pontile e Liroglio, insieme con le altre vicine avviate alla Dora, entro l'alveo di questo fiume secondo il concetto specificato dalla predetta relazione. Condanna l'Amministrazione alle spese per 2/3 del giudizio quanto della perizia rimanendo 1/3 a carico dell'attore»¹⁵⁷.

L'Amministrazione dei Canali Demaniali propose appello ma la Corte d'Appello di Torino rigettò ogni istanza e confermò la precedente sentenza.

Sulla base di quanto disposto dalla sentenza, il 9 aprile 1901, l'ingegnere Ernesto Camusso firmò il nuovo progetto. Nella relazione vennero anche indicate le spese a carico dell'Amministrazione dei Canali Demaniali

«lire 15500 per i terreni da occuparsi, 13800 per l'apertura del nuovo canale, 12100 per le opere accessorie, cioè ponti, bocchetti di irrigazione e canalizzazioni per lo sfogo delle acque in eccesso, 1600 lire per la costruzione del condotto di sottopassaggio delle acque e 12500 per la tomba a sifone per il sottopassaggio della Roggia Bianca. Il totale, aggiungendo altre voci, è di ben 68600 lire»¹⁵⁸.

Il conte di Masino chiese pertanto l'immediata esecuzione delle opere del progetto dell'ingegnere Camusso. L'Amministrazione dei Canali Demaniali, rappresentata dal cavaliere Carlo Mazza, però inviò una bozza al fine di definire amichevolmente la questione: in essa si propose al conte di riutilizzare lo stesso alveo del colatore di Spinetto, obbligandosi però la stessa Amministrazione ad

¹⁵⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Atti di causa, 1900-1923, m. 647, fasc. 7.

¹⁵⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Atti di causa, 1900-1923, m. 647, fasc. 2.

ampliare la portata e a rendere meno tortuoso il suo tragitto¹⁵⁹. Con tale accordo essa si sarebbe esonerata dall'attuazione del progetto dell'ingegnere Camusso.

Il conte di Masino si convinse e decise di firmare tale convenzione. L'opera pertanto prevista nella relazione dell'ingegnere Camusso non venne mai realizzata ma grazie al riadattamento del Rio Spinetto, operato dall'Amministrazione, i conti di Masino ottennero la piena disponibilità dell'acqua per tutto il tratto che «scorre di fronte alla proprietà del conte»¹⁶⁰.

I successori nel titolo di conte di Masino provvederanno poi, pian piano, alla vendita degli ampi appezzamenti di terreno sottostanti alla collina morenica di Masino per “rimpinguare” le finanze della famiglia, ormai in crisi come un po' tutto il sistema agricolo della zona. Insieme ai terreni vennero così definitivamente meno i diritti che i Valperga esercitarono sulle acque.

¹⁵⁹ *Ibidem.*

¹⁶⁰ *Ibidem.*

Capitolo V –

Il Regio Naviletto della Mandria di Santhià

Questo capitolo è dedicato al Regio Naviletto della Mandria di Santhià, canale di proprietà dei Savoia a partire dal XVIII secolo. Attraverso l'analisi dei documenti è possibile mettere in luce una gestione della risorsa idrica diversa da quella analizzata nel capitolo precedente. Infatti, se con l'esempio del «tenimento» di San Damiano si è evidenziata una gestione strettamente feudale, in questo secondo caso si rileverà un tipico esempio di concessione governativa che vide i Valperga di Masino nello stesso tempo sia come meri concessionari dei Savoia che concedenti, a loro volta, dietro la stipula di convenzione, della quantità d'acqua necessaria ai diversi conti nelle zone limitrofe.

V. 1. Considerazioni introduttive

La proprietà diretta delle acque da parte dei sovrani prese piede proprio nel periodo di affermazione dello Stato moderno: numerosi furono, infatti, i documenti contenenti riferimenti a una occupazione dei corpi acquatici, attraverso l'enunciazione dell'inalienabilità della risorsa idrica, intesa come proprietà della Corona. Nel corso della formazione dello Stato moderno gli stessi duchi di Savoia prima, e i Re dopo, ebbero cura di affermare il loro ruolo di guida e regolatori dell'uso delle acque¹.

Si iniziarono così a perfezionare diverse concezioni, più o meno marcatamente “proprietarie”, sul bene idrico, rafforzate in molti casi da posizioni di controllo esclusivo e quindi opposte alle concezioni comunitaristiche originarie².

Questo fenomeno si affermò con il rafforzamento dei poteri sovrani statali. Infatti, come si è avuto modo di rilevare precedentemente, la somministrazione del bene idrico, negli ordinamenti più antichi, era *naturaliter* una questione di comunità, oggetto di strategie e gestioni in forme normalmente spontanee e condivise dalla collettività. L'affermazione dello Stato moderno, invece, sul controllo delle risorse idriche, condusse a schemi organizzativi che inibirono l'esercizio delle prerogative gestionali tradizionalmente esercitate dalle comunità locali³.

La corsa all'accaparramento delle facoltà d'uso della risorsa generò un rilevante accentramento se non addirittura un monopolio del potere pubblico. Si diffuse però anche l'idea che potessero esserci forme di attribuzione del potere parziale al fine di trarre profitto dalla cosa senza escludere però un

¹ R. Louvin, *Aqua Aequa*, Torino, 2018, p. 69.

² *Ibidem*.

³ *Ivi*, pp. 145-149.

diritto esclusivo e assoluto da parte del sovrano⁴. In questo periodo infatti fu il sovrano a costituire, derogare o revocare i privilegi e fu proprio nella sua figura che si consolidò il potere autorizzatorio⁵.

Pertanto si aprì la strada all'autorizzazione a gestire la distribuzione della risorsa idrica attraverso delle lettere Patenti firmate dal sovrano⁶. Nel paragrafo che seguirà verrà messo in luce come alla famiglia dei Valperga venne, attraverso delle Regie Patenti, riconosciuto il diritto di installare a loro spese «per prelevare l'acqua e portarla nei diversi quartieri della città e nelle sue periferie al fine di essere distribuita nelle strade e nelle abitazioni private al prezzo che sarà concordato di volta in volta»⁷ con i diversi signori conti.

Si cercherà, pertanto, di rilevare come l'affermazione dello Stato moderno non abbia “fatto morire” il feudalesimo ma che esso si sia trasformato nel corso dell'età moderna, garantendo una tenuta a un sistema politico che si riorganizzò in tutte le sue manifestazioni⁸.

Il feudalesimo infatti, inteso come fenomeno sociale, economico e politico, con le sue varietà territoriali e il suo dinamismo differenziato, non può essere confinato al Medioevo; esso fu in grado di condizionare, con esiti differenti «le forme e l'evoluzione dello Stato moderno»⁹.

V. 2. Il Regio Naviletto della Mandria di Santhià: Carlo Francesco II e la «concessione in perpetuo» dell'acqua del Regio canale

Il Regio Naviletto della Mandria di Santhià venne fatto costruire dai Savoia nella seconda metà del '700. Nel 1788 il Regio Patrimonio stipulò un «instrumento» con il signor marchese Solaro del Borgo per la derivazione di una quantità d'acqua «sotto li patti e condizioni per quella d'introdurre l'acqua nel Naviletto detto della Regia Mandria di Santià all'effetto di dispenderla ne tenimenti contemplati in detto instrumento»¹⁰. Infatti, attraverso questa stipulazione i Savoia riuscirono a far confluire nel Regio Naviletto l'acqua scorrente nel Naviglio di Ivrea, che a sua volta prelevava l'acqua direttamente dalla Dora Baltea.

Sulla base di quanto affermato precedentemente alla famiglia dei Valperga venne riconosciuta la concessione di un quantitativo d'acqua necessario per la somministrazione «alli tenimenti» dei diversi conti «mediante li corrispettivi, patti, riforme e condizioni»¹¹.

⁴ G. Astuti, *Acque (introduzione storica generale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. I, Milano, 1958, pp. 346-387.

⁵ M.A. Benedetto, *Acque e diritto intermedio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, I, Torino, 1957.

⁶ R. Louvin, *op. cit.*, p. 146.

⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Concessione di acque 1571-XX sec., m. 885, fasc. 1.

⁸ L. Blanco, *Le origini dello Stato moderno. Secoli XI-XV*, Roma, 2020, pp. 63-72.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Concessione di acque 1571-XX sec., m. 885, fasc. 1.

¹¹ *Ibidem*.

Infatti come si evince dalle Regie Patenti il «cavaliere gran Croce Carlo Francesco Valperga conte di Masino marchese di Caluso, nostro ministro di Stato, e gran conservatore dell'ordine nostro militare de Santi Maurizio e Lazzaro, ci ha umilmente supplicati, perché ci degnassimo d'accordargli la derivazione di ruote due d'oncie due perenni dell'acqua»¹². Il conte Carlo Francesco, offrendosi di corrispondere «alle nostre finanze l'annuo perpetuo canone di lire quattro mila trecento trentatre soldi dei denari otto»¹³, ottenne per lui e per gli altri «aventi causa da esso in titolo d'albergamento, ed enfiteusi perpetua, la ragione di derivare dal nostro Naviletto della Mandria ruote due, ed oncie due d'acqua»¹⁴ in modo tale che il conte possa condurre l'acqua

«non solamente ad uso dei beni ed edifizii propri spettanti al sovra nominato concessionario nel territorio di San Damiano, ma anche colla facoltà di smerciarle per qualunque uso nella parte di Saluzzola, che si trova a destra a corpo d'acqua del nuovo alveo del predetto conte da proseguirsi in detto territorio, e nei territori di Nebbione, Carisio, Balocco, Vestignè e Casanova, Formigliana, Bussonengo, ed altri inferiori cui occorresse uopo d'acqua, i tutto senza pregiudizio delle ragioni d'ogni terzo, e colle condizioni e dichiarazioni seguenti»¹⁵.

Carlo Francesco, in questo modo, riuscì non solo ad acquistare dalle Regie Finanze un nuovo corso che andò «notabilmente ad accrescere le sue acque»¹⁶ ma anche ad assicurare un sufficiente quantitativo d'acqua «nei casi di scarsezza dell'Elvo»¹⁷.

Secondo quanto disposto dalle Regie Patenti firmate da Vittorio Amedeo III si stabilì che

«Saranno a precipuo e perpetuo carico delle regie finanze tutte le spese necessarie per l'immissione dell'acqua, dal predetto Naviletto nel fiume Elvo, nella sponda destra, e del predetto conte di Masino quelle che si richiederanno tanto per attraversare dett'acqua nello stesso fiume, che per estrarla all'apposta sponda sinistra del medesimo. La concessione s'intenda d'acqua perenne continua, eccettuati soltanto li casi di natural mancanza di detta acqua suddetta nel fiume Dora, ed il tempo delle annuali curature da seguire ne soliti termini, e delle indisce subiti riparazioni, ed opere, che a cagion di qualche accidente dovessero farsi»¹⁸.

Inoltre, venne prescritto che «le nostre finanze non faranno concessioni d'acqua nei territorio suddetti, che saranno già tutti sufficientemente irrigati e ne' quali potrà il conte di Masino fare anche

¹² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, San Damiano Naviletto. Regie concessioni, m. 131, fasc. 3,4.

¹³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Conduzione della casa e canoni dell'acqua del Naviletto della Mandria di Santhià e della roggia Berzetti 1783-1820, m. 512, fasc. 2.

¹⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, San Damiano Naviletto. Regie concessioni, m. 131, fasc. 3,4.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ *Ibidem*.

concessioni perpetue, senza che sian tenuti i concessionari aventi causa mediata o immediata da esso di corrispondere alcun laudemio alle nostre finanze»¹⁹.

V. 2.1. Le proposte dei diversi conti e la definitiva convenzione per la derivazione dell'acqua

Ottenuto il quantitativo d'acqua richiesto alle Regie Finanze, il conte di Masino domandò ai «li Particolari possidenti fondi al di là dell'Elvo, li quali, sarebbero stati in grado di servirsi di esse acque» di presentare una «specifica loro proposizione del quantitativo d'acqua loro necessario, e del sito in cui intendevano fosse loro concessa, l'acqua suddetta»²⁰.

A seguito di tale richiesta vi furono una serie di proposte che vennero avanzate dai conti, precisamente, dal conte Giuseppe Luigi Buronzo d'Asigliano, dal signor conte Eusebio Avogadro di Casanova e da Sua Eccellenza il signor principe della Cisterna.

La prima richiesta fu quella promossa dal principe della Cisterna che

«avendo inteso, che il conte di Masino sia determinato d'implorare da Sua Maestà una quantità d'acqua proveniente dal nuovo Regio Canale a beneficio non tanto di sue risaie proprie di San Damiano, che d'altri tenimenti inferiori al di là del Torrente Elvo, si esibisce di prenderne quella certa quantità, che verrà considerata necessaria per le risaie che il medesimo possiede sopra le fini di Vestignè oltre detto torrente Elvo»²¹.

Pertanto venne richiesto che il conte di Masino desse «a favore di detto principe una ruota d'acqua per uso delli di lui edifizii nel tempo, dalla Roggia del molinetto di San Damiano nel sito convenuto e cioè superiormente alla chiusa sull'Elvo»²². Affermando che qualora avesse voluto il suddetto principe valersi dell'acqua per i nuovi «edifizii»²³ che si sarebbero costruiti al di là dell'Elvo, si sarebbe dovuto «concertare fra le parti un sito di reciproca convenienza per la derivazione da farsi e tutte le spese tanto della compra dei siti, che della formazione del Bocchetto e dell'alveo, come pure quella della loro manutenzione»²⁴. Inoltre, si affermò che

«detto Bocchetto dovrà essere costruito in giusta misura d'una ruota secondo le regole della perizia in forma solida, ed in variabile, e munito della sua porta con serratura e chiave. Si dovrà tener chiuso in tutto il tempo, che le acque servono ai risi, e la sua chiave dovrà tenersi dall'agente di San Damiano. Li edifizii poi di Molini, o pista per l'uso de quali sarà detta ruota d'acqua destinata, dovranno venire costruiti dentro le

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano. Convenzioni 1697-XX sec., m. 129, fasc. 2.

²¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Acque di San Damiano 1697-XVIII sec., m.135, fasc. 1.

²² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano. Convenzioni 1697-XX sec., m. 129, fasc. 2.

²³ *Ibidem.*

²⁴ *Ibidem.*

fini della Baraggia di Vestignè nel sito da concordarsi fra le parti, e decaduta che farà l'acqua dalli medesimi, tornerà restare propria, e da libera disposizione del conte di Masino»²⁵.

Seguì la proposta del conte d'Asigliano dalla quale si evinse come egli chiedesse la concessione di «un bocchetto d'acqua viva per il suo vasto territorio di Balocco per il seminerio de suoi terreni a riso [...] come pure di poter irrigare a tempi debiti li prati suoi»²⁶. Il conte Buronzo d'Asigliano affermò che «attualmente nel suo tenimento di Balocco c'è un solo edificio composto di macina e piste da riso per servizio del quale derisera di valersi del corso dell'acqua di cui si tiene trattativa»²⁷.

Il conte di Casanova, dal canto suo, chiese che gli venisse «accordata la facultà di irrigare giornate diciotti di prato di dieci in dieci giorni, e che gli venga somministrata l'acqua per i molini, e piste in tempo»²⁸ e aggiunse che

«le bagnature di pochi giornate di prato non possono essere dannose alli interessi del Sua Eccellenza il fu conte di Masino, si perché si tratta di terreno compatto, che non richiede molt'acqua, come ben sanno i di lui agenti, come altresì perché non tornerà mai a conto dei possessori dei fondi di lasciar mancare l'acqua ai risi per darla ai prati»²⁹.

Inoltre, il conte di Casanova chiese di potersi valere di una ruota d'acqua

«per uso delli di lui edifizii di molini e piste da riso fabbricati sul corso della di lui Roggia Molinara di Casanova al di là cioè a sinistra dell'Elvo, solamente però durante il tempo che le acque non servono ai risi, qual ruota d'acqua li sarà rimessa nelli confini del suo territorio di Casanova, con quelli della Baraggia di Vestignè, oppure con quelli della pista di Balocco dove il detto signor conte di Masino meglio giudicherà per l'uso della quale ruota d'acqua, per il tempo sovra espresso»³⁰.

Sulla base di tali proposte il conte di Masino decise di stipulare un'unica convenzione con i diversi signori conti al fine di stabilire obblighi e doveri delle rispettive parti. In particolare, venne sancito che, ottenuto da parte del conte di Masino il quantitativo d'acqua necessario per entrare «con detti signori interessati in trattativa»³¹, tutti i signori coinvolti avrebbero dovuto rispettare sia i patti che le condizioni che sarebbero state apposte nell'accordo.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano. Diverse recenti 1523-XIX sec., m. 149, fasc. 1.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano. Convenzioni 1697-XX sec., m. 129, fasc. 2.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Amministrazione dell'agenzia di San Damiano Carisio 1635-Metà circa XX sec., m. 511, fasc. 1,2.

Nella suddetta convenzione venne stabilito che

«Rappresentandosi dal signor conte di Masino la concessione delle Regie Finanze del maggior corpo d'acqua supplicata da estrarsi dal Naviletto della Regia Mandria di Santhià nel sito già indicato, e da stabilirsi più precisamente col perito delle regie finanze, il presente signor conte di Masino, sotto le condizioni che verranno apposte alla regia concessione, salvo in quanto resta diversamente infra convenuto, dovrà concedere, come ora per allora concede in perpetuo ai signori conti, purché i signori conti facciano mantenere li loro argini in buono stato, in modo che non decadane dalle medesime alcune colature di riguardo, che o vadano disperse a danno del signor conte di Masino, o decorrano a beneficio de terzi dai quali egli non ne potesse percepire un congruo corrispettivo, o perciò sarà a carico di detti signori la manutenzione e custodia di detti argini, per impedire ogni dispersione ed usurpazione di dette colature e sarà lecito al detto signor conte di Masino in caso d'inosservanza di questo patto, e di abuso a di lui pregiudizio di ricusare le dette bagnature.

Sarà obbligato il signor conte di Masino di dare solamente a sue spese condotta l'acqua suddetta alli primi confini de beni nel territorio di Balocco contro li confini di Nebione o di Carisio, e di farla ivi dispendare per una o più bocche ne siti che verranno concordati e designati in detto tipo, colla riserva però che qualora occorresse al signor conte di Masino di concedere l'uso delle di lui acque alli consignori o ad alcuno d'essi per l'irrigamento delle rispettive loro risaie, e prati posti sul detto fiume Cervo, sarà facoltativo al predetto signor conte di Masino di destinare all'irrigamento del territorio di balocco le colature che decaderanno»³².

La convenzione proseguì affermando che fossero

«a total carico e peso dei signori conti interessati tutte le spese di dette acque all'interno delli loro tenimenti e qualunque altra indistintamente necessaria per la traduzione, passaggio e distribuzione di dette acque e successivo irrigamento da un tenimento all'altro, dimodo che il signor conte di Masino non avrà altra obbligazione, né dovrà fare spese di riparazione di strade, ne di ponti, canali, fossi, roggie, tombini, chiuse ed altri simili edifizii, ne qualunque altra, salvo della sovra espressa, pe dare le acque condotte alli siti sovra espressi, e tutte le suddette opere, che restano a carico dei signori conti, tanto fatte che da farsi ogni qualvolta il bisogno lo richiederà saranno i medesimi tenuti a mantenerla perpetuamente in buono stato, e da buon padre di famiglia, e dovranno far espurgare li fossi, roggie e roggiette in principio della primavera d'ogni anno, e quelle mantenere sempre espurgate, affinché le acque possano decorrere liberamente, e non li disperdano»³³.

Venne, inoltre, disciplinata l'ipotesi in cui ci fosse stata una carenza d'acqua. In particolare, venne stabilito che qualora la mancanza d'acqua si fosse verificata a causa della «riparazione degli altri edifizii conducenti le acque suddette» o che «la insufficienza d'acqua procedesse da fatto proprio di detto signor conte di Masino, sarà il medesimo tenuto verso i predetti signori conti al ristoro de danni che ne avranno patito»³⁴; viceversa nel caso di diminuzione d'acqua

«per cause accidentali, come similmente in detti casi di peste o guerre guerreggiata, non sarà il detto signor conte di Masino tenuto ad altra buonificazione salvo a quella, che riuscirà al medesimo di ottenere dalle

³² ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, San Damiano Naviletto. Atti di lite 1686-1858, m. 130, fasc. 1.

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ibidem*.

Regie Finanze, da ripartirsi in proporzione tra tutti gli utenti dell'acqua di detto Naviletto, la quale verrà come sovra concessa al detto signor conte di Masino e dal medesimo dispensata»³⁵.

La convenzione si concluse con l'affermazione che detti signori conti non potessero «nei loro tenimento utilizzare altre acque per l'irrigamento [...] e similmente i signori conti non permetteranno l'introduzione d'acque forestiere, salvo di quelle di detto signor conte di Masino»³⁶.

In ultimo si stabilì che «senza pregiudicio dell'attuale efficacia della presente convenzione, dovrà la medesima ridursi in instrumento»³⁷.

V. 3. La dominazione francese e la nuova disciplina in materia di acque

Nel settembre 1792 le truppe francesi entrarono vittoriosamente in Savoia proclamando, a Chambéry, la soppressione dei privilegi, l'abolizione dei feudi e la sovranità del popolo. La guerra continuò negli anni successivi finché non venne firmata una resa, senza condizioni, a Cherasco il 27 aprile 1796³⁸. Nello stesso anno morì Vittorio Amedeo III lasciando come erede suo figlio Carlo Emanuele IV il quale, ancora più debole e religiosamente timorato del padre, rese difficile ogni discorso con la Francia rivoluzionaria e miscredente³⁹. Sopravvenuta la nuova invasione francese del 1798, il nuovo re abdicò⁴⁰.

Il Governo provvisorio costituitosi a Torino per opera del generale Joubert, comandante dell'esercito francese, nel suo primo proclama, ordinò che provvisoriamente si osservassero le leggi vigenti e che tutti i magistrati continuassero nelle loro funzioni. In seguito, con il decreto del 17 dicembre 1798, furono aboliti tutti i diritti feudali e titoli di nobiltà; i decreti del 6 e 10 gennaio 1799 abolirono tutte le giurisdizioni speciali e soppressero tutti i residuali diritti provenienti dalla feudalità. Il nuovo ordinamento non appena introdotto però venne meno in quanto le truppe austro-russe di Svarow entrarono a Torino riportando in vita il sistema di governo vigente prima dell'invasione francese⁴¹.

Nel giugno del 1800 i francesi, con la vittoria di Marengo, ritornarono in Piemonte: venne insediata una Commissione di governo e contemporaneamente fu istituita una Consulta con funzioni legislative⁴². Nel 1801 il Piemonte venne eretto in 27^a Divisione militare della Repubblica francese

³⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Acque di S. Damiano 1468-XIX sec., m. 136, fasc.1.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ibidem*.

³⁸ C. Zaghi, *L'Italia di Napoleone*, Roma, 1989.

³⁹ G. Vaccarino, *Il Piemonte napoleonico*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Roma, 1793, tomo I, p. 286-290.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il re di Sardegna. Storia esterna della compilazione*, Torino, 1928, p. 281.

e nel settembre 1802 venne annesso ufficialmente alla Francia. Da quel momento fino al 1814 il Piemonte divenne parte, dapprima, della Repubblica e, successivamente, dell'Impero francese.

I governanti francesi non trascurarono la legislazione sulle acque. In Francia, con la soppressione della feudalità, venne introdotta una nuova normativa in materia di acque con la quale vennero sottratte ai signori feudali⁴³ e furono collocate nella categoria delle “cose pubbliche”. Ultimo privilegio a decadere furono i diritti di pedaggio di origine feudale⁴⁴.

In Piemonte già Carlo Emanuele IV con l'editto del 7 marzo 1797⁴⁵, ridusse in allodio i diritti di pedaggio eccetto però i diritti annessi ad una giurisdizione, tra questi quello della pesca⁴⁶ e delle derivazioni di acque.

I francesi, sin dal loro arrivo in Piemonte, si apprestarono ad estendere la loro legislazione e con la legge del 2 marzo 1799 abolirono tutti i diritti del regime feudale eliminando i censi sulle derivazioni di acque (art. 1), i diritti di pedaggio sia feudali che allodiali o di qualsiasi altro titolo (art. 3) e i diritti di pesca (art. 5)⁴⁷. Le ultime parti che sopravvissero delle Regie Costituzioni furono abrogate il 21 marzo 1804, data in cui fu promulgato il *Code civil des français*, detto in seguito *Code Napoléon*⁴⁸.

Nel nuovo codice civile il regime delle acque fu regolato nel Libro II “Dei beni, e delle diverse modificazioni della proprietà”, sotto il titolo “Della proprietà” e il titolo IV “Delle servitù”⁴⁹. In materia di acque, il *Code* si ispirò al diritto romano e alla tradizione francese, ottenendo così una disciplina che si differenziò per due aspetti dalla legislazione piemontese. Innanzitutto fu differente il criterio distintivo fra le acque pubbliche e quelle private; in secondo luogo il *Code* non contemplò la servitù di acquedotto coattivo. Infatti il codice francese non contenne disposizioni su questo istituto che fu totalmente ignoto ai francesi⁵⁰.

⁴³ In Francia nonostante l'ordinanza del 1669 di Luigi XIV e le altre rivendicazioni del potere regio, i signori feudali pretesero di essere sempre i proprietari assoluti dei corsi d'acqua. Questa pretesa si mantenne sino alla Rivoluzione francese.

⁴⁴ P. J. Proudhon, *Trattato del dominio di proprietà*, Napoli, 1844, Vol. I, p. 302.

⁴⁵ D. Carutti, *Storia della Corte di Savoia durante la Rivoluzione e l'Impero francese*, Torino-Roma, 2018, I, pp. 419-420.

⁴⁶ La famiglia dei Valperga, fino all'invasione francese, ebbe competenze esclusiva in materia di pesca avendo, ad esempio, il diritto di regolare la pesca lungo i corsi d'acqua del contado.

⁴⁷ N. Bianchi, *Storia della monarchia piemontese dal 1773 sino al 1861*, III, Roma Torino Firenze, 1879, pp. 185-189.

⁴⁸ G. Astuti, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Roma, 1973, tomo I, p. 176.

⁴⁹ A. Padoa-Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, 2007, pp. 483-484.

⁵⁰ L. Moscati, *In materia di acque: tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, 1993, p. 199.

Il legislatore francese, per classificare le acque pubbliche e quelle private utilizzò il criterio della “navigabilità”, stabilendo che fossero demaniali i « flueves et rivières navigables ou flottables » (art. 538)⁵¹.

La dottrina e la giurisprudenza francese si discostarono dal diritto romano poiché considerarono “fiumi” i corsi d’acqua che si immettevano direttamente al mare e “rivières” i corsi d’acqua che confluivano in un fiume. Al demanio pubblico, vennero attribuiti i fiumi e le “rivières” navigabili e atti al trasporto, mentre i corsi d’acqua non navigabili né atti al trasporto vennero considerati privati⁵².

Per ciò che riguardò la restante disciplina sulle acque, il *Code Napoléon* si ispirò al diritto romano e non presentò caratteristiche di particolare rilievo.

Dopo la pubblicazione del *Code* venne promulgata la legge del 6 maggio 1806 con la quale venne attribuita alle Prefetture la vigilanza diretta sopra tutti i lavori relativi alle acque e qualche giorno dopo, precisamente il 20 maggio, vennero emanati due regolamenti: il “Regolamento per le società degli interessati negli scoli e bonificazioni” e il “Regolamento per le irrigazioni ed uso d’acqua per opifici”⁵³. Questo secondo regolamento, più interessante ai fini del presente lavoro, disciplinò le norme fondamentali in fatto di investiture e concessioni di acque. Le sue disposizioni furono conformi a quelle della legislazione piemontese dell’*Ancien Regime*: venne infatti stabilito che per derivare le acque pubbliche, o per erigere opifici sulle medesime, occorresse il permesso del Governo (art. 1); attraverso l’investitura o la concessione si stabilirono le modalità e condizioni per l’uso dell’acqua nonché il canone annuo da corrispondersi (art. 2). Inoltre si vietarono le variazioni delle bocche d’acqua senza il consenso dell’Autorità (artt. 5 e 6)⁵⁴.

Il regime napoleonico fu scettico nei riguardi della gestione privata e fu per tale ragione che venne affidata al Governo francese la gestione di tutti i servizi relativi all’acqua e ai canali. Fu così che con il decreto Imperiale del 31 agosto 1806 vennero revocate

« les concessions de Monsieur Valperga Masino et supprimer implicitement tous les contrat fondés sur ces concessions. Déclara quel les canaux et ouvrages d’art exécutés en dépendance de ces concessions, appartiendraient à l’état. [...] en chargeant le Préfet d’en faire des concessions annuelles et provisoires, jusqu’à ce que le Gouvernement en ait autrement dispose »⁵⁵.

Di particolare rilievo fu l’articolo 6 all’interno del quale venne stabilito che « pour l’irrigation des terres comprises entre les deux torrens Elvo et Cervo, il sera faite une ou plusieurs concessions par

⁵¹ Art. 538: “Les chemins, routes et rue [...] les fleuves et rivières navigable sou flottables [...] et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme dépendances du domaine public”. Cfr. M. Merlin, *Recueil alphabétique de questions de droit*, 4^e ediz., Bruxelles, 1829, pp. 388-390.

⁵² L. Moscati, *op. cit.*, p. 97.

⁵³ *Ivi*, p. 98.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ Archivio Storico di Vercelli (d’ora in poi ASVC), Prefettura di Vercelli Dipartimento Sesia, m. 219.

bail à longues années des deux cours d'eau dits Naviletto de la Mandria (dit Masino), et du Cigliano (dit Berzetti) d'après un cahier dressé de l'avis des Ingénieurs en chef des irrigations et ponts et chaussées »⁵⁶.

Proprio in relazione a quanto stabilito da suddetto articolo, numerose furono le richieste di concessione che vennero formulate dal conte di Masino. Il 26 marzo 1808 venne, pertanto, stipulata una convenzione fra il conte e il Prefetto del Dipartimento delle Sesia dalla quale risultò quanto segue:

« Considérant que jusqu'ici il n'est parvenue aucune décision de la part du Gouvernement sur cette question, qui a été portée par l'Administration des domaines par Monsieur le Directeur, et que des lors il demeure encore impossible d'établir les bases pour les baux à longues années, conformément à l'article 6 du décret Impérial [...] Le Préfet a jugé convenable accordée la jouissance des quatre roues et deux onces d'eau du Naviletto de la Mandria à Monsieur Valperga Masino, propriétaire, demeurant à Turin, pour cette année seulement, et aux conditions suivantes:

1°. Monsieur Masino payera entre les mains du Receveur des domaines au bureau de Cavaglià la somme de quatorze-mille six-cent trent-trois francs, trente-trois centimes en deux payemens égaux.

2°. Les réparations de toute nature aux deux canaux seront à la charge de Monsieur Masino. Le passage des eaux à la gauche de l'Elvo est aussi à la charge de Monsieur Masino.

3°. La concession de quatre roues et deux onces d'eau, dont il s'agit, sera pérenne pendant la saison des irrigations »⁵⁷.

La situazione cambiò nuovamente quando con un successivo decreto Imperiale, datato 11 dicembre 1808, si derogarono tutte le leggi precedenti, a partire da quella del 2 marzo 1799, affermando che tutte le « concessionaires de cours et prises d'eau, canaux et filets d'irrigation dérivés des torrents et rivières, continueront d'en jouir aux termes et conditions de leur contrats, consetis avec l'ancien Gouvernement Sarde et sans quel es dispositions de la loi du 14 ventôse an VII leur soient applicables »⁵⁸.

Lo stesso decreto affermò che tale decisione fosse stata presa considerando « que la plus grande partie des canaux d'irrigations, qui existent dans le cidevant Piémont, sont des ouvrages d'art, et construits aux frais des particuliers, sur la permission qui leur en avait été accordée par l'ancien Gouvernement »⁵⁹. In forza di tale decreto vennero quindi riconosciute, nuovamente, ai titolari le antiche concessioni di acque che il Governo francese aveva, precedentemente, richiamato al dominio della Nazione.

I francesi si dimostrarono attivi anche nell'amministrazione delle acque. Infatti già il 25 novembre 1800 vi fu la nomina di un Conservatore generale di tutte le bealere, navigli e canali nazionali.

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ *Ibidem.*

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ *Ibidem.*

Importanti lavori vennero fatti per la riparazione e manutenzione di tutta la rete dei canali del dipartimento del Po⁶⁰.

Sulla base di tali disposizioni si può affermare che la sistemazione del regime delle acque rientrò, sicuramente, nel programma di prosecuzione delle migliorie tecniche e di costruzione di opere pubbliche⁶¹. Inoltre con decreto dell'Amministrazione generale del 29 frimaio anno X venne creato un Direttore generale incaricato della soprintendenza e amministrazione dei fiumi, delle riviere e dei canali della 27^a Divisione militare. A questa figura venne affidato l'incarico di dare in affitto i canali, di riscuotere i canoni nonché di provvedere alla manutenzione e riparazione dei canali stessi⁶².

In tema di pesca non si ebbero particolari novità: dopo il decreto del 2 marzo 1799 che abolì tutti i diritti provenienti dalla feudalità, si ebbe un altro provvedimento del 14 fiorile anno X con cui si prescrisse l'obbligo della licenza per la pesca nei fiumi e torrenti navigabili e si stabilì che il Governo avrebbe determinato le parti dei fiumi e delle riviere suscettibili di affitto, fissandone le condizioni.

Questo punto verrà messo in luce nel capitolo successivo con l'analisi della gestione del porto di Vestigné di proprietà, inizialmente, della famiglia dei Valperga di Masino e, successivamente, sequestrato dal Governo francese⁶³.

V. 4. La controversia fra il conte Carlo Francesco II Valperga di Masino e il marchese Giuseppe Berzetti di Murazzano

Carlo Francesco II Valperga di Masino si trovò costretto a citare in giudizio nel 1806 il marchese Giuseppe Berzetti di Murazzano in quanto, facendo riferimento alla concessione della quantità d'acqua del Regio Naviletto della Mandria di Santhià «di cui nelle Regie patenti in data 3 marzo 1789 debitamente interinate dalla Regia Camera, per essere le dette acque distribuite sopra i terreni esistenti tra il fiume Elvo, ed il fiume Cervo al dissotto del suo tenimento detto di San Damiano»⁶⁴, affermò che

«nella scorsa primavera il signor marchese Giuseppe Berzetti possessore di una parte di una pezza pertinenza già del signor conte d'Asigliano in detto tipo descritta col numero 901, si fece lecito, di fare diverse novità attorno a varie delle dette roggie, per cui si fosse essenzialmente variato, ed impedito il corso delle acque di esso signor conte di Masino»⁶⁵.

⁶⁰ L. Bulferetti-R. Luraghi, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1790 al 1814*, Torino, 1966, vol. II, p. 38.

⁶¹ F. Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, vol. III, parte prima, Torino, 1884, pp. 95-100.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Documenti Aimasso-Masino-Berzetti 1801-1822, m. 117, fasc.1.

⁶⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Documenti Aimasso-Masino-Berzetti 1801-Primo quarto XIX sec., m. 118, fasc. 1-2.

Il conte proseguì dichiarando che il problema riguardasse da un lato l'aver «alterato essenzialmente il corso delle acque» e dall'altro che il signor marchese stesse introducendo «sovra li detti beni altre acque proibite» dalla convenzione stipulata il 30 giugno 1794⁶⁶. Pertanto il conte chiese che il signor marchese venisse «dichiarato tenuto alla pronta riduzione delle opere dal medesimo commesse, ed impeditive del passaggio delle acque del signor conte rappresentante, e dovesse dichiararsi tenuto alla indennizzazione a di lui favore pel minore raccolto che per causa delle dette nuove opere»⁶⁷.

Il marchese Berzetti rispose che «le acque delle quali allegò d'averne fatta la distribuzione ivi menzionata fossero quelle dipendenti da concessione Regia» affermando che «ogni Regia concessione d'acqua stata fatta tanto alla casa Masino, che ad esso signor Marchese, venne distrutta, ed annullata dal Governo Francese col decreto Imperiale, cioè delli 31 agosto 1806, e dichiarato demaniale ogni canale, ed acqua di cui si tratta, di concessione Regia»⁶⁸. In questo modo il marchese volle dimostrare di «essere in oggi cessato ed escluso nella casa Masino ogni diritto di distribuzione di cui si tratta» affermando, di conseguenza, sia l'inefficacia della convenzione di cui sopra che l'insussistenza di ogni istanza avversaria.

Il Berzetti proseguì affermando che non potesse essere riconosciuta al conte «la pretesa servitù reale su tali fondi [...], mai per ciò il signor conte di Masino potrebbe pretendere d'esercitare alcun diritto di servitù su di una pezza precisa»⁶⁹.

Concluse affermando che la richiesta promossa dal conte di Masino fosse «capricciosa, ingiusta ed oppressiva» nonché «la volontà di rendere tutti li i fondi servienti a puro danno di codesto marchese su sognati diritti, de quali se ne fosse dimostrata abbastanza l'assoluta insussistenza»⁷⁰.

Il conte di Masino, dal canto suo, ritenne che ci fosse stata «una erronea supposizione quale fosse quella che ogni Regia concessione d'acqua tanto fatta al signor conte Masino, quanto al signor Avversante, sia stata annullata, e distrutta pendente il Governo francese»⁷¹. Inoltre, Carlo Francesco osservò che

«il signor marchese avversante fosse in grande errore nel voler porre a livello le concessioni d'acqua fatte ad esso signor conte di Masino, e quella ottenuta dal signor marchese Berzetti in quanto l'origine delle rispettive concessioni costituisce una grandissima differenza nelle conseguenze e negli effetti»⁷².

⁶⁶ Si fa riferimento alla convenzione stipulata fra il conte di Masino e il signor conte Giuseppe Luigi Buronzo d'Asigliano, signor conte Eusebio Avogadro di Casanova e Sua Eccellenza il signor principe della Cisterna.

⁶⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Documenti Aimasso-Masino-Berzetti 1801-1822, m. 117, fasc. 1.

⁶⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano. Cavo Berzetti 1801 e 1855, m. 167, fasc. 1.

⁶⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, San Damiano. Cavo Berzetti 1801 e 1855, m. 167, fasc. 1.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Documenti Aimasso-Masino-Berzetti 1801-Primo quarto XIX sec., m. 118, fasc. 1-2.

⁷² *Ibidem*.

Entrambi chiesero assegnarsi la causa a sentenza ma nel frattempo sopraggiunse il decreto dell'11 dicembre 1808, suindicato, con il quale si affermò che il precedente decreto Imperiale del 31 agosto 1806 fosse revocato e tutto quanto disposto venisse considerato inefficace.

Pertanto sulla base di tale decreto il conte di Masino, avendo riottenuto il quantitativo d'acqua dal Regio Naviletto, decise di stipulare un accordo stragiudiziale con il marchese Berzetti.

L'«arrangement» che venne redatto stabilì che

« 1°. Monsieur Valperga s'oblige de donner et délivrer à monsieur Berzetti une roue d'eau au lieu du partiteur des Branches de Formigliana, et Balocco.

2°. Monsieur Berzetti pourra distribuer cette eau exclusivement sur le territoire de Formigliana, et jusqu'à concurrence de sept-cent journées.

3°. En correspectif monsieur Berzetti s'engage de payer à monsieur Valperga la somme de deux-mille trois-cent soixante-huit francs, quarante centimes »⁷³.

⁷³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Acque di San Damiano (1468-XIX secolo), m. 136, fasc. 1,2. Cfr anche ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Valperga di Masino e Solaro del Borgo. Atti principiati il 14 luglio 1814 alli 1 febbraio 1819 riguardanti il canale Berzetti e della Mandria 1788-Prima metà XX sec., m. 287, fasc. 1.

Capitolo VI – Il Porto di Vestignè

VI. 1. Politiche edilizie: brevi cenni

Se fino a questo momento si è analizzato come la risorsa idrica venne gestita dai Valperga, a questo punto può essere interessante porre l'attenzione sulle strutture che vennero costruite e come queste vennero sfruttate dalla famiglia. Infatti, l'incremento degli spostamenti via fiume nonché degli scambi di merci, dovuti anche alla realizzazione di numerosi canali che vennero costruiti dagli stessi conti¹, fecero crescere la necessità di dar vita ad approdi sicuri e organizzati. Le strutture portuali che vennero quindi a crearsi permettevano il collegamento da una sponda all'altra del fiume e consentivano l'attraversamento di merci, persone e animali. Analizzare quindi, in questa prima parte, la nascita nonché la gestione di queste strutture che vennero a realizzarsi può essere interessante non solo ai fini di questo lavoro ma anche per un futuro studio in questo ambito.

Una riflessione sulle politiche edilizie costituisce un campo d'indagine interessante, fecondo e di grande rilievo. Invero, parlare di politiche edilizie vuol dire anzitutto studiare come il pensiero politico sia orientato a indirizzare la capacità tecnica dell'uomo a trasformare la realtà geografica in cui vive. In altre parole bisogna analizzare i valori profondi sulla base dei quali i detentori del potere politico hanno ritenuto di scegliere, controllare e dirigere l'azione edilizia pubblica e privata².

Questo tipo di indagine porta quindi inevitabilmente in luce le ragioni sociali ed economiche che hanno condotto a privilegiare alcune scelte costruttive rispetto ad altre, alcuni esperimenti architettonici rispetto ad altri, alcune aree di espansione edilizia rispetto ad altre³.

D'altronde ogni scelta politica comporta necessariamente una valutazione, che non è mai sterile, ma vede al centro sempre l'uomo. Ogni progettazione e realizzazione di politica edilizia parla di uomini che l'hanno realizzata.

Pertanto non stupisce che le istituzioni, prima feudali e poi comunali e statali, abbiano dedicato molta cura e attenzione a dettare norme a tutela dello stesso patrimonio idrico⁴.

Le strutture architettoniche in età medievale e moderna si ponevano su un'impostazione edilizia completamente diversa da quella odierna⁵.

¹ Vedi capitoli precedenti.

² *Passaggi d'acqua. Navigazione e attività produttive dai canali di Parla al Grande Fiume*, A. Errera (a cura di), Parma, 2018, p. 86.

³ *Ibidem*.

⁴ *Ivi*, pp. 86-87.

⁵ *Ivi*, pp. 88-89.

Invero, per comprendere il significato e l'utilità dei corsi d'acqua nella storia medievale e moderna occorre avere ben chiaro le opere e le strutture allestite nelle epoche per l'approvvigionamento idrico urbano⁶.

La realizzazione di canali di adduzione idrica, nonché la sistemazione dei canali esistenti, fece sì che ci fosse un consolidato, almeno sufficiente in quel momento, sistema di circolazione idrica⁷.

L'esistenza di corsi idrici di portata generale appare confermato anche dalla circostanza che vi fossero numerosi mulini, oggetti di concessioni feudali, lungo questi corsi d'acqua.

Nell'XI secolo, e cioè nel momento della grande trasformazione economica, demografia e sociale che portò alla nascita delle città comunali italiane, l'Italia settentrionale vantava un efficace sistema di circolazione idrica⁸.

Proprio il ruolo riservato all'acqua nell'assetto edilizio consentì di poter dare soddisfazione ad una serie di esigenze fondamentali per lo sviluppo economico delle città dato che, accanto all'ovvio uso dell'acqua potabile per le ordinarie esigenze di vita degli abitanti, la disponibilità di percorsi idrici cittadini rese anche possibile un ampio sviluppo di varie attività produttive svolte all'interno delle mura⁹. Infatti i canali di derivazioni furono importanti sia per le coltivazioni agricole urbane sia per fornire acqua alle attività che dovevano necessariamente fare considerevole uso delle risorse idriche per le lavorazioni mercantili. L'uso più significativo dal punto di vista produttivo era tuttavia rappresentato dallo sfruttamento della forza motrice offerta dal flusso idrico, come avveniva, ad esempio, per i mulini.

Occorre inoltre considerare che i transiti e i trasporti urbani avvennero, in buona parte, tramite la realizzazione di canali navigabili, con la conseguenza che molti spostamenti di persone e di merci avvenivano grazie all'uso di imbarcazioni facendo sì che le città continuassero a mantenere una caratteristica di dimensione fluviale¹⁰. Ne derivò una organizzazione urbana incentrata su canali che scorrevano privi di copertura all'interno della città, e quindi di edifici che si affacciavano direttamente sull'acqua, e in cui i collegamenti pedonali dovevano essere spesso assicurati tramite un reticolo di ponti, da costruire o da ampliare, e di cui era necessario assicurare la costante manutenzione per garantire una sicura e facile circolazione urbana¹¹. Vennero a questo fine edificati una serie di ponti che scavalcavano i canali e la cui sovrintendenza venne, inizialmente, affidata ai signori feudali.

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ivi*, p. 19.

⁸ *Ivi*, pp. 38-39.

⁹ *Ibidem.*

¹⁰ *Ibidem.*

¹¹ *Ivi*, pp. 38-45.

In un sistema di circolazione idrica così sviluppato non meraviglia inoltre che l'approvvigionamento di merci nel contado avvenisse soprattutto tramite il ricorso a tali canali navigabili, che assicuravano un facile afflusso di materie prime e derivate dai territori circostanti alla città¹².

La rete idraulica che venne a formarsi, nel corso dei secoli, comportò innumerevoli interventi tesi a regolare l'impeto delle acque, nonché per assicurarne la navigabilità, alternando tali necessità con quelle dell'irrigazione o del recupero di aree coltivabili. I canali, per tali ragioni, subirono, nel corso del tempo, numerosi spostamenti¹³.

Pertanto le acque, così come i manufatti architettonici (fra cui gli stessi porti e ponti) che vennero costruiti al fine di gestire tale risorsa, costituirono oggetto di attenzione e di regolamentazione giuridica nell'arco dei secoli stante la loro determinante incidenza sulle strutture socio economiche che, nello svolgimento di molteplici attività, fecero più volte ricorso all'uso dell'acqua. Da tale attenzione nasce un complesso apparato normativo e di adempimenti amministrativi, fonte di una rete di informazioni, variamente collegate e strutturate nel tempo¹⁴.

Fra i manufatti architettonici che fecero parte dei beni feudali della famiglia vi fu il porto di Vestigné. Quest'ultimo fu di proprietà dei Valperga che lo gestirono - regolandone l'attraversamento con apposite tariffe - fino all'invasione da parte delle truppe francesi.

Come si avrà modo di rilevare l'impianto di una rete di canali di derivazione d'acqua da fiumi e torrenti, nonché la realizzazione di porti e successivamente ponti, per l'attraverso dei fiumi (in particolare della Dora Baltea) si concretizzò, in Piemonte, in interventi a cura delle antiche famiglie feudali sottoponendo l'utilizzo dietro al pagamento di un pedaggio¹⁵.

In questo capitolo si analizzerà il porto di Vestigné che fu di proprietà dei Valperga dal XIV secolo e che, essendo l'unico punto di attraversamento del fiume nel contado, fu di notevole importanza per la famiglia stessa¹⁶.

VI. 2. L'importanza del porto e il suo utilizzo da parte della famiglia

L'attraversamento dei canali venne assicurato mediante la realizzazione di opere architettoniche fra cui porti e successivamente ponti.

Il contado di Masino, attraversato dalle acque della Dora Baltea, aveva come unico punto di attraversamento il porto natante che la famiglia Valperga gestì sin dal XIV secolo. Questo porto era costituito da chiatte galleggianti che erano in grado di trasportare, da una sponda all'altra, persone,

¹² *Ibidem.*

¹³ *Ibidem.*

¹⁴ *Ibidem.*

¹⁵ *Ibidem.*

¹⁶ *Ibidem.*

animali e interi carri carichi di merci. Esso fu importantissimo per la famiglia che gestendolo poté controllare l'unico punto di attraversamento del fiume nel contado.

Inoltre il porto fu importante per il commercio non solo del contado di Masino e dei paesi limitrofi ma anche per tutto il Canavese. Infatti grazie a tale struttura si poteva sia ricevere che inviare merci dal Torinese al Vercellese.

Il diritto di portonaggio riconosciuto alla famiglia Valperga venne comprovato, in particolare, da due documenti conservati nell'archivio del castello di Masino: specificatamente a «Serenissimis Romanorum Principitus Cum Bulla Cesea Pendente Signatum De foris per litteram D» e « Aliud privilegium Principis Romanorum Cum Bulla Aurea Signatum per Litteram C»¹⁷.

Da questo diritto, esclusivo, come risulta dall'inibizione senatoria dell'8 aprile 1609 che vietò «a chiunque di gestire e possedere porti sulla Dora Baltea» da Ivrea a Mazzè, al di fuori dei conti di Masino «sotto la pena di 200 scudi»¹⁸, la famiglia trasse importanti introiti economici fino al 1892, anno in cui fu inaugurato il ponte in ferro¹⁹.

Come si evince dai documenti la struttura portuale collegava

«la sponda del comune di Vestignè, che apparteneva al contado di Masino, con quella del comune di Strambino, più precisamente con la località di Realizio. Vestignè si trova sulla pendice occidentale della collina di Masino, alla sinistra del Naviglio d'Ivrea. Sulla sponda destra della Dora Baltea sorge Strambino, del quale Realizio è frazione»²⁰.

Il porto fece parte dei beni feudali del contado: ciò fu provato da una serie di manifesti prodotti dalla Stamperia Reale per ordine della Regia Camera dei Conti che richiamarono l'investitura a favore della famiglia dei Valperga di Masino²¹.

Tra le molte figure che caratterizzavano la vita quotidiana sul fiume, la più nota fra tutte era certamente quella del *portiner* o traghettatore, passatore. Infatti, nel contado, la gestione della struttura venne affidata a una figura chiamata “portonaro”²², soggetto stipendiato dai Valperga, o in certi casi direttamente dai locatori della struttura stessa, il quale aveva il compito del trasporto e

¹⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Feudale 1193-1911, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino 1305-1780, m. 527, fasc. 22.

¹⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Dora Baltea 1500-1840, m. 32, fasc. 5. Cfr anche ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Feudale 1193-1911, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino 1305-1780, m. 527, fasc. 22.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. III, Tariffe del porto di Vestignè e del pedaggio 1771-1817, m. 571, fasc. 1.

²¹ *Ibidem*.

²² Il portonaro era l'addetto al trasporto sulle barche.

dell'esazione dei pedaggi²³. Questo personaggio veniva scelto fra le persone di fiducia della famiglia in quanto, oltre ad essere il custode del porto, egli veniva anche investito di tutte le responsabilità verso le persone che attraversavano e le cose che venivano trasportate. Il porto era concesso in affitto normalmente insieme ai mulini di Gravellino e di Povigliano, anch'essi situati nel territorio di Vestignè.

Il porto natante era costituito da due grosse barche della lunghezza di 56 piedi ciascuna²⁴. Inoltre sulle rive del fiume furono posti due capanni, detti casotti, uno adibito a rifugio e abitazione del portonaro e l'altro per il deposito di materiali. Oltre a ciò, venivano utilizzate tre barche più piccole per sostenere l'azione del portonaro che, con l'uso di corde di canapa, trasportava le barche tra le due sponde del fiume²⁵.

Essendo l'unico mezzo per l'attraversamento della Dora nella zona, il porto fu causa di diverse controversie. Una delle prime fu documentata nella copia settecentesca di una sentenza emessa il 10 dicembre 1425 dal capitano del Piemonte inferiore Aymone, signore di Castelvecchio, per i fatti svoltosi il 28 marzo dello stesso anno.

Dall'analisi degli atti di causa, si evidenzia come il conte di Masino²⁶ lamentasse il fatto che

«il feudatario Vische, Bertoldi dei conti di San Martino e suo figlio Cagnone, con alcuni loro uomini, sciolsero la cima e le catene alle quali era ormeggiato il porto natante di proprietà dei signori nobili Oddone, Pietro e Bartolomeo consignori di Borgaro dei conti di Masino, [...] e distruggendo l'imbarcazione che venne inghiottita dalle acque del fiume»²⁷.

Il conte, proseguì, affermando «di avere giurisdizione e potestà sui luoghi di Masino, Borgaro e Vestignè e che le due sponde del fiume alle quali il porto natante veniva attraccato facevano parte del territorio, mandamento e giurisdizione dei conti di Masino»²⁸. Egli, inoltre, sostenne che «in questo luogo, e in altri facenti parte del contado, abbiamo il diritto di tenere uno o più porti a nostro piacimento»²⁹.

²³ *Passaggi d'acqua op cit...*, p. 46.

²⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. III, Molini di Gravellino – Porto di Vestignè 1765-1808, m. 698.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Probabilmente fu il conte Giacomo Valperga.

²⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Feudale 1193-1911, Sez. I, Bealera e molini di Gravellino 1305-1780, m. 527, fasc. 22. Cfr anche ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Affittamento del Valpergato, Pont e valli 1483-XVIII sec., m. 319, fasc. 2 e 4.

²⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XXsec., Sez. III, Molini di Gravellino – Porto di Vestignè 1765-1808, m. 698, fasc.1.

²⁹ *Ibidem*.

A prova di tutto ciò egli presentò una serie di investiture e privilegi concessi alla famiglia tanto dall'autorità imperiale quanto dal duca di Savoia³⁰.

La sentenza emessa dopo una visita sul luogo confermò e sancì il diritto dei Masino di costruire e gestire lungo tutto il corso della Dora, che scorre lungo il territorio del contado, porti e ogni altro mezzo utile per l'attraversamento del fiume³¹.

Può essere a questo punto interessante analizzare come avvenne la gestione del porto di Vestigné da parte della famiglia.

VI. 3. L'acqua dei fiumi: navigazione e circolazione

I traffici commerciali sui fiumi furono regolati da un'intricata serie di barriere economiche puntualmente istituite³². Fin dall'età longobarda vigeva, inoltre, un regime di gabelle suddivise sostanzialmente in tre cespiti: il *ripaticum*, ossia il pedaggio per l'attracco e il transito, il dazio, calcolato nel porto di scarico a seconda dei prodotti (ad esempio per il sale era la decima) e gabelle aggiuntive, come il *de palo solvendo*, ovvero la tassa per liberare l'imbarcazione una volta effettuato lo scarico e il carico. A questi costi si doveva aggiungere il *brachiaticum* (il franchinaggio) e il costo dell'affitto dei cavalli per il traino. Per di più durante l'età comunale per navigare era necessario un lascia passare rilasciato da un emissario dell'Imperatore e in seguito dai singoli stati e città, che controllavano il suo corso³³.

Successivamente i signori feudali ottenute le investiture, che attribuivano loro il possesso sia dei diritti d'acqua relativi ai fiumi che dei diritti sul porto, vantarono una serie di diritti in merito alla riscossione dei dazi che si dovevano pagare nonché di tutte le competenze accessorie collegate all'attività.

Questo antico regime fiscale durò fino all'Ottocento e fu causa di interminabili discussioni fra gli stati confinanti. Tasse doganali e gabelle di attracco rendevano difficile e lenti il transito di uomini e merci e ad ogni confine di Stato si riscontravano continui problemi in quanto ogni signore feudale rivendicava di poter usare i propri uomini e mezzi.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ *Ibidem*. Cfr anche ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Affittamento del Valpergato, Pont e valli 1483-XVIII sec., m. 319 fasc. 2 e 4.

³² D. Cereia, B. Alice Raviola, P. Gentile, *Buttigliera Alta nella storia. Prima e dopo l'istituzione del Comune nel 1619*, G. Sergi (a cura di), Borgone Susa, 2019, p. 80.

³³ *Ibidem*.

I territori di confine, in particolare quelli rivieraschi, costeggiati da porti³⁴ necessari per far approdare le imbarcazioni, furono destinati ad essere soggetti a conflitti, contese e liti anche per gli aspetti legati alla gestione stessa delle acque.

Indubbiamente, come si è già avuto modo di segnalare, già a partire dal '500 iniziarono ad esserci dei segnali di un crescente e diretto interessamento degli organismi statali nella gestione delle risorse idriche e, di conseguenza, al funzionamento dei traghetti³⁵. Infatti un controllo non più mediato sull'intero sistema venne considerato di vitale importanza per lo Stato, per la sua economia così come per la sua stessa sicurezza³⁶.

Delle serie di indagini vennero fatte in merito a quanti e quali fossero i titolari dei diritti sulle acque e sui sistemi portuali. Nel 1560 costoro furono chiamati a produrre tutta la documentazione che ne attestasse il loro possesso. Questo fu il primo segnale di indebolimento della posizione dei vari consortili in quanto questi diritti vennero messi in discussione.

La linea difensiva assunta dalle grandi famiglie di feudatari fu quella di affermare che i diritti portuali derivassero da un'investitura direttamente concessa al casato. In virtù di ciò si ritennero a tutti gli effetti feudatari dell'Impero con conseguente loro riconoscimento delle prerogative e giurisdizioni sulle acque nonché su tutte le attività connesse³⁷.

VI. 4. La gestione del porto di Vestigné

VI. 4.1. I contratti d'affitto

Il porto, come si è già avuto modo di ricordare, venne concesso in affitto dai Valperga aumentando, così, gli introiti della famiglia.

La concessione avveniva attraverso la stipula di contratti più o meno duraturi nel tempo che prevedevano una serie di oneri che gravavano in capo all'affittuario. Infatti tutti i contratti conclusi fra i primi del '600 sino al periodo napoleonico prevedevano che l'affitto fosse a «total rischio, pericolo e fortuna»³⁸ dell'affittuario.

Ne è un esempio il contratto concluso nel gennaio del 1631 dal conte Carlo Francesco I Valperga di Masino con i due fratelli, Giovanni e Antonio Iulio di Vestigné³⁹, con il quale si sancì la locazione

³⁴ Intesi non come apparati e strutture fisse ma per lo più caratterizzati da semplici infrastrutture come pontili in legno dove si ormeggiavano i battelli.

³⁵ D. Cereia, B. Alice Raviola, P. Gentile, *op. cit.*, pp. 44-47.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ *Ivi*, pp. 59-74.

³⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Affittamenti di Tina e de' molini Gravalino 1603-1799, m. 316, fasc. 1.

³⁹ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Affittamenti, capitolazioni ed altre scritture riguardanti li molini e pista di Gravalino e Povigliano, m. 411, fasc. 64.

della struttura per tre anni, rinnovabili alla scadenza, prevedendo un canone annuale di 135 scudi e 9 fiorini ciascuno. Inoltre in esso furono presenti due clausole:

«[...] in caso di guerra, fosse cessato il passaggio, il conte avrebbe defalcato il canone d'affitto per il mancato guadagno secondo la ragione comune, i fittavoli avrebbero però dovuto mettere il porto al servizio esclusivo del conte e dei suoi agenti; la seconda clausola prevedeva che in caso di piena del fiume gli affittuari avrebbero comunque dovuto provvedere, per mezzo di un'imbarcazione più grossa e a remi, al trasporto da una sponda all'altra»⁴⁰.

I numerosi contratti d'affitto conservati nell'archivio del castello di Masino testimoniano come nel corso degli anni il canone pagato sia mutato rimanendo, invece, pressoché invariata la forma sostanziale con le sue clausole. Importante precisazione riguarda il fatto che il porto venne concesso in affitto insieme ai mulini di Gravellino e di Povigliano, entrambi di proprietà della famiglia, e alla riscossione dei pedaggi sul territorio del contado. Si rileva che a seguito dell'esproprio del porto, operato in epoca napoleonica, i contratti d'affitto ebbero solo più ad oggetto i due mulini e le rispettive ragioni d'acqua.

Una clausola che fu presente in tutti i contratti fu quella che prevedeva la possibilità di attraversare la Dora gratuitamente per la famiglia Valperga, così come i loro agente e uomini.

Ciò che si rileva analizzando i diversi contratti d'affitto conclusi dai Valperga è che la durata della locazione fu differente. Infatti in un contratto concluso il 4 maggio 1603 dal conte Valperga con il signor Perrotto Carrara di Caravino la durata fu di nove anni per la somma di 900 scudi e 9 fiorini, prevedendo il rinnovo automatico allo scadere di ogni triennio⁴¹. Un altro contratto, successivo, stipulato nel 1689, stabilì la durata di tre anni. Durante tutto il 1700 si tornerà invece alla durata dei nove anni con la possibilità di poter recedere dal contratto allo scadere di ogni triennio⁴².

I contratti di locazione ebbero ad oggetto non solo l'affitto del porto ma anche dei mulini e la riscossione dei pedaggi. Ne è un esempio il contratto tra Carlo Francesco I e Pietro Francesco Sala di Vische, datato 18 agosto 1689, con il quale venne stabilito l'affitto del porto, del mulino di Povigliano e del pedaggio di Vestigné, Caravino, Masino e Tina offrendo di pagare annualmente 530 lire ducali per sei anni, dal 1689 al 1694⁴³. Inoltre nel contratto si precisò che l'affitto fosse a totale rischio e pericolo del Sala, tranne nei casi di contagio e di guerra, per i quali si ricorreva alla "ragion comune". Questa clausola fu presente in tutte le locazioni stipulate dalla famiglia dal XVII al XIX secolo.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Affittamenti di Tina e de' molini Gravalino 1603-1799, m. 316, fasc. 1.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

All'affittuario inoltre gravavano una serie di doveri quali quelli di «mantenere pulito l'alveo della roggia del mulino, di gestire il porto con persone capaci che avrebbero dovuto garantire il servizio di giorno e di notte e di provvedere alla cura e manutenzione delle due barche, nonché del porto»⁴⁴.

Nel 1725 il porto venne affittato, sempre insieme alla riscossione dei pedaggi, per tre anni da monsignor Francesco Giacinto di Masino vescovo di Moriana a Giovanni Millono di Vestignè, per la somma di duecento due reali di Piemonte⁴⁵.

Nel contratto concluso con l'avvocato Pietro Filippo Oggeri di Rueglio vennero affittati per nove anni il mulino di Gravellino, quello di Povigliano e il porto sulla Dora con i suoi pedaggi. Il periodo di locazione andò dal 1° gennaio 1766 al 31 dicembre 1774 e venne vietata la sublocazione senza il consenso del conte Valperga.

Dall'analisi dei documenti si rileva che al termine di ogni periodo di locazione un perito provvedeva all'estimo dei beni affittati e l'affittuario era responsabile dei danni che venivano certificati e dell'usura delle cose: infatti in molti contratti fu presente una clausola che prevedeva l'obbligo di miglioramento. Naturalmente l'estimo era a carico dell'affittuario.

VI. 4.2. Le tariffe per l'attraversamento del porto

Il pagamento di quanto dovuto per l'attraversamento della Dora venne stabilito dalla Regia Camera dei Conti. Tale riferimento veniva affisso, obbligatoriamente, su ciascuna sponda del fiume.

Questo primo manifesto approvato il 20 dicembre 1583 disciplinò infatti la «Tariffa dei diritti da esigersi per il passaggio del Porto sul fiume Dora Baltea»⁴⁶.

Affermando che il porto sarebbe stato «in corda ordinaria» si sarebbe richiesto il seguente pagamento: «ogni homo a piedi»⁴⁷ avrebbe dovuto pagare un grosso di Piemonte mentre se fosse stato a cavallo la cifra si sarebbe raddoppiata; il mulattiere o il cavalcante avrebbe dovuto pagare un grosso, mentre per l'attraversamento di una carrozza se ne sarebbero dovuti pagare quattro. Naturalmente venne stabilito che «si doveva pagare un grosso per ogni persona su esse trasportate, a tale somma andava ancora aggiunto un grosso di Piemonte per ogni cavallo che la trainava»⁴⁸. Inoltre «per il traghettamento di un carro carico di merci andavano pagati cinque grossi, compreso coi buoi e bovaro». Per quanto riguardava gli animali si stabilì che «per ogni vitello, o porco grosso, ogni bue,

⁴⁴ *Ibidem.*

⁴⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Contado di Masino in generale. Documenti ed atti 1444-XVIII sec., m. 48, fasc. 16.

⁴⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Dora Baltea 1500-1840, m. 32, fasc. 16.

⁴⁷ *Ibidem.*

⁴⁸ *Ibidem.*

vacca o manzo» si sarebbero pagati otto grossi mentre la cifra era di un grosso «per ogni pecora, porco piccolo, o capra, un grosso»⁴⁹.

Veniva, inoltre, disciplinata anche l'ipotesi di «grossezza» del fiume che avrebbe comportato «restando il porto in corda» un aumento del «numero delle persone oltre le ordinarie per tener esso Porto in corda»⁵⁰. In quel caso si sarebbe quindi richiesto «il doppio rispettivamente fissato»⁵¹.

La tariffa invece sarebbe stata quadruplicata nel caso in cui «per la maggior cresciuta d'acqua non si potesse tenere il Porto in corda, e si passasse il medesimo a remi, si potrà esigere il doppio dritto rispettivamente fissato al capo secondo della presente Tariffa»⁵².

Il manifesto al punto 3° affermò che «Dovranno i signori mantenere sempre sul Porto persone capaci, ed in numero sufficiente per il varco dei passeggeri, e conservarlo in ogni migliore stato di servizio, come pure le pianche, carretti, piarde, ed ogni altra dipendenza del medesimo per il sicuro, e comodo tragitto»⁵³.

L'obbligatorietà dell'affissione delle tariffe si evince nella parte finale del manifesto in cui venne stabilito che «Dovranno li Preposti all'esazione del dritto di passaggio tenere affissa sul Porto in luogo comodo, e facilmente a tutti visibili la presente Tariffa, sotto pena di lire 300» nonché «dovranno altresì li Proprietarj del Porto, vassalli patroni di essi Porti, vigilare acciò s' eseguisca la continua affissione della presente»⁵⁴. Qualora ciò non venisse rispettato si sarebbe incorso «nella pena di mesi tre di carcere, oltre alla restituzione dell'indebitamente somma»⁵⁵.

VI. 4.3. I diritti di pesca nel fiume Dora Baltea

Accanto alla gestione del porto è necessario approfondire anche la questione inerente alle attività che potevano essere svolte nei corsi d'acqua come, ad esempio, quello della pesca.

Gli statuti comunali delle città dell'Italia settentrionale costituiscono una raccolta di norme concepite per fornire disciplina alla vita sociale, economica e politica delle collettività urbane che si svilupparono già a partire dall'XI secolo⁵⁶. Questo processo nacque dall'iniziativa di alcuni feudatari minori che decisero di scegliere la città come sede di vita e di difesa centralizzata⁵⁷.

Prima nei bandi campestri e poi negli Statuti comunali quasi ogni aspetto della gestione delle risorse ambientali (comprese anche quelle idriche) conobbe una disciplina attenta e scrupolosa, con

⁴⁹ *Ibidem.*

⁵⁰ *Ibidem.*

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² *Ibidem.*

⁵³ *Ibidem.*

⁵⁴ *Ibidem.*

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ D. Cereia, B. Alice Raviola, P. Gentile, *op. cit.*, pp. 17-24.

⁵⁷ *Ibidem.*

obblighi per tutti gli interessati, con sanzioni per i trasgressori, con ordini per le autorità incaricate dei controlli. Si dettarono quindi norme a tutela delle acque in modo tale da impedire, per quanto fosse possibile, pericolose aberrazioni individuali che fossero destinate a pregiudicare l'interesse collettivo.

Pertanto i bandi campestri⁵⁸ regolarono tutta una serie di aspetti fondamentali per la vita di una società agricola come la conservazione dei raccolti; boschi e foglie; alberi e viti; pascolo; strade; acque⁵⁹. Questo significava impedire la spoliatura dei raccolti e dei tagli indiscriminati dei boschi; limitare il numero delle bestie e i diritti di pascolo; prescrivere la pulizia dei fossi, l'uso delle acque e la manutenzione delle strade; sorvegliare l'alveo dei fiumi e i canali; tenere sotto controllo le specie selvatiche "infestanti"⁶⁰. Pertanto i bandi campestri prima e gli Statuti comunali dopo rappresentarono un esempio di legislazione che andò a disciplinare anche i diritti di pesca e di caccia, il posizionamento dei mulini nonché la regolamentazione del transito di uomini e animali⁶¹.

Anche se ogni paese e ogni comune ebbe i propri, essi furono molto simili nella descrizione di quale bene fosse da tutelare, come dovesse avvenire la gestione di una risorsa e quali sanzioni applicare.

È necessario però rilevare che vi furono dei bandi campestri emanati dai feudatari e quelli che, per concessione degli stessi, venivano deliberati dalle comunità locali. La differenza fra i due stava sostanzialmente nel fatto che nel primo caso i beni feudali erano più tutelati.

Carlo Francesco I mediante l'emanazione dei bandi campestri affermò il principio secondo il quale sia la caccia che la pesca fossero di competenza esclusiva della famiglia, così come il diritto che si poteva esercitare sulle acque e sui mulini.

Fu così che il conte di Masino pubblicò una serie di manifesti che inibirono «la pesca nel fiume Dora, sia agli abitanti del contado che ai forestieri, nei territori di Tina, Vestignè e Borgomasino [...] la pena prevista per i contravventori»⁶² e per chiunque fosse stato sorpreso a pescare nelle «Peschiere, o Stagni, Roggie, o Bealere, e nei fiumi di Dora Baltea, per tanto quanto si estende a riguardo di detta Dora le terre del Contado di Masino, incorrerà nella pena di 1 scudo d'oro, della perdita de' pesci, reti ed ordegni con le quali pescheranno»⁶³.

⁵⁸ I bandi campestri possono essere definiti come una serie di norme, che dovevano quindi essere rispettate, e di immediata applicazione.

⁵⁹ D. Cereia, B. Alice Raviola, P. Gentile, *op. cit.*, p. 90.

⁶⁰ D. Bobba, *Boschi, comunità, Stato. Piemonte 1798-1861*, Torino Roma, 2015. Cfr anche D. Cereia, B. A. Raviola, P. Gentile, *op. cit.*, pp. 90-91.

⁶¹ G.S. Pene Vidari, *Aspetti storico-giuridici*, in *L'alpe e la terra, i bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, Biella, 1997, pp. 39-41.

⁶² ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Contado di Masino in generale. Documenti ed atti 1444-XVIII sec., m. 48, fasc. 16.

⁶³ *Ibidem*.

Inoltre venne stabilita la pena di 25 scudi d'oro per chiunque fosse stato sorpreso a «gettar nelle acque del contado calce o altra sostanza»⁶⁴ che avrebbe potuto causare la morte dei pesci.

Pertanto alla famiglia spettava il diritto di regolare la pesca lungo i corsi d'acqua del contado, non solo nella Dora Baltea ma anche nelle rogge di loro proprietà. I bandi campestri attribuirono ai Valperga il diritto di disciplinare la caccia, gestire il taglio degli alberi lungo i fiumi nonché l'uso delle acque, dei pascoli e dei boschi. Attraverso ciò i Valperga poterono, non solo, guadagnare dalla pesca ma anche regolarla per permettere, ad esempio, la ripopolazione del fiume e dei corsi d'acqua minori come le bealere e gli stagni.

La famiglia poté regolare la pesca nei territori sottoposti alla loro giurisdizione sino all'invasione da parte delle truppe francesi che con la legge del 2 marzo 1799 (12 ventoso anno VII) abolirono tutti i diritti feudali. Con tale legge inoltre venne previsto, al punto 5, la soppressione dei diritti di pesca senza alcuna indennizzazione. Fu poi con la Restaurazione, in particolare con l'editto del 21 maggio 1814, che Vittorio Emanuele fece tornare in vigore le Regie Costituzioni del 1770 le quali stabilirono al libro VI, titolo 7 «la possibilità per ogni università, collegio, corpo, vassallo ed ogni altro particolare di vegliare sull'esercizio della pesca»⁶⁵.

I diritti di pesca a favore dei Valperga vennero pertanto nuovamente riconosciuti con il ritorno di Vittorio Emanuele I.

La conferma del fatto che ancora nella seconda metà dell'Ottocento in Italia, accanto alla libertà di pesca, vi fosse un grande numero di diritti di pesca di ragione privata, alcuni di antica origine feudale e altri creati da più recenti concessioni governative, è ben sottolineato nell'opera *Delle servitù delle acque secondo il codice civile italiano*⁶⁶ di Dionisotti.

VI. 5. Il porto e la normativa durante il periodo napoleonico

Il periodo più difficile per i Valperga nella gestione del porto natante coincise con il sopraggiungere delle truppe napoleoniche in Piemonte. Infatti, sino a quel momento furono poche le liti o le controversie che insorsero a tal riguardo. Dopo però l'armistizio di Cherasco il 27 aprile 1796⁶⁷ e la sconfitta delle truppe piemontesi, tra le cui fila combatté anche Vittorio Alessandro marchese d'Albarey, figlio di Carlo Francesco II, il Piemonte cadde nelle mani francesi e il re Carlo

⁶⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. II, Bandi campestri per i feudi del conte Amedeo Valperga di Masino con decreto del Senato di Torino, m. 967, fasc. 10.

⁶⁵ M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il re di Sardegna. Storia esterna della compilazione*, Torino, 1928.

⁶⁶ C. Dionisotti, *Delle servitù delle acque secondo il codice civile italiano*, Torino, 1873, p. 48.

⁶⁷ G. Vaccarino, *Il Piemonte nel periodo napoleonico*, in *Atti del convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Roma 1973, I, p. 286.

Emanuele IV fu costretto a lasciare Torino⁶⁸. Molti nobili piemontesi, fra cui lo stesso Carlo Francesco II Valperga, seguirono il re in esilio. Nel contado di Masino, a gestire gli affari e l'amministrazione delle terre vi rimasero il figlio maggiore del conte, Amedeo marchese di Caluso e suo fratello Vittorio Alessandro (detto marchese di Albarey)⁶⁹.

Alcuni nobili aderirono alle nuove idee, altri emigrarono, tornando in patria solo quando Napoleone li minacciò di sequestrare i loro beni⁷⁰. La maggior parte della nobiltà, in realtà, restò a guardare ritirandosi nelle proprie terre e aspettando tempi migliori⁷¹.

In quel periodo rimasero sostanzialmente in vigore le leggi del governo sabauda, come risulta dal proclama del generale Joubert di istituzione del Governo Provvisorio della Nazione Piemontese del 10 dicembre 1792⁷².

Il Senatoconsulto del 21 settembre 1802 sancì l'annessione del Piemonte alla Francia, lo Stato sabauda fu suddiviso in cinque dipartimenti: del Po, della Dora (nel quale fece parte anche il contado di Masino), della Stura, della Sesia e di Marengo.

L'arrivo dei francesi comportò solo progressivamente l'abolizione delle leggi sabaude e la sostituzione di queste con l'ordinamento francese. Non si verificò, infatti, un'estensione automatica della legislazione francese. Il radicale cambiamento avvenne solamente con la pubblicazione del *Code civil des Français* con la legge del 21 marzo 1804 (30 ventoso anno XII⁷³), promulgata il 31 marzo 1804 (10 germile anno XII)⁷⁴.

A partire dall'emanazione del *Code* e con i successivi decreti venne stabilito che, oltre ai corsi d'acqua, anche i ponti e i diritti di passaggio sarebbero stati attribuiti al nuovo governo.

Il 7 giugno 1805, a seguito dell'ordine del Direttore della regia dei diritti riuniti del Dipartimento della Dora, si procedette anche al sequestro del porto di proprietà dei Valperga.

Venne, inoltre, stabilito che «les concessionnaires de cours et droits d'eau, qui, formant una dépendance du domaine public, ne sont pas susceptibles d'une propriété privée»⁷⁵. Inoltre si affermò che

⁶⁸ P. Del Giudice, *Storia del diritto italiano*, II, Torino, 1992, p. 146. Cfr anche D. Cereia, B. Alice Raviola, P. Gentile, *op. cit.*, p. 80.

⁶⁹ Vittorio Alessandro (1748-1808) divenne, nel 1799, a seguito del ritiro delle truppe francesi sino al loro ritorno, governatore della città di Ivrea. Con la campagna napoleonica anche Ivrea venne occupata e il marchese, a quel punto, si ritirò al castello di Masino.

⁷⁰ B. Niccolini, *Valperga e Savoia. Due dinastie per un regno*, Firenze 1986, p. 402.

⁷¹ A. Merlotti, *L'enigma delle nobiltà. Stato e ceti dirigenti urbani nel Piemonte del Settecento*, Firenze, 2000, p. 258.

⁷² M. P. Niccoli, *Archivio di Stato di Torino: ordinamento giudiziario in epoca francese*, in *Dal trono all'albero della libertà*, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989, p. 207.

⁷³ I. Soffietti, *Dall'antico regime all'annessione del Piemonte alla Francia: le fonti del diritto*, da *Dal trono all'albero della libertà*, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989, Roma 1991, p. 145.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ ASVC, Prefettura di Vercelli Dipartimento Sesia, m. 219.

Par différens arrêtés de messieurs les Préfets de six Départemens sur l'invitation de messieurs les Directeurs des droits réunis, a été publié dan ces Départemens la loi du 6 frimaire an 7 relative au régime, à la police, et à l'admistration des bacs, et bateau sur les fleuves, rivières, et canaux navigables, et flotables, et dans le même tems il a ètè arrêté, quel es bacs et bateaux existants dans les différens Départemens seront réunis au domaine de la Nation, dans les mode, et sous les clauses, et conditions portées par les différens article [...].⁷⁶

In questo modo si stabilì che la maggior parte dei beni di natura feudale, sarebbero stati «objets appartenans à la République»⁷⁷ ma prevedendo a favore dei «Propriétaires, détenteurs»⁷⁸ un equo indennizzo.

Infatti proprio a tal fine al «article secondième» venne richiesto a tutti i proprietari «détenteurs, conducteurs de bacs et bateaux, passe-chéval et autres, passeurs sur les fleuves, rivières et canaux navigables»⁷⁹ di presentare «leurs titres à l'administration de leur canton, qui recevra leur déclaration en présence du Préposé de la Régie de l'enregistrement, ils justifieront à quel titre ils jouissent desdits bacs, bateaux et agrés, ainsi que des logemens, magasins, bureaux et autres objets y relatifs [...].»⁸⁰.

All'articolo successivo venne stabilito che qualora i «Propriétaires, détenteurs et conducteurs» non rispettino le prescrizioni previste dall'articolo 2, entro un mese, tali beni « seront considérés comme détentionnaires d'objets appartenans à la République» e come tali senza prevedere loro alcuna indennizzazione⁸¹.

Ottenute le dichiarazioni richieste, in base al suddetto articolo, vennero stabilite le modalità con cui l'Amministrazione avrebbe previsto «l'estimation» dei beni «par moyen d'Expert».

L'articolo «sixième» prescrisse che «cette estimation fixera la valeur des objets dont le remboursement sera dû aux détenteurs, ou Propriétaires [...].»⁸².

Il porto venne così sequestrato alla famiglia - nonostante le proteste che vennero presentate dagli agenti del conte di Masino al Direttore del Dipartimento - che riuscì a tornarne in possesso solo con il ritorno, il 20 maggio 1814, del re Vittorio Emanuele I.

⁷⁶ *Ibidem.*

⁷⁷ *Ibidem.*

⁷⁸ *Ibidem.*

⁷⁹ *Ibidem.*

⁸⁰ *Ibidem.*

⁸¹ *Ibidem.*

⁸² *Ibidem.*

VI. 6. La Restaurazione di Vittorio Emanuele I e il reintegro del porto ai Valperga

Il 14 maggio 1814 gli austriaci occuparono la città di Torino e le truppe francesi furono costrette alla ritirata. Il 20 maggio Vittorio Emanuele I di Savoia poté finalmente tornare a Torino e il 21 maggio restaurò l'*Ancien Régime* richiamando in vigore tutta la precedente legislazione⁸³.

Tutto ciò comportò, in un certo senso, un vantaggio per i Valperga che poterono tornare in possesso di ciò che venne loro sequestrato dai francesi, fra cui lo stesso porto di Vestignè.

Infatti, secondo un manifesto camerale del 22 agosto 1814 recante provvedimenti intorno «ai porti e ponti esistenti sui fiumi e torrenti degli Stati Regi», venne ordinato a tutte le città, terre, luoghi e particolari che ritenessero di essere titolari di diritti su queste strutture, di presentare, entro il termine perentorio di sei mesi, un ricorso alla Regia Camera dei Conti.

Carlo Francesco III⁸⁴, che nel frattempo aveva assunto il titolo di conte di Masino a seguito della morte dei due figli di Carlo Francesco II, procedette al fine di ottenere il reintegro del possesso del porto citando anche le Regie Patenti di investitura del fondo e del contado di Masino, comprensivo dei mulini, della roggia e del porto siti sul territorio di Vestignè, concesse alla famiglia. La Camera dei Conti con declaratoria del 12 gennaio 1816 lo riconobbe possessore.

La gestione del porto tornò a prevedere l'affissione, su entrambe le sponde del fiume, delle "Tariffe per l'attraversamento". Pertanto nel medesimo decreto di cui sopra, la Regia Camera indicò quale tariffa fosse da esigersi per il porto, naturalmente applicandovi un correttivo di 1/5 in aumento per il tempo trascorso⁸⁵. Inoltre la Regia Camera⁸⁶, avuto riguardo delle tariffe emesse per i porti vicini a quello di Vestigné, emanò un decreto con il quale stabilì i nuovi prezzi per l'attraversamento che furono indicati dal manifesto secondo la nuova moneta: la lira nova di Piemonte. Ogni lira corrispondeva a 20 soldi e ogni soldo era costituito da 5 centesimi⁸⁷.

La nuova tariffa per l'attraversamento del porto di Vestigné prevedeva quindi che per ogni persona a piedi si sarebbero pagati 5 centesimi, cioè 1 soldo; per ogni persona a cavallo 10 centesimi, cioè 2 soldi; nel caso di due persone sul medesimo cavallo 15 centesimi, cioè 3 soldi. L'attraversamento di un cavallo o un mulo carico sarebbe costato 10 centesimi, cioè 2 soldi. Per qualsiasi vettura, a due o quattro ruote, trainata da un solo cavallo si sarebbero pagati 20 centesimi, e il prezzo avrebbe

⁸³ L. Cibrario, *Storia della monarchia di Savoia*, Torino, 1840.

⁸⁴ Nipote di Carlo Francesco III.

⁸⁵ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. III, Tariffe del porto di Vestigné e del pedaggio 1771-1817, m. 571, fasc. 1.

⁸⁶ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. II, Atti per la reintegrazione ed amministrazione in possesso del porto di Vestigné XVIII sec.-1831, m. 125, fasc. 12.

⁸⁷ *Ibidem*. Cfr anche ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. III, Tariffe del porto di Vestigné e del pedaggio 1771-1817, m. 571, fasc. 1.

compreso anche il conducente. Se invece la carrozza fosse stata trainata da due cavalli si sarebbero pagati 25 centesimi e cioè 5 soldi.

Inoltre nella nuova tariffa venne specificato che per «ogni sorta di robe che si portino indosso, o sopra cavalli da sella, o vettura, non si esigerà diritto veruno, ma s'intenderà già incluso nel sovra fissato per la persona, cavallo, o vettura che le porterà»⁸⁸.

Per i contravventori la pena minima sarebbe stata «di dieci lire, o altra più grave a seconda dei casi specifici»⁸⁹.

Come già previsto precedentemente, i titolari di tali diritti avevano il dovere di soddisfare le richieste degli utenti attraverso l'utilizzo di persone capaci nonché l'obbligo, per coloro che erano preposti all'esazione del diritto dei porti, di esporre sempre la tariffa camerale. Era, inoltre, compito dei possessori dei porti controllare il comportamento dei portonari, sotto applicazione di una pena.

I Valperga riottennero così il porto di Vestigné che era composto da: due barche lunghe cinque trabucchi e larghe un trabucco e due piedi e alte due piedi⁹⁰. Vi era poi un argano composto da due colonne collegate da una traversa a due girelle, di cui una a due ruote⁹¹. Le baracche d'alloggio, il mobilio e tutte le altre attrezzature a disposizione del portonaro erano ancora presenti così come i quattro battelli di sostegno. Vi era un cordone di canapa che serviva per dare la direzione alla barca, nonché i remi ferrati, il timone e l'ancora⁹².

In quegli anni, come risulta da una perizia dell'architetto Martelli in presenza dell'avvocato Ludovico Ubertalli, giudice di Strambino, il porto venne devastato dall'impeto delle acque della Dora. Infatti dalla relazione si denunciava che le due barche in pioppo e in rovere erano state trascinate dall'impeto delle acque, che il cordone di canapa si fosse spezzato e che erano andati persi tre remi e un timone. Il totale delle spese per il ripristino venne stimato a 500 lire.

Nel 1828 inoltre, come si evidenzia dai documenti, si rese necessario lo spostamento del sito di approdo del porto a causa dell'eccessivo accumulo di ghiaia lungo l'argine sinistro⁹³.

Nell'ottobre dello stesso anno una serie di nubifragi investirono buona parte del Piemonte e alluvionamenti torrenziali si verificarono nella zona. Per tale ragione l'agente del conte Carlo Francesco III, Giovanni Luigi Bianco, firmò un accordo con le comunità di Strambino, Caravino e Vestigné⁹⁴.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. II, Atti per la reintegrazione ed amministrazione in possesso del porto di Vestigné XVIII sec.-1831, m. 125, fasc. 12.

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² *Ibidem*.

⁹³ ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. I, Dora Baltea. Fiscone. 1291-1840, m. 37 fasc. 1.

⁹⁴ *Ibidem*.

L'adesione al patto fu però sottoposta ad alcune condizioni che il conte impose ai tre comuni: prima di tutto si stabilì che il sito del nuovo porto fosse riconosciuto idoneo da un perito approvato dalle parti; in secondo luogo, che la spesa per il trasferimento fosse completamente a carico dei comuni e che ogni contestazione fosse risolta senza l'intervento del conte⁹⁵.

A quest'ultimo venne inoltre garantito il reddito attuale derivatogli dal porto al prezzo di lire 550 e si specificò che non dovesse esserci alcun porto «lungo tutto l'alveo della Dora Baltea» oltre a quello di «proprietà del detto signor conte, che aveva garantiti i diritti di pesca sul fiume, ma anche quelli di irrigazione e tutti i diritti sulle acque utilizzate per trarne forza motrice»⁹⁶. In cambio di tutto ciò Carlo Francesco concesse, gratuitamente, i terreni sui quali si sarebbe ricavata la nuova strada per l'accesso al porto, sopportandone, in parte, le spese per la costruzione.

Il porto, quale unico mezzo di attraversamento della Dora nella regione a sud di Ivrea, fu talmente importante per i tre comuni da far loro accettare un patto che confermò a Carlo Francesco tutti i privilegi da sempre goduti dai suoi predecessori, con l'unica contropartita della costruzione di una strada di collegamento⁹⁷.

Nonostante il feudo non risorse neppure con la restaurazione attuata da Vittorio Emanuele I l'alveo del fiume fu, nel patto, ancora considerato di esclusiva proprietà dei Valperga, anche se l'acqua dei fiumi rientrava da tempo nel Demanio regio⁹⁸. Infatti già dal XV secolo vigeva il principio secondo cui le acque dei fiumi e dei torrenti appartenevano al dominio e patrimonio della Casa di Savoia e come tale inalienabili.

Un nuovo spostamento si sarebbe reso necessario, come si evince dalla lettera che il sindaco di Strambino, signor Martelli, inviò al conte Cesare Valperga⁹⁹. Il sindaco sottolineava che, a causa della scarsità delle acque della Dora e dell'eccessivo deposito di ghiaia, l'approdo sulla riva del fiume era divenuto impossibile. Egli ritenendo fosse necessario un ulteriore spostamento della struttura, rassicurò il conte sul fatto che i lavori non avrebbero causato alcun abbattimento dei pioppi e che ad aprile, quando le acque del fiume fossero tornate più copiose, il porto avrebbe potuto essere risistemato nel sito originario. Inoltre dichiarò che tutte le spese che si sarebbero rese necessarie sarebbero rimaste a carico del comune. Il conte Cesare però, nonostante tutte le rassicurazioni, rispose con un secco rifiuto.

⁹⁵ *Ibidem.*

⁹⁶ *Ibidem.*

⁹⁷ *Ibidem.*

⁹⁸ Infatti almeno dal XV secolo vigeva l'applicazione del principio che le acque dei fiumi e dei torrenti appartenevano al dominio e al patrimonio della Casa di Savoia ed erano, di conseguenza, inalienabili come tutti gli altri beni della corona. Poi, nel 1729, con la riedizione delle Regie Costituzioni di Vittorio Amedeo II, il principio viene enunciato esplicitamente nel libro VI relativo alle materie demaniali, feudali e regali che contiene un intero titolo, il VII, dedicato ai fiumi e torrenti.

⁹⁹ Succeduto a Carlo Francesco III nel 1845 riportando a Masino la prima dinastia che dopo il 1444 si era trasferita a Borgomasino.

Non essendoci ulteriore traccia nell'archivio del castello non si sa se tale operazione sia stata realizzata o meno.

Benché non si sappia se ci siano stati altri spostamenti, dai documenti si evince che, comunque, nel corso del XVIII secolo i Valperga dovettero portare a termine imponenti opere per salvaguardare i diversi canali minacciati dalla furia delle acque del fiume. Il variare delle acque del fiume, infatti, causò ai Valperga una serie di contrasti che vennero a nascere con le comunità locali. Fu per questo che il nuovo conte di Masino, Cesare¹⁰⁰, decise di sostituire l'obsoleto mezzo di trasporto¹⁰¹ con un ponte in ferro. Il conte, allora sindaco di Torino, si impegnò moltissimo per la costruzione del ponte e a tal proposito furono numerose le lettere che vennero inviate ai comuni interessati al fine di ottenere una partecipazione di questi alle spese. Proprio lui farà parte della commissione del Consorzio per la costruzione del ponte¹⁰².

Tale ponte venne successivamente sostituito dalla Provincia di Torino nel 1963-1964 con una nuova struttura in cemento precompresso che è tuttora in funzione¹⁰³.

Sicuramente lo smantellamento della struttura portuale causò ai Valperga una consistente perdita economica anche se, occorre sottolineare, che la gestione delle barche per l'attraversamento del fiume comportò ingenti spese per la manutenzione delle stesse.

La famiglia, pertanto, si rese conto della necessità di sostituire l'obsoleto porto con un vero e proprio ponte della zona che avrebbe permesso spostamenti più rapidi come, d'altronde, l'economia richiedeva da tempo.

¹⁰⁰ Cesare Valperga (1833-1904). Cfr B. Niccolini, *op. cit.*, p. 431.

¹⁰¹ Venivano usate principalmente due barche che garantirono il servizio sia di giorno che di notte precisando che una, più recente, fosse fatta d'assi di rovere, mentre la seconda, di più scarso valore, fosse fatta di "albera", cioè di pioppo, così come per il cordame utilizzato.

¹⁰² ASCM, Fondo Valperga di Masino 791-XX sec., Sez. II, Atti per la reintegrazione ed amministrazione in possesso del porto di Vestignè XVIII sec.-1831, m. 125, fasc. 12.

¹⁰³ *Ibidem*.

PARTE III

Capitolo VII –

Progressiva erosione delle prerogative feudali sulle acque

VII. 1. Brevi cenni sulla disciplina giuridica delle acque tra l'Età napoleonica e la Restaurazione

La disciplina dettata dalle Regie Costituzioni in materia di acque scomparve dal novero delle leggi in vigore con la promulgazione del *Code Napoléon*, che fece seguito all'annessione del Piemonte alla Francia¹. Le nuove disposizioni francesi sul regime giuridico delle acque non presentavano nel complesso connotazioni di rilievo rispetto alla decaduta elaborazione legislativa, ma si differenziavano su alcuni principi fondamentali quali: il diverso criterio discrezionale tra acque pubbliche e private, nonché la mancanza di una norma riguardante la servitù di presa d'acqua e l'istituto dell'acquedotto coattivo. Si deve, però, ricordare che quest'ultimo aveva mantenuto una pressoché continua applicazione².

Il principio della completa demanializzazione delle acque non era ancora accettato e tale questione fu rimessa ai redattori del *Code Napoléon*³. Così, con una soluzione parziale, il criterio discrezionale della proprietà delle acque correnti legava alla qualità di «navigabili» e di «inservienti ai trasporti» le acque demaniali, mentre considerava private le rimanenti⁴.

Inoltre, in Piemonte, nell'ambito delle particolari disposizioni emanate dal governo francese, ricoprì un certo rilievo il decreto imperiale del 1808, inteso a lasciar sussistere tutti i contratti di derivazioni d'acqua secondo le condizioni stabilite dalla precedente legislazione⁵.

¹ I. Soffietti, *Dall'antico regime all'annessione del Piemonte alla Francia: le fonti del diritto*, in *Dal trono all'albero della libertà. Trasformazioni e continuità istituzionale nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria. Atti di convegno*, Torino 11-13 settembre 1989, I, Roma, 1991, pp. 149-59.

² *Raccolta di leggi, regolamenti e disciplina ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata d'ordine della Direzione generale delle acque e strade del Regno d'Italia*, voll. 2, Milano, 1806-1807. Cfr anche L. Moscati, *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, 1993, p. 98.

³ *Ibidem*.

⁴ L. Antonielli, *L'amministrazione delle acque dalla Repubblica cisalpina alla Repubblica italiana*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, I, Milano, 1985, p. 841.

⁵ L. Moscati, *op. cit.*, p. 101.

Con il ritorno del sovrano venne ristabilita una sorta di continuità con il sistema legislativo dell'*ancien régime* imperniato sulle Regie Costituzioni del 1770⁶. Infatti, Vittorio Emanuele I dichiarava, quale intento primario, di promuovere il rifiorimento dell'agricoltura e del commercio, e quindi indirettamente anche di assicurare una più proficua utilizzazione delle acque⁷. In effetti, le antiche leggi sabaude, assolutamente inadatte ai tempi mutati, risultavano invece in materia di acque ben armonizzate con le usanze del Piemonte e più rispondenti alle esigenze del Paese di quanto non lo fossero quelle del Codice francese. Infatti, sotto Carlo Alberto, quando ci si accinse a una moderna codificazione sulla base del *Code Napoléon*, la Commissione legislativa, nel regolare il regime giuridico delle acque pose subito in evidenza l'insufficiente portata della normativa francese di contro al valore della legislazione patria.

Nel periodo della Restaurazione, i provvedimenti in materia di acque risultarono parziali e si riferirono per lo più a concessioni irrigue⁸. Deve essere però ricordato un *Regolamento*⁹ con il quale si ebbe un riordinamento generale rigidamente accentratore dell'amministrazione sabauda che disciplinò l'esazione dei diritti relativi alle acque sotto la competenza del Ministero delle Finanze e che venne promulgato nel 1817. La redazione del progetto per le acque da inserire in tale *Regolamento* fu affidata a un gruppo di esperti in idraulica, tra cui Giorgio Bidone, professore all'Università di Torino – che sarà in seguito il principale artefice degli articoli sulla misura delle acque nel Codice albertino – e Ignazio Michelotti, figlio di Francesco Domenico, che aveva messo in atto, agli albori del secolo XIX, il metodo paterno di misura delle acque sui canali piemontesi. Tale *Regolamento* ribadiva i principi fondamentali delle Regie Costituzioni, tra cui l'appartenenza al demanio delle acque di tutti i fiumi e i torrenti, con la conseguente proibizione di estrarle per chi non «ne abbia un legittimo titolo, o ne ottenga la sovrana concessione» e al contempo proibiva qualsiasi opera su di essi o qualsivoglia modifica alle chiuse e agli imbocchi¹⁰.

Il *Regolamento* si occupava delle riparazioni di sponde e di argini dei corsi d'acqua per la difesa degli straripamenti, nonché dei raddrizzamenti e delle nuove inalveazioni per evitare le corrosioni.

⁶ Ciò avvenne a seguito del noto editto del 21 maggio 1814 emanato da Vittorio Emanuele I: *Raccolta di Regi Editti, Proclami, Manifesti ed altri Provvedimenti de' Magistrati ed uffizi*, I, Torino 1814, pp. XX-XXII. Il sovrano ripristinò anche le disposizioni prese fino al 23 giugno 1800, riconoscendo che il sistema precedentemente stabilito «si è quello che l'esperienza delle cose nel corso di più secoli ha dimostrato più proprio e confacente alla costituzione del paese, ai costumi, alle consuetudini degli abitanti ed al bene generale dello Stato», riservandosi tuttavia «di farci quelle variazioni che dopo un più maturo esame risulteranno adattate ai tempi e alle circostanze». Va ricordato che la Liguria aveva conservato il Codice civile francese con alcuni adattamenti a seguito del Regolamento sabauda del 1814. Cfr. A. Lattes, *Il regolamento sardo del 1815 per il ducato di Genova*, in *Miscellanea di studi storici in onore di G. Sforza*, Lucca, 1916, pp. 331-50.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Si vedano tra il 1818 e il 1830 i provvedimenti speciali soprattutto contro le usurpazioni e i danni nei confronti dei canali piemontesi, con particolari richieste di «regia salvaguardia». Cfr. Duboin, *Leggi*.

⁹ *Regolamento per le acque e strade*.

¹⁰ L. Moscati, *op. cit.*, p. 103.

Tali norme per la buona manutenzione dei rivi e dei colatoi pubblici intese allo scorrimento e al deflusso delle acque ripresero le disposizioni, in materia di prevenzione, già da tempo applicate nel Lombardo-Veneto. Il *Regolamento* si preoccupava nel complesso di garantire un buon regime delle acque, prevedendo i danni e prescrivendo una serie di cautele adatte a tale scopo. Nonostante qualche opposizione¹¹ e alcune successive precisazioni, esso fu mantenuto in vigore anche dopo il Codice albertino per tutto quello che concerneva la regolamentazione amministrativa del sistema idrico¹².

L'intento dei progetti successivi, che servirono per la redazione del codice albertino, fu quello di formare, sulla base delle Regie Costituzioni del 1770 e delle integrazioni successive nonché del Codice francese, un nuovo codice «patrio» chiaro, uniforme e adatto alle circostanze dei tempi sia per gli antichi che per i nuovi Stati.

Dopo queste brevi premesse, il capitolo proseguirà, in un primo momento, con l'analisi di questo primo *Regolamento* che venne emanato poco dopo il ritorno di Vittorio Emanuele I e, successivamente, si esamineranno i vari passaggi che portarono alla promulgazione del Codice albertino.

VII. 1.1. Il Regolamento per le acque e strade del 1817

Il *Regolamento per le acque e strade* del 1817, pur ribadendo molti principi fondamentali già propri delle Regie Costituzioni, riorganizzava la materia delle acque colmando i vuoti legislativi, adeguando la regolamentazione all'evoluzione dei tempi con l'adozione, per esempio, del sistema metrico decimale (generalmente ignorato a quell'epoca), stabilendo le procedure e dando una disciplina organica della materia.

Tale *Regolamento* affermava, sulla linea della tradizione legislativa piemontese, il criterio discretivo della pubblicità delle acque e successivamente dettava importanti norme sulle concessioni di acque, sulle procedure da seguirsi, sulle modificazioni del corso dei fiumi, sulle opere da eseguirsi intorno a questi, sui consorzi di difesa e sulla competenza e giurisdizione in materia di acque. È importante rilevare come queste norme disciplineranno la materia fino al codice albertino e, per certi aspetti, anche fino alla legge 29 novembre 1859 sulle opere pubbliche.

Volendo esaminare più nello specifico tale disposizione si può rilevare che essa si apre con l'affermazione dell'appartenenza al Demanio di tutti i fiumi e torrenti. Questo si contrapponeva al criterio distintivo più volte citato, adottato dalla legislazione francese che dichiarava demaniali

¹¹ La Camera dei Conti, poco tempo dopo l'entrata in vigore del Regolamento, si oppose all'introduzione in esso prevista del sistema metrico decimale, bandito nel 1815 e generalmente ignorato, nonché per la sottrazione alla Camera stessa della prescrizione, relativamente ai fiumi e ai torrenti, delle regole e delle cautele da osservarsi, attribuite dal Regolamento all'Intendente generale e a quello provinciale. L'opposizione venne, però, respinta dal Consiglio de' Ponti, Acque, Strade e Selve: cfr. ASTo, Sez. Corte, *Materie economiche, Strade e ponti*, m. 5.

¹² L. Moscati, *op. cit.*, p. 103.

solamente i fiumi e le riviere navigabili o atte al trasporto, lasciando, in questo modo, un gran numero di correnti d'acqua in mano ai privati, con uno svantaggio quindi rispetto agli altri usi che si sarebbero potuti trarre da un bene pubblico.

Quanto alle concessioni di acque pubbliche all'art. 2, in linea con la tradizione, si affermava che «nessuno può estrarre navigli o acquedotti [...] salvo ne abbia un legittimo titolo o ne ottenga la Sovrana concessione»¹³. Non era invece ammessa la prescrizione poiché i fiumi e torrenti, essendo stati dichiarati “regali”, erano inalienabili e imprescrittibili.

La procedura da seguire per ottenere una concessione non era indicata espressamente nel *Regolamento* ed era necessario, pertanto, desumerla dalle regole generali relative alle nuove opere che si eseguirono negli alvei dei fiumi, connettendole con l'esigenza dell'approvazione¹⁴.

Seguendo i disposti delle Regie Costituzioni – che vietavano le opere che potevano impedire la navigazione, o il libero corso delle acque, provocando inondazioni e corrosioni, e stabilivano le modalità di autorizzazione circa la costruzione degli edifici di derivazione e loro modificazioni¹⁵ – il *Regolamento* disciplinava le procedure e, adeguandole all'evoluzione della scienza idraulica, prevedeva un'ampia serie di casi diversi dedicando a quest'argomento gli articoli dal 3 al 25.

Anzitutto si stabiliva come regola generale, all'art. 3, che:

«è vietato ai proprietari, possessori od utenti di canali di derivazione dai fiumi o torrenti, di fare in essi o nei loro alvei veruna opera senza la superiore autorizzazione, sotto pena di una multa [...] e, della riduzione delle cose nel primiero loro stato, oltre al risarcimento dei danni cagionati [...]»¹⁶.

Ciò dimostra che, quando si otteneva una concessione di derivazione d'acqua e quando venivano terminati i lavori per attivare la medesima, non si poteva dire che l'acqua derivata che scorreva nel nuovo canale e l'alveo di questa derivazione, fosse liberamente disponibile dal concessionario per fare le opere che a lui potevano essere convenienti. Per tale ragione i canali di derivazione erano sottoposti alla sorveglianza della pubblica amministrazione, la quale vigilava affinché fosse tutelato il sistema delle acque in generale nonché osservate le norme di polizia regolamentare¹⁷.

Altre questioni rilevanti che riguardarono l'uso delle acque concerneva il fatto se, ottenuta una concessione d'acqua per una determinata destinazione, si potesse destinare l'acqua ad un altro uso

¹³ Si vedano le Regie Patenti del 29 maggio 1817, in *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, V, Torino 1844, p. 299 che includono il Regolamento.

¹⁴ In tal senso l'Azienda generale delle Finanze interverrà più volte con le sue istruzioni a colmare questa lacuna: ad esempio con il testo del 19 giugno 1819, il 27 ottobre 1823, il 14 febbraio 1828 e il 10 ottobre 1836.

¹⁵ M. Viora, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il re di Sardegna. Storia esterna della compilazione*, Torino, 1928.

¹⁶ *Raccolta degli Atti del Governo op. cit.*, p. 299.

¹⁷ L. Vigna, V. Aliberti, *Dizionario di diritto amministrativo*, Torino, 1840, vol. I, pp. 112.

(per esempio utilizzarle per irrigazione per mulini o opifici). Secondo la giurisprudenza la risposta era negativa, in quanto non era possibile cambiare la destinazione a un canale senza eseguire qualche modifica del deflusso dell'acqua. Inoltre, si affermava che questo cambiamento avrebbe potuto recare danno agli utenti inferiori¹⁸. Veniva così unicamente ammesso un mutamento dell'oggetto dell'irrigazione (per esempio per riso anziché prato), purché questo non comportasse una maggiore erogazione d'acqua o la necessità di opere che cambiassero le condizioni del canale¹⁹.

Quanto alle opere da farsi nei canali, si riteneva che fosse anche compreso il divieto di allungare il canale, in quanto in questo caso, pur non modificandosi il letto della derivazione, si incorreva egualmente nelle sanzioni previste dall'art. 3 dato che il divieto di fare alcuna opera nel canale o nel suo alveo, salvo autorizzazione, doveva essere inteso in un senso assoluto²⁰.

Gli articoli successivi vietavano di modificare le chiuse dei canali e in particolare «di conservarle nelle loro posizioni o di rialzare gli alvei dei fiumi e torrenti se le chiuse sono stabili»²¹ nonché di «renderle stabili o modificarle nel caso di chiuse temporanee, atte ad essere facilmente asportate dalle acque di piena»²². Inoltre, si vietava di fare scavi negli alvei dei fiumi o torrenti, per «servire d'invito alle stesse derivazioni»²³.

Delle modificazioni alle chiuse potevano però essere necessarie per effetto delle variazioni intervenute nel corso delle acque di derivazioni: in questi casi era, comunque, necessaria l'autorizzazione.

Negli artt. 10-15 era prescritta la procedura per ottenere l'autorizzazione. La domanda era da presentare all'Intendente della Provincia e doveva essere accompagnata dalla relazione di un Ingegnere idraulico indicante le variazioni e opere che s'intendevano eseguire. Quando i lavori interessavano territori situati sotto diverse provincie, i rispettivi Intendenti provvedono di concerto; in caso di disaccordo tra essi la decisione definitiva spettava all'Intendente generale dell'Azienda Economia dell'Interno.

A queste disposizioni seguivano delle norme che, sempre per salvaguardare il regolare corso delle acque, obbligavano i concessionari d'acqua a mantenere in buono stato gli imbocchi delle derivazioni e a fare quanto necessario per evitare, nei tempi di piena, le inondazioni. I concessionari erano considerati responsabili degli eventuali danni a carico dei vicini, salvo il caso di forza maggiore.

¹⁸ *Ibidem.*

¹⁹ F.A. Duboin, *Decisioni*.

²⁰ L. Vigna, V. Aliberti, *op. cit.*, p. 113.

²¹ *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà op. cit.*, p. 299.

²² *Ibidem.*

²³ *Ibidem.*

Erano vietate anche le modifiche ai sifoni, esistenti sotto l'alveo dei fiumi o torrenti, destinati al passaggio di acque private²⁴.

L'art. 25 si occupava "Dei regi canali destinati all'irrigazione". La competenza era dell'Azienda Economica dell'Interno per tutto ciò che riguardava l'ordinaria manutenzione e le nuove opere, mentre erano affidati all'Azienda delle Finanze sia la riscossione dei redditi e delle multe, che la conservazione dei regi canali e il pagamento degli addetti.

Sotto il titolo secondo "Delle riparazioni ai fiumi e torrenti" (artt. 26-77), il *Regolamento* dettava alcuni obblighi, a carico dei proprietari delle sponde, per il buon regime dei corsi d'acqua, a differenza delle Regie Costituzioni che su questo punto si erano limitate a disporre regole circa la piantagione degli alberi delle sponde e la manutenzione delle arginature necessarie²⁵.

In questa parte il testo ripete molti dei divieti già posti ai concessionari di acque, sempre per evitare variazioni del corso delle acque. Così venne fatto divieto di trasportare mulini natanti, senza l'autorizzazione dell'Intendente della Provincia, di modificare le chiuse esistenti negli alvei per il servizio di mulini o altri edifici. Vi era anche una lunga serie di disposizioni relative alle sponde e alle arginature: si vietava di sradicare e bruciare i ceppi degli alberi che sostenevano le sponde; non si potevano tagliare gli alberi d'alto fusto; non si potevano sradicare le ripe «boscate, o cespugliate dei terreni laterali»²⁶.

Inoltre, all'interno del *Regolamento* si stabiliva che alla difesa dei propri beni esposti a qualche pericolo derivante dalle acque dovevano provvedere i privati e i Comuni.

Quest'ultimi erano cointeressati tutte le volte che gli argini avevano lo scopo di impedire il "disallineamento" dei fiumi o torrenti, di mantenere integro il territorio, di salvare l'abitato. È con queste disposizioni che si ebbero in Piemonte le prime applicazioni dei Consorzi²⁷.

Inoltre, si disponeva che i Comuni esposti alle corrosioni e alle irruzioni delle acque di piena, fossero tenuti a far costruire sulle sponde dei fiumi e torrenti gli opportuni ripari e che tutti i proprietari di beni adiacenti a questi corsi d'acqua fossero obbligati a provvedere alla difesa degli straripamenti. Si stabilì che le spese relative alla costruzione nonché alla manutenzione dei corsi d'acqua spettassero ai proprietari dei beni attigui e il Comune (o i Comuni) qualora le opere fossero state dirette anche alla difesa di rispettivi abitanti²⁸.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ M. Viora, *op. cit.*, pp. 123- 125.

²⁶ *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà op. cit.*, p. 301.

²⁷ I Consorzi erano già stati previsti durante la dominazione francese dalla legge del 20 aprile 1804 ma non avevano trovato una stabile realizzazione.

²⁸ *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà op. cit.*, p. 299.

VII. 1.2. I provvedimenti successivi al Regolamento generale per le acque del 1817

Con il *Regolamento* del 1817 era stato fatto un gran passo in avanti nella disciplina del regime delle acque. Infatti, con la riorganizzazione dell'amministrazione, la previsione del Consorzio coattivo, l'adozione del sistema metrico-decimale, l'adeguamento all'evoluzione della scienza idraulica, risultò una disciplina che, pur non distaccata dalla tradizione e quindi rispondente alle esigenze della regione, si poneva come base per una regolamentazione all'avanguardia che sarebbe poi stata in larga parte, e con successo, trasfusa nel codice albertino.

Era la prima volta però che venivano pubblicate in Piemonte una serie di disposizioni esclusivamente relative alle acque, e pertanto era necessariamente di difficile applicazione; l'urto di tanti opposti interessi doveva portare al sorgere di molti dubbi nella sua applicazione, difficoltà che peraltro sempre presentano le leggi riguardanti le acque per la complessità della materia.

Al *Regolamento* del 1817 seguirono altri provvedimenti, alcuni dei quali diretti alle modalità della sua applicazione e altri che invece modificavano le competenze ivi stabilite.

Infatti, vi furono una serie di problematiche legate a quanto disposto dal *Regolamento* in materia di competenza. In particolare, si faceva riferimento alla volontà, da parte del Legislatore, di voler sottrarre l'autorità della Camera dei conti, laddove prescriveva l'osservanza delle regole e cautele da mantenersi relativamente ai fiumi e torrenti, per attribuirli all'Intendente generale e all'Intendente provinciale.

Pertanto, l'ambito delle attribuzioni degli Intendenti rispetto a quelle dell'ordine giudiziario doveva essere necessariamente chiarito. La competenza dell'amministrazione venne modificata dalla legge sull'ordinamento giudiziario varata con l'editto di Carlo Felice del 27 settembre 1822, la quale però, pur eliminando alcuni fra i principali difetti del sistema giudiziario piemontese, tuttavia non mise fine ai problemi di competenza riguardanti la materia delle acque. Tale disposizione limitò la competenza degli Intendenti a vantaggio di quella dei tribunali, anche se tali cambiamenti non fecero altro che apportare nuove incertezze nella determinazione delle attribuzioni.

Tale questione verrà, definitivamente, chiarita nelle "Risoluzioni approvate da Sua Maestà" dell'8 febbraio 1825.

Dopo tale intervento normativo, pertanto, sulle questioni riguardanti la proprietà, i titoli e le concessioni d'acqua furono ritenuti competenti i tribunali. Agli intendenti restava il compito di ordinare l'esecuzione dei lavori nonché la facoltà di provvedere, amministrativamente, alla conservazione e alla manutenzione dei ripari e degli argini dei corsi d'acqua.

L'Azienda generale delle Finanze emanò tre circolari, con le quali venne specificata una più dettagliata e completa regolamentazione delle concessioni di acque e delle procedure da seguirsi. La

prima circolare del 19 giugno 1819 si riferiva, genericamente, all'applicazione del *Regolamento* del 1817.

La seconda del 27 ottobre 1823²⁹ enunciò «gli obblighi dei concessionari d'acque demaniali» al fine di reprimere gli abusi, di stabilire i canoni da corrisponderci, di osservare le condizioni stabilite nella concessione.

Con la circolare del 14 febbraio 1828³⁰, infine, si dettarono le istruzioni circa le concessioni «per il ricorso e per i documenti relativi da presentarsi dai particolari». Si stabiliva che la domanda di concessione, contenente una supplica diretta al Re, doveva essere presentata all'Intendente della Provincia dove era situato il punto della diramazione, allegandone la documentazione, cioè la descrizione del luogo in cui si intendeva fare la derivazione, dell'alveo del fiume o del torrente, fornendo anche le indicazioni tecniche occorrenti, nonché una perizia che dimostrasse l'utilità delle opere proposte, la loro non nocività né ai terzi né al corso d'acqua demaniale. Il tutto doveva essere compilato su carta bollata da un ingegnere idraulico.

Ricevuta la domanda, l'Intendente disponeva che venisse fatta una relazione da un Ufficiale ingegnere – tale disposizione, fra l'altro, era prevista già nell'art. 1 del *Regolamento* – e, aggiuntovi il proprio parere, inviava il tutto, che sarebbe poi stato esaminato dall'Azienda generale delle Finanze, affinché il re firmasse la Regia Patente di concessione.

Il 10 settembre 1836³¹ vennero emanate le Regie Patenti con le quali venne approvato un Regolamento “per la conservazione dei regi canali d'irrigazione”, nel quale venne stabilito l'ammontare delle pene pecuniarie in cui incorrevano coloro che derivavano acque senza concessione o titolo e per chi impediva il libero corso delle acque. Inoltre, veniva ribadita la competenza dei tribunali di Prefettura per le multe.

Un'interessante analisi sul numero e sulle destinazioni delle concessioni d'acqua mostra come negli anni 1814-1831 vennero autorizzate complessivamente 168 derivazioni d'acqua, di queste solo 19 furono destinate all'irrigazione, mentre le rimanenti furono impiegate come forza motrice³². In molti casi, ove ciò era possibile, anche le acque derivate per altri usi venivano, dopo il servizio, indirizzate all'irrigazione³³.

²⁹ *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XIII, Torino, 1845, p. 508.

³⁰ *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. XVIII, Torino 1846, p. 71.

³¹ *Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832*, vol. IV, Torino, s.d., p. 606.

³² ASTo, Sez. Riunite, Patenti di controllo Finanze, Concessioni accordate dal 1814 al 1831, “Rubrica delle Regie Provvidenze”.

³³ G. Giovanetti, *Del regime delle acque e particolarmente quelle che servono all'irrigazione*, vol. II, Venezia, 1873, p. 24.

Per quanto concerneva le concessioni d'acqua per forza motrice, esse riguardavano nella maggior parte dei casi i mulini, le altre erano dirette ai frantoi per l'olio, segherie, fabbriche di stoffe, filatoi, concerie e altre attività ancora.

VII. 2. La codificazione albertina: note introduttive

Con la nomina, nell'autunno del 1819, di Prospero Balbo, si cercò di avviare una riforma dell'antica legislazione. Ma l'opposizione delle schiere più retrive e reazionarie dapprima e la caduta di Vittorio Emanuele I per i moti del 1821 poi, fecero naufragare purtroppo quell'ambizioso progetto. Con Carlo Felice si ebbe una riforma dell'ordine giudiziario a testimonianza del clima di ripresa dell'attività legislativa che si ebbe in quegli anni dopo il periodo della Restaurazione³⁴.

L'ascesa al trono di Carlo Alberto nel 1831 diede inizio a un ampio rinnovamento legislativo. Ancora prima di essere re, questi s'era occupato dei bisogni del suo paese, aveva pensato a un sistema di governo che potesse conciliare gli interessi dell'amministrazione con quelli dei proprietari, e aveva sentito la necessità di una legislazione completa divisa in codici distinti secondo le diverse materie.

Con l'editto del 18 agosto 1831 il re istituì il Consiglio di Stato, il quale venne incaricato dell'esame e della discussione di tutte le disposizioni legislative o di regolamento provenienti dal sovrano³⁵.

Il 7 giugno 1831 si annunciava la costituzione di una Commissione divisa in quattro classi, sotto la direzione e la presidenza del guardasigilli Barbaroux, per redigere i codici.

Nel 1831 venne presentato al re un primo progetto preliminare del Codice civile. A questo ne seguirono altri due che, tuttavia, non vennero pubblicati. Il progetto, rielaborato dalla Commissione integrato da alti magistrati, fu sottoposto all'esame dei Senati e della Camera dei Conti. In questa revisione si scontrarono le tendenze conservatrici del Senato di Piemonte e quelle innovatrici del Senato di Genova. Infine, dopo un'ultima revisione, il progetto fu presentato al Consiglio di Stato, che, presieduto dal sovrano, ne iniziò l'esame il 5 gennaio 1836. Il progetto definitivo, approvato dal re, fu promulgato con l'editto del 20 giugno 1837 ed entrò in vigore dal 5 gennaio 1838³⁶.

L'analisi dei progetti preparatori alla redazione può essere interessante in quanto si rileva come per la compilazione al codice si decise di avvalersi di esperti teorici e pratici. Fu per tale ragione che

³⁴ A. Acquarone, *La politica legislativa della Restaurazione nel regno di Sardegna*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, Deputazione subalpina di Storia Patria, Anno LVII, Torino, 1959, p. 21 e p. 322. Cfr I. Soffietti, *Il periodo della Restaurazione nel Regno di Sardegna* in *Rivista di Storia del diritto italiano*, 1971-1972, Verona, 1972, pp. 137 e segg. Vd anche G.S. Pene Vidari, *Giurisdizione commerciale sabauda* in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, anno 1978, Torino, 1978, pp. 539 e segg.

³⁵ F. Sclopis, *Storia della legislazione negli Stati del Re di Sardegna dal 1814 al 1847*, Torino, 1860, p. 46.

³⁶ G. Astuti, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del convegno sul tema "Napoleone e l'Italia"*, Roma 8-13 ottobre 1969, I, p. 196.

il guardasigilli Barbaroux inviò il 20 luglio 1831 «una lettera autografa» al Giovanetti³⁷, quale esperto dal punto di vista teorico e pratico in materia di acque, invitandolo a fornire alcune delucidazioni sulla «ragione civile delle acque»³⁸, da rimettere alla classe preposta alla legislazione civile³⁹.

Il Giovanetti, inviando la lettera di accettazione, prometteva al Barbaroux di esplicitare la materia delle acque in un lavoro compiuto che si sarebbe articolato in un'introduzione di carattere storico e in un progetto legislativo. Nell'introduzione, partendo dalla disciplina adottata nell'Italia superiore al tempo dei comuni, il Giovanetti, come si avrà modo di approfondire, tenne presente le testimonianze della giurisprudenza romana e del diritto comune «messe a confronto con i moderni progressi delle scienze».

Tale verifica permette sia di conoscere il reale apporto del Giovanetti alla normativa del Codice sardo sia, e soprattutto, di enucleare le eventuali modifiche e aggiunte della Commissione sulla base delle proposte ricevute, che rifluirono nel codice albertino prima e in quello unitario poi.

Nei paragrafi che seguiranno si è deciso di analizzare, prima di tutto, il pensiero di Giandomenico Romagnosi⁴⁰, amico e maestro del Giovanetti, le cui idee influenzarono le tesi del suo allievo. Si procederà con l'analisi dei progetti redatti da Giacomo Giovanetti, per poi concludere con le risultanze proposte dei tecnici incaricati dal Barbaroux.

VII. 2.1. Il pensiero del Romagnosi

Giandomenico Romagnosi, uno dei più eminenti intellettuali italiani dei secoli XVIII e XIX, fu un filosofo, economista e giurista. Esercitò prima la professione notarile, poi quella di consulente legale, e infine fu professore presso le università di Parma, Milano e Pavia.

Il Romagnosi comprese l'importanza di rinnovare il pensiero giuridico italiano, integrando i nuovi interessi delle classi borghesi, emersi con la Rivoluzione francese e consolidati nel Codice napoleonico, con lo spirito scientifico del Settecento, influenzato dall'Illuminismo, che mirava a unificare le scienze giuridiche, naturali e morali⁴¹. Per questo motivo studiò la vita sociale nelle sue componenti storiche, giuridiche, politiche, economiche e morali, considerando l'uomo nelle forme della sua esistenza storica e nei modi in cui pensa e agisce concretamente in un determinato contesto sociale⁴².

³⁷ L. Moscati, *op. cit.*, p. 112.

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ F. Sclopis, *op. cit.*, 1864, p. 274.

⁴⁰ L. Mannori, *Uno Stato per Romagnosi. Il progetto costituzionale*, vol. I, Milano, 1984-1987.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

Il Romagnosi, forte della sua vasta esperienza giuridica e politica, auspicava una nuova forma di “filosofia civile”, una scienza che studiasse le forme e le condizioni dell’incivilimento storico delle nazioni, scoprendo la legge massima e unica delle vicende politiche, sociali e culturali dei popoli⁴³. Dopo questi brevi cenni sulla figura professionale del Romagnosi, è importante rilevare il contributo concreto del suo pensiero nell’ambito della gestione delle acque.

Prendendo coscienza delle esigenze moderne contrarie a ogni reminiscenza feudale, il Romagnosi aveva elaborato una nuova teoria giuridica della proprietà e dell’uso delle acque⁴⁴.

Il suo pensiero sul regime giuridico delle acque pubbliche e private venne esposto in due trattati: il primo. *Della condotta delle acque* (1823)⁴⁵ di impronta positiva e pratica, il secondo *Della ragione civile delle acque* (1829-30)⁴⁶ di impronta teorica. Entrambe le opere muovevano dall’esperienza del regime delle acque della valle padana, ma il Romagnosi oltrepassata la realtà pratica, metteva in luce la necessità di una nuova elaborazione scientifica del diritto, dettata dall’insufficienza dei principi della giurisprudenza tradizionale e dall’esigenza di un adeguamento di questi principi alla condizione dell’uso delle acque in una progredita economia agricola e industriale.

Nel pensiero del Romagnosi, infatti, si formerebbe una disciplina giuridica sempre più rispondente alle esigenze di “ordine pubblico sociale”, come una preminenza quindi dell’interesse collettivo sugli interessi individuali. Si afferma il principio che «la proprietà dell’acqua diviene nel tempo più e più sociale»⁴⁷. Secondo il Romagnosi, quindi, non bisognava confondere il dominio naturale con il dominio civile, che imponeva la necessità di tener conto dei rapporti sociali e quindi la subordinazione alle esigenze comuni⁴⁸.

Nel trattare la condotta delle acque, il Romagnosi tende a calarla «in una veduta sociale e collegata, di modo che i rapporti vengano sempre contemperati coi riguardi dovuti ad altrui»⁴⁹. Benché il Romagnosi considerasse solo il regime privato delle acque correnti, anche le acque pubbliche entrarono in tale tematica per la necessaria interferenza e per le difficoltà di disgiungere nella pratica l’influenza e l’azione della componente privata dalla pubblica. Perciò divenne basilare per il

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ G. ASTUTI, *La concessione romagnosiana della ragione civile delle acque*, in *Raccolta di scritti in onore di Carlo Arturo Jemolo*, Milano, vol. IV, 1963, p. 15. Cfr anche B. Di Sabantonio, *Alcuni aspetti del pensiero di G.D. Romagnosi in Rassegna storica del Risorgimento*, Torino, 1972, fasc. IV, p. 497.

⁴⁵ G.B. Romagnosi, *Della condotta delle acque secondo le vecchie intermedie e vigenti legislazioni dei diversi paesi d’Italia colle pratiche rispettive loro nella dispensa di dette acque. Trattato*, Firenze, 1833, parte II, p. 1167.

⁴⁶ G.B. Romagnosi, *Della ragione civile delle acque nella rurale economia ossia dei diritti legali e convenzionali delle acque in quanto concerne la loro acquisizione, la loro conservazione, il loro uso, il loro commercio, e la loro difesa, sì giudiziaria che stragiudiziale nella rurale economia*, Milano, 1829-1830.

⁴⁷ G. Astuti, *Il regime giuridico delle acque nel pensiero di Gian Domenico Romagnosi*, in *Tradizione romagnosiana e cultura giuridica europea*, Napoli, 1984, p. 1272.

⁴⁸ G. Giovanetti, *op. cit.*, p. 26.

⁴⁹ G.B. Romagnosi, *Della condotta delle acque op.cit.* ..., p. 1167.

Romagnosi la distinzione tra acque pubbliche e acque private, la cui formulazione teorica traeva spunto sia dal ricorso al diritto romano che dall'interpretazione del codice napoleonico, esplicandosi nel carattere di destinazione e uso dell'acqua stessa, poiché «la proprietà non è valutabile se non in quanto se ne possa fare applicazione all'uso delle cose»⁵⁰.

Tralasciando le considerazioni che il criterio discrezionale tra acque pubbliche e private ha comportato con il perpetuarsi sino alle soglie dei nostri ordinamenti giuridici, anche perché di esso è stato ampiamente detto, occorre invece porre in luce alcuni punti di riflessione del Romagnosi, forieri di incisivi sviluppi nel pensiero del Giovanetti⁵¹.

Il Romagnosi enunciò il principio della pubblicità per tutti i corsi d'acqua atti alla navigazione e al trasporto. Distinguendo nella ragion civile delle acque essenzialmente una parte "lucrativa", che si riferiva ai «servigi godevoli», e una "difensiva" contro il nocimento provocato dall'acqua stessa, il Romagnosi reputava fine ultimo della legislazione e della giurisprudenza «di pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà»⁵². Pertanto, il diritto individuale doveva essere temperato con quello sociale, subordinato alla necessaria tutela della convivenza civile e al complesso dei principi che limitavano i diritti scambievoli dei cittadini in rapporto con l'economia rurale. In questo modo, egli affermava che i diritti di proprietà esercitati nei fondi contigui, con particolare riguardo all'uso delle acque «esigono necessariamente un temperamento all'idea smodata di astratto dominio»⁵³. Il Romagnosi riteneva quindi che nell'acquisto, nell'esercizio e nell'uso dell'acqua bisognava sottostare ai limiti imposti dalla legge che regolavano e tutelavano sia i diritti privati che i diritti di pubblicità utilità.

Il Romagnosi, inoltre, sottolineò le lacune del *Code Napoléon*, che conteneva pochi articoli sulle acque, i quali, fra l'altro, consideravano soltanto l'acqua che nasceva, bordeggiava o attraversava un fondo e quindi la presa d'acqua e l'uso immediato di essa e non la condotta delle acque su fondi altrui⁵⁴.

Merito del Romagnosi fu anche quello di aver dato una rigorosa impostazione sistematica e concettuale, che verrà poi ripresa nella redazione dei codici, da quello albertino ai giorni nostri.

Su tali premesse d'innestò la *Memoria* sul regime giuridico delle acque, redatta dal Giovanetti per la codificazione albertina⁵⁵.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ G. Astuti, *Il regime giuridico delle acque op. cit.*, pp. 1290-1294.

⁵² G.B. Romagnosi, *Della ragione civile delle acque op. cit.*, pp. 795-798. Cfr anche L. Moscati, *op. cit.*, pp. 136-137.

⁵³ *Ibidem*. Cfr anche L. Moscati, *op. cit.*, pp. 115-130.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*.

VII. 2.2. Dal Romagnosi ai progetti del Giovanetti

Giacomo Giovanetti⁵⁶, giurista eclettico, attento al suo tempo, divenne uno degli avvocati più importanti del Piemonte del primo Ottocento, considerato, fra l'altro, da Carlo Alberto il suo più fidato consigliere. Collaborò attivamente alla trasformazione liberale dello Stato sabaudo elaborando teorie tese al progressivo raggiungimento di riforme economiche e amministrativa. Fu un giurista che dai problemi pratici e concreti che incontrava nell'esercizio del suo lavoro sviluppò principi che furono, poi, cristallizzati all'interno della legislazione preunitaria⁵⁷.

Fu proprio per tali note capacità che, nel 1831, all'indomani dell'apertura dei lavori per la compilazione del codice sardo, Giovanetti venne incaricato da parte del guardasigilli Giuseppe Barbaroux, presidente della Commissione legislativa⁵⁸.

Egli venne preposto a redigere una *Memoria* sul regime delle acque⁵⁹, tale testo sarebbe stato poi confrontato con le risultanze del lavoro preparatorio che contemporaneamente avrebbe svolto la Commissione appositamente delegata alla legislazione civile.

Il Giovanetti in questa sua opera, dopo aver terminato il «discorso didattico», affrontava la parte normativa, entrando nel vivo «delle disposizioni che strettamente riguardano il regime delle acque», anche se affermava di temere di non possedere il linguaggio «pieno, conciso e scolpito con evidenza e precisione» proprio del Legislatore⁶⁰.

Per quanto attiene al contenuto specifico degli articoli, se ne considereranno qui appresso le risultanze più significative, che furono inviate alla Commissione esaminatrice.

Il Giovanetti, come si è già avuto modo di anticipare, affrontò il problema fondamentale della distinzione fra acque pubbliche e private, il cui fondamento legale egli fece dipendere dalla destinazione e dalla relativa utilizzazione. Si deve al riguardo osservare che la sfera delle acque pubbliche si allargò nella concezione del Giovanetti, poiché egli considerava di tale natura non solo le acque «de' fiumi, de' laghi, de' canali navigabili», ma anche «le acque de' fiumi e torrenti non navigabili e quelle accolte ne' canali, che ne derivano allorché il servizio delle medesime si estende, ed è necessario all'agricoltura, od all'industria di una, o più provincie»⁶¹. Per conseguenza, anche i

⁵⁶ E. Dezza, *Giacomo Giovanetti e la riforma del regime giuridico delle acque nel Codice albertino*, in *Acque interne 1996*; Id., *Liberalismo e liberismo. Giacomo Giovanetti dalla Facoltà giuridica alle riforme carloalbertine* in *Almum Studium Papiense*, Milano, Cisalpino, 2015. Cfr anche A. Lupano, *G. Giovanetti tra politica e diritto*, in *Rivista Storica del Diritto Italiano*, 63, Torino, Olschki, 1990.

⁵⁷ E. Focchi Malaspina, *L'utile giusto. Il binomio economia e diritto per l'avvocato Giacomo Giovanetti (1787-1849)*, Catanzaro, 2020.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ L. Moscati, *Continuità e discontinuità nel codice civile albertino: il caso del regime giuridico delle acque*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, Roma, 1997, p. 226.

⁶⁰ L. Moscati, *In materia di acque op. cit.*, pp. 130-141.

⁶¹ *Ibidem*.

fiumi minori, che contribuivano a rendere navigabili quelli di maggiore portata, ma soprattutto i fiumi e i torrenti non navigabili, ma proficui all'agricoltura e all'industria, erano destinati all'uso pubblico, contrariamente a quanto stabilito dal Codice francese. Come afferma Laura Moscati «ciò costituisce la base della concezione della demanialità più generalizzata presente nella codificazione carlo albertina e quindi in quella unitaria e nel Codice vigente»⁶².

Il Giovanetti dedicò ampio spazio alla normativa sul diritto di presa o derivazione d'acqua, affrontando un tema di assoluta novità rispetto alle Regie Costituzioni e al *Code Napoléon*.

Premesso che la costituzione della servitù poteva avvenire solo per titolo o per possesso, dei quali precisa le modalità, il Giovanetti pose in luce i diritti del proprietario di un fondo a cui afferisce un'acqua privata, definendo anche le norme per le derivazioni e sottolineando l'obbligo di tassazione in un rapporto all'oncia metrica per le nuove concessioni. Il Giovanetti riprendeva in tal modo il problema della misura delle acque, rimasto ancora aperto nonostante gli approfonditi esperimenti del secolo precedente, che non si erano tradotti in un'adeguata normativa, neppure con l'intervento del Romagnosi, che si era limitato a una messa a punto delle varie soluzioni adottate nell'Italia settentrionale.

Del tutto nuovi si presentarono numerosi articoli concernenti il diritto di *aquaeductus*, in cui il diritto di acquedotto coattivo, che rappresentava la parte centrale del sistema normativo, venne inteso senza troppe limitazioni in quanto l'acquedotto poteva attraversare i terreni di chiunque per irrigare beni utilizzati anche a titolo temporaneo⁶³. La figura dell'istituto, già ricostruita nella sua formazione storica, fu sostanziata da una serie di disposizioni dalla casistica assai articolata, che in buona parte confluirono nel codice.

Da un primo esame del progetto si evinse che le proposte del Giovanetti, disposte nell'arco di così numerosi articoli, erano poco adatte alla sistematica di un codice. Non fu un caso, perciò, che la complessa e sotto certi aspetti faticosa serie di disposizioni sia poi stata dal Giovanetti stesso semplificata in un'altra più limitata e ordinata.

Si aprì così una nuova fase nella compilazione preparatoria del Giovanetti, segnata dalla redazione del secondo progetto che, inviato al Barbaroux insieme al precedente materiale, ebbe la sorte di essere preferito e utilizzato dalla Commissione legislativa. Non sappiamo se tale progetto scaturì da una scelta personale dell'autore, conseguente al processo di maturazione della tematica originaria, ovvero da una redazione resasi necessaria per ottemperare a eventuali avvertimenti del Barbaroux o di qualche membro della Commissione.

⁶² *Ibidem*.

⁶³ L. Moscati, *In materia di acque op. cit.* ..., p. 133.

Il giurista novarese lavorò a lungo, integrando il progetto, da un lato, con l'apporto di notevoli variazioni sostanziali, dall'altro con l'inserimento di una serie di nuovi articoli, basati sulle fonti usate per la preparazione del primo progetto e in massima parte ivi rintracciabili, ma con un intento diverso legato alla nuova impostazione teorica e con un andamento più consono alla sistematica codicistica. In questo secondo progetto, il Giovanetti riconsiderò due presupposti basilari nei diritti legali e convenzionali delle acque: che le acque correnti erano materia di dominio vero e proprio e che non vi dovevano essere "acque vacanti". Il Giovanetti superò la distinzione, accolta dal Codice francese, tra acque navigabili e no, eliminò il principio, più volte ricordato, di attribuire allo Stato la sola proprietà delle acque navigabili e ai rivieraschi quella delle acque che nascevano, bordeggiavano o attraversavano i rispettivi fondi.

Il Giovanetti sostituì alla dicotomia troppo rigida tra acque pubbliche e private quella tra acque "occupate", cioè già utilizzate, e "vacanti", quindi acquisibili. In tale prospettiva, chiunque poteva derivare le acque previa concessione del governo, acquistandone per "occupazione" l'uso esclusivo, mentre l'uso pubblico o comune era affidato alla tutela delle leggi amministrative⁶⁴.

Per conseguire la maggiore utilità possibile sulla scia di pensiero del Romagnosi, l'esercizio della «ragion privata delle acque» poteva essere circoscritto o temperato attraverso norme che l'autorità pubblica stabiliva a tal fine. Il Giovanetti però, andò oltre gli intendimenti del maestro, ricorrendo a una figura della dottrina del diritto comune: l'acquisizione per «occupazione», in analogia con la proprietà di un terreno, di usi esclusivi su un corso d'acqua naturalmente fluente. In tal modo l'acqua perdeva la peculiarità di «vacante», procedendosi dall'«occupazione primitiva» all'utilizzazione vera e propria, attraverso la costruzione di lavori permanenti di canalizzazioni, destinate al godimento del bene. Va in proposito sottolineato che un corso d'acqua veniva così ad acquistare alcune prerogative sostanziali: da un lato si instaurava un rapporto tra dispensatore e utente, che tuttavia non impediva l'utilizzazione di terzi al di sotto delle costruzioni eseguite; dall'altro lato l'accoglimento dell'acqua in un canale manufatto costituiva un atto di «padronanza», qualunque fosse l'uso⁶⁵.

Inoltre, il Giovanetti affermò che la trasmissione dell'acqua avveniva, come per qualsiasi proprietà, per titolo o per possesso, dando inizio a un'ulteriore utilizzazione di essa da parte di nuovi utenti.

Perfezionata in tal modo la definizione dell'«occupazione» di un corso d'acqua il giurista novarese lasciò al legislatore il compito di intervenire per il buon uso e le relazioni tra il dispensatore e gli utenti.

⁶⁴ L. Moscati, *Continuità e discontinuità op. cit.* ..., pp. 226-230.

⁶⁵ *Ibidem.*

Il Giovanetti si spinse oltre e, partendo dalla considerazione che il Codice francese non comprendeva le acque né tra i beni mobili né tra quelli immobili, ma classificava solo «i condotti» tra questi ultimi, propose di considerare come immobili le acque accolte nei condotti, ponendo anche in luce la stretta connessione esistente con il fondo a cui le acque erano destinate, sia esso dominante o servente⁶⁶.

Affrontando quindi la tematica già trattata nel primo progetto, il Giovanetti considerava «destinate ad uso pubblico» anche le acque dei laghi, perché suscettibili di essere solcate da navi, nonché quelle dei fiumi e torrenti minori, perché contribuivano a rendere navigabili o atti al trasporto i corsi d'acqua più grandi, estendendo il concetto di acque demaniali, a pressoché tutte le acque scorrenti naturalmente.

In quest'ottica non fu casuale che l'art. 545 del *Code* relativo alla cessione della proprietà per pubblica utilità, venga inteso dal Giovanetti in modo estensivo: esso può essere applicato, a suo giudizio, anche al caso in cui convenga all'amministrazione pubblica destinare ad uso comune un'acqua legittimamente «preoccupata» ad uso privato⁶⁷. Ciò si giustificava tenendo presente il filo conduttore della speculazione teorica del Giovanetti secondo cui conveniva che la «preoccupazione» legittima a uso privato ceda, nel giudizio dell'amministrazione pubblica, al bisogno comune e all'utilità dei più.

Il secondo progetto del Giovanetti affrontò, inoltre, la questione delle servitù prediali. Egli, infatti, intervenne con l'intento di garantire, anche in questo campo, una più adeguata normativa per ovviare alle frequenti contestazioni. Restano in tal modo acquisiti alcuni temi salienti della stesura originale del primo progetto, dal diritto di presa d'acqua, dalla regolamentazione della misura delle acque alla sistemazione degli obblighi reciproci tra dispensatori e utenti.

La disciplina dettata dal Giovanetti, basata sul valore dell'antico diritto delle acque, ma anche improntata su un'impostazione moderna di natura codicistica, incontrò l'approvazione del Legislatore che la consacrò nel Codice albertino⁶⁸.

Ciò che si può rilevare è però che nella redazione del Codice albertino il diritto di insistenza venne giudicato troppo lesivo per l'autonomia privata e non venne accolto. Lo stesso può dirsi dei consorzi di utenti in quanto «fonte di notevoli abusi sfociati in contese, sia infine per le spese che comportavano»⁶⁹. Nonostante le limitazioni sopra analizzate, per quanto concerne la legislazione albertina «va evidenziata la più importante e innovatrice figura del Codice albertino, l'acquedotto

⁶⁶ L. Moscati, *In materia di acque op. cit.* ..., p. 138.

⁶⁷ *Ivi*, p. 139.

⁶⁸ F. Sclopis, *op. cit.*, p. 54.

⁶⁹ E. Fiocchi Malaspina, *Avvocati novarese e il loro contributo al diritto delle acque nel XIX secolo*, in *Bollettino Storico-Bibliografico subalpino*, Torino, 2015, p. 159.

coattivo [...]. Ciò non trova riscontro nel Codice francese e neppure nel diritto romano, ma si ispira alla legislazione sabauda anteriore, fondata sulla tradizione statutaria e sulla prassi padana filtrata ancora una volta attraverso la dottrina del Giovanetti»⁷⁰.

Questo fu, pertanto, il contributo, analizzato nei suoi punti di maggior rilievo, apportato dal giurista novarese nella compilazione del nuovo Codice sardo.

Come si è già avuto di rilevare, il Barbaroux volle coinvolgere, nella redazione del progetto preliminare al codice, esperti scienziati nell'arte idraulica. La scelta cadde sulla persona di Giovanetti Giorgio Bidone che, a sua volta, nominò, data la delicatezza dell'incarico, alcuni collaboratori qualificati, quali Ignazio Michela e Tommaso Bonvicini⁷¹.

Nel prossimo paragrafo si analizzeranno le proposte tecniche che furono elaborate da tali esperti idraulici.

VII. 2.3. Le proposte degli idraulici per la redazione del Codice albertino

Per la redazione del nuovo Codice civile, come si è già detto, il Barbaroux decise di avvalersi anche dell'ausilio di tecnici, in particolari di idraulici.

La scelta che cadde sulla persona di Giovanni Giorgio Bidone Professore di matematica e idraulica all'Università di Torino⁷², non fu casuale. È da ricordare che il Bidone era stato uno dei redattori del progetto per il *Regolamento delle acque* del 1817 ed era anche Direttore di importanti scuole che continuavano gli esperimenti per la misura delle acque⁷³, sulla scia di quanto iniziato nel secolo precedente da Francesco Domenico Michelotti e proseguito agli albori e nei primi decenni del secolo XIX dai figli Teresio e Ignazio⁷⁴.

Il Barbaroux non si limitò a richiedere il parere del Bidone sugli articoli più tecnici del Giovanetti, che avevano lasciato in dubbio la Commissione, ma presentò allo scienziato un testo completo del progetto revisionato, relativo ovviamente ai soli articoli sulle acque.

Ricevuti gli articoli riguardanti le acque «per l'esame e parere di perizia»⁷⁵, il Bidone scelse a sua volta alcuni collaboratori qualificati indirizzandosi verso le persone di Ignazio Michela e di Tommaso Bonvicini⁷⁶.

⁷⁰ L. Moscati, *In materia di acque op. cit.*..., p. 251.

⁷¹ *Ivi*, p. 158.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ *Ivi*, pp. 161-162.

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ *Ibidem*.

Si deve sottolineare che anche i tre esperti intervennero su quasi tutti gli articoli, con variazioni e aggiunte che solo in parte furono accettate dalla Commissione⁷⁷. Tuttavia, per la difficoltà di tradurre in “forma pratica” la normativa del Giovanetti riguardante sia il diritto di presa d’acqua, con la sua relativa regolamentazione, sia l’irrigazione e gli usi industriali, i tre scienziati non si trovarono, sempre, in accordo: la maggior parte degli articoli venne, infatti, redatta sotto la veste di due, e talvolta tre, proposte affiancate. Anche l’articolo specificamente dedicato alla misura dell’acqua⁷⁸ fu compilato in due redazioni diverse, nelle quali si indicavano rispettivamente l’autore o gli autori della proposta⁷⁹, con la riserva di fornire in seguito le motivazioni.

Va sottolineato il fatto che gli “idraulici” non operarono una radicale modifica degli articoli del Giovanetti, anzi, con puntuale precisione, ne aumentarono la casistica.

In definitiva, l’intervento di tali esperti fu di grande giovamento per la Commissione che riuscì nel codice ad elaborare una disciplina originaria che costituì il punto di partenza per un nuovo assetto legislativo della materia.

Sulla scia di quanto era già avvenuto nel secolo precedente, siamo di fronte all’intervento del tecnico in ausilio del Legislatore, con la differenza che ora si ha la volontà politica di portare a un’effettiva realizzazione quanto proposto.

Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che, in particolare sul tema delle acque, la gestione delle risorse idriche, le problematiche riguardanti il passaggio delle acque sui fondi altrui, il loro utilizzo, l’organizzazione della rete idrica e la creazione di consorzi tra utenti di acque irrigue erano e sono temi fondamentali per la città e province in cui tutto si concentra sull’agricoltura e sull’industria.

Nel corso dell’Ottocento, la figura del professionista, infatti, doveva rispondere alle esigenze del ceto borghese emergente, ai nuovi imprenditori e saper dialogare con una società in continua trasformazione e in cerca di nuovi stimoli. Pertanto, occorre una grande abilità nel tradurre in legge le esigenze pratiche nella materia delle acque. Il Giovanetti fu una figura professionale di spicco a quell’epoca, ricoprendo il ruolo di avvocato più in vista del Piemonte e uno dei più importanti collaboratori per la redazione, nel 1837, del Codice albertino per la parte attinente alle acque.

Sulla stessa scia, si può ricordare l’allievo del Giovanetti, Carlo Negroni⁸⁰, che pur non partecipando alle commissioni nominate dai Ministri Miglietti e Pisanelli per la redazione dei progetti

⁷⁷ *Ibidem.*

⁷⁸ *Ibidem.*

⁷⁹ *Ibidem.*

⁸⁰ E. Dezza, *Carlo Negroni giurista*, in *Carlo Negroni e il suo tempo 1819-1896*, in *Atti del convegno di studi nel centenario della morte*, a cura di M. C. Uglietti, Novara, 2000.

e del testo definitivo del primo Codice civile italiano del 1865, contribuì, come afferma Dezza, in modo «rilevante e indiscutibile» agli articoli del primo codice unitario in materia di acque⁸¹.

A partire dal 12 settembre 1832 la Commissione iniziò la disamina delle osservazioni apportate dalle «Loro Eccellenze» al progetto presentato dagli «idraulici»⁸². Si deve in linea generale constatare che la Commissione stessa, accettando in massima parte le integrazioni proposte e passate al vaglio dei tre esaminatori, nonché l'espunzione di alcune disposizioni, limitò le proprie contro osservazioni a pochi articoli.

VII. 3. Il Codice civile: alcune considerazioni

Il progetto della Commissione, pur con qualche modifica e integrazione, si basò soprattutto sulle proposte del Giovanetti. Egli si era giovato di un più vasto orizzonte legislativo, a cui aveva aggiunto un'utilizzazione delle fonti giurisprudenziali e, soprattutto, una conoscenza dei problemi concreti connessi con una visione precisa della situazione economica e derivanti da una cosciente impostazione generale della realtà sociale. Non si può disconoscere, quindi, che i tratti salienti del progetto del Giovanetti – fra cui la servitù coattiva d'acquedotto, i modi e i tempi della servitù di presa d'acqua, gli obblighi tra il dispensatore e gli utenti – non solo si ritrovarono nel Codice albertino e con lievi modifiche in quello unitario, ma si rintracciano tuttora nel Codice vigente, con gli opportuni adattamenti.

Al dire del Giovanetti, infatti, la normativa da lui proposta «a été presque tout entière adoptée et intercalée dans notre Code civil, en y conservant cependant l'ordre et la distribution du Code Napoléon»⁸³. La riserva viene spiegata dallo stesso Giovanetti con la citazione di una lettera inviatagli dall'Avet⁸⁴, che attribuiva l'omissione di taluni articoli alla decisione da parte della Commissione di «renvoyer aux dispositions réglementaires tout ce qui n'était pas considéré comme vérité générale», per cui «on a dû se borner à ne détacher [...] que ce qui rentrait dans ce plan»⁸⁵.

Dalla disamina risulta per certo che alcuni articoli furono accettati integralmente, numerosi entrarono nel progetto in maniera parziale, altri infine, subito ritenuti superflui, furono in seguito riconsiderati e in alcuni casi introdotti nel Codice⁸⁶.

Mentre la riflessione dottrinarina, a partire dal Romagnosi per giungere al primo progetto del Giovanetti, aveva elaborato una configurazione organica del regime giuridico delle acque, il Codice

⁸¹ E. Fiocchi Malaspina, *Avvocati novarese op. cit.*, p. 147. Cfr anche E. Dezza, *op. cit.* p. 79.

⁸² L. Moscati, *In materia di acque op. cit.*, p. 253.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ Giacinto Fedele Avet (1788-1855). Svolse il ruolo di magistrato e nel 1831, salito al trono Carlo Alberto, venne chiamato a far parte della Commissione legislativa e del Codice civile.

⁸⁵ L. Moscati, *In materia di acque op. cit.*, pp. 253-256.

⁸⁶ *Ibidem*.

albertino, unico tra quelli preunitari a raggiungere una completezza normativa, si allontana dal disegno organico concepito dalla dottrina inserendo il nuovo complesso di norme tra le servitù e quindi allineandosi alla sistematica propria del *Code Napoléon*, a cui lo stesso Giovanetti si era adeguato nel secondo progetto.

La normativa adottata nel Codice albertino si delinè subito per la particolare completezza e ottenne consensi tali da trovare piena adesione nella codificazione unitaria e nell'attuale. Specialmente alcune disposizioni, come quelle concernenti la servitù legale d'acquedotto e la presa d'acqua, costituirono un'originalità e una novità del Codice sardo rispetto a quello francese. Infatti, nel *Code Napoléon* i problemi relativi alle acque trovarono spazio sia tra gli articoli riguardanti la distinzione dei beni sia tra quelli concernenti le servitù. Com'è noto, il codice francese prevedeva l'appartenenza al demanio pubblico di «flueves et rivières navigables ou flottables»⁸⁷, sulla scia dei principi affermatasi in Francia nel diritto comune. Non era però prevista, come del resto nel diritto romano, la servitù legale d'acquedotto.

Per quanto attiene alla demanialità il Codice albertino, e questa fu una novità rispetto al Codice francese e ai codici italiani preunitari, eliminò la limitazione alle acque navigabili allargando il concetto di demanialità a tutti i fiumi e torrenti. Tale modifica non dipendeva da una presa di posizione della Commissione legislativa, ma si basava sulla tradizione piemontese del Settecento, dove i problemi relativi alle acque erano stati già affrontati in sede legislativa e giurisprudenziale. Si pensi, ad esempio, al già citato, editto del 1445 di Lodovico di Savoia⁸⁸.

Infatti, il principio della demanialità non era nuovo al legislatore sabauda che lo aveva tradotto in una più esatta accezione con le Regie Costituzioni del 1729 quando si attribuì allo Stato la completa disponibilità delle acque, con il divieto di costruire «navigli, bealere o acquedotti» per l'irrigazione senza la concessione regale, fatta eccezione per coloro che avevano un antico privilegio⁸⁹.

Diversa appare la ricostruzione storica della servitù d'acquedotto coattivo, altro istituto fondamentale nella legislazione sabauda. Esso si basava su una tradizione più antica, traendo origine dagli Statuti dell'Italia centro settentrionale, ed era stato in seguito normalizzato dal diritto sabauda in un editto di Carlo Emanuele I del 1584, in realtà riguardante, più espressamente, il diritto di ingrossazione⁹⁰.

Volgendo nuovamente lo sguardo sui progetti e sulle elaborazioni della Commissione, attinenti sia alle analisi proposte dal Giovanetti che alle osservazioni tecniche degli specialisti in idraulica, si giunse alla redazione definitiva degli articoli del codice sul regime giuridico delle acque.

⁸⁷ L. Moscati, *Continuità e mutamenti op. cit.* ..., p. 220.

⁸⁸ *Ibidem*.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ F.A. Duboin, *Decisioni*, pp. 748-750.

Volendo analizzare i profili di continuità e mutamento, si può osservare, da un lato, la costante validità dei principi essenziali maturatisi nell'età precedente e sopra richiamati, dall'altro lato l'approfondimento della casistica, con la conseguenza di una più dettagliata normativa che si può definire in termini di mutamento.

Sulla demanialità non si registrarono variazioni sostanziali tra le consolidazioni del tardo diritto comune e il codice albertino, se si eccettua il fatto che i fiumi e torrenti vengono in quest'ultimo annoverati tra le pertinenze del regio demanio nel libro II sotto il titolo "Della distinzione dei beni". D'altronde, la concezione di appartenenza al demanio di tutti i fiumi e torrenti, che si riportava alla tradizione delle Regie Costituzioni ma si allontanava dal più ristretto dettato del *Code Napoléon*, ebbe una maturazione sostanziata da numerose discussioni.

Su tale principio la Commissione si era, in un primo momento, indirizzata verso l'espressione «fiumi navigabili e torrenti perenne», basata sulla redazione del Codice francese che parlava di «les fleuves et rivières navigables ou flottables»⁹¹. Ciò anche e soprattutto per non dare al demanio maggiori diritti di quelli che già aveva.

In seguito, su suggerimento del guardasigilli Barbaroux venne preferita la variante «fiumi e torrenti perenni», con palese distacco dal Codice francese e già sulla via della tradizione legislativa settecentesca, che infine prevalse ampliando l'espressione in «fiumi e torrenti».

Per quanto concerne l'istituto dell'acquedotto coattivo, come si è già avuto modo di ricordare, era già presente sia nel codice parmense, probabilmente per influenza di antichi statuti locali, sia nella legge del 1804 del Regno italico⁹².

Si deve però tenere a mente che tanto nel codice parmense quanto nella legge del 1804, la servitù legale di acquedotto era solo generalmente prevista, senza presentare la completezza normativa che per la prima volta appare nel Codice albertino.

Occorre inoltre sottolineare a tal proposito, per ragioni di completezza, che, mentre nelle Regie Costituzioni gli articoli che riguardavano l'istituto in questione risultavano quattro, nel Codice albertino ammontavano a nove. Vi furono, infatti, alcune integrazioni che non ne modificarono la *ratio*, ma si resero necessarie sia per soddisfare le nuove esigenze agricole e manifatturiere del Paese sia, e soprattutto, per la rinnovata sistematica con cui si presentava l'istituto delle servitù, specie in relazione alla proprietà. In particolare, l'obbligo di dare il passaggio alle acque a coloro che avevano ragione di servirsene si prestava a un'interpretazione favorevole agli affittuari, mentre veniva posta una limitazione, peraltro già presente nella giurisprudenza anteriore, per evitare il passaggio dell'acquedotto tra le case, nonché attraverso i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. Inoltre, il

⁹¹ L. Moscati, *Continuità e discontinuità op. cit.*, p. 219.

⁹² E. Focchi Malaspina, *Avvocati novarese op. cit.*, p. 161.

surplus del valore del terreno da corrispondere da parte di colui che richiedeva il diritto di passaggio forzoso delle acque venne aumentato da 1/8 a 1/5.

Per quanto attiene ai nuovi articoli, si nota che alcune disposizioni erano già state applicate dalla giurisprudenza alla fine del secolo precedente. Così, mentre si disponeva che il passaggio dell'acqua avvenisse con la costruzione di un nuovo canale, tuttavia, per ledere il meno possibile i diritti di proprietà, si permetteva l'offerta, da parte di chi doveva concederne il passaggio, di un proprio canale già esistente, purché ciò non comportasse pregiudizio⁹³.

Inoltre, non solo venne stabilito il modo più conveniente per l'attraversamento di canali e di acquedotti preesistenti, ma vennero anche indicate le opere adatte per non alterare in alcuna maniera le acque in essi defluenti.

Per evitare casi di emulazione, si richiese che l'acqua destinata al passaggio fosse sufficiente per l'uso previsto. Inoltre, si dispose che il sito dovesse essere scelto in un luogo adatto sia per chi richiedeva l'acquedotto coattivo sia per chi lo doveva concedere, realizzandosi in tal modo il mutuo consenso delle parti. Poiché l'apertura di un canale non attribuiva la proprietà del sito, ma soltanto l'uso di esso, si proibiva l'introduzione di una quantità d'acqua maggiore per evitare ogni danno al fondo servente: era chiara la *ratio* di tale articolo che risiedeva nell'equità naturale, basandosi sul fatto che *quod tibi non nocet et alteri prodest, facile est concedendum*⁹⁴.

Delineate quindi le principali caratteristiche del Codice albertino in materia di acque, si può rilevare che le innovazioni apportate nel regime giuridico delle acque servirono soltanto di base per la codificazione unitaria, ma costituirono un modello per altri Stati. Si sentiva in varie parti d'Europa la necessità di una legislazione completa e approfondita sul regime giuridico delle acque. In quest'ottica, il Codice civile albertino veniva preso a modello e si individuava nel Giovanetti l'artefice di quella legislazione e il possibile risolutore dei problemi che da più parti affioravano⁹⁵.

Si può in tal senso richiamare le pregnanti osservazioni dello Sclopis il quale affermò che «le disposizioni del codice piemontese nella materia delle acque svelarono alle altre nazioni i progressi che eransi ottenuti in questa difficilissima parte della legislazione; e ne seguirono col comune plauso replicati saggi d'imitazione»⁹⁶.

⁹³ L. Moscati, *Continuità e discontinuità op. cit. ...*, p. 229.

⁹⁴ *Ibidem*.

⁹⁵ L. Moscati, *In materia di acque op. cit. ...*, pp. 249-252.

⁹⁶ F.P. Sclopis, *op. cit.*, p. 285.

CAP. VIII –

Tra norma e consuetudine: controversie in materia di acque fra Ottocento e primi anni del ‘900

VIII. 1. La centralità del potere statale nella gestione delle risorse idriche: l’impatto sui diritti della famiglia dei Valperga di Masino nel XIX secolo

A partire dalla metà del XIX secolo ci furono profonde trasformazioni per l’Europa, caratterizzate da mutamenti politici, sociali ed economici che ridefinirono l’assetto di intere nazioni. In questo contesto, il processo di unificazione nazionale, l’emergere di nuove identità regionali e il crescente intervento statale su questioni cruciali come la gestione delle risorse naturali segnarono il passaggio da un sistema feudale e vassallatico a nuove forme di organizzazione statale. È in questo quadro di cambiamento che si colloca la storia dei domini della casa Savoia che subirono una serie di trasformazioni fondamentali.

A tal proposito, è bene tenere presente che se, da un lato, l’egemonia del sistema vassallatico di origine medievale, basato su una superiorità sociale e politica fondata sulla detenzione di giurisdizioni, era ormai in declino¹ dall’altro, l’enfasi sulla gradualità della modernizzazione e il rispetto per la tradizione permettevano di aggirare le resistenze conservatrici, posticipando a momenti più opportuni interventi coerenti con il clima liberale². Inoltre, la promulgazione dello *Statuto*, nel marzo 1848, segnò una svolta cruciale nella storia dei domini soggetti alla casa Savoia. Da quel momento, questi si trasformarono da monarchia composita a monarchia nazionale, unita politicamente e amministrativamente sul modello francese. La data del 1848 rappresenta, quindi, la fine degli Stati sabaudi propriamente detti. Seguirono circa quindici anni che, dal 1849, quando lo *Statuto* entrò in vigore, portarono dapprima alla proclamazione del Regno d’Italia nel marzo 1861 e, successivamente, al trasferimento della capitale da Torino a Firenze nel 1865³. Con il 1860, gli Stati sabaudi scomparvero definitivamente dalla carta geopolitica europea⁴.

Pertanto le antiche terre degli Stati sabaudi, ciascuna a modo suo, svilupparono una nuova identità regionale, capace di affrontare le sfide della costruzione delle rispettive nazioni⁵.

¹ P. Bianchi, A. Merlotti, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia, 2017, pp. 70-89.

² *Ivi*, p. 89.

³ *Ivi*, p. 227-228.

⁴ *Ivi*, p. 243.

⁵ *Ivi*, p. 250.

Per quanto riguarda il nostro tema, è importante evidenziare che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento si verificò un cambiamento significativo, già avviato con la formazione dello Stato moderno, nella gestione delle risorse idriche, con un progressivo aumento del controllo statale sui corsi d'acqua⁶. Molti di essi erano considerati di proprietà privata o soggetti a consuetudini locali. Tuttavia, con l'industrializzazione e la crescente importanza dell'energia idroelettrica, lo Stato iniziò ad assumere un ruolo più attivo nella gestione delle acque. Questo processo di centralizzazione rifletteva una tendenza europea più ampia, dove gli Stati nazionali stavano assumendo un ruolo sempre più rilevante nella gestione delle risorse naturali⁷.

Infatti, in tutta Europa, nel corso del XIX secolo, si assistette a una graduale ma significativa trasformazione nel modo in cui le risorse idriche venivano gestite e controllate. Questo controllo statale rappresentava un fenomeno complesso, influenzato da vari fattori interconnessi, tra cui l'industrializzazione, l'urbanizzazione, la salute pubblica, lo sviluppo tecnologico e il rafforzamento degli Stati nazionali.

Con la rivoluzione industriale ci fu un incremento significativo dell'utilizzo delle risorse idriche per scopi produttivi, l'acqua divenne, infatti, essenziale non solo come forza motrice per i macchinari, ma anche nei processi di produzione, raffreddamento e pulizia industriale⁸. La crescente urbanizzazione fece sì che l'approvvigionamento idrico e la gestione delle acque reflue diventassero questioni cruciali per le amministrazioni urbane⁹.

Inoltre, le epidemie di colera che colpirono l'Europa nel XIX secolo evidenziarono l'importanza di disporre di acqua pulita, di sistemi fognari efficienti e l'introduzione di nuove tecnologie, come l'energia idroelettrica, richiese una gestione coordinata delle risorse idriche¹⁰.

Per tali ragioni, nel corso del XIX secolo, gli Stati europei cercarono di consolidare il loro potere attraverso il controllo delle risorse naturali, comprese le acque. La gestione delle risorse idriche divenne, quindi, una questione di interesse strategico, con gli Stati che promulgavano leggi per garantire il proprio controllo su questa risorsa vitale, facilitando al contempo lo sviluppo economico e infrastrutturale¹¹.

Nel contesto storico e locale, la famiglia dei Valperga di Masino subì gli effetti di queste trasformazioni. Durante il XIX secolo i feudatari persero progressivamente le loro prerogative sulle

⁶G. Germani, *Urbanizzazione e modernizzazione: una prospettiva storica*, G. Germani (a cura di), in *Problemi e prospettive. Serie di sociologia*, Bologna, 1975.

⁷A. Ciuffetti, L. Mocarrelli, *Dighe, laghi artificiali e bacini idroelettrici nell'Italia contemporanea*, A. Ciuffetti, L. Mocarrelli (a cura di), in *Paesaggi della produzione. Pratiche. Ambienti, comunità, territori*, Calabria, 2021.

⁸S. Vergati, *L'urbanizzazione: concetti, problemi, processi*, in *Società e cultura. Sezione sociologia e storia*, 1, Palermo, 1982.

⁹*Ibidem*.

¹⁰*Ibidem*.

¹¹G. Losito, *Dalla società contadino-artigianale alla società industriale*, in *Società e cultura. Sezione sociologia e storia*, Palermo, 1984.

acque a causa di cambiamenti politici, economici e sociali¹². Ciò fu determinato da una serie di fattori quali, l'abolizione dei privilegi feudali, la centralizzazione statale, le riforme agrarie nonché la crescente importanza delle infrastrutture idriche per l'industria e l'urbanizzazione influenzarono questo processo. Importanti riforme agrarie, inclusa la redistribuzione dei diritti sulle acque, ridussero ulteriormente il potere di queste famiglie.

Diverse leggi furono introdotte per regolamentare la gestione delle acque in modo più dettagliato e centralizzato. La legge del 1839 sull'espropriazione per pubblica utilità negli Stati sabaudi rappresentò un significativo passo in avanti verso un maggiore controllo statale delle risorse idriche¹³.

Le riforme in campo agrario e legislativo prevedevano disposizioni per l'espropriazione dei diritti privati sulle acque, con compensazioni per i proprietari, al fine di facilitare la realizzazione di progetti di pubblica utilità. Questa disposizione introdusse il concetto di "pubblica utilità" come giustificazione per l'espropriazione delle acque. Questo principio permise allo Stato di intervenire sui diritti di proprietà privata nell'interesse pubblico. Vennero, inoltre, stabilite procedure specifiche per l'espropriazione, garantendo un processo legale trasparente e un sistema di compensazione per i proprietari le cui acque venivano espropriate, cercando di bilanciare l'interesse pubblico con i diritti privati. La legge del 1839 può essere vista come precursore delle successive normative che avrebbero ulteriormente ampliato il controllo statale sulle acque¹⁴.

Tutto ciò rifletteva la crescente consapevolezza dell'importanza strategica delle risorse idriche e la volontà dello Stato di assumere un ruolo più attivo nella loro gestione e sviluppo¹⁵.

Di fronte a tali cambiamenti, i Valperga di Masino, come altre famiglie nobiliari, persero progressivamente il controllo diretto sulle loro risorse idriche¹⁶.

Il processo di espropriazione e nazionalizzazione permise allo Stato di intervenire nella gestione delle risorse idriche per il bene pubblico, riducendo così il potere delle singole famiglie nobiliari¹⁷. Lo Stato, in un'ottica di modernizzazione¹⁸, iniziò, inoltre, a costruire grandi infrastrutture idriche, come dighe, canali e acquedotti, che richiedevano una gestione centralizzata.

Questi progetti infrastrutturali, gestiti dallo Stato, comportarono l'espropriazione dei diritti privati sulle acque, trasferendo il potere di gestione dalle mani delle famiglie nobiliari a quelle dello Stato. La perdita del controllo delle risorse idriche e le successive trasformazioni portarono a cambiamenti significativi nel paesaggio economico del Piemonte e dell'Italia in generale. Le famiglie nobiliari, un

¹² G. Muscari, *Della prescrizione de' diritti feudali*, Napoli, 1792.

¹³ F. Tirelli, *L'espropriazione per pubblica utilità: nei suoi aspetti pratici*, Milano, 1995.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ G. Germani, *op. cit.*, pp. 109-127.

¹⁶ G. Muscari, *op. cit.*, pp. 3-10.

¹⁷ D. Di Gioia, *L'espropriazione per pubblica utilità: lineamenti*, Bari, 1996.

¹⁸ G. Leone, A. Marotta, *Espropriazione per pubblica utilità*, in *Trattato di diritto amministrativo*, Padova, 1997.

tempo pilastri dell'economia locale, dovettero adattarsi al nuovo contesto in cui lo Stato giocava un ruolo predominante nella gestione delle risorse naturali¹⁹.

La costruzione di dighe, canali e acquedotti richiese non solo grandi investimenti finanziari ma anche competenze tecniche avanzate e una visione di lungo termine che solo un apparato statale poteva garantire²⁰. Un esempio emblematico fu la costruzione del Canale Cavour²¹, uno dei più grandi progetti di irrigazione realizzati in Italia nel XIX secolo. Iniziato nel 1863 e completato nel 1866, il Canale Cavour fu progettato per migliorare l'irrigazione delle terre agricole del Piemonte e della Lombardia, incrementando la produzione agricola e sostenendo lo sviluppo economico della regione²².

Un altro aspetto importante di questo processo fu il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. La centralizzazione della gestione delle acque permise una distribuzione più equa e sostenibile delle risorse idriche, migliorando l'accesso all'acqua potabile e riducendo i rischi di inondazioni e siccità. Questo ebbe un impatto positivo sulla salute pubblica e sulla qualità della vita, contribuendo al progresso socioeconomico delle regioni interessate. Le città in espansione necessitavano di infrastrutture idriche efficienti per sostenere la crescita della popolazione e delle attività economiche.

Nel corso del XIX secolo, la gestione delle risorse idriche continuò a evolversi, con l'introduzione di nuove tecnologie e approcci di gestione sostenibile. Le politiche di gestione delle risorse idriche divennero sempre più diffuse, promuovendo un approccio olistico che considerava l'intero ciclo dell'acqua, dalla sorgente alla destinazione finale²³. Questo approccio favorì la cooperazione tra diverse istituzioni e attori, migliorando l'efficienza e la sostenibilità nella gestione delle risorse idriche²⁴.

In ultimo, l'analisi della gestione delle acque, fra Ottocento e Novecento, permette di evidenziare come le trasformazioni politiche, economiche e sociali possano influenzare profondamente l'uso e il controllo delle risorse naturali. Le famiglie nobiliari come i Valperga di Masino subirono significativi cambiamenti a causa di questi processi, perdendo il controllo delle acque a favore dello Stato²⁵. La volontà era quella di contribuire a un uso più sostenibile ed equo delle risorse idriche, migliorando le condizioni di vita delle popolazioni locali e sostenendo lo sviluppo economico e sociale delle regioni interessate.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ A. Ciuffetti, L. Mocarelli, *op. cit.*, pp. 20-40.

²¹ M. Pedron, *Il Canale Cavour. Una romantica e preziosa via d'acqua sospesa tra il Po e il Ticino, tra cielo e terra*, San Giorgio Canavese, 2021.

²² *Ibidem*.

²³ N. Lugaresi, *Le acque: profili dominicali, di tutela e di gestione*, Milano, 1995.

²⁴ *Ibidem*.

²⁵ *Ibidem*.

VIII. 1.2. L'evoluzione della legislazione sull'espropriazione per pubblica utilità e la gestione delle risorse idriche: la Legge del 1839

La legge sull'espropriazione per pubblica utilità (1839) rappresentò un punto fondamentale nel processo di modernizzazione che si stava sviluppando in tutta Europa²⁶. Essa fu un nodo cruciale nella storia della legislazione italiana in materia di gestione delle risorse idriche e dei diritti di proprietà²⁷.

Tale legge, emanata durante il regno di Carlo Alberto, si inserisce in un contesto di modernizzazione e riforma che caratterizzò il Piemonte e, più in generale, l'Italia nel XIX secolo²⁸. L'espropriazione per pubblica utilità, ovvero la possibilità di sottrarre beni privati per scopi considerati di interesse collettivo, era una misura necessaria per rispondere alle crescenti esigenze infrastrutturali e industriali del periodo. Tale disposizione fu concepita per regolamentare e facilitare l'espropriazione di terreni e risorse idriche che erano essenziali per la costruzione di infrastrutture pubbliche come canali, dighe e acquedotti, e per garantire una gestione più efficiente delle risorse idriche²⁹. Il contesto storico in cui questa legge fu promulgata era caratterizzato da un'intensa attività di modernizzazione. L'industrializzazione e l'espansione delle città richiedevano nuovi approcci nella gestione delle risorse naturali, e l'acqua era diventata un elemento cruciale per il progresso economico e sociale³⁰. L'economia piemontese, in particolare, stava vivendo una fase di trasformazione, con un crescente bisogno di infrastrutture che potessero sostenere l'irrigazione agricola, l'approvvigionamento idrico urbano e le esigenze industriali. Le leggi precedenti, che risalivano al periodo feudale, non erano più adeguate a rispondere alle esigenze di una società in rapido cambiamento³¹. La legge del 1839 rappresentava quindi un tentativo di allineare la legislazione con le nuove realtà economiche e sociali, introducendo un sistema che permettesse l'espropriazione di terreni e risorse per progetti di utilità pubblica³².

Un aspetto cruciale della legge era l'introduzione di una procedura formale per l'espropriazione, che mirava a garantire un equilibrio tra le esigenze pubbliche e i diritti dei proprietari privati³³. L'*iter* prevedeva una valutazione equa dei beni da espropriare e un risarcimento adeguato per i proprietari, in linea con i principi di giustizia e compensazione. Il concetto di "pubblica utilità" era definito in modo da coprire una vasta gamma di progetti, inclusi quelli relativi alla gestione delle acque, come la costruzione di infrastrutture idrauliche necessarie per il miglioramento dell'irrigazione agricola e

²⁶ G. Leone, A. Marotta, *op. cit.*, p. 174-176.

²⁷ *Ibidem.*

²⁸ *Ibidem.*

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ G. Germani, *op. cit.*, pp. 321-403.

³¹ *Ibidem.*

³² G. Leone, A. Marotta, *op. cit.*, pp. 174-180.

³³ *Ibidem.*

per il potenziamento delle reti di approvvigionamento idrico urbano e industriale³⁴. La legge, inoltre, stabiliva che il governo potesse intervenire per garantire l'acquisizione delle risorse necessarie per tali progetti, ma ciò doveva essere giustificato da una valutazione dell'effettivo beneficio pubblico e da una procedura che rispettasse i diritti dei proprietari³⁵.

Pertanto, tale legge ebbe un impatto significativo sulle dinamiche di gestione delle risorse idriche e sui diritti di proprietà. La possibilità di espropriare terreni e risorse idriche per progetti pubblici significava che le famiglie nobiliari e i grandi proprietari terrieri, che tradizionalmente avevano avuto un controllo quasi assoluto su queste risorse, dovettero fare i conti con una nuova realtà normativa. La legge rappresentava una sfida per il sistema di privilegi feudali consolidati e un passo verso una maggiore regolamentazione e centralizzazione nella gestione delle risorse naturali³⁶.

Tuttavia, la sua applicazione non fu priva di controversie. I proprietari privati, spesso contrari all'espropriazione delle loro terre o risorse, potevano opporsi alle decisioni governative, sollevando questioni legali e politiche. Le questioni giuridiche riguardanti l'equità della valutazione dei beni e la giustizia dei risarcimenti erano frequenti e riflettevano le tensioni tra le esigenze di sviluppo pubblico e i diritti individuali. In questo contesto, la legge del 1839 rappresentava un tentativo di mediare tra gli interessi pubblici e privati, cercando di bilanciare le necessità di modernizzazione con il rispetto dei diritti di proprietà³⁷.

La sua promulgazione, però, segnò un'importante evoluzione nella legislazione italiana, prefigurando le successive riforme e sviluppi nel campo della gestione delle risorse naturali e dell'espropriazione per pubblica utilità³⁸.

Nel corso del tempo, la legge del 1839 si inserì in un quadro normativo più ampio, che continuò a evolversi con ulteriori riforme e leggi che regolarono l'espropriazione e la gestione delle risorse idriche. Le successive disposizioni costruite sulla base della legge del 1839, cercarono di affinare e migliorare i meccanismi di compensazione e giustizia, rispondendo alle sfide emergenti e alle esigenze di una società in continua trasformazione.

L'eredità della legge del 1839 è quindi visibile nella storia della legislazione italiana in materia di risorse naturali e gestione pubblica, e rappresentò un importante capitolo nella storia delle riforme che plasmarono il moderno sistema giuridico e amministrativo italiano³⁹.

³⁴ *Ibidem.*

³⁵ *Ibidem.*

³⁶ G. Muscari, *op. cit.*, pp. 10-13.

³⁷ F. Tedesco, A. Paulucci, F. D'Intino, *Le acque demaniali secondo la legislazione italiana*, Roma, 1888.

³⁸ *Ibidem.*

³⁹ *Ibidem.*

VIII. 2. Le dinamiche di conflitto e trasformazione nella gestione delle risorse idriche sulle acque del torrente Elvo

In precedenza, è stato evidenziato, in modo generale, come il processo di modernizzazione e urbanizzazione abbia progressivamente eroso le prerogative feudali dei Valperga di Masino riguardanti la gestione delle acque. Seguendo l'impostazione di questo lavoro, che tende a partire da una visione d'insieme per poi concentrarsi sui dettagli specifici, l'intento è ora quello di esaminare i singoli casi pratici che hanno visto coinvolta la famiglia Valperga. In particolare, ci si focalizzerà sulle controversie relative ai diritti sulle acque del Torrente Elvo, per illustrare come tali dispute abbiano rappresentato manifestazioni concrete della perdita di controllo sui diritti idrici da parte della famiglia.

La famiglia Valperga di Masino, avevano ottenuto, tramite diritti feudali consolidati nel tempo, un controllo esteso su vasti territori e, di conseguenza, anche sul torrente Elvo. Questo controllo conferiva loro una notevole autorità economica e sociale, poiché le acque del torrente erano fondamentali per l'irrigazione delle coltivazioni e per il funzionamento di mulini, segherie e altre strutture produttive. Tuttavia, con l'espansione demografica e lo sviluppo industriale del XIX secolo, il controllo esclusivo dei Valperga su questa risorsa cominciò a essere messo in discussione. La crescita della popolazione e l'aumento delle attività industriali generarono una domanda crescente di acqua, che portò a una serie di conflitti tra la famiglia Valperga e diversi attori istituzionali e locali, tra cui il Genio Civile di Novara e vari consorzi di irrigazione⁴⁰. Le Associazioni, denominati anche consorzi, furono delle organizzazioni che rappresentavano, e rappresentano ancora oggi, gli interessi dei proprietari terrieri locali che utilizzavano l'acqua per l'irrigazione agricola e per altre necessità⁴¹. La formazione di tali consorzi fu una risposta collettiva per gestire e mantenere le infrastrutture condivise, garantendo un accesso equo alle risorse idriche. Si venne pertanto a realizzare una cooperazione di forze private a vantaggio dell'interesse pubblico⁴².

La controversia con il Genio Civile di Novara è particolarmente emblematica del cambiamento di paradigma nella gestione delle risorse idriche. Il Genio Civile, autorità preposta, anche, alla regolazione e alla gestione delle risorse idriche, era impegnato nella promozione di una gestione più equa e razionale delle risorse. Questo organismo richiedeva una revisione dei diritti di utilizzo delle acque del torrente Elvo, sostenendo la necessità di una redistribuzione delle risorse per garantire un accesso più giusto per l'agricoltura, l'industria e l'uso domestico da parte delle comunità locali⁴³. Per

⁴⁰ F. Bernardini, *Regimazione dei corsi d'acqua e bonifica: per la difesa del suolo e dell'ambiente ecologico delle comunità montane*, vol. 2, Bologna, 1976.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Gestione delle acque irrigue, 1887-1931, m. 1,2,3, fasc. 569.

i Valperga di Masino, questa richiesta rappresentava una minaccia ai loro diritti storici, ereditati attraverso secoli di privilegio feudale. La controversia tra i Valperga e il Genio Civile rifletteva la tensione tra il controllo feudale tradizionale e le nuove esigenze di modernizzazione ed equità nella gestione delle risorse naturali.

Le dispute legali erano spesso complesse, poiché le questioni riguardavano principalmente gli antichi documenti e accordi la cui interpretazione variava a seconda delle esigenze e delle pressioni sociali ed economiche del tempo. La difficoltà maggiore che riscontrò il conte di Masino fu nel ricercare quei documenti che attestassero

«il possesso pacifico, pubblico e senza interruzione del diritto di derivare acqua [...] tale possesso hanno sempre in ogni anno esercitato con la formazione di parecchie chiuse costituite da passoni, pietre, fascine, terra, zolle e con edifizii di sbarramento ed hanno le acque destinate a servizio di forza motrice e di irrigazione dei territori componenti il distretto al quale solo la nobile casa Valperga di Masino ha diritto di portare acque [...]»⁴⁴.

Non poche furono le difficoltà che il conte di Masino dovette affrontare per recuperare la documentazione comprovante i suoi diritti sulle acque.

Al fine di giungere a una definizione della controversia, la causa veniva messa in istruttoria. In particolare, per poterla esperire si rendeva necessario che venissero trasmessi «con cortese sollecitudine» i seguenti atti:

- «a) Una corografia [...] del Distretto Irrigio di San Damiano in cui verrenno pure essere segnate le prese del Torrente Elvo per le Roggie dei Canepali e di San Pietro Levita nonché le origini del Riale Garonna, del Rio Odda, del Rio Arletta, ecc., cioè di tutti i rivi fontane e coloratori cennati;
- b) Una relazione supplicativa, in originale ed in copia, di chiarimento del corso di questi rivi, roggie colatori con riferimento ai corsi di acque pubblica iscritti nell'elenco delle acque pubbliche di questa Provincia; in detta relazione si dovranno altresì indicare le caratteristiche degli impianti di forza motrice cioè, la portata utilizzata, il salto e le rispettive potenze media annuale;
- c) R. Patenti 3 marzo 1789 e 5 Febbraio 1790, in originale ed in copia autentica, delle acque di concessione e quantitativo fino;
- d) Tutti i titoli rimanenti [...] anche questi titoli dovranno essere trasmessi in originale in copia autentica.
- e) I disegni di consistenza, in originale ed in copia, delle opere di presa e condotta delle acque derivate riferendo quelle principali a uno o più sicuri capisaldi»⁴⁵.

⁴⁴ *Ibidem.*

⁴⁵ *Ibidem.*

L'istruttoria della domanda richiedeva una serie di atti dettagliati, comprese mappe corografiche, relazioni tecniche e titoli legali autentici. Questa prassi evidenzia la precisione e l'accuratezza delle richieste delle autorità per garantire che i diritti sulle risorse idriche fossero chiaramente documentati e legalmente validati.

A tal proposito l'ingegnere Soldati, che fu uno dei professionisti di cui il conte di Masino si avvalse, affermò che «per quanto mi consta io non ho potuto vedere dei titoli autentici altro che le Regie Patenti [...] tutti gli altri titoli di possesso delle altre derivazioni [...] dovrebbero veramente esistere negli archivi di Casa Masino, tanto più che in gran parte si tratta di veri e propri acquisti [...]»⁴⁶. Inoltre, aggiunse che sarebbe stato

«un lavoro assai laborioso che Ella dovrebbe fare per ricercare nel di lei archivio queste carte, che sarebbe veramente molto opportuno di trovare, specie agli effetti delle contestazioni [...] circa l'accertamento del possesso di tutti i diritti denunciati. [...] Agli effetti però del riconoscimento la legge stabilisce essere sufficiente l'attestazione dell'uso trentennale, in difetto dei maggiori titoli che in molti si possono essere nel tempo smarriti»⁴⁷.

In relazione alle difficoltà di reperire la documentazione necessaria, il conte di Masino chiedeva la possibilità di «accordare una proroga di almeno due mesi [...] per darci tempo a rintracciare negli archivi i richiesti documenti ne farne copia autentica, da servire a comprovare il diritto di derivazione per titoli antichi»⁴⁸.

Tali documenti mettono in luce la ferma determinazione del conte di Masino nel proteggere i propri diritti. Egli, infatti, nell'affermare un diritto «esplicitamente riconosciuto»⁴⁹ indicava l'esistenza di precedenti legali o accordi che legittimavano tali pretese.

Nella stessa direzione si inseriscono le parole dell'ingegnere Soldati che affermava

«Riguardo alla esclusività di Casa di Masino del diritto di irrigare il distretto di S. Damiano e dintorni. La prego di prendere nota fin d'ora che, oltre ai documenti [...] e meglio delle attestazioni giurate, il nostro diritto è stato esplicitamente riconosciuto [...] Non sia contestato il nostro diritto all'esercizio della distribuzione delle acque di irrigazione in tutto il territorio di S. Damiano e dintorni»⁵⁰.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Gestione delle acque irrigue, 1887-1931, m. 1,2,3, fasc. 569.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Gestione delle acque irrigue, 1935, m. 1, 2, 3, fasc. 886.

Vennero, inoltre, prodotte delle «attestazioni giurate» le quali ebbero lo scopo di dimostrare il possesso «da tempo immemore» riguardante la «servitù di irrigazione di beni di proprietà della Nobile Casa Valperga di Masino e Caluso»⁵¹.

In particolare all'interno di questi documenti veniva precisato da parte dei contadini dell'epoca che

«sino dai nostri primi anni di giovinezza abbiamo preso parte ai lavori agricoli, abbiamo viste chiuse e relativi cavi di derivazione, e dove le acque erano condotte; ed anzi abbiamo talora cooperato alla loro costruzione e perché abbiamo sempre sentito parlare in famiglia dai nostri genitori e parenti, e nel paese dai contadini più vecchi, delle derivazioni d'acqua che la Nobile Casa Valperga di Masino fa da tempo antichissimo e secolare delle acque dell'Elvo, [...] ed altri corsi d'acqua per servizio dei beni della sua vasta tenuta di S. Damiano e del suo diretto esclusivo di irrigazione che comprende più territori, ed anche per forza motrice; il che tutto è di pubblica notorietà. [...] Tanto attestiamo con sicurezza scienza e coscienza perché quanto abbiamo deposto è rispondente a verità»⁵².

Inoltre, affermavano che la famiglia Valperga ha «non solo dal dieci agosto milleottocentocinquantaquattro in poi, ma eziando da tempo anteriore antico e che eccede la memoria degli uomini, sempre avuto il godimento pacifico, pubblico e continuo né mai interrotto, delle acque nella tenuta di San Damiano»⁵³.

Non ci sono documenti che attestino la conclusione di questa controversia, ma è certo che quest'ultima rappresenta una dimostrazione della progressiva limitazione e successiva perdita dell'influenza dei Valperga sulle risorse idriche.

Oltre al conflitto con il Genio Civile di Novara, un altro esempio significativo di contesa fu quello con il Consorzio dei Condomini della Roggia Madama. Tale associazione era alimentata dal torrente Elvo la cui acqua veniva utilizzata, attraverso un canale artificiale denominato "roggia Madama", per l'irrigazione agricola e per le attività produttive. La controversia analizzata tra la famiglia e il Consorzio riguardava principalmente l'accesso e la distribuzione delle acque della roggia⁵⁴. I Valperga di Masino, rivendicando diritti storici, anche in questa circostanza cercarono di mantenere la priorità nell'uso dell'acqua.

La questione, in questo caso, riguardava il quantitativo d'acqua disponibile e questo fu dovuto, principalmente, dalla crescente domanda di acqua nonché dalle esigenze moderne di distribuzione equa di tale risorsa.

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² *Ibidem.*

⁵³ *Ibidem.*

⁵⁴ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Gromo Losa eredi Masserano e relativi, 1697-XIX sec., m. 1, fasc. 175.

In particolare, venne presentata la domanda, davanti all'ingegnere Capo del Genio Civile di Novara, di «riconoscimento dell'antico diritto di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice e per irrigazione»⁵⁵. Il documento prosegue rilevando che

«i Condomini della Roggia Madama o Losa hanno chiesto il riconoscimento dell'antico diritto di derivare moduli 6,84 d'acqua in sponda sinistra del torrente Elvo con due prese, l'una in comune di Cerrione, e l'altra in Comune di Salussola, per produzione di forza motrice e per irrigazione; [...] la domanda è stata ammessa alla prescritta istruttoria»⁵⁶.

In questo caso, i Condomini della Roggia Madama o Losa rivendicavano l'antico diritto di derivare acqua per vari usi, e tale domanda veniva ammessa all'istruttoria. Tuttavia, il conte di Masino si riservava di presentare documenti legali a supporto dei propri diritti, illustrandosi così una tipica situazione di conflitto dove diversi soggetti rivendicano diritti storici e legali sull'utilizzo delle acque.

In particolare, la «Casa Masino» avrebbe presentato «entro 20 giorni la copia legale dei due atti Rogito Battoglio 9 febbraio 1772 di transazione tra Conte di Masino a Conte di Salomone di Serravalle, ed altro atto notaio Mazzia in data 30 settembre 1774 di quietanza [...] di Serravalle al Conte di Masino»⁵⁷ comprovanti i suoi antichi diritti.

I rappresentanti della Roggia Madama «in relazione ai diritti vantanti da Casa Masino instano perché venga loro concesso in visione copia dei documenti giustificativi e chiedono all'Ingegnere Capo del Genio Civile congruo termine di tempo per presentare le loro osservazioni ed eventuali loro controdeduzioni»⁵⁸.

Anche in merito a tale questione una certa difficoltà nel reperire i documenti si evince dalle istanze che il conte di Masino fece ai responsabili dell'Archivio di Stato di Torino. Quest'ultimi a riscontro delle richieste del conte trasmettevano «alla S.V. Ill.ma le prime due copie notarili da Lei richiesti» ma lo avvertivano del fatto che «per la scarsità del personale e per le numerose pratiche quotidiane d'ufficio, la terza copia, lunghissima, non potrà esserle consegnata che dopo la metà del prossimo giugno»⁵⁹.

Proprio riguardo a questa difficoltà, il conte di Masino inviava una comunicazione all' «Ill.mo Signore Ingegnere Capo del C.R. Genio Civile» con la quale affermava che «in merito al riconoscimento dei diritti d'uso irriguo dal torrente Elvo spettanti alla mia Casa e come da domanda

⁵⁵ *Ibidem.*

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Gestione delle acque irrigue, 1815, mm. 1,2, fasc. 885.

⁵⁸ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. II, Gromo Losa eredi Masserano e relativi, 1697-XIX sec., m. 1, fasc. 175.

⁵⁹ *Ibidem.*

[...]. Il ritardo è dovuto alla difficoltà del ritrovamento dei numerosi titoli che occorsero per la riprova dei nostri diritti»⁶⁰.

Anche in merito a questa controversia, non ci sono ulteriori documenti che indichino come si sia conclusa definitivamente la questione. Tuttavia, sembra evidente la tendenza, sempre più prevalente, di, inizialmente, limitare e, successivamente, escludere i diritti della famiglia dei Valperga sulle risorse idriche. Le volontà sembrano essere orientate verso una riduzione significativa del controllo e dei privilegi esercitati da questa famiglia sull'utilizzo delle acque.

Tali dispute evidenziavano il conflitto tra i diritti storici e le necessità collettive, riflettendo un cambiamento nelle dinamiche di potere nella gestione delle risorse naturali. Il contenzioso tra la famiglia e il Consorzio dei Condomini della Roggia Madama rappresenta, anche in questo caso, un chiaro esempio delle tensioni tra i diritti feudali tradizionali e la crescente richiesta di una gestione più equa e razionale delle risorse idriche.

Le tensioni che si crearono con i consorzi locali furono alimentate dal contesto di modernizzazione e riforme che miravano a centralizzare e regolamentare la gestione delle risorse idriche⁶¹.

Un altro conflitto che può essere interessante rilevare ai fini di questo lavoro è la questione riguardante il «quantitativo d'acqua disponibile» e, specificatamente, l'«estensione del comprensorio irriguo»⁶² richiesto dal Consorzio degli utenti della Roggia Molinaria di Cerrione.

Nello specifico, si rilevava che nella

«succitata domanda il Consorzio degli Utenti della Roggia Molinaria di Cerrione hanno chiesto il riconoscimento dell'antico diritto di derivare medi moduli 1,60 d'acqua in sponda destra del torrente Elvo per produzione di forza motrice per l'azionamento dei due molini e per uso di irrigazione; [...] tanto premesso fanno istanza perché nel riconoscimento del diritto spettante alla Roggia di Cerrione si abbiano presenti in un coi diritti delle derivazioni inferiori i bisogni di tali derivazioni nell'interesse dei singoli e nell'interesse generale dell'agricoltura; chiedono cioè che l'Autorità competente regolamenti e disciplini nell'interesse di tutti la poca acqua che specialmente nei periodi in cui le risaie ne hanno assoluto bisogno difetta nell'Elvo»⁶³.

L'ingegnere Soldati, in una lettera inviata al conte di Masino, affermava che era necessario fare una generica opposizione

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ G. Chittolini, A. Molho, O. Schiera, (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, 1994.

⁶² ASCM, Sez. II, San Damiano Naviletto. Sue acque, 1526-1888, m. 1-5, fasc. 133.

⁶³ *Ibidem*.

«che domandi la sospensiva di questa istruttoria fino a quando non sia perfezionata la istruttoria di riconoscimento dei diritti del Nobile Casa di Masino. Cioè: qualora si riconosca che l'estensione del comprensorio irriguo di Cerione è posteriore alla irrigazione praticata da Casa Masino, si debba stabilire la prelazione di quest'ultima: ossia praticamente fare una riduzione in magra alla presa di Cerione lasciando decadere parte della portata a Valle a favore della nostra preso dall'Elvo»⁶⁴.

I documenti di causa rilevano le due opposte posizioni, da un lato, l'Avvocato De Gaudenzi che chiede «nell'interesse della Casa Conte di Masino, [...] siano tenuti presenti e siano fatti salvi i diritti che spettano alla stessa per le sue derivazioni inferiori quali risultano dalla denuncia a suo tempo fatta dalla relativa documentazione»⁶⁵ e, dall'altro, la posizione del Presidente del Consorzio della Roggia Molinaria di Cerrione in persona del signor Rosa Pietro che osservava «le affermazioni fatte dal Consorzio di Cerrione riguardo al diritto di prelevare ed alla quantità d'acqua prelevata sono corrispondenti a realtà e si chiede agli oppositori che comprovino le loro contestazioni»⁶⁶.

Il contesto di modernizzazione e di riforme che aveva preso avvio nel XIX secolo e che mirava a centralizzare e regolamentare la gestione delle risorse idriche, è rilevabile anche da una dichiarazione fornita dalla Federazione Provinciale Agricoltori nella quale si affermava che nell'

«interesse generale della produzione, salvi ed impregiudicati i rispettivi diritti delle Roggie interessate, ritiene che se vi è ancora disponibilità d'acqua nel torrente Elvo questa dovrebbe essere messa a beneficio di tutte le Roggie, tenuto conto, sia della importanza dei singoli comprensori, sia delle reali necessità in relazione delle esigenze delle singole colture agrarie»⁶⁷.

Le leggi che si susseguirono nel XIX secolo rappresentarono un punto di svolta poiché eliminarono molti dei privilegi storici delle famiglie nobiliari, compresi quelli relativi alle risorse idriche. Questo processo di modernizzazione, come si è più volte detto, mirava a centralizzare la gestione delle risorse naturali e a garantire un accesso più equo e regolamentato per tutti i cittadini⁶⁸.

Il mutamento definitivo si ebbe con la legge sulle acque pubbliche del 1933 con la quale si dichiarava che tutte le acque fossero di proprietà pubblica. Questa legge trasferì definitivamente la gestione delle risorse idriche dallo "stato privato" a quello pubblico, riducendo il controllo delle acque da parte delle famiglie nobiliari e trasferendo la responsabilità alla gestione statale⁶⁹.

⁶⁴ *Ibidem.*

⁶⁵ *Ibidem.*

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ *Ibidem.*

⁶⁸ M. Di Fidio, *Tutela e gestione delle acque: principi e metodi per una politica unitaria delle acque*, in *Ambiente territorio*, Milano, 1991.

⁶⁹ *Ibidem.*

I Valperga di Masino ebbero una significativa perdita di controllo diretto sulle acque, riducendo ulteriormente il loro potere economico e sociale.

Le controversie tra i Valperga di Masino e i diritti sul torrente Elvo rappresentarono un esempio emblematico della progressiva perdita del controllo da parte dei Valperga e furono una testimonianza dei cambiamenti fondamentali nella società italiana e nella gestione delle risorse naturali.

VIII. 3. L'Associazione Ovest-Sesia: la sua costituzione e i rapporti con i Valperga di Masino

I documenti analizzati in questo paragrafo focalizzano l'attenzione non più sul torrente Elvo, precedentemente analizzato, ma su fiumi quali il Sesia, la Dora Baltea e il Ticino, mostrando come sia il processo di centralizzazione che la conseguente diminuzione del potere delle famiglie nobili feudali non furono né rapidi né lineari⁷⁰. In effetti, la famiglia Valperga continuava a mantenere una certa influenza, come dimostrato dai documenti in cui si evince che l'Associazione Ovest-Sesia è obbligata a pagare un canone di locazione per l'acqua ottenuta dal conte di Masino. Questo paragrafo esaminerà proprio come, nonostante la riduzione del potere feudale, il controllo da parte dei Valperga non sia venuto completamente meno⁷¹.

L'Associazione Ovest-Sesia è un consorzio irriguo costituito nel 1853 con lo scopo di organizzare e gestire l'irrigazione nelle aree agricole del Piemonte occidentale⁷². La sua creazione rappresentò uno dei principali esempi di come le comunità locali e i proprietari terrieri abbiano cercato di affrontare le sfide legate alla gestione delle risorse idriche in un contesto di crescente domanda di acqua per l'agricoltura e l'industria⁷³.

L'Associazione Ovest-Sesia venne fondata sulla base delle esigenze dei proprietari terrieri del Vercellese, una delle aree più fertili e produttive del Piemonte, nota per la coltivazione del riso. Prima della costituzione del consorzio, l'irrigazione era gestita in modo frammentario, con numerosi conflitti tra i diversi utenti delle risorse idriche. La necessità di una gestione coordinata e razionale dell'acqua portò alla creazione di questa Associazione⁷⁴.

Il principale obiettivo dell'Associazione Ovest-Sesia era quello di garantire una distribuzione equa e razionale delle acque derivate dai fiumi Sesia, Dora Baltea e Ticino, e di migliorare le infrastrutture idriche esistenti. La gestione collettiva dell'irrigazione mirava a massimizzare l'efficienza dell'uso

⁷⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Gestione delle acque irrigue di San Damiano Carisio, mm. 1,2, fasc. 886.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *L'Associazione d'irrigazione dell'agro Ovest-Sesia in Vercelli: cenni storici, ordinamento amministrativo e tecnico*, G. Lignetti (a cura di), Vercelli, 1930.

⁷³ *Ibidem*.

⁷⁴ *Ibidem*.

dell'acqua, minimizzare i conflitti tra i proprietari terrieri e garantire che tutte le aree irrigate avessero accesso adeguato alle risorse idriche⁷⁵.

La costituzione dell'Associazione fu formalizzata con l'approvazione di uno statuto che stabiliva le regole per la gestione delle acque e le responsabilità dei membri del consorzio. Ogni proprietario terriero che beneficiava dell'irrigazione era tenuto a contribuire finanziariamente per la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture idriche, come canali, chiuse e pompe. Questo sistema di finanziamento collettivo permetteva all'Associazione di realizzare importanti opere idrauliche, che aumentarono significativamente la capacità irrigua della regione⁷⁶.

L'Associazione Ovest-Sesia ebbe un ruolo cruciale nel promuovere l'innovazione tecnologica e l'efficienza nell'uso delle risorse idriche. Ad esempio, introdusse sistemi di distribuzione dell'acqua più avanzati e promosse la costruzione di nuove infrastrutture per l'irrigazione. Questi miglioramenti tecnologici contribuirono a incrementare la produttività agricola e a sostenere lo sviluppo economico della regione.

Nel corso degli anni, l'Associazione Ovest-Sesia si è evoluta per rispondere alle nuove sfide legate alla gestione delle risorse idriche. Ha continuato a espandere e migliorare la rete di infrastrutture idriche, adattandosi alle mutevoli condizioni climatiche e alle esigenze agricole. Inoltre, ha collaborato con altre organizzazioni e istituzioni per promuovere pratiche di gestione sostenibile delle risorse idriche nonché per garantire la protezione dell'ambiente⁷⁷.

Oggi, l'Associazione Ovest-Sesia è uno dei più grandi e importanti consorzi irrigui d'Italia. Gestisce una vasta rete di canali e infrastrutture idriche che coprono migliaia di ettari di terreni agricoli. La sua attività continua a essere fondamentale per garantire l'approvvigionamento idrico alle coltivazioni e per sostenere l'economia agricola della regione. L'Associazione rappresenta un modello di successo per la gestione collettiva e sostenibile delle risorse idriche, dimostrando come la cooperazione tra i vari utenti delle risorse naturali possa portare a risultati positivi per la comunità nel suo complesso⁷⁸.

Dopo questa breve introduzione, ciò che si rileva ai fini del presente lavoro è che con l'avanzare del XIX secolo e la crescente necessità di una gestione più efficiente e centralizzata delle risorse idriche, i Valperga di Masino dovettero confrontarsi con nuove realtà e istituzioni, tra cui l'Associazione Ovest-Sesia.

⁷⁵ *Ibidem*.

⁷⁶ S. Baratti, *I canali Cavour una vicenda secolare*, Torino, 1981.

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ *Ibidem*.

Un aspetto cruciale nella gestione delle risorse idriche fu rappresentato dalle associazioni e consorzi creati per organizzare e regolamentare l'uso delle acque⁷⁹. L'Associazione Ovest-Sesia, costituita per coordinare la gestione delle risorse idriche in una vasta area agricola, ebbe rapporti significativi con la famiglia Valperga di Masino.

Le interazioni tra l'Associazione Ovest-Sesia e i Valperga di Masino furono rappresentative della cooperazione e, talvolta, del conflitto tra interessi pubblici e privati. Infatti, se da un lato, la costituzione dell'Associazione mirava a un utilizzo più efficiente e regolamentato delle risorse idriche, dall'altro, incontrava spesso resistenze da parte di proprietari terrieri che temevano la perdita dei loro diritti tradizionali.

La famiglia, vantando diritti storici, rivendicava la priorità nell'uso dell'acqua, basandosi su antichi accordi e privilegi feudali. Dall'altra parte, l'Associazione Ovest-Sesia puntava a una gestione più equa e moderna delle risorse idriche, cercando di bilanciare le esigenze di tutti i membri del consorzio, che includevano numerosi piccoli proprietari terrieri e agricoltori⁸⁰.

Anche se nel corso del XIX secolo i Valperga di Masino persero molte delle loro prerogative sulle acque a causa della modernizzazione e della centralizzazione delle risorse naturali, alcuni elementi di questo antico potere continuarono a persistere, come dimostrato dai documenti d'archivio. In particolare, all'interno di un lodo arbitrale venne stabilito l'esistenza di un canone di locazione da pagare alla famiglia.

Questo canone testimonia che, nonostante le riforme e le nuove regolamentazioni che limitarono il controllo diretto dei nobili sulle risorse idriche, i Valperga di Masino mantennero ancora una certa forma di influenza e autorità nei primi anni del XIX secolo.

Nel documento veniva stabilito il fatto che

«Il canone dovuto al Conte di Masino dalla Associazione di Irrigazione dell'Agro ad Ovest del Sesia è fissato dalla sentenza arbitrale colla quale venne stabilito quanto segue:

Giudica: 1° Dovere dell'Associazione di Irrigazione dell'Agro Ovest Sesia della Sesia al signor conte di Masino a titolo di canone annuo per l'affitto delle acque destinate all'irrigazione [...] ad uso dei cavi Masino la somma di lire 87.900,00 [...]»⁸¹.

Il lodo arbitrale rivela come le antiche prerogative dei Valperga di Masino non furono completamente abolite con l'avvento della modernità. Infatti, il pagamento del canone di locazione rappresentava un residuo tangibile del loro antico diritto feudale. Questo tipo di documento è

⁷⁹ G. Chittolini, A. Molho, O. Schiera, *op. cit.*, pp. 9-17.

⁸⁰ ASCM, Fondo Valperga di Masino, Sez. III, Amministrazione dell'agenzia di San Damiano Carisio, m. 1,2, fasc. 891.

⁸¹ *Ibidem*.

fondamentale perché illustra come la transizione verso un sistema più moderno e regolamentato non avvenne in modo lineare o totale. Anzi, ci furono compromessi che permisero a certe famiglie nobiliari di mantenere alcune delle loro antiche prerogative.

Nel contesto della storia delle risorse idriche in Piemonte, il caso dei Valperga di Masino è particolarmente interessante perché mette in luce la complessità della transizione da un sistema feudale a uno moderno. La modernizzazione delle risorse idriche, spinta dalle leggi nazionali e dalla formazione di consorzi irrigui come l'Associazione Ovest-Sesia, cercava di centralizzare e rendere più equa la distribuzione delle acque⁸². Tuttavia, la presenza di un canone di locazione, mostra come questa modernizzazione dovette confrontarsi con diritti storici profondamente radicati che, seppur in maniera ridotta rispetto al passato, rappresentavano una modalità per esercitare ancora una certa influenza sulle risorse idriche.

Pertanto, se da un lato si ebbe una spinta verso una modernizzazione, che richiedeva una gestione più equa e regolamentata delle risorse idriche, dall'altro, vi era il riconoscimento dei diritti storici dei nobili che non potevano essere completamente ignorati senza causare gravi conflitti sociali e legali⁸³.

In conclusione, anche se i Valperga di Masino persero molte delle loro prerogative sulle acque nel corso del XIX secolo, i documenti d'archivio mostrano chiaramente che non tutti i loro diritti furono completamente aboliti. Il canone di locazione pagato ai Valperga di Masino evidenzia una certa continuità di potere e autorità che sopravvisse alle riforme modernizzatrici.

VIII. 4. Considerazioni conclusive

Dall'analisi dei documenti d'archivio relativi alla gestione delle risorse idriche fra Ottocento e Novecento si rivela un quadro complesso di conflitti, negoziazioni e adattamenti legislativi. La famiglia Valperga di Masino, anche in questo periodo storico, emerge come un attore centrale, impegnato a difendere i propri diritti idrici attraverso un'attenta gestione documentale e legale.

La centralità del potere statale nella gestione delle risorse idriche ha comportato un'evoluzione normativa che ha cercato di bilanciare gli interessi privati con quelli pubblici, evidenziando l'importanza di un approccio regolamentato e documentato. Inoltre, la costituzione di associazioni, come l'Associazione Ovest-Sesia, testimoniano gli sforzi compiuti per coordinare e ottimizzare l'uso delle risorse idriche, sebbene spesso ciò comportasse tensioni e conflitti con i diritti storici dei proprietari terrieri, come si è avuto modo di sottolineare⁸⁴.

⁸² G. Chittolini, A. Molho, O. Schiera, *op. cit.*, pp 287-303.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ *Ivi*, pp. 553-591.

Pertanto, questi documenti offrono una preziosa finestra sul passato, permettendo di comprendere le dinamiche storiche della gestione delle risorse idriche e le implicazioni giuridiche, sociali ed economiche connesse. La storia dei Valperga di Masino e delle loro interazioni con le autorità statali e altre entità locali riflette le sfide e le opportunità di un periodo cruciale nella gestione delle risorse naturali in Italia⁸⁵.

⁸⁵ *Ibidem.*

Conclusioni

L'evoluzione del diritto delle acque, come sottolineato da Roberto Louvin, ha seguito un percorso "decisamente alluvionale"¹. Questo termine, evocativo della natura stessa delle acque, suggerisce un processo di accumulazione e stratificazione di norme e prassi che, nel corso dei secoli, ha portato a una progressiva formalizzazione e razionalizzazione del diritto idrico.

Questo lavoro, fino ad ora, ha permesso di approfondire la complessa situazione riguardante la gestione delle acque da parte della famiglia dei Valperga di Masino sia nel loro contado che nelle zone limitrofe. Infatti, si è cercato di mostrare come i diritti esercitati dalla famiglia sulle risorse idriche si estendessero ben oltre i confini della contea stessa, arrivando a coinvolgere le terre di San Damiano Carisio, Vercelli e le aree circostanti al territorio di Santhià.

La complessità della materia ha riguardato soprattutto il fatto che la gestione delle risorse idriche era, inizialmente, affidata alle consuetudini locali e al diritto comune. Questo sistema, sebbene funzionale in un contesto di scarsa centralizzazione, presentava limiti evidenti in termini di equità e uniformità. Come si è avuto modo di sottolineare, la situazione mutò significativamente con l'introduzione delle Regie Costituzioni nel 1723 che avviarono un processo di regolamentazione più rigoroso e strutturato del diritto sulle acque. Questa legislazione segnò un punto di svolta, imponendo un ordine giuridico più sistematico in un campo precedentemente dominato da una molteplicità di regole frammentarie e, a volte, contraddittorie.

La famiglia Valperga, grazie ai privilegi concessi, poté godere di un controllo pressoché esclusivo sulle risorse idriche della regione: questo includeva il diritto di derivare bealere dai fiumi, in particolare dalla Dora Baltea, e di gestirle o concedere acqua a terzi dietro il pagamento di un canone. L'importanza di queste concessioni non può essere sottovalutata: esse non solo garantivano un flusso costante di entrate economiche, ma conferivano anche un potere politico e sociale significativo.

Inoltre, grazie all'intraprendenza della famiglia, furono costruite numerose canalizzazioni nel Canavese, opere che non solo vennero mantenute ma anche migliorate nel tempo, dimostrando una gestione lungimirante e attenta alle esigenze del territorio. Infatti, queste infrastrutture idrauliche ebbero un impatto duraturo, facilitando lo sviluppo agricolo e consentendo una discreta crescita industriale nella regione.

La famiglia Valperga comprese che il controllo delle acque era essenziale per mantenere e consolidare il potere all'interno del feudo. Questo monopolio idrico garantiva ai membri della famiglia non solo un vantaggio economico ma anche una posizione di dominio nei confronti della

¹ R. Louvin, *Aqua Æqua. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l'elemento idrico*, Torino, 2018.

popolazione locale e delle altre famiglie nobili. Infatti, proprio per tali ragioni, furono diversi i conti di Masino che, consapevoli dell'importanza strategica di questa risorsa, si dedicarono con particolare attenzione alla gestione delle acque, rafforzando così il potere della loro famiglia.

All'interno del presente lavoro sono stati, infatti, dedicati molti paragrafi all'analisi delle opere realizzate nonché alle cause giudiziarie che i vari membri della famiglia dovettero affrontare nella gestione della risorsa idrica.

Pertanto, come si è avuto modo di sottolineare, i Valperga, prima dell'adozione delle Regie Costituzioni, godevano di un'autonomia pressoché totale in materia di acque, data la notevole incertezza che regolava la materia. Con la prima pubblicazione delle Regie Costituzioni, nel 1723, vi fu una maggiore chiarezza in materia e si iniziarono a definire i confini dell'intervento statale nella gestione delle risorse idriche. Questo processo di regolamentazione culminò con il codice Albertino, che consolidò ulteriormente il diritto sulle acque seguendo i principi già sanciti dalle Regie Costituzioni. Da quel momento, lo Stato cominciò a riconoscere pienamente l'importanza delle risorse idriche, assumendo un ruolo sempre più attivo nella costruzione e acquisizione dei canali, che fino ad allora erano stati gestiti quasi esclusivamente da privati.

L'analisi della situazione dei diritti sulle acque nel contado di Masino ha permesso di affermare che essa rifletteva in gran parte quella delle altre regioni piemontesi sotto il controllo di famiglie feudali. Infatti, la presenza dei Valperga e il loro dominio diretto sulle terre del contado impedirono lo sviluppo di autonomie comunali, che in altre aree riuscirono invece a emergere, favorendo un modello di gestione più partecipativo e meno centralizzato.

Nel 1729 si ebbe la seconda pubblicazione delle Regie Costituzioni con le quali Vittorio Amedeo II, nel tentativo di «tradurre in una più esatta accezione il concetto della demanialità dei bona publica»², ampliò la sfera del diritto pubblico in materia di acque.

Fu, infatti, con questa seconda pubblicazione che venne aggiunto nel libro VI relativo alle materie «Demaniali, feudali e regali» un intero titolo dedicato ai fiumi e ai torrenti. Inoltre, in apertura, il Sovrano estese ai corsi d'acqua il principio della demanialità, dichiarando regali tutti i fiumi e i torrenti e ponendo così una pietra miliare per la legislazione relativa alle acque nei suoi Stati di Terraferma³.

A partire da quel momento, pur lasciando ancora margini di autonomia ai privati, vennero definiti i confini dell'intervento statale nella gestione delle acque, ponendo le basi per una regolamentazione

² M. A. Benedetto, *Demanio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino 1957, p. 426.

³ Tale principio, che legava i corsi d'acqua al patrimonio della corona, trova ulteriore conferma nel titolo II, dove si stabilisce che non si possono alienare o infeudare i beni appartenenti al demanio come le «ragioni d'acqua».

più uniforme e centralizzata. Tutto ciò consolidò ulteriormente il diritto sulle acque, limitando gradualmente l'autonomia delle famiglie nobili come i Valperga.

Il presente lavoro ha cercato quindi, seppur con i suoi limiti, di metter in luce il complesso passaggio avvenuto in merito alla gestione delle risorse idriche, partendo, da un approccio, inizialmente, più generico-teorico e, successivamente, attraverso l'analisi dei documenti, svolgendo un esame specifico sull'operato da parte della famiglia dei Valperga di Masino in materia di acque.

Data la complessità della tematica, molti campi rimangono ancora da esplorare e analizzare, e questo lavoro rappresenta, infatti, solo un punto di partenza per future ricerche.

Una delle sfide attuali è quella di superare un modello stratificato per abbracciare una visione giuridica più olistica e integrata del rapporto con l'acqua. Gli sviluppi della disciplina giuridica, dall'Ottocento a oggi, hanno progressivamente ridotto, se non eliminato, la categoria delle acque private, sollevando il quesito se il diritto positivo italiano possa ancora riconoscere l'esistenza di risorse idriche di proprietà esclusiva.

Oggi, il senso di responsabilità collettiva impone una riorganizzazione delle nostre priorità, bilanciando le esigenze vitali con gli impatti delle attività umane sull'ambiente. Questo cambiamento di paradigma richiederebbe, come affermato dallo stesso Louvin, «una nuova concezione del diritto, in cui la Natura stessa sia riconosciuta come titolare di diritti, superando la tradizionale visione antropocentrica»⁴. Un nuovo approccio alla legislazione idrica, che vada oltre la concezione patrimoniale dell'acqua ereditata dall'*ancien régime*, è imprescindibile. Questo comporterebbe il superamento della mercificazione delle risorse idriche attraverso un'operazione politico-culturale globale, volta a instaurare una *Water Law* internazionale ecologicamente sostenibile e profondamente rinnovata, per evitare una "Waterloo" annunciata per l'intera umanità⁵.

Pertanto, secondo alcuni studiosi, l'acqua dovrebbe essere considerata un "soggetto di diritto", a cui l'ordinamento giuridico attribuisce diritti e prerogative, uscendo, così, dalla concezione meramente materialistica che la vede come un bene di consumo. Questo implicherebbe una relazione nuova e diversa con l'acqua, basata su una logica di accesso equo, responsabile e limitato per tutti, e non su una proprietà individuale esclusiva. In tal modo, si restituirebbe all'acqua il suo carattere autentico e originario, come risorsa vitale e non semplicemente materiale. La gestione dell'acqua deve dunque orientarsi verso una logica comunitaria, come suggerito da Paolo Grossi nel suo concetto

⁴ R. Louvin, *op. cit.*, pp. 268-269.

⁵ *Ibidem*.

di “un altro modo di possedere”, in cui il possesso non si traduce in sfruttamento, ma in una responsabilità condivisa⁶.

In questo contesto, è necessario costruire nuovi modelli di gestione dell’acqua come bene comune⁷, a livello sia globale che locale, assicurando un accesso equo e sostenibile attraverso la mediazione dell’ente pubblico. Lo stesso Romagnosi, il cui pensiero è stato analizzato nel presente lavoro, con la sua predisposizione alla socialità, ci offre una chiave di lettura per ricostruire la “trama del comune”, promuovendo nuove forme di solidarietà per contrastare l’individualismo crescente⁸. La logica dei *commons* rappresenta un potente strumento di difesa dei sistemi idrici, garantendo non solo i diritti di chi possiede antiche concessioni, ma anche quelli di chi rivendica un accesso limitato ma essenziale, come l’uso del paesaggio e dell’ambiente⁹.

Le legislazioni nazionali, finora frammentate da molteplici fattori - differenti autorità competenti, approcci settoriali, natura diversificata delle risorse e complessità degli interessi - dovrebbero ora essere ricomposte in un quadro coerente. È necessario passare da una governance segmentata a un approccio coordinato e multilivello nella gestione dell’acqua, in cui il processo di pubblicizzazione delle risorse idriche rappresenti un passo decisivo verso un rapporto più equilibrato tra la società contemporanea e questa preziosa “risorsa blu”.

Nel contesto dell’impegno giuridico per un’evoluzione positiva delle categorie concettuali, è evidente che negli ultimi anni si sia verificato uno slittamento verso una concezione eccessivamente mercantile del bene acqua. Anche l’Unione Europea non è rimasta immune a questa dinamica. Per contrastare questa tendenza, è fondamentale promuovere un “costituzionalismo dell’acqua”, che garantisca il diritto fondamentale all’accesso alla risorsa, il diritto sociale a fruirne in condizioni eque e il diritto ecologico alla sua conservazione integrale. Gli organismi internazionali, i legislatori e i giudici costituzionali sono chiamati ad agire per definire le modalità più appropriate per proteggere questi diritti.

Pertanto, l’idea di voler adottare un nuovo o diverso paradigma giuridico che riconosca l’acqua non solo come una risorsa materiale, ma anche come un elemento essenziale dotato di diritti propri, pone la necessità di concepire un sistema giuridico in grado di bilanciare le esigenze della natura con quelle della comunità umana.

⁶ P. Grossi, *Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post unitaria*, Milano, 1977.

⁷ F. Viola, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e società*, 3/2016, Napoli, 2016, pp. 381-398.

⁸ G. Astuti, *Il regime giuridico delle acque nel pensiero di Gian Domenico Romagnosi*, in *Tradizione romagnosiana e cultura giuridica europea*, Napoli, 1984.

⁹ *Ibidem*.

In conclusione, la storia della gestione delle risorse idriche da parte della famiglia Valperga di Masino non è solo un racconto di eredità feudale, ma riflette anche la complessa interazione tra la nobiltà e il potere statale nel corso di un periodo di profonde trasformazioni sociali e giuridiche. Attraverso l'analisi dei documenti d'archivio e la disamina delle leggi che hanno caratterizzato l'evoluzione del regime delle acque, ci si rende conto di come i Valperga abbiano dovuto adattarsi a un contesto in continua evoluzione, oscillando tra il mantenimento dei diritti feudali (storici) e la necessità di conformarsi a un sistema sempre più centralizzato e modernizzato.

L'analisi della loro posizione ambivalente, che li ha visti nel ruolo di intermediari e gestori, sottolinea non solo l'importanza dell'acqua come risorsa economica, ma anche il significato simbolico che essa ha ricoperto nelle dinamiche di potere dell'epoca.

I Valperga, con le loro proprietà, testimoniano una storia locale che si intreccia con le più ampie vicende del regno sabauda, fungendo da microcosmo per osservare i cambiamenti più ampi delle relazioni feudali e la transizione verso un'amministrazione statale moderna.

I risultati di questa ricerca evidenziano l'importanza di un approccio storico per comprendere non solo la gestione delle risorse idriche nel passato, ma anche le sfide e le opportunità che affrontiamo oggi nell'ambito del diritto ambientale e della sostenibilità. La gestione delle acque continua a essere un tema cruciale per le politiche locali e globali, e lo studio delle esperienze storiche, potrebbe offrire preziose lezioni su come affrontare le problematiche attuali legate alla disponibilità, alla distribuzione e alla gestione delle risorse idriche, ponendo una riflessione necessaria sulle responsabilità condivise verso l'ambiente e le future generazioni.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Actes du Colloque internationaux du centre national de la recherche historique, *L'abolition de la féodalité dans le monde occidental*, Toulouse 12-16 novembre 1968, Éditions du Centre national de la recherche scientifique, Paris, CNRS. Paris, 1971.

Raccolta di leggi, regolamenti e disciplina ad uso de' magistrati e del corpo degl'ingegneri d'acque e strade, stampata d'ordine della Direzione generale delle acque e strade del Regno d'Italia, voll. 2, Milano, Dalla Stamperia Reale, 1806-1807.

Raccolta di Regi Editti, Proclami, Manifesti ed altri Provvedimenti de' Magistrati ed uffizi, I, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1814.

Raccolta degli Atti del Governo di Sua Maestà il Re di Sardegna dall'anno 1814 a tutto il 1832, Torino, Editore Pignetti e Carena, 1844.

A. ACQUARONE, *La politica legislativa della Restaurazione nel regno di Sardegna*, in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, Torino, Deputazione subalpina di Storia Patria, 1959.

I. M. ADORNO, *Il controllo sull'attività notarile nello Stato sabaudo della Restaurazione. Un'indagine «a campione»: le visite del tabellione nelle tappe di Felizzano e San Damiano*, "BSBS", XCIII, Torino, Deputazione subalpina di Storia Patria, 1995.

R. AGO, *La feudalità in Età moderna*, Roma-Bari, Laterza, 1994.

G. ALBERTONI, L. PROVERO, *Il feudalesimo in Italia*, Roma, Carocci, 2003.

F. AIMERITO, *Ricerche sul "Consiglio di Stato e dei memoriali" degli Stati sabaudi. Percorsi fra equità, diritto e politica (secoli XVI-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2018.

P. ANDERSON, *Lo stato assoluto: origini e sviluppo delle monarchie assolute europee*, Milano, Il Saggiatore, 1974.

V. ANGIUS, *Sulle famiglie nobili della monarchia di Savoia*, I, Torino, Fontana e Isnardi Editore, 1841.

L. ANTONIELLI, *L'amministrazione delle acque dalla Repubblica cisalpina alla Repubblica italiana*, in *L'amministrazione nella storia moderna*, I, Milano, Laterza, 1985.

- G. ARNALDI, *Arduino, re d'Italia*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. IV, Roma, Istituto Della Enciclopedia Italiana, 1962.
- G. ASTUTI, *Acque (introduzione storica generale)*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. I, Milano, Giuffr , 1958.
- G. ASTUTI, *La concessione romagnosiana della ragione civile delle acque*, in *Raccolta di scritti in onore di Carlo Arturo Jemolo*, Milano, Giuffr , vol. IV, 1963.
- G. ASTUTI, *Il Code Napol on in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Roma, Giappichelli, 1973, tomo I.
- G. ASTUTI, *Il regime giuridico delle acque nel pensiero di Gian Domenico Romagnosi*, in *Tradizione romagnosiana e cultura giuridica europea*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1984.
- S. BARATTI, *I canali Cavour una vicenda secolare*, Torino, Accademia di agricoltura di Torino, 1981.
- A. BARBERO, *La corte ducale sotto Carlo II (1504-1553)*, in *Il ducato di Savoia. Amministrazione e corte di uno Stato franco-italiano (1416-1536)*, Roma, Laterza, 2002.
- W. BARBERIS, *Uomini di corte nel Cinquecento tra il primato della famiglia e il governo dello stato*, in *Stato d'Italia, Annali, IV, Intellettuali e potere*, Torino, Einaudi, 1981.
- W. BARBERIS, *Le armi del Principe. La tradizione militare sabauda*, Torino, Einaudi, 1988.
- C. BENEDETTO, *La contea di Masino, i suoi conti*, Ivrea, F.lli Enrico editori, 1955.
- M.A. BENEDETTO, *Acque e diritto intermedio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, I, Torino, Utet, 1957.
- M. A. BENEDETTO, *Demanio*, in *Novissimo Digesto Italiano*, V, Torino, Utet, 1957.
- F. BERNARDINI, *Regimazione dei corsi d'acqua e bonifica: per la difesa del suolo e dell'ambiente ecologico delle comunit  montane*, vol. 2, Bologna, L. Parma, 1976.
- N. BIANCHI, *Storia della monarchia piemontese dal 1773 sino al 1861*, III, Roma Torino Firenze, Fratelli Bocca, 1879.
- P. BIANCHI, A. MERLOTTI, *Storia degli Stati sabaudi (1416-1848)*, Brescia, Morcelliana, 2017.

- C. BONZO, *La disciplina giuridica del fedecommesso in Piemonte nel XVIII secolo*, in *Mélanges de l'école française de Rome. Italie et Méditerranée Modernes et Contemporaines*, 2013.
- C. BOSIO, *La legislazione sulle investiture di acque per irrigazioni e movimento di opifici*, Verona, Civelli Editore, 1860,
- R. BOUTROUCHE, *Signoria e feudalesimo, Ordinamento curtense e clientele Vassallatiche*, vol. I, Bologna, Il Mulino, 1971.
- D. BOBBA, *Boschi, comunità, Stato. Piemonte 1798-1861*, Torino Roma, Comitato di Torino dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, 2015.
- P. BONFANTE, *Il regime giuridico delle acque dal diritto romano al diritto odierno*, Roma, A. Sampaolesi, 1926.
- G.B. BORELLI, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Prencipi della Real Casa di Savoia, delle loro tutrici, e de' Magistrati di qua da' Monti, raccolti dal Senatore G.B. Borelli*, Torino, Bartolomeo Zappata Librario di S.A.R., 1681.
- L. BLANCO, *Le origini dello Stato moderno. Secoli XI-XV*, Roma, Carocci, 2020.
- M. BLOCH, *La société féodale*, Paris, Le Grand livre du mois, 1939.
- L.A. BLONDEL, *Memoire aneddotiche sulla corte di Sardegna (Anecdotes sur la cour de Sardaigne)*, (a cura di) V. Promis, in *Miscellanea di Storia Italiana XIII*, Torino, Stamperia Reale, 1871.
- E. BOURNAZEL, J.-P. POLY (a cura di), *Les féodalités*, Paris, Presses Universitaires de France - PUF, 1998.
- P. BRANCOLI BUSDRAGHI, *Le origini del concetto di feudo come istituto giuridico*, in *Mélanges de l'école française de Rome. Italie et Méditerranée Modernes et Contemporaines*, 2002.
- C. BRAYDA, L. COLI, D. SESIA, *Ingegneri e architetti del sei e settecento in Piemonte*, In *Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e architetti di Torino*, Torino, Società Ingegneri e architetti di Torino, 1963.
- O. BRUNNER, *Terra e potere*, Milano, Giuffré, 1983.

L. BULFERETTI, *La feudalità e il patriziato nel Piemonte di Carlo Emanuele II (1663-1675)*, in *Annali delle Facoltà di Lettere, Filosofia e di Magistero dell'Università di Cagliari*, XXI, Cagliari, Università di Cagliari, 1953.

L. BULFERETTI, *I piemontesi più ricchi nell'ultimo secolo dell'assolutismo sabaudo*, in *Studi storici in onore di Gioacchino Volpe per il suo 80° compleanno*, I, Firenze, Palatina Editrice Libreria, 1958.

L. BULFERETTI, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Palazzo Carignano, 1963.

L. BULFERETTI-R. LURAGHI, *Agricoltura, industria e commercio in Piemonte dal 1790 al 1814*, Torino, Palazzo Carignano, 1966.

L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Milano, Giuffré, 1966.

D. CARUTTI, *Storia del regno di Vittorio Amedeo II*, Torino, Le Monnier, 1856.

D. CARUTTI, *Storia della Corte di Savoia durante la Rivoluzione e l'Impero francese*, I, Torino-Roma, L.Roux & C. Editori, 1892.

D. CARUTTI, *Il primo Re di Casa Savoia. Storia di Vittorio Amedeo II*, Torino, Creative Media Partners, LLC, 1897.

D. CARUTTI, *Storia della Corte di Savoia durante la Rivoluzione e l'Impero francese*, vol. I, Torino-Roma, L. Roux e C. Editore, 2018.

G. CASTELNUOVO, *Principi e città negli Stati sabaudi*, in S. Gensini (a cura di), *Principi e città alla fine del Medioevo*, Roma, Pacini Editore, 1996.

D. CEREIA, B. ALICE RAVIOLA, P. GENTILE, *Buttigliera Alta nella storia. Prima e dopo l'istituzione del Comune nel 1619*, G. Sergi (a cura di), Borgone Susa, Edizioni del Graffio, 2019.

L. CIBRARIO, *Storia della monarchia di Savoia*, Torino, Alessandro Fontana Editore, 1840.

L. CIBRARIO, *Iacopo Valperga di Masino. Triste episodio del secolo VX*, Torino, Editore Tipografia Eredi Botta, 1860.

F. CICCAGLIONE, *La feudalità, origini, sviluppo e decadenza*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. VI, parte II, Milano, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1894.

V.A. CIGNA SANTI, *Serie cronologica de' cavalieri dell'Ordine supremo di Savoia, detto prima del Collare indi della Santissima Nunziata, co' nomi, cognomi, titoli e blasoni delle arme loro*, Torino, Nella Stamperia reale, 1786.

A. CIUFFETTI, L. MOCARELLI, *Dighe, laghi artificiali e bacini idroelettrici nell'Italia contemporanea*, A. Ciuffetti, L. Mocarelli (a cura di), in *Paesaggi della produzione. Pratiche. Ambienti, comunità, territori*, Calabria, Rubbettino Editore, 2021.

F. COGNASSO, *Il Piemonte nell'età sveva*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1968.

A. CONT, *Sotto tutela. Il sovrano bambino in Italia (1659-1714)*, in *Rivista storica italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2012.

G. CHITTOLINI, *La crisi degli ordinamenti comunali e le origini dello Stato del Rinascimento*, Bologna, Il Mulino, 1979.

G. CHITTOLINI, A. MOLHO, O. SCHIERA, (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1994.

G. CLARETTA, *La Corte e la Società Torinese dalla metà del secolo XVII al principio del XVIII*, Firenze, Ufficio della Rassegna Nazionale, 1894.

A. DALLOZ, *Dictionnaire général et raisonné de législation, de doctrine et de jurisprudence*, vol. II, voce "eau" Parigi, Bureau de la Jurisprudence Générale, 1844.

F. DE CARIA, *Masino, cenni storici dai recenti studi d'archivio*, da Le guide del Fai *Il castello di Masino*, Milano, Mondadori Electa, 1989.

A. DE TOCQUEVILLE, *L'antico regime e la Rivoluzione (1856)*, Milano, Rizzoli Libri, 1989.

F.A. DELLA CHIESA, *Relazione di Piemonte*, Torino, Per Onorato De Rossi, 1635.

P.G. DELLA LOGGIA, *Dignità e cariche negli stati della Real Casa di Savoia*, II, Torino, Giappichelli, 1796.

P.G. DELLA LOGGIA, *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda istoria dal fine del secolo decimo sino al dicembre 1798*

con qualche aggiunta relativa anche al tempo posteriore, tomo III, Torino, Onorato Derossi Stampatore e Librajo, 1798.

P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano*, II, Torino, Hoepli, 1992.

R. DEL GRATTA, *Feudum a fidelitate. Esperienze feudali e scienza giuridica dal Medioevo all'Età Moderna*, Pisa, ETS, 1994.

E. DEZZA, *Carlo Negroni giurista*, in *Carlo Negroni e il suo tempo 1819-1896*, in *Atti del convegno di studi nel centenario della morte*, M. C. Uglietti (a cura di), Novara, Editore Interlinea, 2000.

E. DEZZA, *Giacomo Giovanetti e la riforma del regime giuridico delle acque nel Codice albertino*, in *Acque interne 1996*; Id., *Liberalismo e liberismo. Giacomo Giovanetti dalla Facoltà giuridica alle riforme carloalbertine* in *Almum Studium Papiense*, Milano, Cisalpino, 2015.

C. DIONISOTTI, *Delle servitù delle acque secondo il Codice civile italiano*, Torino, UTET, 1873.

M. DI FIDIO, *Tutela e gestione delle acque: principi e metodi per una politica unitaria delle acque*, in *Ambiente territorio*, Milano, Giuffrè, 1991.

D. DI GIOIA, *L'espropriazione per pubblica utilità: lineamenti*, Bari, Cacucci, 1996.

B. DI SABANTONIO, *Alcuni aspetti del pensiero di G.D. Romagnosi* in *Rassegna storica del Risorgimento*, fasc. IV, Torino, Rubbettino Editore, 1972.

C. DONATI, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Bari, Laterza, 1988.

G. DONNA, *Lo sviluppo storico delle bonifiche e dell'irrigazione in Piemonte*, Torino, L'Impronta, 1939.

F. A. DUBOIN, *Collezione progressiva e per ordine di materie delle decisioni dei Supremi Magistrati negli Stati di terraferma di Sua Maestà il Re di Sardegna*, tomo VIII, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1837.

F. A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle Leggi cioè Editti, Patenti, Manifesti ecc... emanate negli Stati di Terraferma sino all'8 dicembre 1798 dai Sovrani della Real Casa di Savoia*, I-XXIX, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, 1818-1868.

A. ERRERA (a cura di), *Passaggi d'acqua. Navigazione e attività produttive dai canali di Parla al Grande Fiume*, Parma, Arti grafiche Parma Srls, 2018.

- A. FERRERO DELLA MARMORA, *Le vicende di Carlo di Simiana, Marchese di Livorno poi di Pianezza fra il 1672 e 1706*, Torino, Nabu Press, 1862.
- E. FIOCCHI MALASPINA, *Avvocati novarese e il loro contributi al diritto delle acque nel XIX secolo*, in *Bollettino Storico-Bibliografico subalpino*, Torino, Deputazione Subalpina di storia patria, 2015.
- E. FIOCCHI MALASPINA, *L'utile giusto. Il binomio economia e diritto per l'avvocato Giacomo Giovanetti (1787-1849)*, Catanzaro, Rubbettino, 2020.
- F. L. GANSHOF, *Che cos'è il feudalesimo?*, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi Storia e geografia, 1989.
- E. GENTA, *Le abilitazioni a possedere feudi negli Stati sabaudi nel sec. XVIII*, in *Studi in onore di Ugo Gualazzini*, Milano, UTET, 1981.
- E. GENTA, *Senato e senatori di Piemonte nel secolo XVIII*, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1983.
- G. GENTILE, *L'archivio, memoria della famiglia*, in *Il castello di Masino*, Milano, Mondadori Electa, 1989.
- L.C. GENTILE, *I consegnamenti d'arma: araldica e regolamentazione nello Stato sabardo*, in *L'identità genealogica e araldica. Fonti, metodologie, interdisciplinarietà, prospettive*, Atti del XXIII congresso internazionale di scienza araldiche, Ministero per i beni e le attività culturali ufficio centrale per i beni archivistici, Torino 21-26 settembre 1998.
- G. GERMANI, *Urbanizzazione e modernizzazione: una prospettiva storica*, G. Germani (a cura di), in *Problemi e prospettive. Serie di sociologia*, Bologna, Il Mulino, 1975.
- S. GIANZANA, *Le acque nel diritto civile italiano*, II, Torino, UTET, 1879.
- S. GIANZANA, *Teorica delle acque private*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1884.
- G. GIARIZZO, *La questione feudale nel '700 europeo*, in AA.VV., *Diritto e potere nella storia europea. Atti in onore di Bruno Paradisi*, II, Firenze, Società Italiana di Storia del Diritto, 1982.
- G. GIOVANETTI, *Del regime delle acque e particolarmente di quelle che servono alle irrigazioni*, Novara, Istituto per la storia del Risorgimento, Comitato di Novara, 1989.

- F.A. GORIA, *Fra rinnovamento e tradizione. Lo speculum feudorum di Claude de Seyssel*, Milano, Giuffré, 2010.
- F. A. GORIA, *Vicende della proprietà feudale in età moderna. Spunti sull'applicazione in Piemonte dei decreti ducali in materia di alienazione dei feudi: fra dottrina e giurisprudenza*, in *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*. Torino, 9-10 ottobre 2009 - troisième colloque P.R.I.D.A.E.S., Nice, Serre éditeur, 2012.
- P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, Giuffré, 1977.
- P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, Giuffré, 1992.
- P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 2006.
- M. GROSSO, M. F. MELLANO, *Su una vicenda di Carlo Francesco Valperga, conte di Masino*, in *Spunti e profili nella storia del Piemonte nei sec. XVII e XVIII*, Torino, Tipografia Ramondini Pietro, 1961.
- F.E. GUASCO, *Dizionario feudale degli antichi Stati sardi e della Lombardia. Dall'epoca carolingica ai nostri tempi (774-1909)*, 5 voll, Pinerolo, S. Lattes & C., 1911.
- A. J. GUREVIČ, *Le origini del feudalesimo*, Bari, Laterza, 1982.
- A. GUERREAU, *Le féodalisme. Un horizon théorique*, Paris, FeniXX réédition numérique, 1980.
- A. LATTES, *Il regolamento sardo del 1815 per il ducato di Genova*, in *Miscellanea di studi storici in onore di G. Sforza*, Lucca, Editore Baroni, 1916.
- G. LEONE, A. MAROTTA, *Espropriazione per pubblica utilità*, in *Trattato di diritto amministrativo*, Padova, Cedam, 1997.
- L. LEVI MOMIGLIANO, *Il parco all'inglese, il neogotico, il sentimento religioso e la filantropia*, in *Eufrasia di Masino* (a cura di) L. Levi Momigliano, L. Tos, Torino, U. Allemandi, 2001.
- G. LIGNETTI (a cura di), *L'Associazione d'irrigazione dell'agro Ovest-Sesia in Vercelli: cenni storici, ordinamento amministrativo e tecnico*, Vercelli, S.A.V.I.T., 1930.

- G. LOSITO, *Dalla società contadino-artigianale alla società industriale*, in *Società e cultura. Sezione sociologia e storia*, Palermo, Palumbo editore, 1984.
- R. LOUVIN, *Aqua Æqua. Dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l'elemento idrico*, Torino, Giappichelli, 2018.
- N. LUGARESI, *Le acque: profili dominicali, di tutela e di gestione*, Milano, Giuffré, 1995.
- A. LUPANO, *Giacomo Giovanetti tra politica e diritto*, in *Rivista Storica del Diritto Italiano*, 63, Torino, Olschki, 1990.
- L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi. Il progetto costituzionale*, vol. I, Milano, Giuffré, 1984-1987.
- J.A. MARAVALL, *Stato moderno e mentalità sociale*, vol. I, Bologna, Il Mulino, 1972.
- A. MAZZA, voce "Acque pubbliche", in *Digesto italiano*, vol. I, Torino, UTET, 1990.
- M. MERLIN, *Recueil alphabétique de questions de droit*, 4^a ediz., Bruxelles, H. Tarlier, Libraire-Éditeur, 1829.
- P. MERLIN, *Il Cinquecento*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, in *Storia d'Italia*, (a cura di) G. Galasso, VIII, I, Milano, UTET, 1976.
- P. MERLIN, *Tra guerre e tornei. La corte sabauda nell'età di Carlo Emanuele I*, Torino, SEI, 1991.
- P. MERLIN, *Emanuele Filiberto. Un principe tra il Piemonte e l'Europa*, Torino, Società editrice internazionale, 1995.
- P. MERLIN, *Amministrazione e politica tra Cinque e Seicento. Torino da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele I*, in *Dalla dominazione francese alla ricomposizione dello Stato (1536-1630)*, in *Storia di Torino*, (a cura di) G. Ricuperati, III, Torino, Editore G. Einaudi, 1997.
- A. MERLOTTI, *L'enigma della nobiltà. Stato e ceti dirigenti nel Piemonte del Settecento*, Perugia, Casa editrice Olschki, 2000.
- A. MERLOTTI, *Dinastia, nobiltà e corte da Carlo II alla Guerra civile*, in *L'affermarsi della corte sabauda. Dinastie, poteri, élites in Piemonte e Savoia fra tardo medioevo e prima età moderna*, (a cura di) P. Bianchi e L. C. Gentile, Torino, Editore Zamorani 2006.
- G. MOLA DI NOMAGLIO, *Feudalità e blasoneria nello Stato sabauda*, Ivrea, Editore Ferraro, 1992.

- M. MONTORZI, *Diritto feudale nel basso medioevo*, Torino, Giappichelli, 1991.
- M. MONTORZI, *Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo*, Verona, Cedam, 2005.
- F. MORENZONI, *La Loi du Prince. La raccolta normativa sabauda di Amedeo VIII – Les Statuts de Savoie d'Amédée VIII de 1430. Une œuvre législative majeure*, (a cura di) F. Morenzoni, Torino, Palazzo Carignano, 2019.
- L. MOSCATI, *In materia di acque. Tra diritto comune e codificazione albertina*, Roma, Giuffré, 1993.
- L. MOSCATI, *Continuità e discontinuità nel Codice civile albertino: il caso del regime giuridico delle acque*, in *Ombre e luci della Restaurazione. Trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca Dello Stato - Archivi Stato, 1997.
- R. MOUSNIER, *Les institutions de la France sous la monarchie absolue*, in *Les organes de l'Etat et la société*, vol. II, Paris, Presses Universitaires de France – PUF, 1974.
- G. MUSCARI, *Della prescrizione de' diritti feudali*, Napoli, Editore Gaetano Raimondi, 1792.
- A. MUSI, *Il feudalesimo nell'Europa moderna*, Bologna, Il Mulino, 2004.
- N. NADA, *Il Piemonte sabauda dal 1814 al 1861*, in *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, Torino, UTET, 1993.
- M. P. NICCOLI, *Archivio di Stato di Torino: Ordinamento giudiziario in epoca francese*, in *Dal trono all'albero della libertà: trasformazioni e continuità istituzionali nei territori del Regno di Sardegna dall'antico regime all'età rivoluzionaria*, Atti del convegno Torino 11-13 settembre 1989, I, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1991.
- B. NICCOLINI, *Valperga e Savoia. Due dinastie per un Regno*, Firenze, Vallecchi Editore, 1986.
- P. NOTARIO, *Il Piemonte nell'età napoleonica*, in *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, Torino, UTET, 1993.
- A. PADOA-SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal Medioevo all'età contemporanea*, Bologna, Il Mulino, 2007.
- C. PECORELLA, *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1995.

- M. PEDRON, *Il Canale Cavour. Una romantica e preziosa via d'acqua sospesa tra il Po e il Ticino, tra cielo e terra*, San Giorgio Canavese, Atene del Canavese, 2021.
- G.S. PENE VIDARI, *Giurisdizione commerciale sabauda* in *Bollettino storico-bibliografico subalpino*, Torino, Centro studi piemontesi, 1978.
- G.S. PENE VIDARI, *Aspetti storico-giuridici*, in *L'alpe e la terra, i bandi campestri biellesi nei secoli XVI-XIX*, Biella, Editore Rosso, 1997.
- G. S. PENE VIDARI, *Giudici e processo nelle raccolte legislative sabaude settecentesche* in N. PICARDI, A. GIULIANI (a cura di), *Costituzioni sabaude 1723*, Milano, Testi e documenti per la storia del processo, 2002.
- G.S. PENE VIDARI, *Autodisciplina e normazione nella storia dell'ambiente*, in Marc Ortolani (dir.), *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie*, Nice, Serreu Editeur, 2014.
- G.S. PENE VIDARI, *Note sul settecentesco conte Carlo Francesco II Valperga e il suo castello di Masino*, in *Bollettino dell'Associazione di storia e arte canavesana*, Torino, Centro studi piemontesi, 2017.
- G.S. PENE VIDARI, *Canavese, Arduino. Aspetti socio-istituzionali*, in *Arduino fra storia e mito*, a cura di G. Sergi, Bologna, Il Mulino, 2018.
- P.J. PROUDHON, *Trattato del dominio di proprietà, ovvero della distinzione dei beni in relazione al dominio privato*, vol. I, Napoli, Studio Editorio, 1844.
- F. QUACCIA, *Genesi e prime testimonianze del mito arduinico*, in L. Levi Momigliano, F. Quaccia, G. Sergi e L. Tos, *Arduino mille anni dopo. Un re tra mito e storia*, Torino, Società Editrice Umberto Allemandi, 2002.
- G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, Modena, Società Tipografica Modenese, 1957.
- S. REYNOLDS, *Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted*, Oxford, Clarendon Press, 1994.
- I. RICCI MASSABÒ, *Il regime delle acque nello Stato sabaudo. Cenni sulle fonti documentarie*, in AA.VV. *L'ambiente storico. Le vie d'acqua*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1984.

- E. RICOTTI, *Storia della monarchia piemontese*, vol. 6, Firenze, G. Barbera Editore, 1861-1869.
- G. RICUPERATI, *Gli strumenti dell'Assolutismo Sabauda: Segreterie di Stato e Consiglio delle Finanze nel XVIII secolo*, in *Dal trono all'albero della libertà*, Torino, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1989.
- G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, G. Ricuperati, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, Torino, Carocci, 1994.
- G.B. ROMAGNOSI, *Della ragione civile delle acque nella rurale economia ossia dei diritti legali e convenzionali delle acque in quanto concerne la loro acquisizione, la loro conservazione, il loro uso, il loro commercio, e la loro difesa, sì giudiziaria che stragiudiziale nella rurale economia*, Milano, Stamperia Piatti, 1829-1830.
- G.B. ROMAGNOSI, *Della condotta delle acque secondo le vecchie intermedie e vigenti legislazioni dei diversi paesi d'Italia colle pratiche rispettive loro nella dispensa di dette acque. Trattato*, Firenze, Tipografia di Commercio, 1833, parte II.
- C. ROSSO, *Una burocrazia d'Antico regime: i segretari di Stato dei duchi di Savoia*, vol. I (1559-1637), Torino, Palazzo Carignano Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1992.
- C. ROSSO, *Il Seicento*, in *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, vol. VIII, I, Torino, UTET, 1994.
- E. ROTELLI, P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, vol. III, *Accentramento e rivolte*, Bologna, Il Mulino, 1974.
- U. SANTARELLI, *Ius commune e iura propria: strumenti teorici per l'analisi di un sistema*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Sergio Mochi Onory Per la Storia del Diritto Italiano, 1990.
- F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, vol. III, Parte prima, Torino, Casa Editrice Olschki, 1840.
- G. SERGI, *Lo sviluppo signorile e l'inquadramento feudale*, in *La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all'età contemporanea*, vol. 2, Torino, UTET, 1986.
- G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino, Einaudi, 1995.

- G. SERGI (a cura di), *Arduino fra storia e mito*, Bologna, Il Mulino, 2018.
- V. SPRETI, *Dizionario storico nobiliare italiana*, VI, Milano, Enciclopedia Storico-Nobiliare Italiana, 1932.
- I. SOFFIETTI, C. MONTANARI, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti ed istituzioni (secoli XV-XIX)*, Torino, Giappichelli, 2008.
- G. SYMCOX, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo (1675-1730)*, Sei, Torino, 1985.
- G. SYMCOX, *L'età di Vittorio Amedeo II*, in P. Merlin, C. Rosso, G. Symcox, *Storia d'Italia. Il Piemonte sabaudo. Stato e territori in età moderna*. Torino, UTET, 1994.
- STUART J. WOOLF, *Studi sulla nobiltà piemontese nell'età dell'assolutismo*, in *Memorie dell'Accademia delle scienze di Torino*, Torino, Accademia delle Scienze, 1965.
- E. STUMPO, *Finanza e Stato moderno nel Piemonte del Settecento*, Roma, Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea, 1979.
- G. TABACCO, *Il feudalesimo*, in L. Firpo (a cura di), *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, vol. II, tomo II, Torino, UTET, 1983.
- D. TAVERNA, F. DE CARIA, U. NOVARESE DI MORASENGO, *Giacomo il cancelliere. Ascesa e disgrazia del Conte di Masino alla corte di Ludovico di Savoia*, Savigliano, Edizione della gestione del Castello di Masino, 1990.
- F. TEDESCO, A. PAULUCCI, F. D'INTINO, *Le acque demaniali secondo la legislazione italiana*, Roma, Tipografia del Genio Civile, 1888.
- F. TIRELLI, *L'espropriazione per pubblica utilità: nei suoi aspetti pratici*, Milano, Giuffrè, 1995.
- G. VACCARINO, *Il Piemonte nel periodo napoleonico*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, tomo I, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1993.
- G. VACCARINO, *I giacobini piemontesi (1794-1814)*, vol. 2, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, pubblicazioni degli archivi di Stato, 1989.
- F. VENTURI, *Settecento riformatore*, vol. I, *Da Muratori a Beccaria*, Torino, Einaudi, 1969.

- S. VERGATI, *L'urbanizzazione: concetti, problemi, processi*, in *Società e cultura. Sezione sociologia e storia*, 1, Palermo, Palumbo, 1982.
- F. VIOLA, *Beni comuni e bene comune*, in *Diritto e società*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016.
- M. VIOLA, *Le costituzioni piemontesi. Leggi e costituzioni di S.M. il re di Sardegna. Storia esterna della compilazione*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1928.
- L. VIGNA, V. ALIBERTI, *Dizionario di diritto amministrativo*, Torino, Fratelli Favale, 1840.
- M. G. VINARDI, *Il castello e il parco; l'architettura*, in *Il castello di Agliè. Gli appartamenti e le collezioni*, (a cura di) D. Biancolini e E. Gabrielli, Torino, CELID, 2001.
- K.O. VON ARETIN, *L'ordinamento feudale in Italia nei secoli XVI e XVII e le sue ripercussioni sulla politica europea. Un contributo alla storia del tardo feudalesimo in Europa*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», Bologna, Il Mulino, 1978.
- C. ZAGHI, *L'Italia di Napoleone*, Roma, UTET, 1989.
- K.F. WERNER, *Nascita della nobiltà. Lo sviluppo delle élites politiche in Europa*, Torino, Einaudi, 2000.
- W. KULA, *Teoria economica del sistema feudo*, Torino, Einaudi, 1970.